Nicola Laudisio

Dal Regno delle Due Sicilie all'Unità d'Italia (1815-1861)
Storia di un magistrato ribelle



Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno
Distretto 2100 - Italia

In copertina lo stemma delle Due Sicilie

Nicola Laudisio

Dal Regno delle Due Sicilie all'Unità d'Italia (1815-1861)
Storia di un magistrato ribelle

Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno
Distretto 2100 - Italia

Volume pubblicato con il patrocinio di:



Società Salernitana
di Storia Patria

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014
presso la **Tipolitografia Buonaiuto** di Sarno
per conto del Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno
in 150 esemplari non venali

a mio padre Raffaele

O patria mia, vedo le mura e gli archi
e le colonne e i simulacri e l'erme
torri degli avi nostri,
ma la gloria non vedo,
non vedo il lauro e il ferro ond'eran carchi
i nostri padri antichi. Or fatta inerme,
nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oimè quante ferite,
che lividor, che sangue! Oh qual ti veggio,
formosissima donna! Io chiedo al cielo
e al mondo: dite dite;
chi la ridusse a tale? E questo è peggio,
che di catene ha carche ambe le braccia;
sì che sparte le chiome e senza velo
siede in terra negletta e sconsolata,
nascondendo la faccia
tra le ginocchia, e piange.
Piangi, che ben hai donde, Italia mia,
le genti a vincer nata
e nella fausta sorte e nella ria.
(Giacomo Leopardi, *All'Italia*, 1818)

Sommario

Presentazione ..... Pag. 9

Introduzione ..... » 13

Capitolo I - *La nascita del Regno delle Due Sicilie* ..... » 17
Il Congresso di Vienna - Il decennio francese - Gioacchino Murat - Il trattato di Casalanza - La fine di Murat - Il ritorno di Ferdinando - Il Regno delle Due Sicilie - La dinastia napoletana dei Borbone.

Capitolo II - *Infanzia e gioventù di Raffaele Laudisio* ..... » 37
Raffaele Stefano Laudisio - Il concordato del 1818 - Mons. Nicola Maria Laudisio - I moti costituzionali del 1820 - La guerra civile in Sicilia - Il crollo del regime costituzionale - I moti rivoluzionari del Cilento del 1828.

Capitolo III - *L'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie* .. » 69
Premessa - Divisione del Regno - Amministrazione provinciale (intendente e consiglio di intendenza) - Il consiglio provinciale - Amministrazione distrettuale (sottintendente e consiglio distrettuale) - Amministrazione comunale - L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia.

Capitolo IV - *La carriera amministrativa* ..... » 89
Consigliere della Intendenza del Principato Citeriore I - Sottintendente del distretto di Vallo - Sottintendente del distretto di Lagonegro - Segretario generale della Calabria Ulteriore I - Da Francesco a Ferdinando - La rivoluzione in Sicilia - Il Quarantotto - La sottomissione della Sicilia - Sottintendente del distretto di Potenza.

Capitolo V - *L'amministrazione giudiziaria del Regno delle Due Sicilie* ..... » 117
La giurisdizione ordinaria nel decennio francese - Codice del Regno delle Due Sicilie - La legge organica per l'ordine giudiziario - Lo stato giuridico ed economico dei magistrati - L'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia.

Capitolo VI - *La carriera giudiziaria* ..... » 139
Giudice della Gran Corte Criminale - La causa dei 7 pugnalatori - Napoleone III - L'avvento al trono di Francesco II - Giuseppe Garibaldi - Il gran rifiuto - La caduta del Regno - Il Plebiscito del 21 ottobre 1860 - L'occupazione militare piemontese - L'assedio di Gaeta - Consigliere della Corte di Appello - La rivincita - Consigliere della Corte di Cassazione.

Capitolo VII - *Beneficenza e assistenza pubblica* ..... » 181
Gli stabilimenti di beneficenza - La legge sull'amministrazione delle Opere pie - Real Albergo dei Poveri - Consiglio generale degli Ospizi - Ritiro di S. Antonio - Congregazione di Carità - Santissima Opera Anime del Purgatorio - Consiglio Ammiragliato Mercantile.

Capitolo VIII - *Onorificenze e riconoscimenti* ..... » 199
Ordine di San Gregorio Magno - Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro - Le società economiche - Ordine della Corona d'Italia.

Capitolo IX - *La carriera politica* ..... » 211
Decurionato - Le elezioni per il Parlamento del Regno - Le prime elezioni dell'Italia unita - Il collegio elettorale di Angri (Angri, Sarno, S. Egidio e Corbara) - Il primo Parlamento italiano - Consiglio provinciale del Principato Citeriore 1861-1865 - Consiglio provinciale di Napoli 1875-1878.

Capitolo X - *Gli ultimi anni di vita* ..... » 235

Prologo ..... » 241

Presentazione

Nel marzo 1980, in occasione del 'Forum' campano del Distretto Rotary organizzato dal Club, il Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno dava alle stampe un volumetto, *Il Rotary secondo Nicola Ieraci Bio*, nel quale Alfonso de' Francesco aveva raccolto gli interventi del biennio di presidenza di mio padre, con una presentazione di Vincenzo Giuffrè. Il volumetto presentava l'intestazione *Quaderni del Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno* (210° Distretto-Italia), con la quale si palesava l'intenzione di dare il via ad una iniziativa culturale foriera di sviluppo, ma nella lunga storia del Club si è affievolita la memoria di una collana di pubblicazioni alla quale collegare i volumi che pure sono stati pubblicati negli anni.

È con emozione che ridiamo vita alla Collana, idealmente iniziata nel 1976, con il volume fuori serie dell'edizione anastatica del *Compendio* curato da Andrea Orlando della *Storia di Nocera dei Pagani* di Gennaro Orlando, con una presentazione di Vincenzo Giuffrè, in un richiamo alle radici di un Club che vanta una così lunga e importante tradizione rotariana. L'elenco delle pubblicazioni curate dal Club in questi anni, che appare nella quarta di copertina, vuole ricostruire idealmente la serie, come perle d'un unico filo, per preservarne la memoria storica.

La Collana dei *Quaderni del Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno*, alla quale nel 1991 si è affiancata la Collana de *I Quaderni dell'Inner Wheel di Nocera Inferiore-Sarno*, riprende quest'anno il via con un contributo di Nicola Laudisio, Presidente del Club nell'a.r. 2010-2011.

I *Quaderni del Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno* intendono raccogliere contributi relativi sia alla sua storia sia alla storia artistica, culturale, economica, religiosa e sociale del suo territorio.



Il volume di Nicola Laudisio, quasi inserendosi nel solco della memorialistica familiare, inquadra - nelle vicende storiche dell'Ottocento risorgimentale e immediatamente unitario - le vicende di due illustri antenati, Mons. Nicola Maria Laudisio e, soprattutto, Raffaele Stefano Laudisio, ognuno dei quali, in peculiare e speculare maniera, rappresenta un frammento importante dell'Italia al giro di boa dell'Unità.

Ricostruendo, soprattutto dal punto di vista legislativo - anche fornendo e analizzando, con la competenza propria dell'esperto giurista, numerosi stralci dei decreti e delle leggi del Regno delle Due Sicilie – la storia del Regno a partire dal Decennio francese, l'Autore riesce a ricostruire e contestualizzare la vicenda personale e professionale del vescovo Laudisio, postulatore del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria e persona importante dell'*entourage* borbonico, nonché del nipote, il magistrato Laudisio, severo e colto magistrato nel Regno delle Due Sicilie, prima, e nel Regno d'Italia, poi, persona di ingegno e onestà intellettuale e morale che, non di rado e ricevendone anche duri contraccolpi, pur di difendere i valori della libertà e della giustizia, non esiterà a mettersi contro i voleri di re Ferdinando II.

Il volume parte dal ricordo dell'A. di abitare nella strada intitolata proprio all'illustre magistrato che, in vista del Plebiscito del 1860, divenne anche, proprio in virtù dell'onestà sempre dimostrata nel proprio lavoro, ma pure per le simpatie unitarie mostrate, Direttore del Ministero degli Affari Interni.

Lo stile, semplice ed accattivante, attira il lettore nella ricostruzione storica e nell'analisi del magistrato; il libro è reso ancora più pregevole, infine, dalla pubblicazione di alcuni documenti custoditi nell'archivio Laudisio - che, altrimenti, sarebbero stati di difficile accesso - e nell'Archivio di Stato di Salerno, nell'Archivio di Stato di Napoli, nell'Archivio Storico di Napoli e presso la Biblioteca di Mercogliano.

Proprio l'aver reso accessibile la documentazione custodita nell'archivio privato di famiglia costituisce uno dei punti di forza del libro; non di rado, infatti, la 'gelosia' della propria famiglia rende inaccessibile agli storici la consultazione di questi archivi familiari,

la cui importanza, al pari degli archivi più noti, è da lungo tempo riconosciuta; un grazie particolare, quindi, alla famiglia Laudisio, e in particolare all'avv. Nicola, per aver reso accessibili e fruibili questi documenti; ciò, di certo, sarebbe piaciuto a Raffaele Stefano Laudisio, magistrato ribelle.

Nocera Inferiore, dicembre 2014

Anna Maria Ieraci Bio-Li Pira

Presidente Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno

a.r. 2014-2015

Introduzione

Non sono uno scrittore, uno storiografo, un romanziere. Mi mancano la competenza e la capacità necessarie. E neanche l'entusiasmo, la passione e la pazienza.

Qualsiasi critica di qualunque genere che venisse mossa a questa mia ricerca, sarebbe sicuramente fondata ma, per quanto mi riguarda, assolutamente indifferente.

Mi occupo di ben altro. Curo pubblicazioni di legislazione degli enti locali per conto di una importante casa editrice nazionale che, tenuto conto del volume delle vendite, sembrano riscuotere un lusinghiero interesse tra gli operatori del settore.

Vi chiederete, allora, il perché di questo mio insolito impegno letterario

La motivazione viene da molto lontano, dagli anni della mia prima giovinezza.

Sono nato a Sarno, nel palazzo materno di *via Raffaele Laudisio*, dove ho trascorso gran parte della mia vita.

In quella casa sono vissuti, fino alla loro morte, mio padre e mia madre; sono nate le mie due stupende figliole, Monica e Carolina; vive, oggi, mia figlia Monica con il marito e due splendide bambine.

Da piccolo ero convinto che la strada dove abitavamo fosse intitolata a mio padre Raffaele, anche se non riuscivo a spiegarmene la motivazione.

Mio padre era, e ancora oggi rimane per me, un uomo meraviglioso, come lo sono tutti i papà per i loro figli, anche se mi rendevo conto che non aveva ricoperto ruoli così importanti e di prestigio nel paese e nella professione, a differenza degli altri suoi fratelli il notaio, l'avvocato, il medico, il colonnello, il magistra-

to, tali da poter giustificare la intitolazione di una strada pubblica a suo nome.

Era un onesto ed integerrimo funzionario dell'U.T.E (ufficio tecnico erariale), benvoluto e stimato dai suoi colleghi, affabile e sempre disponibile con la gente, in special modo con i suoi *parzunàli*.

Abitare in una strada intitolata a mio padre mi inorgogliva non poco, perché negarlo.

Potete, quindi, immaginare la delusione di un ragazzino, quale allora ero, quando scopre, per puro caso, che quel Raffaele Laudisio, che aveva dato il nome alla strada dove abitava, non era il suo papà bensì uno sconosciuto lontano parente.

La delusione lasciò il campo, dopo lungo tempo, alla curiosità di saperne di più di questo mio antenato, poco conosciuto agli stessi componenti della nostra numerosa famiglia, soprattutto ai meno anziani.

La gente di Sarno ha avuto, per il passato, una profonda venerazione per un altro componente della mia famiglia, il vescovo Nicola Maria Laudisio, zio di Raffaele, non solo per aver edificato, a sue spese, una chiesa adiacente alla casa paterna, a via Lanzara (rione Carresi), in onore di San Alfonso dè Liguori, alla quale noi solamente della famiglia potevamo accedere per un passaggio interno (bellissimi ricordi della mia fanciullezza), ma soprattutto per essere stato al Concilio Vaticano I del 1854 il postulatore del dogma dell'Immacolata Concezione, tanto da meritarsi una lapide marmorea, ad imperituro ricordo, nella Basilica di San Pietro a Roma.

Del nipote Raffaele, oscurato dalla fama e dal prestigio dello zio vescovo, non si disponeva di molte notizie, tranne quella di essere stato un severo e colto magistrato prima al tempo del Regno delle Due Sicilie e poi dell'Unità d'Italia.

La mia ricerca sulla sua vita si è avvalsa di una copiosa documentazione cartacea in possesso di mio padre, nonché di alcune mirate ricerche all'Archivio di Stato di Napoli e di Salerno, all'Archivio Storico di Napoli, alla Biblioteca di Mercogliano.

Non mi sono avventurato oltre. Essendo caratterialmente un irrequieto, mi è venuta a mancare la pazienza e la perseveranza indispensabili per ulteriori approfondimenti.

Ad una prima lettura delle mie ricerche, mi ero fatto l'idea di

un uomo fortemente succube della personalità dirompente dello zio vescovo; di un funzionario e di un magistrato come tanti altri del suo tempo; di un filoborbonico convinto, convertito successivamente alla causa dell'Unità d'Italia.

Ho dovuto ricredermi, grazie ad una meditata e più attenta analisi della sua vita.

Raffaele Laudisio nutriva un'ammirazione viscerale per lo zio che, badate bene, era un personaggio di primissimo piano al tempo di Ferdinando II, un uomo di immensa cultura, un dotto della Chiesa, un vescovo influente e rispettato (temuto) da tutti.

Pur tuttavia, Raffaele non ebbe alcuna esitazione nel 1848, quale segretario generale dell'Intendenza della Basilicata, ad autorizzare l'uso della coccarda tricolore agli "*Urbani di Brienza*" e, nel 1851, quale magistrato della Gran Corte Criminale di Napoli, a non lasciarsi condizionare e intimidire nella causa dei c.d. "*7 pugnalatori*" da Ferdinando II che, per ragioni politiche, reclamava la pena di morte per tutti gli imputati, presunti cospiratori di un complotto contro il re.

Non era da molti, in quel periodo di feroce restaurazione, avere il coraggio di andare contro i desiderata del re borbone, senza per questo correre il serio rischio di essere decapitati in una pubblica piazza!

Che Raffaele Laudisio fosse un uomo rispettato da tutti, al di là delle sue idee e convinzioni politiche, monarchico o liberale, lo dimostra il delicatissimo ruolo che ebbe a coprire in occasione del plebiscito del 1860, quando gli venne conferito l'incarico di Direttore del Ministero degli Affari Interni.

Carattere spigoloso, severo, puntiglioso e, forse, anche presuntuoso (caratteristica peculiare dei componenti la famiglia Laudisio), incuteva ammirazione e rispetto tra le persone amiche e timore e mal celata invidia tra quelli che non lo sopportavano.

Basti pensare a quell'anomalo e inusuale atto pubblico che costrinse a sottoscrivere, l'8 maggio 1867, ai più autorevoli ed illustri magistrati del Regno d'Italia, con il quale si certificava che nel 1851, ben quindici anni prima!, era stato rimosso dalla carica di magistrato da Ferdinando II '*unicamente per motivi politici*'.

Non vado oltre, rimandandovi alla lettura delle pagine che seguono.

Pur non essendo uno storiografo, ho avuto l'ardire e la presunzione di avventurarmi anche in una breve ricostruzione storica degli avvenimenti di quel periodo, dalla nascita del Regno delle Due Sicilie all'Unità d'Italia.

Ho ritenuto di doverlo fare per due semplici ragioni.

La prima è stata quella che forse meglio si sarebbe compreso il carattere e la personalità del mio illustre avo, la sua vita, i suoi comportamenti, le sue azioni, se lo si fosse inquadrato nella cornice storica dei tempi nei quali era vissuto.

La seconda è che mi affascinava l'idea di ricostruire, seppur sinteticamente e con molta poca competenza ed autorevolezza, un periodo importante ed affascinante della nostra storia preunitaria, quello del Regno delle Due Sicilie, così poco e male raccontato nei libri di scuola e quasi sconosciuto ai nostri giovani, in special modo quelli del sud.

Una ultima importante notazione.

La peculiarità di questo libro è il *self publishing*, l'autopubblicazione, con spese ad esclusivo mio carico, senza contributi o sovvenzioni da parte di chicchessia.

Non ho discusso con nessuno *editor* su come impostare e presentare il mio testo, senza indicazione alcuna di suggerimenti e correzioni.

Con questa mia ricerca, che non vuole avere alcun valore scientifico, storico, culturale, ho voluto soddisfare una mia intima personale esigenza sentimentale ed affettiva verso mio padre.

Per questo motivo il libro verrà distribuito *gratuitamente ed esclusivamente* ai miei amici e alle persone che mi sono più care.

Nicola Laudisio

Capitolo I

La nascita del Regno delle Due Sicilie

Il Congresso di Vienna

Dal 1° novembre 1814 al 9 giugno 1815 si svolse nella capitale dell'Impero austriaco il "Congresso di Vienna" al quale presero parte le maggiori potenze europee dell'epoca che avevano combattuto e vinto contro Napoleone Bonaparte: l'Austria, l'Inghilterra, la Russia e la Prussia e la stessa Francia grazie all'abilità diplomatica di Talleyrand, ministro degli esteri di Luigi XVIII.

Obiettivo dichiarato del Congresso era quello di ripristinare «l'Ancien régime» sconvolto dagli accadimenti della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche, dando così inizio a quel periodo storico conosciuto come l'età della «Restaurazione».

Le linee-guida del Congresso furono quelle del rispetto dei principi di equilibrio e di legittimità.

Con il *principio di equilibrio* veniva garantito che nessun paese europeo avesse una supremazia territoriale e politica sugli altri, dividendo di fatto l'Europa in determinate sfere di influenza.

Con il *principio di legittimità* gli stati europei venivano riassegnati ai legittimi sovrani a suo tempo spodestati da Napoleone Bonaparte.

Venne di fatto sancita una "Santa Alleanza" fra le nuove potenze europee, di cui fu ispiratore lo Zar Alessandro I, con il compito di proteggere la "religione" e la "giustizia" nei vari Stati.

Nel concreto si cercò di trovare un punto di equilibrio e di condivisione sul nuovo assetto politico-istituzionale da assicurare all'Europa, che non venisse ridotto, però, in una semplice spartizione territoriale, seppur nel rispetto del peso politico e militare che ciascuna di esse aveva espresso in occasione delle guerre antinapoleoniche.

Un accordo interno da imporre al resto d'Europa, nella consapevolezza che non tutti gli Stati potevano essere considerati uguali. Vi erano quelli più forti e quelli meno forti; e quelli più deboli dovevano essere protetti dalle mire espansionistiche delle nuove potenze emergenti.

Due furono le grandi spinose questioni che il Congresso dovette affrontare: l'unità politica della Germania e quella dell'Italia.

Entrambe le questioni toccavano principalmente gli interessi primari e vitali dell'Austria, che era ovviamente contraria a qualsiasi forma di unità politica non solo della Germania, ma anche e soprattutto dell'Italia.

Una volta ottenuto il controllo politico e militare della Lombardia e del Veneto, e quello dei valichi alpini, l'Austria di fatto si era assicurata l'egemonia sull'Europa continentale (*pax continentale*).

Restava da risolvere la '*questione mediterranea*', ovverosia il controllo dello spazio marittimo del mediterraneo (*pax mediterranea*), al quale teneva in particolar modo non solamente l'Austria, ma anche la Francia e la stessa Gran Bretagna, senza sottovalutare il rafforzamento politico del Regno di Sardegna-Piemonte di Vittorio Emanuele I di Savoia che, con l'annessione al regno sabaudo di Genova e di Spezia, si apriva, di fatto, nel mediterraneo uno sbocco marittimo di vitale e strategica importanza non solo commerciale ma anche militare.

Le mire egemoniche dell'Austria sull'Italia venivano favorite dalla attenzione che il Congresso sembrava riservare maggiormente alle questioni che riguardavano la Germania, la Polonia e la Sassonia, e meno l'Italia, nonostante la decisa pressione di Luigi XVIII a che venisse deposto dal Regno di Napoli il napoleonide Gioacchino Murat, con il ritorno di Ferdinando di Borbone, nel rispetto del principio di legittimità, principio "fondato sul riconoscimento dato dalla trasmissione ereditaria oppure dalle cessione dei diritti da un sovrano a un altro che abbia, tuttavia, ottenuto la sanzione della comunità internazionale".[1]

[1] E. DE WARESQUIEL, *Talleyrand: Le prince immobile*, Paris, Fayard, 2003, pp. 470-471.

L'Austria, e per essa il potente primo ministro Metternich, non vedeva di buon occhio il ritorno sul trono di un regno così importante e strategico come quello di Napoli del vecchio re Ferdinando, giustamente preoccupata per i saldi legami di amicizia e di assistenza che univa il Borbone alla Francia.

Per l'Austria costituiva sicuramente una maggiore garanzia per la sua *leadership* italiana un Gioacchino Murat, re di Napoli, sotto il controllo austriaco, che un Ferdinando di Borbone, sovrano legittimo e autonomo, ma sotto il controllo francese.

Per scongiurare tale evenienza, il Metternich stipulava nel 1814 un trattato di amicizia con Gioacchino Murat che, in cambio dell'adesione alla coalizione antinapoleonica, otteneva l'impegno da parte dell'Austria ad intervenire in suo soccorso nella ipotesi di un eventuale attacco all'integrità del regno di Napoli.

Nonostante Gioacchino Murat non godesse per nulla delle simpatie della Gran Bretagna, della Russia e della Prussia, nessuna delle grandi potenze europee mostrava interesse a mettere in discussione un accordo che sembrava soddisfare solo ed esclusivamente l'impero asburgico

Quasi certamente il Congresso si sarebbe concluso con i posizionamenti così delineatisi, se non si fosse verificata la imprevista e imprevedibile fuga di Napoleone dall'isola d'Elba, con la sconfitta di Waterloo e la sconfitta di Murat a Tolentino, che fece si che il Regno di Napoli venisse riassegnato al suo legittimo sovrano, re Ferdinando di Borbone.

Nonostante che in quel consesso si fosse convenuto, per puro calcolo di opportunità politica, dopo l'esperienza del dominio napoleonico, di agire con prudenza e moderazione, i governi dell'epoca si mossero con decisione e fermezza stroncando sul nascere qualsiasi, seppur timido, tentativo di cambiamento che potesse sfociare in uno spontaneo sollevamento popolare.

L'atto finale del Congresso venne sottoscritto il 9 giugno 1815, nove giorni prima della disfatta definitiva di Napoleone nella battaglia di Waterloo il 18 giugno 1815.

L'Italia al Congresso di Vienna ebbe a ricoprire un ruolo assolutamente marginale, di secondo piano, senza alcun peso politico, costretta ad accettare supinamente le decisioni delle grandi po-

tenze europee, tanto da essere definita dal Metternich *«una mera espressione geografica»*.

"Con tale espressione si volle intendere che era da respingere qualsiasi idea di una futura unità politica della penisola che avrebbe compromesso gli interessi austriaci e la stabilità dell'Europa quale si veniva organizzando a Vienna. Tale espressione diventava tutta e pienamente politica".[2]

Da quel congresso l'Italia uscì ulteriormente divisa e smembrata in tanti piccoli stati: il *Regno di Sardegna* a Vittorio Emanuele I di Savoia, con la riacquisizione del Piemonte e della Savoia, nonché della ex Repubblica di Genova e di Nizza; il *Regno Lombardo-Veneto*, compreso la Repubblica di Venezia, a Francesco I, imperatore d'Austria; il *Ducato di Parma e Piacenza* a Maria Luisa d'Austria, figlia dell'imperatore Francesco I e moglie di Napoleone; il *Ducato di Modena e Reggio* a Francesco IV d'Este, arciduca d'Austria; il *Granducato di Toscana* a Ferdinando III d'Asburgo Lorena; il *Principato di Massa e Carrara* a Maria Beatrice d'Este; il *Ducato di Lucca* a Maria Luisa di Borbone; lo *Stato Pontificio*, con i territori del Lazio, dell'Umbria, delle Marche, della Romagna e dei Principati di Pontecorvo e Benevento, con la perdita definitiva della città di Avignone, al papa.

A margine del trattato di Vienna, veniva sottoscritta una convenzione tra l'Austria e Ferdinando IV, con la quale, quest'ultimo si impegnava a governare con moderazione, evitando qualsiasi tentazione reazionaria come quella del '99; a mantenere in servizio i militari che avessero giurato fedeltà al re; a riconoscere e ripianare il debito pubblico accumulatosi negli ultimi anni, in special modo quello causato dall'intervento armato delle truppe austriache a sostegno della monarchia borbonica; a non perseguitare coloro che avevano collaborato con i regnanti francesi; a non favorire alcuna discriminazione tra la antica e la nuova nobiltà che si era venuta a formare nell'ultimo decennio.

È pur vero che Ferdinando IV riuscì nell'intento che non gli venisse imposto di dover concedere la costituzione; in cambio,

[2] Luigi Mascilli Migliorini, *Metternich*, Salerno Editrice, 2014, p. 153.

però, dovette accettare, con il trattato di amicizia sottoscritto il 9 giugno 1815, la clausola in virtù della quale l'Austria si riservava il diritto di intervenire militarmente nel regno di Napoli, a sua insindacabile discrezione, senza bisogno di specifica richiesta o autorizzazione, in caso di disordini o tumulti, ed impegnarsi a non apportare nel regno alcuna forma di cambiamento che mal si conciliasse con il regime vigente nei territori italiani posti sotto la dominazione austriaca

Il 1° maggio 1815, Ferdinando, con un proclama emanato da Palermo, prometteva "*l'amnistia la più intera, la più estesa, la più generale e un'eterna dimenticanza*".

Altri proclami seguirono il 19 e 24 maggio da Messina ed uno, il 22 maggio, del principe Leopoldo.

Il decennio francese

Il Regno di Napoli era sotto il dominio francese dal 1806 quando, dopo la trionfale vittoria di Napoleone ad Austerlitz nel gennaio di quell'anno, i francesi partirono alla conquista dell'Italia meridionale, costringendo Ferdinando IV a rifugiarsi precipitosamente in Sicilia sotto la protezione delle navi inglesi. Il 14 febbraio 1806 Giuseppe Bonaparte entrava trionfante in Napoli, proclamandosi re del Regno di Napoli.

Ancora una volta, come tante altre volte ancora era stato per il passato, i due regni furono divisi ed in lotta tra loro: l'uno, quello siciliano, nella sfera di influenza britannica; l'altro, quello napoletano, nella sfera di influenza francese.

Nel 1808, Giuseppe Bonaparte diveniva re di Spagna e gli succedeva Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte.

Durante il decennio francese di Giuseppe Bonaparte (1806-1808) e di Gioacchino Murat (1808-1815) vennero apportate radicali modifiche alle strutture politiche, amministrative, sociali ed economiche del Regno di Napoli.

Con la legge dell'8 agosto 1806 veniva istituito il Consiglio di Stato, quale organo consultivo della monarchia, con l'introduzione di due nuovi organismi di decentramento amministrativo: le province e i distretti.

Con la legge organica del 20 maggio 1808, venne riformata la magistratura con la istituzione dei giudici di pace nei circondari, i tribunali di prima istanza e le corti criminali in ogni provincia, quattro corti di appello (Chieti, Altamura, Catanzaro e Napoli) e la Gran corte di Cassazione. Con la legge dell'8 novembre 1806 venne rinnovato il sistema fiscale con la introduzione di una tassa sulla proprietà, «la fondiaria», in sostituzione di tutte le altre allora previste. Veniva introdotto il *Code Napoléon*, che segnava una revisione profonda nel campo civile, penale e procedurale. E tanti altri provvedimenti ancora che caratterizzarono fortemente gli anni di governo Murat.

Gioacchino Murat

"Giovane ancora, Gioacchino Murat era nato nel 1771 a Bastide, nelle vicinanze di Cahors, sorto dalla povertà al trono, bollente di spiriti, pronto alle risoluzioni, amante dei rischi sino a spingere il coraggio alla temerità, non riflessivo, propenso a lasciarsi ingannare dalla propria ambizione e dall'entusiasmo, o dai malcauti suggerimenti e dai raggiri altrui, vagheggiava un'impresa che avrebbe collocato lui, straniero, fra gli uomini più insigni d'Italia; unire la penisola in un regno solo, procacciarle la libertà ed indipendenza".[3]

Gioacchino Murat era convinto che i tempi fossero oramai maturi per scrollarsi di dosso l'ingombrante fardello del protettorato francese, divenuto oltretutto economicamente insostenibile per le dissestate finanze pubbliche. Basti pensare che le spese militari a sostegno delle guerre napoleoniche, nel 1812, avevano superato il 69% del bilancio consuntivo dello Stato che ammontava a quattordici milioni di ducati.

A riprova del suo forte desiderio di assicurare autonomia e indipendenza al regno, con decreto del 14 giugno 1811, faceva obbligo a tutti gli stranieri impiegati nell'amministrazione civile del

[3] Giuseppe Cesare Molineri, *Storia d'Italia dal 1814 ai nostri giorni*, Unione Tipografico-Editore, 1897, p. 6.

regno di chiedere la cittadinanza napoletana entro la data del 1° agosto; caso contrario, sarebbero stati considerati "dimissionari". Si trattava, con lampante evidenza, di un ultimatum rivolto esclusivamente ai cittadini francesi che occupavano, in buona parte, i posti nei diversi rami della pubblica amministrazione.

La risposta di Napoleone Bonaparte non si fece attendere più di tanto. Con decreto imperiale del 6 luglio 1811, così disponeva:

> *"Visto il nostro decreto del 30 marzo 1806 in virtù del quale il regno delle Due Sicilie fa parte integrante del nostro Impero, considerando che il principe che governa questo stato è francese e grande dignitario e che non è stato messo e mantenuto sul trono che per gli sforzi dei nostri popoli, noi abbiamo decretato e decretiamo:* Art. *I. Tutti i cittadini francesi sono cittadini delle Due Sicilie. Art. II. Il decreto del 14 giugno del re di quel paese non è loro applicabile".*

Gioacchino Murat si vedeva costretto in tal modo a revocare il proprio decreto del 14 giugno 1811.

Napoleone Bonaparte, per nulla tranquillo, allarmato dalle notizie di un probabile tradimento del Murat che gli venivano fornite dall'ex ministro della guerra e della polizia del regno delle Due Sicilie, il francese Hector Daure, amante della moglie di Gioacchino e per questo motivo allontanato dal regno, con nota diplomatica del 30 dicembre 1811, ribadiva che, essendo stato posto sul trono del regno delle Due Sicilie un principe francese, gran dignitario dell'impero, quest'ultimo non avrebbe cessato di essere francese e che la causa francese e quella napoletana erano indissolubilmente legate tra loro.

Gioacchino Murat veniva anche costretto a prendere parte alla campagna di Russia, al comando della cavalleria imperiale, fornendo, come sempre, prova di coraggio e abilità militare.

Il 22 dicembre 1812 Murat abbandonava le truppe napoleoniche, motivando la sua decisione, con una lettera ai suoi ministri del 22 dicembre 1812, con l'essere il comando dell'esercito francese *"troppo grave fardello impostogli dall'imperatore, perché ha il dovere di dedicare all'amministrazione del suo regno il tempo che esigerebbe lo stato assai deplorevole in cui si trovano le truppe*

napoleoniche"[4], e faceva ritorno a Napoli, sancendo di fatto una insanabile frattura con Napoleone e avviando, nel contempo, trattative segrete di alleanza con l'Austria e l'Inghilterra.

Nel disperato tentativo di conservare l'appoggio e il consenso dei suoi sudditi, in special modo quelli di fede francese, tollerò in un primo momento la presenza e l'attività della Carboneria, alla quale aderivano soprattutto impiegati, militari, rappresentanti della media e piccola borghesia. Quando si rese conto che la Carboneria, sorretta anche dalla Massoneria ufficiosa, si faceva portatrice delle istanze liberali e costituzionali dell'epoca, il 7 aprile 1813 disponeva la chiusura delle Logge (le così dette *Vendite dé Carbonari*).

Gioacchino Murat, a maggior ragione, a seguito delle sconfitte subite da Napoleone in Russia e in Germania, si era avvicinato all'Austria, siglando un trattato di alleanza l'11 gennaio del 1814 con Metternich, con la segreta speranza di essere riconosciuto come legittimo sovrano del Regno di Napoli, nonostante la ferma contrarietà delle maggiori potenze europee, e dell'Inghilterra in particolare, che premevano per il ritorno di Ferdinando IV di Borbone.

Nonostante la firma del trattato, nessuno dei due alleati si fidava dell'altro.

Il 26 febbraio 1815 Napoleone fuggiva dall'isola d'Elba e riconquistava il potere in Francia, rientrando trionfalmente a Parigi il 20 marzo, dando vita ai famosi «cento giorni».

Riconquistato l'impero, Napoleone dovette affrontare la dura e decisa reazione delle potenze europee a lui ostili che, da subito, ordinarono ai loro eserciti di rientrare in Francia e cacciare l'usurpatore, disattendendo la proposta di pace avanzata da Napoleone stesso.

Dopo aver sconfitto il 16 giugno 1815 a Ligny i Prussiani comandati da GEBHARD LEBERECHT BLUCHER, Napoleone veniva a sua volta definitivamente sconfitto, due giorni dopo, il 18 giugno, a Waterloo dal duca di Wellington.

Il 22 giugno, tornato a Parigi, abbandonato da chi lo aveva fi-

[4] C. DE NICOLA, *Diario napoletano 1798-1825*, Von. I, Napoli 1906.

no a poco tempo prima osannato e venerato, abdicava a favore del figlio e, non potendo riparare negli Stati Uniti come avrebbe voluto, si consegnava agli inglesi che lo imprigionarono nell'isola di Sant'Elena.

Il 7 luglio 1815, Luigi XVIII diveniva il nuovo re di Francia.

Gioacchino Murat aveva avvertito a tempo che le fondamenta del suo regno scricchiolavano paurosamente, che gli austriaci aspettavano l'occasione propizia per disdire l'alleanza sottoscritta l'11 gennaio 1814, e che degli inglesi non ci si poteva fidare, ragion per cui intravedendo solamente in una vittoria militare del cognato la possibilità di conservare la corona di re del Regno di Napoli, nonostante che lo stesso Napoleone lo avesse sconsigliato di intraprendere alcuna iniziativa, nel marzo del 1815 mosse con le sue truppe, formate da circa 35 mila fanti, con cinquemila cavalli e seicento cannoni, verso il nord a sostegno dell'illustre cognato. Diecimila soldati rimasero a presidiare il regno, pronti ad intervenire nel caso di una rivolta del popolo, continuamente sobillato dai Borbone, rifugiatisi in Sicilia.

Nella sua avanzata verso il nord Italia, contro gli austriaci, sperava nella sollevazione degli italiani contro l'occupazione straniera. Il popolo non ebbe fiducia in un "francese" che dichiarava di lottare per l'indipendenza italiana, nonostante le pubbliche lodi di Alessandro Manzoni al suo proclama di Rimini agli italiani.

Dopo aver occupato Cesena, Bologna, Modena, Ferrara, resosi conto che non ci sarebbe stata quella insurrezione popolare nella quale tante speranze aveva riposto; non disponendo di una adeguata artiglieria; dovendo presidiare un fronte di guerra di quasi cento miglia da Ferrara a Ravenna; avuta notizia che gli inglesi, rotto l'armistizio, avrebbero preso d'assalto le coste del regno; decideva, insieme ai suoi generali, la ritirata.

Le truppe francesi vennero duramente e definitivamente sconfitte dalle truppe austriache il 2 e 3 maggio 1815 nella battaglia di Tolentino nelle Marche. Gioacchino Murat si vide costretto a negoziare la resa con gli austriaci e gli inglesi.

Il trattato di Casalanza

Il 20 maggio 1815 a Pastorano, a pochi chilometri da Capua, veniva sottoscritto da PIETRO COLLETTA, plenipotenziario del generale in capo, MICHELE CARASCOSA, per i napoletani; da ADAMO DE NEIPPERG, plenipotenziario del generale in capo, FEDERICO BIANCHI, per gli austriaci; da lord BURGHERSH, ministro plenipotenziario di Sua Maestà britannica presso la corte di Toscana; il «*trattato di Casa Lanza*», con la riconsegna, di fatto, a Ferdinando IV di Borbone del Regno di Napoli con la sola eccezione temporanea delle roccaforti di Gaeta, Pescara e Ancona.

Con il trattato di Casa Lanza si conveniva, tra l'altro, che:

> *"l'Armata alleata si impegna a prendere le misure onde evitare qualunque specie di turbolenze civili, e far seguire l'occupazione del territorio di Napoli nel modo più pacifica (art. 11); tutti i prigionieri di guerra fatti reciprocamente in questa campagna, tante dalle Armate alleate, quanto dall'Armata napoletana, saranno prontamente consegnati dall'una parte e d'altra (art. 12); sarà permesso ad ogni estero o napoletano di uscire dal Regno con passaporti legali, fra lo spazio di un mese dopo la data della presente Convenzione militare. Gli infermi ed i feriti debbono farne la domanda nello stesso spazio di tempo".*

Il Murat abbandonava il regno la sera stessa della firma del trattato, riparando da un rifugio all'altro, non accettando né un salvacondotto offertogli dagli inglesi né la sistemazione, per lui e la sua famiglia, in una città della Boemia o della Moravia, con il conferimento di un titolo onorifico, senza alcun valore o importanza, quale quello di "*conte di Lipona*" (anagramma di Napoli), propostogli dagli austriaci.

Alla fine riparava in Corsica, a Vescovato, presso Bastìa, ospite del generale corso DOMENICO CESARE FRANCESCHETTI.

La fine di Murat

Nostalgico della passata grandezza, Gioacchino Murat si lasciava convincere dai numerosi fuoriusciti che andavano a fargli visita che a Salerno fossero pronti a seguirlo tremila soldati nella

riconquista del regno e che altri ancora si sarebbero uniti durante la sua marcia su Napoli.

Murat non ebbe la lucidità di comprendere che la sua sarebbe stata una impresa folle, in quanto il nemico da battere non sarebbe stato solamente re Ferdinando ma tutta la coalizione delle potenze europee che aveva sconfitto Napoleone Bonaparte a Waterloo.

La mancanza di un sano e cosciente realismo politico lo spinse ad affrontare un'avventura impossibile, assecondato, forse, dallo stesso regime borbonico che non attendeva altro che l'occasione giusta per eliminarlo definitivamente, anche fisicamente, dalla scena politica del regno di Napoli e dell'Europa.

La sera del 28 settembre 1815, con una piccola flotta di sei grandi barche e 250 uomini di equipaggio al comando di un certo Barbarà, un corsaro maltese, salpava dalla Corsica con l'intento di sbarcare a Salerno da dove sarebbe dovuta iniziare la sua marcia trionfale alla conquista del regno, con l'appoggio della popolazione.

Una tempesta improvvisa, che causò la perdita di quattro imbarcazioni, lo coglieva in mare aperto costringendolo a sbarcare a Pizzo Calabro l'8 ottobre 1815, dove veniva intercettato dalla gendarmeria borbonica al comando del capitano Trentacapilli. Non potendo più riprendere il mare a seguito del tradimento del Barbarà che, precipitosamente, lo abbandonava, rimase solo ed indifeso nelle mani dei soldati borbonici.

La popolazione rimase assolutamente indifferente alla cattura del Murat.

Ferdinando IV nominò una commissione militare, composta da sette giudici e dal Capo militare delle Calabrie, gen. Vito Nunziante, con il compito di "*giudicare*" Gioacchino Murat e condannarlo a morte.

Murat non volle essere assistito da un avvocato difensore. Chiese solamente di scrivere una commovente lettera a sua moglie, che non fu mai recapitata, di non essere bendato e di poter morire in piedi.

Alle ore 21 del 23 ottobre 1815 la sentenza veniva eseguita per fucilazione, ponendo in tal modo fine al decennio francese nel regno (1805-1815).

Gioacchino Murat è stato considerato, a giusta ragione, un valoroso coraggioso e leale generale, tanto da meritare l'ammirazione di un altro eroe di quei tempi, Giuseppe Garibaldi, che così scriveva alla contessa Zucchini Pepoli di Bologna, facendole recapitare la pallottola che aveva provocato la morte del Murat: "*Caprera, 1° gennaio 1860. Invio a lei la palla che tolse ai viventi il prode dei prodi, il valorosissimo vincitore della Moscova, Murat re di Napoli. I vecchi steli che accompagnano il piombo micidiale furono raccolti sul sito ove ebbe luogo la scellerata fucilazione*".

Il ritorno di Ferdinando

Firmato il trattato di Casa Lanza, fu Leopoldo, principe di Salerno, tredicesimo figlio di Ferdinando, ad entrare per primo a Napoli il 22 maggio 1815.

Solo successivamente Ferdinando IV lasciava Palermo e sbarcava a Napoli il 7 giugno 1815, scortato dalle truppe straniere austriache e inglesi alla guida del generale comandante Von Neippergh. Lo accompagnava la duchessa di Floridia, Lucia Migliaccio, da lui sposata (nozze morganatiche) a Palermo dopo appena cinquanta giorni dalla morte della regina Maria Carolina avvenuta a Vienna il 17 settembre 1814.

L'8 dicembre 1816, a Caserta, veniva promulgata «*La legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie*», che è stata considerata, a giusta ragione, l'atto di nascita del Regno delle due Sicilie, con la unificazione in un solo stato del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia, retto da una monarchia assoluta, collegati da un legame dinastico, con la soppressione del parlamento siciliano e delle altre istituzioni locali isolane e l'abolizione della Costituzione promulgata dallo stesso Ferdinando nel 1812.

Un solo stato un solo sovrano: Ferdinando I, e non più Ferdinando III in Sicilia e Ferdinando IV in Napoli. Tutto ciò non ebbe a significare che d'incanto fossero cessate le divisioni, i contrasti e le contrapposizioni che avevano caratterizzato nei secoli i due regni; al contrario tali divisioni si acuirono ancora di più nel tempo perché non si riuscì mai a concretizzare una vera unione non solo

giuridico-amministrativa ma soprattutto politica. Non ci si sentì giammai un solo popolo, una sola nazione, e l'uno diffidò dell'altro, sempre sull'orlo di una incombente scissione.

Con la costituzione del regno delle Due Sicilie veniva di fatto abolita *l'autonomia siciliana* che risaliva al lontano 1060, quando i Normanni scacciarono i Saraceni dall'isola.

Cessava così dalle sue funzioni l'assemblea siciliana (*parlamento*), composta da soli baroni (*braccio militare o baronale*), alla quale si partecipava per diritto ereditario e che decideva sulle questioni di guerra, con l'aggiunta, in tempi successivi, di una rappresentanza del clero (*braccio ecclesiastico*), composta dai vescovi e dagli abati di determinate sedi, e di liberi possidenti (*braccio demaniale*), eletti dai municipi. L'insieme delle tre componenti costituiva il "parlamento" dell'isola.

L'assemblea si riuniva all'inizio ogni anno; poi, successivamente, ogni quattro anni.

Ferdinando, già nel 1810, a seguito delle violente proteste del parlamento siciliano per l'aumento dei tributi resosi necessario per finanziare la guerra contro Gioacchino Murat, aveva fatto arrestare cinque suoi autorevoli rappresentanti. La qual cosa aveva scatenato la rivolta siciliana del 1812, costringendo alla fuga dall'isola della regina Carolina e la sospensione dei poteri del re.

Era stata emanata una nuova costituzione sul modello inglese, con due Camere, quella "*alta o dei Pari*" e quella "*elettiva o dei Comuni*". Vicario del regno era stato eletto il principe ereditario Francesco e primo ministro il principe di Castelnuovo.

A seguito delle continue fibrillazioni, dissidi, polemiche, scioglimenti continui delle Camere impossibilitate ad operare, nel luglio del 1814 era stato richiamato nelle sue funzioni di regnante il re Ferdinando, il quale dapprima aveva promesso che avrebbe mantenuto ferme le riforme del 1812, per poi rinnegare, al momento della partenza per Napoli il 15 maggio 1815, l'impegno assunto, disponendo la chiusura del parlamento durante la sua assenza e la sospensione della Costituzione del 1812.

Dell'antica autonomia siciliana era rimasta la sola figura del "Luogotenente del Re".

"Il Congresso di Vienna nell'atto solenne a cui dee l'Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità de' diritti della nostra corona, ha riconosciuto Noi ed i nostri eredi successori Re del regno delle Due Sicilie; Ratificato un tale atto da tutte le Potenze, volendo Noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e costituire per legge stabile e perpetua de' nostri Stati le disposizioni seguenti:

Art. 1. Tutti i nostri reali dominj al di quà e al di là del Faro costituiranno il regno delle Due Sicilie.

Art. 2. Il titolo che Noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge, è il seguente: FERDINANDO *I. Per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec.*

Art. 3. Tutti gli atti che emaneranno da Noi, o che saranno spediti nel nostro real nome da' funzionarj pubblici nel nostro regno delle Due Sicilie, porteranno nell'intestazione il titolo che abbiamo enunciato nell'articolo precedente" (legge n. 565 dell'8 dicembre 1816).

Il Regno delle Due Sicilie

Facevano parte del Regno delle Due Sicilie le regioni dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, del Molise, della Puglia e della Sicilia, nonché parte del Lazio meridionale (distretti di Sora e Gaeta), del Cicolano (distretto di Città ducale) e l'area orientale della provincia di Rieti, per una estensione territoriale di 111.900 km^2 e una popolazione di circa 9.000.000 di abitanti.

La prima capitale del Regno fu Palermo (1816-1817) per poi essere trasferita definitivamente a Napoli (1817-1861).

Il Regno delle due Sicilie fu una monarchia assoluta, con tutti i poteri, legislativo-esecutivo-giurisdizionale, accentrati nella sola persona del re che li esercitava direttamente e personalmente per il tramite dei ministri e dei giudici da lui discrezionalmente nominati e revocabili. Il re era anche comandante in capo dell'esercito e dell'armata di mare.

La legislazione civile, commerciale, penale e processuale era comune per le due parti del regno e parzialmente comune nelle materie amministrative.

L'apparato amministrativo dipendeva direttamente dal re che lo governava centralmente con i ministeri e perifericamente con gli uffici (le intendenze e le "valli" in Sicilia). A Palermo era stata istituita la figura del «*luogotenente del re*» (unica testimonianza rimasta dell'antica autonomia siciliana) che si frapponeva tra le autorità periferiche e il governo centrale, con un ministero per gli affari in Sicilia che, sebbene fosse stato abolito, per due volte fu conservato fino al 1860.

Anche l'ordinamento giudiziario, con l'esistenza di due Corti supreme di giustizia (di cassazione), in Napoli e in Palermo, era fortemente caratterizzato da una incontrovertibile divisione politica tra i due ex regno.

La maggior parte degli ordinamenti istituiti durante il decennio francese furono mantenuti, grazie soprattutto alla forte pressione della borghesia napoletana che non desiderava che si interrompesse quel processo di sviluppo economico e sociale tanto faticosamente avviato negli anni precedenti.

E difatti, con legge dell'11 dicembre 1816, venne riconfermata la validità giuridica della eversione della "*feudalità*", nonostante le insistenze della nobiltà che, avendo sostenuto Ferdinando nella guerra contro il Murat, chiedeva di ritornare in possesso degli antichi possedimenti.

Venne riconosciuto e garantito il diritto dei nuovi proprietari alla conservazione dei beni acquisiti durante il periodo murattiano; con decreto del 10 giugno 1817, a fondamento del sistema fiscale, venne posta la "*fondiaria*", che veniva calcolata a seconda del valore dei terreni acquistati dopo l'abolizione delle servitù feudali, con la conseguente riforma del catasto.

Tutti i funzionari e gli impiegati civili dello Stato rimasero al loro posto, compresi quelli del ministero della Polizia.

In un primo momento, il 14 giugno 1815, vennero abolite le *commissioni militari* e le *liste di fuoribando*, per essere ripristinate, dopo appena pochi giorni, il 28 giugno, al fine di garantire la "*conservazione della pubblica tranquillità*", ed essere estese a tutte le province meridionali il 17 luglio 1817.

Vennero confermati le leggi francesi sull'amministrazione della giustizia.

Nel settore della pubblica istruzione furono ristrutturati gli ordinamenti delle scuole primarie, dei collegi, dei licei, con il ritorno all'insegnamento dei religiosi.

Con legge organica del 10 gennaio 1817 venne portato a termine il riordino dell'amministrazione centrale, prevedendo otto ministeri, con l'abolizione di quello di polizia, e con l'obbligo che sei ministri fossero meridionali e due siciliani.

Il Consiglio di Stato, con legge 6 gennaio 1817, composto da venti consiglieri, costituiva un Consiglio dei ministri allargato, al quale partecipavano i titolari dei vari ministeri e personalità autorevoli del tempo.

L'amministrazione comunale e provinciale venne ridisegnata con la legge 1°maggio 1816, con la ripresa della leva militare (decreto 21 novembre 1817).

In estrema sintesi si può tranquillamente sostenere che l'assetto istituzionale e normativo della monarchia borbonica nel periodo 1815-1860 non era altro che una rielaborazione di quello francese di Giuseppe Bonaparte prima e di Gioacchino Murat dopo.

«Il ritorno di Ferdinando nel 1815 non comportò, così come sarebbe stato logico, uno smantellamento dell'apparato introdotto dai francesi; la legislazione e le novità introdotte nel decennio avevano prodotto così copiosi frutti nello assetto sociale e civile che risultò impossibile tornare indietro; l'unica sostanziale modifica che Ferdinando portò a termine fu lo scioglimento del Consiglio di Stato.

Gli uomini e gli assetti sociali ricevuti dal passato permasero e i primi anni della restaurazione si svolsero alla ricerca del necessario compromesso tra il vecchio e il nuovo; si cercò di coinvolgere nel governo gli uomini più moderati del periodo murattiano, dotati di specifiche competenze in campo amministrativo.

L'allora segretario del Consiglio di Stato, Tito Manzi, evidenziava come tutto nel Regno era come alla partenza di Murat: stessi codici, stesso sistema amministrativo, stesso personale, stesse milizie nelle province.

Ferdinando I, inoltre, a differenza dei sovrani degli Stati italiani preunitari, lasciò in vigore i codici francesi, incaricando i giuristi meridionali di rielaborarli; così il 1° settembre 1819 venne alla luce il «*Codice per lo Regno delle due Sicilie*» diviso in 5 punti: leggi

civili, leggi penali, leggi delle procedure nei giudizi civili, penali e per gli affari di commercio.

In pratica restava invariato il "*Code Napoléon*", con la soppressione del matrimonio civile, del divorzio, di alcune norme concernenti l'eredità e alcune pene per i reati contro la religione».[5]

Furono confermati nei loro posti tutti i magistrati tranne alcuni dimissionari ed esonerati.

Nei rapporti con lo stato pontificio, Ferdinando I dovette affrontare anche le pretese papali con le quali si chiedeva che venisse ripristinato l'antico balzello della *chinea*.

Fin dai tempi della monarchia dei Normanni, il 29 giugno di ogni anno, il papa riceveva dal re di Napoli, innanzi lo spazio della basilica vaticana, un cavallo bianco riccamente bardato con una donazione di settemila ducati d'oro.

Papa Pio VII, minacciando di mettere in discussione il nuovo titolo di Re del Regno delle due Sicilie di Ferdinando, chiedeva il ripristino di quell'antica tradizione ricevendone inizialmente un secco netto rifiuto.

"Soltanto nel 1818, il re Ferdinando, già vecchio, confidando coll'arrendevolezza al pontefice di fare tacere i rimorsi, accondiscese ad un concordato: liberò i ministri della Chiesa da ogni vigilanza dello Stato; accrebbe il numero delle diocesi; accettò un canone, da pagarsi alla curia pontificia, di dodicimila ducati; ristabilì il foro ecclesiastico; concesse ai vescovi la facoltà di censura anche in materia di stampa, ma loro prescrisse di giurare e promettere sui santi Evangelisti obbedienza e fedeltà alla real maestà, di non avere alcuna comunicazione, non intervenire ad alcuna adunanza, né conservare dentro e fuori del regno relazione con persone sospette di nuocere alla pubblica tranquillità, e che se venissero a conoscenza che nelle diocesi o altrove si tramasse in danno dello Stato, lo manifestassero a Sua Maestà. Triste giuramento che mutava i vescovi quasi in agenti di polizia".[6]

[5] Paolo Spagnuolo, *Le istituzioni politiche e amministrative nel Regno delle Due Sicilie dal 1815 al 1860*, Prospettivaeditrice, 2012, pp. 30-31.
[6] Giuseppe Cesare Molineri, *op. cit.*, pp. 42-43.

La dinastia napoletana dei Borbone

CARLO
(Madrid 1716-Madrid 1788)
Figlio del re di Spagna Filippo V e di Elisabetta Farnese
Duca di Parma e Piacenza 1731-1737
VII- Re di Napoli e re di Sicilia 1734-1759
III- Re di Spagna 1759-1788

FERDINANDO
(Napoli 1751-Napoli 1825)
Figlio di Carlo e Maria Amalia di Sassonia
IV- Re di Napoli 1759-1799; 1799-1806; 1815-1816
III- Re di Sicilia 1759-1816
I-Re delle Due Sicilie 1816-1825

FRANCESCO I
(Napoli 1777-Napoli 1830)
Figlio di Ferdinando e di Maria Carolina d'Asburgo
Duca di Calabria
Re delle Due Sicilie 1825-1830

FERDINANDO II
(Palermo 1810-Caserta 1859)
Figlio di Francesco I e di Maria Isabella di Borbone Spagna
Duca di Noto e duca di Calabria
Re delle Due Sicilie 1830-1859

FRANCESCO II
(Napoli 1836-Arco di Trento 1894)
Figlio di Ferdinando II e di Maria Cristina di Savoia
Duca di Calabria
Re delle Due Sicilie 1859-1860



Atlante storico d'Italia 1815-1859
Atlante storico Vallardi 1951

Capitolo II

Infanzia e gioventù di Raffaele Laudisio

Raffaele Stefano Laudisio

Raffaele Stefano Laudisio nacque a Sarno il 12 novembre 1807 da Pietro Paolo, avvocato, e da Maria Antonia Greco. Ebbe un fratello, Giovanni Battista Stefano (n. 1802) e una sorella, Maria Maddalena Francesca Paola (n. 1804).

Il papà Pietro Paolo, figlio di Giovanni Battista Laudisio, *utriusque iuris doctor*, e di Maria Antonia Odierna, ebbe quattro sorelle (Anna Maria Grazia; Maria Rosa Nunzia Nicoletta; Maria Domenica Francesca Serafina; Maria Francesca Giuditta) e quattro fratelli (Nicola Maria Giovanni Giuseppe, "*Vescovo*"; Matteo Maria Gennaro Bartolomeo Giovanni, "*notaio*"; Domenico Gennaro Gerardo Gaetano Giuseppe Francesco; Domenicangelo Gennaro Andrea).

I Laudisio discendevano «da antica e nobile famiglia, originaria dell'Irpinia ed emigrata a Sarno verso la metà del secolo XVII, come riferisce padre Giovanni Mangelli, noto storico di Montevergine. Infatti, i primi Laudisio vennero a Sarno da Gesualdo (Av) nel 1636 a seguito di padre don Simeone Laudisio, creato abate benedettino del convento di S. Giovanni, sito al borgo di Sarno».[1]

Raffaele iniziò i suoi primi studi a Sarno dove all'età di nove anni frequenta il locale «seminario diocesano» che aveva sede nel palazzo vescovile del Borgo.

"Il seminario vescovile fu istituito secondo le finalità educati-

[1] Comunità Parrocchiale S. Alfonso M. Dè Liguori-Sarno, *La nostra Chiesa, Notizie storiche sulla Parrocchia di S. Alfonso in Sarno*, don Antonio Mancuso, Edizioni Dolgetta, p. 27.

ve fissate dal Concilio di Trento, cioè di produzione e diffusione della cultura ecclesiastica ed umanistica, rivolta alla preparazione dei giovinetti alle nuove funzioni di parroco, inteso questo come mediatore tra la cultura superiore e quella degli strati popolari, e come attento controllore delle idee e dei costumi del popolo affidato alle sue cure".[2]

Nel 1819, all'età di dodici anni, si trasferì con lo zio monsignore Nicola Maria a Bova, l'antica Vua sul mare Ionio, in provincia di Reggio Calabria, continuando i suoi studi nel locale seminario.

Bova per la prima volta era stata eretta a sede vescovile e venne assegnata sotto il pontificato di Papa Pio VII a mons. Nicola Maria Laudisio, nominato vescovo ad appena 39 anni, il 4 giugno 1818, a seguito del concordato nello stesso anno tra la Santa Sede ed il Regno di Napoli.

"Fin da quel tempo egli serbò grata memoria di quei luoghi, e con compiacenza spesso mi raccontava di quel viaggio, difficoltoso, ma allietato dalla varietà de' luoghi; mi parlava del selvaggio Aspromonte, che gli era rimasto impresso nella mente; del palagio arcivescovile improvvisato con alquante stanzette trovate a caso, in un paese piccolo e sito su un piano molto accidentato; mi parlava della bella marina di Bova che ha dirimpetto la Sicilia coll'ignivomo Etna: mi parlava de' suoi primi studi e ricordava con piacere le prime cognizioni di Fisica e di Astronomia, e come egli era venuto su il primo della sua classe".[3]

Nel 1823 seguiva lo zio monsignore a Napoli, prima che quest'ultimo venisse trasferito da Leone XII, il 3 maggio 1824, alla diocesi di Policastro Bussentino, in provincia di Salerno.

Al fine di completare la sua formazione culturale e professionale, si stabiliva a Napoli, nella capitale del Regno, dove seguì il corso di filosofia e fisica presso don Francesco Ferraioli, nonché quello di anatomia presso il prof. Nannola.

[2] Vittorio Cimmelli, *Sarno nell'età moderna*, Centro Ricerche e Documentazione Valle del Sarno, 1991, p. 177.

[3] Pasquale Taglieferri, *Cenni della vita del Comm. Raffaele Laudisio, consigliere della Corte di Cassazione di Napoli, 1860.*

Nell'anno seguente iniziò a frequentare lo studio di diritto del prof. Furiati e del prof. don Loreto Abruzzese, «studio quest'ultimo fioritissimo, ove si accoglievano quanti di più eletti ingegni erano in queste province, e donde è uscita poi tutta quella generazione di magistrati, avvocati ed uomini politici. Presto si fè notare per la vivezza del suo ingegno, e per i modi pieni di spirito, e la sua compagnia era da tutti ricercata».[4]

Alla fine del 1827 avviò la pratica forense presso lo studio dell'avvocato on. Vincenzo de Monte.

Per stare più vicino al suo vecchio genitore, del quale costituiva il solo unico sostentamento, e perché «innamoratosi di una giovinetta prestante per gentilezza di modi, avvenenza e di nobile sangue», Maria Giuseppa de Liguori, nata a Sarno il 30 luglio 1811, che prendeva in moglie il 28 ottobre 1832, si trasferì a Salerno dove esercitò la professione di avvocato dal 1831 al 1840 presso il Tribunale Civile, in qualità di soprannumerario, giusta autorizzazione del 5 settembre 1831 del Procuratore del Re presso il Tribunale Civile del Principato Citeriore.

Il suo impegno professionale, grazie anche alla sua preparazione culturale e al suo acume giuridico, venne caratterizzato da una intensa attività di assistenza e consulenza legale, che lo vide patrocinare, tra l'altro, due importanti Amministrazioni dello Stato dell'epoca: "l'Amministrazione Generale dei Dazi indiretti" e la "Real Direzione della Cassa di Ammortizzazione". Anche grazie ai buoni uffici del potentissimo influente zio vescovo Nicola Maria, gli furono conferiti incarichi legali per molteplici seminari, capitoli ed altre corporazioni morali della provincia.

> *«La fama del suo ingegno e la prudenza nelle legali discipline, tosto il posero in mostra ed allora il Governo di quel tempo lo invitava ad entrare nella carriera amministrativa».*

Per comprendere meglio la vita e la carriera di Raffaele Laudisio sarà necessario conoscere, seppur in modo sommario, la vita e la carriera dello zio vescovo Nicola Maria Laudisio, personaggio illu-

[4] Pasquale Tagliaferri, *op. cit.*

stre e famoso del suo tempo, sicuramente rispettato e temuto più di quanto non lo fosse il nipote Raffaele, non prima però di un breve doveroso cenno sulla geografia ecclesiastica di quel tempo a seguito del Concordato del 1818 tra la Chiesa e il Regno delle Due Sicilie.

Il concordato del 1818

Ancor prima dell'ascesa al trono di Napoli di GIUSEPPE BONAPARTE il 15 febbraio 1806, la requisizione e l'incameramento dei beni della Chiesa da parte dei vari regnanti non costituivano, in assoluto, una novità.

La disastrosa situazione finanziaria delle casse dello Stato all'inizio del decennio della dominazione dei napoleonidi, con una spesa pubblica che aveva toccato i venti milioni di ducati, ulteriormente appesantita dagli alti costi della guerra e della occupazione militare, impose al monarca francese l'adozione di urgenti provvedimenti di risanamento finanziario, tra i quali quello della soppressione degli ordini religiosi con l'incameramento dei loro beni, al fine di avviare le indispensabili riforme amministrative.

Con decreto del 2 luglio 1806, venivano espulsi dal regno i Gesuiti e i loro beni incamerati nelle casse dello Stato.

Con le leggi del 13 febbraio 1807 e 14 agosto 1807, furono soppressi numerosi conventi sia dei Mendicanti che dei Possidenti, nonché venne disposto l'accorpamento di più conventi dello stesso ordine esistenti nella stessa zona, con la chiusura di quelli che avevano meno di dodici frati; questi ultimi vennero riuniti nel più vicino convento dello stesso ordine (vennero soppressi 270 conventi sui quasi 2.000 esistenti e ridotto il numero dei religiosi da 7.557 a 6.802 frati).

La vendita dei beni ecclesiastici, favorevolmente accolta dalle classi sociali benestanti che miravano ad impossessarsene, consentì di rimpinguare le anemiche casse dello Stato, mentre i locali dei conventi soppressi vennero destinati a caserme, ospedali, scuole, tribunali, carceri, municipi, intendenze.

Durante il primo periodo del decennio francese, l'organizzazione ecclesiastica era composta da 130 diocesi, alle quali si ag-

giungevano le sei possedute dallo Stato Pontificio, e da circa 50 abbazie e prelature *'nullius'*.

Giuseppe Bonaparte era intenzionato a stipulare con la Chiesa un concordato simile a quello francese del 1801, con una drastica e radicale ristrutturazione delle circoscrizioni diocesane e prelature *'nullius'*, senza però riuscirvi, a causa degli insanabili contrasti sorti con papa Pio VII.

Il processo di confisca di buona parte del patrimonio ecclesiastico, continuò anche con l'avvento di Gioacchino Murat.

Con decreto del 7 agosto 1809 vennero aboliti 78 conventi, con 1421 religiosi, fra quelli che disponevano di una rendita superiore a 200.000 ducati; vennero soppresse 268 case appartenenti alle famiglie mendicanti, che avevano meno di 12 frati; vennero chiusi 5 monasteri in Calabria Citra; con decreto del 21 dicembre 1809, vennero esclusi dal beneficio della pensione i religiosi degli ordini soppressi; con decreto del 29 novembre 1810, vennero chiusi anche i monasteri femminili che avevano un numero inferiore a 12 monache.

Gioacchino Murat avrebbe voluto conservare solamente quattro arcivescovadi (Napoli, Chieti, Cosenza e Taranto), tanti quante erano le Corti di Appello all'epoca attive, con la riduzione dei vescovadi da 130 a 30, in modo tale da uniformare la circoscrizione ecclesiastica a quella amministrativa-giudiziaria.

Anche questo tentativo non sortì un felice esito a causa del ritorno sul trono del regno delle Due Sicilie di re Ferdinando che si rese immediatamente conto della necessità di stipulare un'alleanza con la Chiesa, che potesse garantirgli l'ordine e la sicurezza interna.

Le trattative per un concordato, sebbene iniziate nell'estate del 1815, si conclusero solamente tre anni dopo.

Il 16 febbraio 1818, a Terracina, tra il cardinale segretario di Stato Ercole Consalvi e il cavalier Luigi dè Medici, segretario di Stato e ministro delle finanze, veniva sottoscritto il nuovo concordato tra la Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie, concordato recepito da Ferdinando I con la legge del 21 marzo 1818 e dal pontefice Pio VII con la bolla del 17 marzo 1818.

Il concordato, composto da 35 articoli, prevedeva, tra l'altro, che: la religione cattolica sarebbe stata la sola ed unica religione

dello Stato (art. 1), ragion per cui si sarebbe dovuto conformare a tanto l'insegnamento nelle regie università e nelle scuole pubbliche e private; le diocesi *di qua del Faro* sarebbero state riformate, mentre quelle *di là del Faro* sarebbero rimaste invariate; sarebbe stato assicurato alla Chiesa un appoggio economico per le rendite annuali delle mense e dei capitoli vescovili; ogni diocesi avrebbe avuto il suo capitolo e il suo seminario economicamente autosufficiente (art. 5), con una rendita assicurata minima di 3.000 ducati; a Ferdinando I ed ai suoi successori sarebbe stato accordato l'*indulto* di nominare i vescovi e gli arcivescovi (art. 28), i quali avrebbero dovuto prestare giuramento di fedeltà davanti al re (art. 29) (a quel tempo ben 100 diocesi erano prive dei loro vescovi); sarebbero stati ripristinati, in parte, i conventi soppressi durante il decennio di dominazione francese.

Si convenne, altresì, che i beni ecclesiastici confiscati dal re in Napoli prima di partire, e in Sicilia poi, e tutti quelli confiscati da Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat, purché non alienati, sarebbero stati restituiti alla Chiesa ed amministrati da due commissioni, una per la esecuzione del concordato (alta commissione) e l'altra per l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico regolare, commissioni composte da due componenti nominati dal papa e due dal re.

La nuova geografia ecclesiastica napoletana a seguito del concordato del 1818 veniva fotografata con la bolla papale *De utiliori* del 27 giugno 1818: il *'clero regolare'* composto da 5.732 frati e 11.340 monache, mentre il *'clero secolare'* da 33.547 preti; le sedi arcivescovili e vescovili nel continente ridotte a 86 e in Sicilia aumentate di 13; varie abbazie e parrocchie accorpate tra loro.

Nonostante il numero dei conventi e dei monasteri avesse registrato un sensibile aumento, rimaneva pur sempre considerevolmente al di sotto di quello antecedente alle soppressioni del decennio francese.

Il reddito patrimoniale del clero secolare risultava essere di gran lunga superiore di quello del clero regolare.

"La firma del concordato compromette seriamente il carattere laico delle istituzioni, anche se garantisce alla *nuova classe* la convalida dell'acquisto dei vecchi beni ecclesiastici. Il Regno fa un tuffo nelle tenebre del confessionalismo di puro stampo spagnolo. Tutti

i conventi soppressi dai francesi sono autorizzati, nella misura del possibile, a riaprire i battenti e tutte le proprietà delle comunità religiose sono dichiarate sacre ed inviolabili anche per il futuro. Il foro ecclesiastico viene ripristinato non solo per le cause dei chierici ma per quante altre siano previste dal concilio di Trento. Ai vescovi, che vedono accresciute le diocesi da 43 a 109, si conferisco amplissime facoltà: l'arma della censura contro tutti coloro che trasgrediscono ai codici e ai canoni sacri; la libertà di comunicare senza autorizzazione con la Santa Sede; il diritto di impedire stampa, pubblicazione ed importazione di libri ritenuti contrari alla dottrina. Per tutta contropartita, soltanto l'obbligo di prestare al re il giuramento di fedeltà ed obbedienza, con l'impegno di astenersi da attività atte a turbare la pubblica quiete. L'articolo 12 riconosce la religione cattolica apostolica romana come il solo culto consentito nel Regno; ed è il suggello al totale ripudio non solo del Decennio o della repubblica partenopea, ma dello stesso Settecento borbonico: Ferdinando ha rinnegato completamente suo padre".[5]

Nel 1860, **prima dell'Unità d'Italia,** "il popolo delle Due Sicilie era tutto cattolico... Nel regno esistevano ventisei sedi arcivescovili settantotto sedi vescovili, dieci prelature *nullius dioeceseos*. Molte sedi erano di remota antichità: ma alcune erano state istituite sotto il regno di Ferdinando II, il quale fidava nel contributo dei vescovi per la conservazione della moralità pubblica. L'accoglimento di alcune istanze del clero per una diminuzione nelle ingerenze dell'autorità civile nelle materie ecclesiastiche (libertà di convocazione dei sinodi provinciali e di pubblicazioni dei relativi atti: r.d. 18 maggio 1857) era la conseguenza dell'isolamento politico del governo, il quale era indotto contemporaneamente, a rafforzare nella gerarchia ecclesiastica del Regno sentimenti di gratitudine e di devozione, ed a prevenire causa d'attrito con la Santa Sede, con cui si trovava sempre più legato da comuni interessi.

Il clero, secolare e regolare, era più numeroso di quanto non fosse necessario per l'assistenza spirituale della popolazione. L'accesso agli ordini sacri determinava infatti un'elevazione sociale, che si

[5] Antonio Ghirelli, *Storia di Napoli*, Einaudi Editore, 1973 e 1992, p. 190-191.

estendeva, nella pubblica estimazione, alla famiglia dell'ecclesiastico; altre volte, i cadetti della nobiltà, o del ceto possidente, erano avviati a tale carriera per semplici considerazioni economiche".[6]

"La contrapposizione tra cattolicesimo e liberalismo massone anticlericale, i rapporti tra Chiesa e Stato e infine la presenza dello Stato pontificio e il progetto di Roma capitale" è stato uno dei grandi temi posti sul tappetto **all'indomani dell'Unità d'Italia.**

Le iniziative tese alla soppressione dei monasteri e dei conventi continuarono in modo speculare rispetto al passato.

Il 17 febbraio 1861, EUGENIO di SAVOIA, luogotenente del Re e viceré d'Italia, dichiarava decaduto il concordato del 16 febbraio 1818 sottoscritto tra la Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie, e con successivo decreto n. 251 estendeva alle province napoletane la legislazione sabauda del 29 maggio 1855 in materia ecclesiastica.

> *"L'art. 1 dichiarava soppressi quali enti morali riconosciuti dalla legge civile tutte le Case degli ordini monastici di ambo i sessi esistenti nelle province napoletane, non escluse le Congregazioni regolari, ad eccezione di quelle che saranno designate con nostro successivo decreto come benemerenti per riconosciuti servigi che rendono alle popolazioni nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza agli infermi, ed in altre opere di pubblica utilità".*

I beni posseduti al momento della soppressione passarono in amministrazione alla Cassa Ecclesiastica dello Stato.

Mons. Nicola Maria Laudisio

NICOLA MARIA LAUDISIO nacque a Sarno, a via Lanzara, nel Rione detto "Carresi", il 22 marzo 1779, da Giovanni Battista e da Maria Antonia Odierna.

Studiò al ginnasio presso il seminario diocesano di Sarno e a 19 anni, sentita la vocazione sacerdotale, iniziava il suo noviziato presso l'Ordine dei Redentoristi di Pagani, grazie anche ai buoni

[6] GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico nel regno delle due Sicilie, 1815-1861*, Tomo I, Giuffrè Editore, 1977, pp. 24-28.

uffici del fondatore dell'Ordine, S. Alfonso De' Liguori, che era molto amico di diverse famiglie sarnesi, tra le quali "quella nobile e antica dei Laudisio".

Divenne sacerdote nel 1805 «esercitando con grande amore il ministero pastorale, che coltivò sotto due aspetti: lo studio e la predicazione. Uomo di fine ingegno, coltivò sempre le discipline filosofiche e teologiche e subito coprì la carica di Professore di Teologia nello Studentato Liguorino».[7]

"Celebre oratore ed instancabile missionario, girò tutta l'Italia meridionale, invitato dovunque per conferenze, ritiri e missioni di ogni genere".[8]

"Nel 1818, predicava nella Chiesa di S. Ciro a Portici. La rara pietà e l'unzione che spirava dai suoi discorsi richiamavano in quella chiesa folle enormi di uditori. La notizia giunse all'orecchio del buon Re di Napoli, Ferdinando di Borbone, che si trovava in villeggiatura nel palazzo reale di quella città. E, una sera, in stretto incognito, si recò a sentirlo insieme ad un suo amico. Ne rimase entusiasmato, e, facendone il commento con quel suo ministro uscì in questa espressione: «*Che bella stoffa di Vescovo*!». Detto, fatto: senz'altro ne fece la proposta al Sommo Pontefice Pio VII, il quale fu ben lieto di accontentare il Re di Napoli ed elevò il dotto e pio religioso alla dignità di vescovo, assegnandogli la diocesi di Bova in Calabria, l'antica Vua sul mar Ionio.

Aveva appena 39 anni! Con l'ammirazione e la stima, ebbe molti onori dal Re di Napoli, fu fatto Barone del Reale Ordine di Francesco I, fu Consigliere di Sua Maestà e Pari del Regno (decreto del 26 giugno 1848 di Ferdinando II)".[9]

Il 13 maggio 1824 venne trasferito da papa Leone XII alla diocesi di Policastro Bussentino, in provincia di Salerno, succedendo ad altro sarnese, il vescovo Gaetano Barbaroli, e dove rimase per quasi 38 anni.

[7] Comunità Parrocchiale S. Alfonso M. Dè Liguori-Sarno, *op. cit.*

[8] Can. Carmine Di Domenico, *Un illustre prelato sarnese, mons. Nicola Laudisio*, in Bollettino PP. Redentoristi, pp. 6-7.

[9] Pasquale Natali, *Appunti di storia bovese*, Bova, n. LVII, p. 39.

Al Concilio Vaticano I fu postulatore del Dogma della Immacolata Concezione di Maria, dogma proclamato da papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla *Ineffabilis deus*, che sancì definitivamente come la Vergine Maria fosse stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, ponendosi in tal modo fine ad una secolare disputa teologica.

"La solenne Definizione dello Immacolato Concepimento di Maria SS. da tanti secoli formava il desiderio del mondo cattolico, e più de' Sarnesi, il popolo di Maria, i quali, *ab immemorabili*, onoravano la Vergine col titolo d'Immacolata".[10]

L'essere stato postulatore *ad casum* in quella storica causa di beatificazione costituì un grande onore e privilegio per il vescovo Laudisio, a testimonianza della immensa considerazione e prestigio che godeva nella chiesa dell'epoca. A ricordo di tale avvenimento fu posta una lapide con inciso per primo il suo nome nella Basilica di S. Pietro a Roma.

Spendendo del suo circa 50 mila lire, prima di morire, "per onorare nella sua città natale, il suo santo Fondatore dei Redentoristi di cui era membro", fece costruire al rione «Carresi», una chiesa in onore di S. Alfonso de' Liguori.

"La Chiesa, contigua alla casa paterna, aveva lo scopo di dare ai parenti e alla gente del vicinato, lontano da altre Chiese, la comodità di soddisfare agli obblighi religiosi. Successivamente vi fu aggiunta una piccola sagrestia, costruita a spese dei fratelli Can. Francesco Paolo e Notar Giovanni".

"Il 17 settembre 1859, mons. Laudisio, usciva dalla sua privata casa, e, seguito dai più eletti gentiluomini della città, si dirigeva alla nuova chiesa di S. Alfonso, a sue spese fondata, cui, in piena pompa episcopale, benediceva, ed apriva così la porta di quel tempio che tanta felicità arrecare doveva a quella popolazione, di contrada Carresi, ed un'eterna gratitudine richiamare sull'illustre Fondatore".[11]

"S. Ecc. Mons. Lavitrano la elevò a coadiutoria della Parrocchia di

[10] D. Natale Raimondo can. Amato, *Profili storico-letterari sarnesi*, Sarno Stabilimento F.lli Fischetti, 1909, p. 43.

[11] D. Natale Raimondo can. Amato, *op. cit.*

S. Matteo, con decreto del 1° marzo 1916. E intanto si iniziarono le pratiche per costituirvi la sede di una Parrocchia, tanto necessaria per la popolazione della vasta zona, che va fin oltre Serrazzeta. Ma una quantità di equivoci e malintesi sorti lungo il corso della pratica, dovuti per lo più ai diritti padronali degli eredi Laudisio, ritardarono di molti anni l'attuazione di tale disegno. Finalmente nel 1955, la barca disincagliata dalle secche e dagli scogli, giungeva al suo porto naturale e desiderato, con un geniale compromesso fra i tanti nipoti del munifico Vescovo e il pastore della Diocesi S. Ecc. Mons. Alfredo Vozzi. Così la Chiesa, dopo circa un secolo dalla sua costruzione, elevata a Parrocchia, spalancava di nuovo le sue porte al pubblico culto".[12]

"Caduto il regno borbonico nel 1860, mons. Laudisio tornò al suo posto nella sede di Lauria, dove s'era ritirato, difeso dal clero, dal nobile laicato e, soprattutto, dall'affetto del popolo. Lo stesso re Vittorio Emanuele II lo nominò il 7 gennaio 1862 *Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro*, ma il giorno prima il beneamato Pastore era passato nel regno dei giusti per ricevere più degna e onorevole ricompensa".

Il nipote Raffaele, alla morte dello zio, avvenuta il 6 gennaio 1862, fece erigere nella "sua" chiesa un artistico monumento di marmo a sua memoria con un bassorilievo riproducente le sue sembianze e con la dedica:

> "A Nicola M. Laudisio Sarnese,
> che, entrato giovane nella Congregazione del SS Redentore, fu nominato Vescovo prima di Bova, poi di Policastro.
>
> Ciò che a lungo desiderò ardentemente vide celebrato a Roma, tra i dogmi, l'Immacolata Concezione della Vergine e a questa Santissima causa fu Postulatore, perché il più anziano dei Vescovi.
>
> Nato a Sarno nel 1779, morto il 6 gennaio 1862, Raffaele, figlio del fratello, allo zio amatissimo, addolorato e commosso pose questa memoria".

Sicuramente intercorse un legame affettivo molto forte fra Raffaele e lo zio vescovo che influenzò non poco la scelta di vita e

[12] Carmine Di Domenico, *Sarno Sacra*, Tipografia Buonaiuto, Sarno 1981, pp. 228-229.

di carriera del nipote, come avremo modo di verificare nel corso della nostra ricerca.

Il vescovo Laudisio era un filo borbonico convinto, leale al re e alla monarchia e lo fu fino alla sua morte, nonostante i gravissimi torti che ebbe a subire il nipote da re Ferdinando.

Per la sua fedeltà al re venne accusato ripetutamente di «reazionarismo», come tutti i vescovi del Sud.

In occasione del Sinodo diocesano del 1830, venne composta dal vescovo Laudisio la «*Sinossi della Diocesi di Policastro*», dove veniva riportata nitidamente e senza equivoci la sua opinione sulla monarchia borbonica e le lotte politiche risorgimentali dell'epoca.

Con la *Sinossi* il Laudisio "offre anche all'indagine dello studioso notizie preziose sulle vicende di una diocesi e testimonianze vive e ricche di echi della vita delle popolazioni del Sud. Una società complessa e tormentata quella del Sud, priva di una salda strutturazione, frantumata in forze in perenne ostilità tra loro, percossa dalle sciagure e sgomenta".

Scriveva il Laudisio nella sua *Sinossi:*

"*Obbedite tutti al vescovo, come Gesù Cristo ha obbedito al Padre*; ma poiché anche il nostro religiosissimo sovrano si rivolge a tutti quanti i vescovi del suo regno dicendo loro con le parole di Costantino il Grande: Voi siete i vescovi dentro la Chiesa, io sono il vescovo fuori della Chiesa, proprio per questo, secondo il precetto dell'apostolo Paolo, *dobbiamo rivolgere a Dio suppliche, preghiere, domande e rendere azioni di grazie in favore dei sovrani e di tutti quelli che hanno un'alta autorità*. Noi infatti, diceva gloriandosi un antico autore, *noi infatti invochiamo l'eterno Iddio per la salvezza degli imperatori: lo preghiamo, anzi, per tutti gli imperatori perché dia loro una lunga vita, un impero tranquillo, una corte sicura, eserciti forti, il senato fedele, il popolo buono, il mondo quieto e tutto ciò che gli imperatori desiderano come uomini e come cesari*. Nello stesso modo noi tutti di questo fedelissimo regno dobbiamo pregare intensamente e assiduamente dal profondo del cuore per il nostro augustissimo sovrano, per la sua consorte Maria Elisabetta a lui congiunta perché anche lei intensamente religiosa, e per tutta la famiglia reale, ma soprattutto nelle nostre preghiere dobbiamo ripetere col profeta (Ignazio): *O Dio*,

dà il tuo giudizio al re, e la tua giustizia al figlio del re, cioè al principe ereditario, che è ora il nostro amatissimo re Ferdinando II".

"E sin dai tempi antichi in ogni località, in ogni angolo di questa diocesi fu divulgato ad opera di tutti costoro quell'assioma del Vaticano che il mondo è retto essenzialmente da due autorità, da quella sacra di pontefici e da quella del potere regio. La Chiesa e l'Impero, precisò l'imperatore Giustiniano, provengono da uno stesso principio, *perché non c'è autorità che non provenga da Dio.*

Proprio per salvare tale autorità, spontaneamente una gran parte della diocesi, rinnovando la lotta dei Maccabei, impugnò le armi quando alcuni facinorosi, uomini satanici, penetrarono furtivamente di fuori nella nostra diocesi. Subito l'attuale vescovo Laudisio accorse dal suo episcopio di Lauria a Rocca Gloriosa. *Infatti si accese di sdegno il suo cuore nel petto, e un fuoco divampò nel suo pensiero.*

I facinorosi avrebbero voluto impadronirsi del seminario (estivo di Rocca Gloriosa), *ma il desiderio dei peccatori sarà sempre frustato*. Infatti la prudenza del serpente e la innocenza della colomba del canonico don Pasquale Greco, rettore del seminario ed ora pro-vicario generale, la docile obbedienza e le ottime inclinazioni dei seminaristi, benché così fossero come *agnelli in mezzo ai lupi*, non solo non furono intaccate, ma almeno per quel momento riuscirono persino a placare e a rendere buoni quei facinorosi.

Così, il seminario non subì alcuna ingiuria né alcun danno.

Come Gesù fondò il fattore della parabola, così il vescovo lodò il rettore del seminario, perché aveva agito con accortezza nei confronti dei figli delle tenebre, che, pure, nelle loro cose sono più abili dei figli della luce.

Dopo che quei facinorosi furono vittoriosamente cacciati dai cittadini delle rispettive città fuori dal territorio della diocesi, il vescovo Laudisio con un duro sermone ammonì i suoi fedeli *ad essere devoti* al principe *ed alle autorità e ad obbedire alle loro disposizioni.*"[13]

Il riferimento storico era ai moti del Cilento del 1828.

[13] Nicola Maria Laudisio, *Sinossi della diocesi di Policastro*, Roma 1976, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 107-108.

I moti costituzionali del 1820

Nel 1815 il Regno delle Due Sicilie, a seguito della Restaurazione, era considerato, in Europa, quello meglio governato, grazie alla lungimiranza politica di Ferdinando I che non si lasciò tentare dallo stravolgere quanto di buono era stato fatto durante il decennio francese.

Pur tuttavia, si avvertiva, latente, un certo senso di malessere e di inquietudine, dovuto alle "lentezze e incertezze nella conferma e convalida delle legislazioni e delle riforme del Decennio"; al "timore che prima o poi si potesse tornare a un più o meno ampio ristabilimento dell'antico regime, come pure, a torto o a ragione, molti si inclinavano a credere per la stipulazione del concordato del 1818"; "alla insoddisfazione per la legge comunale e provinciale, che, nel dicembre 1816, confermando l'accentramento napoleonico, deludeva le aspirazioni dei notabili locali all'autogoverno"; "al malanno suscitato dalla ripresa della leva militare nel novembre 1817"; "al fastidio generale prodotto dalla politica fiscale di rigore e di lesina adottata dal Medici"; "all'accentuazione della linea Napolicentrica del governo e dell'amministrazione"; "alla condizione di difficoltà delle classi possidenti e agrarie, per la crisi cerealicola del 1816-1817"; "al mantenimento nell'amministrazione civile, secondo l'accordo convenuto con l'Austria, degli intendenti, sottintendenti, segretari d'intendenza provenienti dall'amministrazione murattiana".

Il malcontento serpeggiava anche tra le alte sfere militari napoletane, che mal sopportavano la presenza delle truppe austriache di occupazione, per le quali l'erario dello Stato era costretto ad accollarsi le spese di alloggiamento e di vitto, oltre a dover subire l'onta di essere comandati da un mediocre generale austro-irlandese, WESTMEATH LAVAL, conte di NUNGENT, imposto al re dall'onnipotente METTERNICH, che svolgeva di fatto le funzioni di ministro della guerra.

Tale malessere veniva sempre di più acuito dalla costante opera sobillatrice delle innumerevoli società segrete sorte in quel periodo, quale la Carboneria.

"La Carboneria ufficiale, e, quindi la Massoneria, nasce nei secoli che vanno dal '400 al '700.

Anche a Napoli (nel periodo borbonico) si diffusero le Vendite Carbonare che, a volta, venivano inquinate anche da infiltrati, quali delatori dei regimi.

Fra i tanti Torqueimada, il principe di Canosa, Capece Minutolo, ministro della polizia di Ferdinando I, che voleva annientare le sette segrete, contrarie all'assolutismo monarchico dell'*ancien régime*.

Pertanto, si ricorse a vari espedienti di disinformazione e alla creazione di sette filo borboniche o ultraiste, come quella dei Calderari, anche nell'ottica dell'eterna strategia della tensione o del terrorismo di Stato".[14]

La Carboneria, considerata diramazione della Massoneria, era di ispirazione repubblicana; la Calderarìa, similare alla Carboneria, di ispirazione monarchica.

"Sotto il comune denominatore di carbonaro si designavano gli scontenti di ogni genere: i disillusi nello loro aspirazioni liberali dal restaurato regime borbonico; gli insofferenti del ristagno della vita economica succeduto al periodo francese, i quali vedevano, a torto, nel fiscalismo di un governo non sottoposto a controllo la causa maggiore di quella crisi; i nuovi proprietari che intendevano salvaguardare contro eventuali rivendicazioni le loro conquiste e mantenere ed accrescere l'influenza raggiunta nei singoli centri; gli ufficiali che avevano visto troncate dalla fine delle guerre napoleoniche le loro speranze di carriera".[15]

Nonostante che il Governo, con un editto dell'8 agosto 1816, avesse vietato ogni attività da parte delle "associazioni illecite", e quindi anche della Massoneria, le sette carbonare si andavano moltiplicando e diffondendo sempre di più nel regno, in particolar modo nel salernitano.

Obiettivo dichiarato del movimento carbonaro era la introduzione della Costituzione spagnola del 1812, con la individuazione di Guglielmo Pepe, ex generale murattiano, come l'uomo capace di guidare la sommossa contro il regime borbonico.

[14] Basilio Fimiani, *La Carboneria, ovvero la Massoneria*, 2014.

[15] Giuseppe Galasso, *Il Regno di Napoli. Il mezzogiorno borbonico e risorgimentale (1815-1860)*, UTET, 2007, p. 169.

Una sommossa carbonara non veniva considerata probabile dal ministro della polizia, Luigi de' Medici di Ottaiano, sottovalutando forse la costante crescita non solo numerica, ma anche qualitativa, del movimento carbonaro, ritenendo che solamente una crisi internazionale avrebbe potuto accendere le polveri di una rivoluzione interna al regno.

Cosa che puntualmente accadde con la rivoluzione in Spagna che costrinse il re di Napoli ad accordare la Costituzione del 1812, e con l'assassinio in Francia del Duca di Berry, che aveva sposato donna Carolina, la primogenita di Ferdinando.

La notizia si diffuse velocemente in tutte le nazioni europee, accrescendo ancora di più il malcontento e l'insofferenza delle popolazioni oppresse da governi reazionari e autoritari, stremate per di più da una gravissima crisi economica, tragica conseguenza delle sanguinose e dispendiose guerre napoleoniche.

Non di meno nel Regno di Napoli, così simile alla Spagna per carattere, clima e stretta parentela fra le case regnanti.

L'insurrezione militare ebbe inizio il 2 luglio 1820.

"Centoventi tra soldati e sergenti del reggimento reale 'Borbone Cavalleria', di stanza a Nola, agli ordini di due sottotenenti, Michele Morelli e Giuseppe Silvati, disertarono, dirigendosi su Monteforte Irpino, attraversando i vari paesi al grido *Viva Dio, Re e Costituzione!*.

Ai due si affiancò, assieme ad altri "cugini" di Nola, l'abate Luigi Menichini. Avellino era la destinazione prescelta per l'alta concentrazione di Carbonari della locale "*vendita*", ove sarebbero affluiti in gran numero i "*cugini*" salernitani. Il fatto ebbe rapida eco a Napoli, nello sbigottimento generale, trovando assolutamente impreparato il Governo che, in linea con il Nugent, paradossalmente, si preoccupò più di come preparare il Sovrano alla notizia, che dei moti in sé. Ferdinando ne venne informato a bordo della corvetta "Galatea", su cui si era incontrato con il figlio Francesco, in arrivo dalla Sicilia.. La sua prima reazione fu quella di non voler scendere a terra, temendo per la sua incolumità, ma poi, fidandosi più del generale Michele Carrascosa che non del generale Guglielmo Pepe, diede a quello l'incarico di affrontare gli insorti, più con la ragione che con le armi.

Il Carrascosa, anch'egli non immune dall'ideologia murattiana, partì quasi da solo e venne bloccato a Nola; intavolò trattative con i capi dell'insurrezione, per indurli a "patteggiare per danaro la fuga dal Regno". Raggiunto dal Nugent con il danaro e i passaporti, diede speranza al Re e al Governo di potercela fare.

Il filo della trattativa si spezzò quasi subito perché nella notte tra il 5 e il 6 luglio anche la guarnigione militare del Pepe, di stanza a Napoli, quasi al completo, si unì al "pronunciamento". Guglielmo Pepe, anzicchè prendere la direzione della Sicilia, ove era stato destinato, si unì agli insorti a Monteforte Irpino trascinando con sé il generale Napoletani, quasi tutta la fanteria reale, e diversi reggimenti di cavalleria".[16]

Re Ferdinando, resosi conto che erano saltate tutte le difese militari del Regno, dietro consiglio del generale Vito Nunziante, il 6 luglio 1820, emanava il seguente editto, non prima di essersi impegnato a varare una nuova Costituzione sul modello spagnolo:

> *"Alla nazione del regno delle Due Sicilie*
> *Essendosi manifestato il voto generale della nazione del regno delle Due Sicilie di volere un Governo costituzionale, di piena nostra volontà consentiamo e promettiamo nel corso di otto giorni di pubblicarne le basi. Sino alla pubblicazione della Costituzione le leggi veglianti saranno in vigore.*
> *Soddisfatto in questo modo al voto pubblico, ordiniamo che le truppe ritornino ai loro corpi ed ogni altro alle sue ordinarie occupazioni.*
> *Napoli, 6 luglio 1820. Ferdinando".*

Il generale Nugent veniva richiamato a Vienna e della sua sostituzione veniva incaricato il generale Carrascosa. Il duca di Calabria veniva nominato vicario del Regno.

Il 9 luglio 1820 l'esercito degli insorti entrava trionfalmente in Napoli.

"Un drappello dello squadrone sacro (così chiamarono, dopo il successo, la compagnia disertata da Nola) precedeva la colon-

[16] Enrico De Rosa, *Napoli e la sua storia. Dalle Due Sicilie all'Italia. 1815-1861*, M. D'Auria Editore, MMXI, pp. 26-27.

na, seguivano le bande musicali, poscia il generale Pepe, che sconciamente imitava le fogge e il gesto del re Gioacchino; stavano a' suoi fianchi il generale Napoletani e De Concili: succedevano le schiere ordinate, tra le quali alcuni battaglioni che il giorno innanzi, per vaghezza o comando, rifuggirono al campo; l'ultima schiera della prima mostra era il superbo reggimento dei dragoni. Profondo sentimento di alcun fallo pungeva la coscienza di queste genti e la quasi universale riprovazione temperava gli applausi; si vedeva in quella pompa il giuramento mancato, calpestata la disciplina, trasfigurata la natura delle milizie, e di tante colpe, non il castigo, ma il trionfo.

Alle schiere soldate, succedevano le milizie cisvili: cittadini quei militi, e di cittadina causa sostenitori, sentivano allegrezza onesta, e nei circostanti la spargevano, gridando Evviva alla costituzione e al re; il pubblico rispondeva Evviva ai militi; e quei saluti di onore, confusi insieme, si mutavano in suono festante, alto, universale, che non finì se non quando nuovo spettacolo si offerse l'abate Menichini e i suoi settari. Egli, vestito da prete, armato da guerriero, profusamente guernito dei fregi della setta, precedeva a cavallo sette migliaia di Carbonari, plebei e nobili, chierici e frati, diffamati ed onesti; senza ordinanze, senza segno d'impero e d'obbedienza, mescolati, confusi. La qual truppa, non curante degli applausi altrui, da sé applaudivasi col grido, Viva i Carbonari; tal che a vederla era brigata, non militare o guerriera, né veramente civile, bensì ebbra e festosa. Appena scoperta dai balconi della reggia, il vicario comandò che ognuno attaccasse al petto il segno della Carboneria ed egli e i principi della casa ne ornarono i primi; fu seguito l'esempio, e se qualcuno non era sollecito a provvedere i tre nastri (rosso, nero, turchino) gli aveva nella reggia vaghissimi, figurati a stella, dalla mano della duchessa di Calabria. Tanto poteva timore o arte di regno, o già inganno".

I capi della rivolta (Pepe, Napoletani, De Concili, Morelli e Menichini) furono ricevuti, al termine della sfilata del corteo, dal vicario del Regno, Francesco, che in loro presenza giurò fedeltà alla Costituzione di Spagna. "Poscia que' cinque guidati dal Vicario, passarono nelle stanze dove il re gli attendeva, disteso sul letto per inferità o infingimento. Pepe, avvicinatosi, piegò a terra il ginocchio,

baciò la mano che da sessant'anni reggeva lo scettro, e, ***sollevatosi***, reiterò, con più modesta voce le cose poco innanzi dette al figlio".[17]

Nonostante i continui tentennamenti, re Ferdinando alla fine veniva costretto, il 13 luglio 1820, a giurare solennemente, nella Cappella di Palazzo, con la mano poggiata sul Vangelo, fedeltà alla Costituzione, assumendo, spudoratamente, il seguente impegno:

> "*Onnipotente Iddio, che collo sguardo infinito leggi nell'anima e nell'avvenire, se io mentisco o se dovrò mancare al giuramento, tu in questo istante dirigi sul mio capo i fulmini della tua vendetta*".

Veniva nominata, sul modello spagnolo, una giunta di quindici componenti, presieduta dal Vicario del regno, Francesco, e venivano indette per il 20 e 27 agosto e 3 settembre le elezioni per il nuovo Parlamento, composto da 98 deputati, uno per ogni 70.000 abitanti, di cui 74 per le province napoletane e 24 per la Sicilia.

Le elezioni si svolsero in maniera pacifica ed ordinata, nonostante qualche intemperanza da parte dei carbonari e di qualche personaggio locale, emotivamente coinvolti in modo eccessivo nella competizione elettorale.

Furono ammessi a votare solamente i cittadini maschi maggiorenti, i quali elessero alla carica di deputato persone, per la stragrande maggioranza, di buona reputazione, tendenzialmente moderata.

Vennero eletti, per le province continentali, un cardinale (Firrao), 19 preti, 11 proprietari, 12 magistrati, 12 avvocati, 8 militari, 6 nobili, 6 medici, 4 impiegati, 2 pensionati, 2 negozianti; mentre per la Sicilia 8 nobili, 6 ecclesiastici, 1 appartenente ad altro ceto.

Il Parlamento si riunì il 1° ottobre 1820, alla presenza di un riottoso Ferdinando che veniva costretto, di nuovo, a giurare, con sempre meno entusiasmo, fedeltà alla Costituzione.

Il nuovo governo, in quel periodo, dette prova di grande dinamismo, con la concessione della libertà ai detenuti politici e di un'ampia amnistia per tutti i disertori e per i reati commessi nelle province continentali prima del 7 luglio; la riduzione della metà

[17] Pietro Colletta, *Storia del Reame di Napoli*, Edizioni S.a.r.a., 1992, pp. 562-563.

del prezzo del sale; la concessione della libertà di stampa con l'abolizione della censura preventiva; l'abolizione della Direzione di polizia; l'abolizione dell'azione penale; il condono della pena per i reati correzionali e di polizia; l'organizzazione della Guardia di sicurezza interna; l'introduzione del servizio militare volontario di sei mesi e del servizio urbano per gli ultra quarantenni.

La guerra civile in Sicilia

Alla notizia delle rivoluzione napoletana, con la concessione della costituzione da parte di Ferdinando, i siciliani reagirono dando inizio ad una sanguinosa guerra civile.

Contestavano che vi fosse una unica capitale, Napoli, ed un unico parlamento. Chiedevano una propria costituzione, quella siciliana del 1812, diversa da quella sul modello spagnolo concessa ai napoletani, ed un proprio parlamento. Mal sopportavano che Palermo fosse stata declassata da capitale del Regno di Sicilia ad un anonimo capoluogo di provincia.

La sensazione fu quella che i siciliani mirassero in quella occasione più ad acquisire l'indipendenza dell'isola che la concessione di una costituzione.

Il 17 luglio 1820 si scatenò una cruenta battaglia fra i soldati e la plebe inferocita, alla quale si unirono centinaia di delinquenti liberati dalle patrie galere, che si abbandonarono a saccheggi e devastazioni orripilanti, massacrando tutti coloro sospettati di essere vicini al re borbone, tra i quali i principi di Cattolica ed Aci, le cui teste mozzate furono esposte al ludibrio del popolo inferocito.

La rivolta sembrò placarsi con l'arrivo a Palermo, il 24 luglio, di un noto esponente indipendentista dell'isola, il Principe di Villafranca, il quale riuscì a convincere la Giunta provvisoria del governo ad inviare una delegazione a Napoli affinché trattasse una pacifica risoluzione della contesa.

I componenti della delegazione palermitana, giunti a Napoli, vennero immediatamente arrestati. Venne ribadito l'ultimatum di sospendere ogni azione violenta, con la restaurazione dei poteri regi spodestati e il riconoscimento dell'unità indissolubile del Regno delle Due Sicilie.

Veniva nominato Luogotenente del Re, il Principe di Scaletta,

dopo che Ruggiero Settimo aveva rifiutato di sostituire il Naselli, datosi a precipitosa fuga durante la rivolta. Il Principe di Paternò assumeva la carica di presidente della Giunta provvisoria del governo di Palermo.

Résì vani i vari tentativi di porre fine a tanta violenza, veniva ordinato dal governo di Napoli al principe di occupare militarmente e ad ogni costo la città di Palermo.

A seguito delle numerose e orrendi stragi di cui si macchiarono i soldati napoletani nella loro marcia di avvicinamento alla città di Palermo, veniva inviato nell'isola, quale nuovo comandante, il generale Florestano Pepe, fratello di Guglielmo.

Il 26 settembre i combattimenti divennero ancora più cruenti e sanguinosi, con consistenti perdite dall'una e dall'altra parte.

Il giorno seguente iniziarono le trattative per una resa onorevole della città di Palermo, oramai conscia del fallimento del tentativo insurrezionale.

La città di Palermo non era riuscita ad ottenere l'adesione alla rivolta anche delle altre cinque province siciliane, alcune delle quali, grazie soprattutto all'influenza della Carboneria locale, erano attratte più dall'idea di un Italia unita che di una Sicilia indipendente.

Il 5 ottobre veniva sottoscritta una convenzione tra il Principe di Paternò e il generale Pepe, anche se con quest'ultimo il popolo palermitano non avrebbe voluto trattare, con la quale si stabiliva, tra l'altro, la completa amnistia per i rivoltosi; l'osservanza della costituzione sul modello spagnolo concessa dal re; la riconsegna alle autorità regie delle fortezze occupate; il rinvio ad una apposita assemblea della decisione sull'indipendenza dell'isola.

Il parlamento del regno, il 5 ottobre, contrario ad ogni ipotesi che potesse mettere in discussione l'unità del regno, non ratificava la convenzione sottoscritta il 5 ottobre, ritenendola "*essenzialmente nulla e come non avvenuta*".

Il generale Pietro Colletta, inviato nell'isola in sostituzione del generale Florestano Pepe, ricevette l'incarico di ristabilire l'ordine nell'isola, acuendo ancor di più il malcontento e rafforzando il mai sopito spirito autonomistico dei siciliani.

Il 6 ottobre 1829 le truppe borboniche rioccuparono la città di Palermo.

Intanto l'Austria aveva manifestato pubblicamente la sua disapprovazione per i mutamenti istituzionali che avevano alterato lo *status quo* del regno, ritenendo inaccettabile che il tutto fosse scaturito da un'azione violenta delle sette carbonare locali e non dal libero arbitrio di un re e del suo popolo.

Forte del codicillo aggiuntivo al Trattato di Vienna del 1815 sottoscritto da re Ferdinando, l'Austria minacciava il ricorso alla forza militare se non fosse stato immediatamente ripristinato il vecchio ordinamento istituzionale, più confacente alle esigenze del governo austriaco.

A riprova di tale forte disappunto, il METTERNICH si rifiutava di ricevere il PRINCIPE di CARIATI, che era stato inviato a Vienna per comunicare ufficialmente l'avvento del nuovo regime, rassicurando che il tutto era scaturito non da una rivoluzione ma da un semplice cambiamento di governo.

La preoccupazione dell'Austria che i moti di Napoli e la rivoluzione in Spagna si potessero propagare in tutta Europa, era ampiamente condivisa dalla Francia e dall'Inghilterra, tant'è che a ottobre del 1820 veniva convocato d'urgenza il Congresso di Troppau.

In quella sede veniva deciso di convocare a Lubiana Ferdinando I il quale, per adempiere a tanto, aveva bisogno dell'autorizzazione del Parlamento, in mancanza della quale il sovrano non si sarebbe potuto allontanare dal regno.

A seguito di interminabili discussioni parlamentari e roventi polemiche, il Parlamento il 10 e 12 dicembre concedeva l'autorizzazione al re a recarsi a Lubiana, a condizione che avesse sostenuto nel consesso europeo la irrinunciabilità della costituzione sul modello spagnolo in vigore nel regno.

Il 18 dicembre il principe Francesco, con tutta la famiglia reale, prestava giuramento in Parlamento come reggente.

Ferdinando I giungeva a Lubiana l'8 gennaio 1821.

Nonostante gli impegni assunti a Napoli prima della partenza, il re aderiva subitaneamente alla risoluzione delle potenze europee di spedire a Napoli un'armata austriaca, comandata dal tenente-maresciallo GIOVANNI FILIPPO von FRIMONT, per "*distruggere il go-*

verno costituzionale, combattere le sue truppe, se avessero voluto opporre resistenza, e rimettere in piedi l'antico governo".

Il 14 dicembre "il *Parlamento, dichiarando il proprio Re prigione di altri Re, la sua libertà in paese straniero violentata, e forzato lo scritto, decretò la guerra*".

Nonostante che il conflitto armato con l'Austria fosse stato previsto già da due mesi circa, nulla era stato fatto per allertare e preparare a tempo le truppe regie. A peggiorare la già precaria situazione di disagio e di malessere che serpeggiava nelle forze armate, contribuì non poco il radicale insanabile disaccordo tra i vertici militari che portarono alle dimissioni contemporanee, il 23 dicembre, dei generali Filangieri, Carrascosa, Roccaromana, Arcovito e Campana, dimissioni prontamente respinte dal Principe reggente.

Alla fine di un lungo e logorante braccio di ferro, veniva deciso di affidare la difesa del regno a Carrascosa sul Garigliano e a Guglielmo Pepe negli Abruzzi. Il comando supremo veniva assunto dal Principe reggente, coadiuvato dal generale Florestano Pepe, nominato nell'occasione Capo di Stato Maggiore.

La guerra ebbe brevissima durata.

Il Frimont, forte di un esercito di 52.000 soldati, poteva disporre anche di una efficientissima artiglieria nonché dell'appoggio di una squadra navale ormeggiata nell'Adriatico.

Il il 7 marzo 1821 costringeva alla fuga, a Rieti, le truppe del gen. Pepe. Stessa sorte toccava sul fronte del Volturno alle truppe del gen. Carrascosa.

Il gen. Pepe, dopo la sconfitta, riparava in Spagna con un passaporto offertogli dal duca di Calabria, mentre in città si fronteggiavano minacciosamente la "guardia reale", fedele al re, che pubblicamente calpestava il tricolore costituzionale blu, nero e rosso, con la "guardia di sicurezza interna".

Il 19 marzo veniva firmata la resa all'Austria e il 24 marzo 1821 l'armata austriaca entrava in Napoli, mentre re Ferdinando, come suo solito, faceva ritorno nella capitale, molto tempo dopo, il 15 maggio 1821.

Il crollo del regime costituzionale va certamente imputato non solo ai contrasti tra i generali, da una mancata efficace riorganizzazione dell'esercito, da un lento formarsi delle milizie provin-

ciali, ma anche soprattutto da un profondo insanabile dissidio tra murattiani e carbonari.

La conseguenza di tali accadimenti fu la scomparsa di ogni traccia di costituzione; l'occupazione militare della città da parte delle truppe austriache; lo scioglimento del parlamento il 25 marzo e della guardia di sicurezza interna; la messa in fuori legge della Carboneria; il processo e la prigione per gli intellettuali, i magistrati, i militari, i funzionari dello Stato, i nobili e tutti quelli che avevano partecipato attivamente ai moti rivoluzionari.

La repressione continuò per molto tempo ancora, negli anni successivi.

I moti rivoluzionari del Cilento del 1828

Al di la di quelle che possono essere state, in concreto, le pressioni e le sollecitazioni esterne da parte di esponenti liberali francesi ed italiani, in special modo degli esuli italiani riparati in Francia, per favorire una insurrezione armata nel Regno delle Due Sicilie, tanto da far ritenere che l'insurrezione cilentana fosse stata ordinata dal Comitato di Parigi, capitanato da Gilbert Du Motier de La Fayette, pronto ad organizzarne altre in Piemonte, Portogallo e Spagna, i moti cilentani del 1828 trovarono la loro genesi principalmente nel malcontento e nella insofferenza della popolazione verso il regime borbonico e nella proliferazione di sette e società nuove all'interno e fuori della Carboneria.

La "*Camera Alta*" dei Filadelfi, setta di tendenza carbonara, società segreta simile alla Massoneria, guidata da Antonio Migliorati e dal canonico Antonio Maria De Luca, con radici nel meridione d'Italia, soprattutto nelle Puglie e nel Cilento, ritenne che fosse giunto il momento di ribellarsi alla monarchia assolutista borbonica, con il ripristino della Costituzione napoletana del 1820, nella errata convinzione che potessero verificarsi le stesse condizioni che avevano provocato l'intervento della Russia, della Francia e dell'Inghilterra a favore dei greci per liberarli dalla schiavitù dei turchi.

La rivolta, capitanata dal canonico Antonio Maria De Luca, ex carbonaro e fautore della Repubblica del 1799, e per questo arre-

stato, deputato al Parlamento napoletano nel 1820 per il distretto di Vallo della Lucania, divampò nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1828 con l'occupazione del forte di Palinuro e di altre località cilentane, tra le quali, Camerota, Centola, S. Giovanni a Piro, Bosco, Rocca-Gloriosa, Cuccaro, Vallo di Novi, capoluogo del distretto del Cilento, ed altre ancora, che aderirono alla rivolta, tranne le località di San Giovanni a Piro e di Pisciotta che, successivamente, per il loro comportamento, acquisirono il titolo di "*Fedeli*".

A Camerota venne inalberata la bandiera tricolore e proclamata la costituzione francese.

Alla rivolta si unirono diversi personaggi aderenti alla Carboneria, una banda di briganti all'ordine dei fratelli Capozzoli e un gruppo di rivoltosi guidati dal padre cappuccino Carlo da Celle.

La rivolta divampò nel Cilento sia perché in quella zona era concentrato un considerevole numero di carbonari sia perché il territorio, particolarmente impervio, faceva ritenere che non avrebbe favorito l'intervento delle truppe regie.

La polizia borbonica, nonostante fosse stata avvertita con largo anticipo della rivolta da un certo cavaliere Carlo Iovine di Angri, preferì non intervenire subito in quanto il ministro della polizia, Nicola Intonti, sperava di poter smascherare l'intera rete dei cospiratori.

Francesco I (succeduto a Ferdinando I nel gennaio 1825), che aveva già dato inizio alla ricostituzione di un esercito reale autonomo ed autosufficiente, con l'arruolamento di alcuni reggimenti svizzeri, aveva la necessità politica di dimostrare di essere in grado di poter tranquillamente controllare l'ordine pubblico all'interno del regno, senza l'appoggio di alcuna potenza straniera, in particolare di quella austriaca.

L'emancipazione politica da Vienna significava riappropriarsi della propria sovranità, senza però lasciare alcun minimo spazio di manovra sia all'opposizione estremista liberale sia a quella più moderata che faceva riferimento all'ordine costituito.

Per queste motivazioni, nonostante la pochezza sostanziale dei moti rivoluzionari cilentani, che in alcun modo avrebbero potuto minare le fondamenta del regno, Francesco I impartì l'ordine di stroncare immediatamente la rivolta, ordine che venne eseguito

con inaudita ferocia dal generale Francesco Saverio del Carretto, commissario regio con poteri dell'*alter ego*, particolarmente distintosi nella lotta al brigantaggio in Puglia e Calabria, promosso prima 'brigadiere generale' e poi 'maresciallo di campo'.

Del Carretto, alla guida di un esercito di 8 mila uomini, sbaragliò i rivoltosi; rase al suolo la comunità di Bosco, con la sola eccezione della chiesa, il cui nome fu cancellato dall'albo dei comuni del regno e ai suoi abitanti fu vietato di ricostruire le proprie abitazioni incendiate; con la complicità di una «commissione militare» appositamente nominata per giudicare con giudizio abbreviato e nello spazio di sole 24 ore i rivoltosi, trentaquattro persone furono condannate a morte, diciassette all'ergastolo, otto a trent'anni, e altri sessantaquattro da venticinque a dieci anni di ferro. Fra i condannati vi furono preti, frati, militari, negozianti, artisti, impiegati, medici, avvocati, artigiani, contadini. I condannati a morte vennero decapitati dopo la fucilazione e le loro teste esposte in gabbie sistemate su colonne o mucchi di pietre chiamati «*monumenti di giustizia*».

Per i religiosi che avevano capitanato la rivolta, il canonico Antonio Maria De Luca e suo nipote Giovanni De Luca, che godevano dell'immunità in base al concordato del 1818 fra il Regno delle Due Sicilie e la Santa Sede, il generale borbonico Del Carretto chiese sia al vescovo di Capaccio, Filippo Speranza, sia a quello di Policastro, Nicola Maria Laudisio, di ridurli allo stato laicale al fin di poterli giustiziare. I due vescovi rifiutarono sdegnosamente di prestarsi a tale ignominia. Si prestò invece a tanto Carmelo Avella, vescovo di Salerno, città dove vennero trasferiti i due sacerdoti per essere sconsacrati e poi fucilati senza però essere decapitati.

Il generale Del Carretto ebbe come ricompensa per il suo sanguinario intervento repressivo il titolo di marchese, la croce di cavaliere e trecento ducati annui di rendita, mentre il vescovo Avella, per il suo tradimento, il Reale Ordine di Ferdinando I e la Gran Croce.

La repressione sproporzionata del regime borbonico in rapporto alla reale consistenza e pericolosità dei moti rivoluzionari cilentani, aveva fatto credere, in special modo agli inglesi e ai francesi, che si fosse trattato di una montatura del governo per screditare i 'set-

tari' ed imporre nel contempo un drastico giro di vite nel regno.

Scriveva lo scrittore francese Francois Renè de Chateaubriand da Roma: "*È disgraziatamente troppo vero che il governo delle Due Sicilie è caduto all'ultimo grado del disprezzo. Il modo come la Corte vive in mezzo alle sue guardie, sempre tremante, sempre perseguitata dai fantasmi della paura, non offrendo per la sua immagine che cacce rovinose e patiboli, contribuisce sempre più ad avvilire la regalità in questo paese*".

A sua volta l'Austria, con il Metternich, temeva che la rivolta cilentana fosse stata ispirata, fomentata e sostenuta dalla Francia.

In realtà, i moti cilentani del 1828 dimostrarono da una parte che si stava esaurendo la spinta rivoluzionaria della carboneria e dall'altra che senza l'appoggio di una potenza straniera, almeno fino a quando l'esercito fosse rimasto fedele al re, nessuna insurrezione avrebbe potuto avere successo.

Nonostante tali atrocità ed il comportamento coraggioso tenuto in così tragica circostanza, il vescovo Laudisio, nel ***sermone gravi,*** non esitava comunque a scagliarsi contro i vecchi e i nuovi nemici della Chiesa, ammonendo tutti i fedeli a guardarsi dalle società segrete, chiesuole alternative, peggio che dai cani e dai serpenti, "*cane peius et angue*", perché esse erano state dichiarate dai sommi pontefici fortemente sospette di eresia in quanto miravano ad abbattere la vera chiesa di Cristo e le monarchie regnanti.

Agli occhi dei vescovi, alla luce dei fatti sconvolgenti, come quelli prodotti dalla Rivoluzione francese e dalle sue "repliche" in sede locale, apparivano estremamente pericolose le sfide che alla Chiesa provenivano dalla «cultura dotta» ovvero dagli ambienti intellettuali, in particolare dai philosophes, dai materialisti, dai libertini, da quelli che vescovo Laudisio individuava come "poteri forti".[18]

«Il reazionarismo del vescovo Laudisio – e non sembri un paradosso – non è altro che l'anacronismo vero e proprio trasposto nel

[18] Giuseppe Maria Viscardi, *Tra Europa e Indie di quaggiù: Chiesa, religiosità e cultura popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX)*, Edizione di Storia e Letteratura, Roma 2003, pp. 241-243.

campo politico: ambedue rivelano la incapacità di comprendere la realtà concreta nei suoi vari accadimenti e svolgimenti umani e ne costituiscono, in sostanza, il ripudio. E il vescovo Laudisio, interamente proteso nella sua *speranza d'altezza* – in *spe vocationis* –, non vide quanto in questa realtà concreta vi è di semplicemente umano e terreno, non comprese l'anelito dei liberali e dei carbonari in particolare che egli considerò soltanto *uomini satanici*, perché *miravano ad abbattere la vera chiesa di Cristo e le monarchie regnanti*; e non poteva comprendere la realtà nuova di quegli anni poiché egli era saldamente ancorato alla visione della storia *sub specie aeternitatis*, una storia che iniziava con la creazione del mondo e dell'uomo, che proseguiva con la redenzione del Cristo e con la Chiesa continuatrice dell'opera della salvezza fino al giorno finale dell'Apocalisse, una storia cioè tutta chiusa entro questi termini divini».[19]

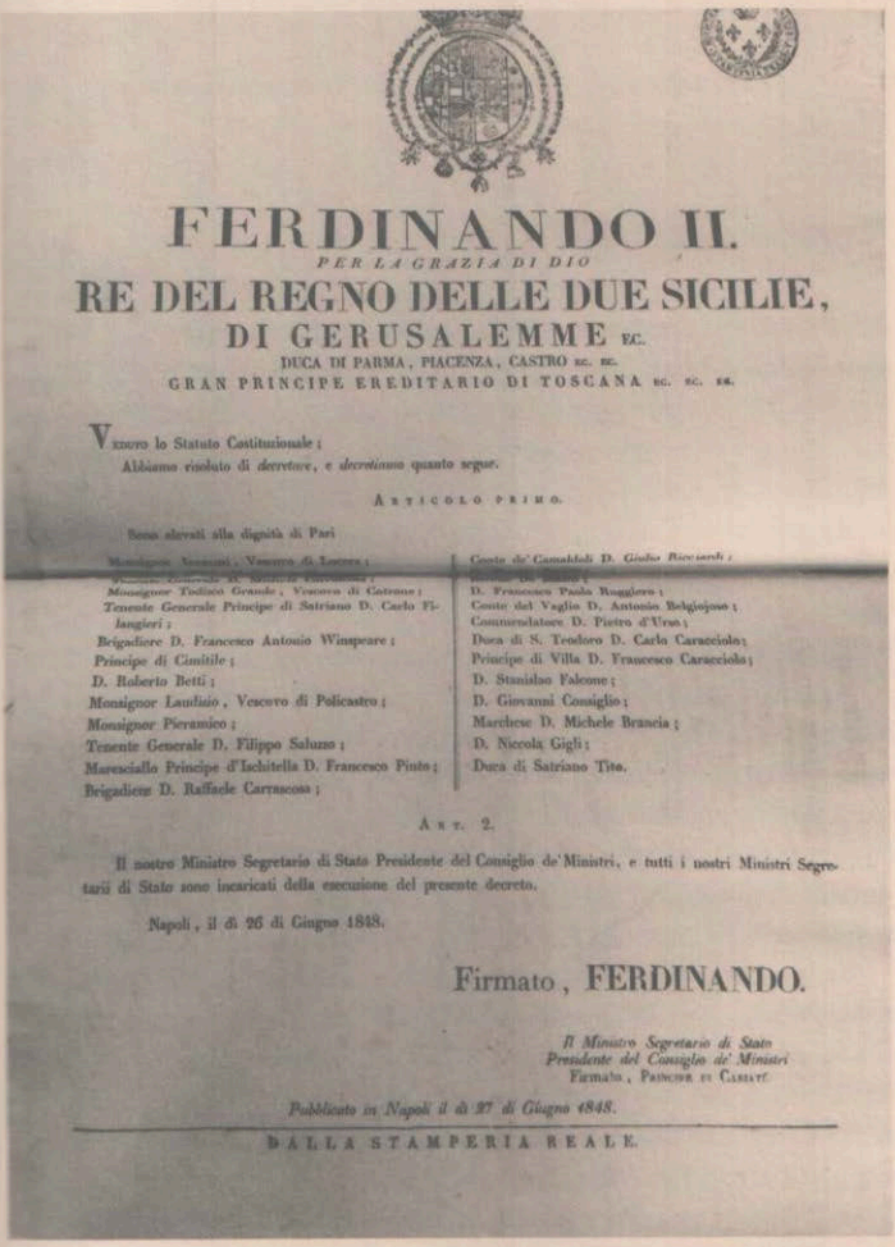
[19] G. Galeazzo Visconti, prefazione alla *Sinossi della diocesi di Policastro*, op. cit.



Lapide commemorativa di Mons. Nicola Maria Laudisio
Chiesa S. Alfonso M. De Liguori - Sarno



Pavimento interno Cattedrale S. Maria Assunta - Policastro



FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto lo Statuto Costituzionale;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Sono elevati alla dignità di Pari

Monsignor Trevisani, Vescovo di Lecce;
Monsignor Todisco Grande, Vescovo di Cotrone;
Tenente Generale Principe di Satriano D. Carlo Filangieri;
Brigadiere D. Francesco Antonio Winspeare;
Principe di Cimitile;
D. Roberto Betti;
Monsignor Laudisio, Vescovo di Policastro;
Monsignor Pieramico;
Tenente Generale D. Filippo Saluzzo;
Maresciallo Principe d'Iachitella D. Francesco Pinto;
Brigadiere D. Raffaele Carrascosa;
Conte de' Camaldoli D. *Giulio Riccardi*;
D. Francesco Paolo Ruggiero;
Conte del Vaglio D. Antonio Belgiojoso;
Commendatore D. Pietro d'Urso;
Duca di S. Teodoro D. Carlo Caracciolo;
Principe di Villa D. Francesco Caracciolo;
D. Stanislao Falcone;
D. Giovanni Consiglio;
Marchese D. Michele Brancia;
D. Niccola Gigli;
Duca di Satriano Tito.

ART. 2.

Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 26 di Giugno 1848.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, PRINCIPE DI CASSARO.

Pubblicato in Napoli il dì 27 di Giugno 1848.

DALLA STAMPERIA REALE.

Decreto di elevazione alla dignità di Pari del Vescovo Laudisio

Capitolo III

L'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie

Premessa

Nel 1806 il regno di Napoli era diviso in dodici province, risalenti al tempo di Alfonso I d'Aragona (1442-1458), anche se la maggior parte di esse erano di più antica origine.

I rispettivi capoluoghi erano centri amministrativi e giudiziari; risiedeva il *prèside*, capo della provincia, con poteri civili e militari, ed il *tribunale della regia udienza*, con giurisdizione di appello sui giudici inferiori.

Con r.d. 8 agosto 1806, Giuseppe Bonaparte diede vita al riordino delle circoscrizioni provinciali su base territoriale, sul modello del sistema napoleonico, con l'abolizione dei prèsidi e la separazione degli organi d'amministrazione da quelli di giurisdizione. A capo di ogni provincia fu posto un *intendente*, coadiuvato ed assistito da un *consiglio d'intendenza* con la istituzione di un *consiglio generale*. La provincia venne suddivisa in *distretti* con a capo un *sottintendente*, coadiuvato ed assistito da un *consiglio distrettuale*. Ogni comune, fatta eccezione per il comune di Napoli, era governato da un *sindaco*, assistito da *eletti* e *decurioni*.

Con legge 1° maggio 1816, e la successiva del 12 dicembre 1816, sull'"*Amministrazione Civile*" (che corrispose alla legge comunale e provinciale del regno di Sardegna e poi del regno d'Italia, confluita, successivamente, nei testi unici 4 febbraio 1915, n. 148, e 3 marzo 1934, n. 383, rimasti vigenti nel nostro ordinamento amministrativo fino a pochi anni orsono), re Ferdinando I, divenuto re delle due Sicilie, volle mantenere pressoché invariata l'organizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, così come disegnata da Giuseppe Bonaparte, che rimaneva, pertanto,

strutturata in tre circoscrizioni concentriche: **la provincia, il distretto, il comune.**

In luogo del *département* si trovava la provincia; *dell'arrondissement* il distretto; del *prefetto e sottoprefetto* l'intendente e il sottintendente; del *consiglio generale* il consiglio provinciale.

Furono aumentate da dodici a tredici le province dei «Reali Dominii di qua del Faro» (la Calabria Ulteriore fu suddivisa in due province, la prima con capoluogo Reggio, la seconda con capoluogo Catanzaro) e mutati i nomi, tenuto conto della disposizione contenuta nell'art. 10 della costituzione del 1820, nel testo rielaborato dal parlamento napoletano.

Il regno di Sicilia, a sua volta, sin dai tempi aragonesi ed anche dopo la riforma del 1816, era suddiviso in tre «*valli maggiori*»: la Val Demone, con centri amministrativi e giudiziari a Messina; la Val di Noto, con centri amministrativi e giudiziari a Catania; la Val di Mazara, con centri amministrativi e giudiziari a Palermo, *prima sedes coronae regis et regni caput*.[1]

Con r.d. 11 ottobre 1817 le tre valli maggiori furono suddivise in sette province, o «*valli minori*», che presero il nome dai rispettivi capoluoghi: Palermo, Messina, Catania, Girgenti (Agrigento), Siracusa, Trapani e Caltanisetta, e venne ad esse estesa la disciplina normativa ed organizzativa prevista dalla legge 1° maggio 1816, con la suddivisione di ogni valle in distretti, ogni distretto in circondari ed ogni circondario in tanti comuni. Il circondario era una circoscrizione esclusivamente giudiziaria.

La circoscrizione provinciale dei «dominii di qua del Faro» rimase invariata fino al 1860, per poi essere modificata nel 1861 dal governo italiano con la istituzione della nuova provincia di Benevento, mentre quelle dei «dominii al di là del Faro» fu modificata nel 1926-1927 con la istituzione delle due nuove province di Enna e di Ragusa.

[1] Epigrafe posta alla porta del Duomo di Palermo.

Divisione del Regno

"Il Regno delle Due Sicilie è composto dè domini di qua e di là del Faro, giusta la legge degli 8 dicembre 1816; ed è diviso in ventidue province, delle quali quindici al di qua e sette al di là del Faro, nel modo qui di seguito riportato (*Legge degli 8 e de' 12 di dicembre 1816, e decreto degli 11 di ottobre 1817*)":

Reali Dominii al di qua del Faro

- Provincia di Napoli (capoluogo: Napoli)
- Terra di Lavoro (capoluogo: Caserta, fino al 1818 Capua)
- Principato Citeriore (capoluogo: Salerno)
- Principato Ulteriore (capoluogo: Avellino)
- Basilicata (capoluogo: Potenza)
- Capitanata (capoluogo: Foggia)
- Terra di Bari (capoluogo: Bari)
- Terra d'Otranto (capoluogo: Lecce)
- Calabria Citeriore (capoluogo: Cosenza)
- Calabria Ulteriore I (capoluogo: Reggio)
- Calabria Ulteriore II (capoluogo: Catanzaro)
- Molise (capoluogo: Campobasso)
- Abruzzo Citeriore (capoluogo: Chieti)
- Abruzzo Ulteriore I (capoluogo: Teramo)
- Abruzzo Ulteriore II (capoluogo: Aquila)

Reali Dominii al di là del Faro

- Provincia di Palermo (capoluogo: Palermo)
- Provincia di Messina (capoluogo: Messina)
- Provincia di Catania (capoluogo: Catania)
- Provincia di Girgenti (capoluogo: Girgenti)
- Provincia di Noto (capoluogo: Noto, fino al 1837 Siracusa)
- Provincia di Trapani (capoluogo: Trapani)
- Provincia di Caltanisetta (capoluogo: Caltanisetta)

"Tanto le province al di qua, quanto quelle al di là del Faro erano divise in distretti e questi sono divisi in circondari ed in comuni.

A tale divisione corrisponde una eguale amministrazione, che si distingue in provinciale, distrettuale, e comunale".[2]

[2] Archivio Storico di Napoli, *Almanacco del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1843.*

Amministrazione provinciale

L'amministrazione civile nei domini di qua del Faro dipendeva direttamente dal Ministero dell'interno, mentre nei domini al di là del Faro dal Luogotenente Generale e dal Ministero di Stato presso la luogotenenza.

Il principale ufficio del Governo, *l'Intendenza*, e l'organo rappresentativo della provincia, il *Consiglio provinciale*, avevano la loro sede nel capoluogo della provincia.

Le province, e le rispettive intendenze, nei domini al di qua del Faro erano divise in tre classi: alla prima classe appartenevano Napoli, Terra del Lavoro e Principato Citeriore; alla seconda classe Basilicata, Principato Ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore Seconda; alla terza classe Calabria Ulteriore Prima, Molise, Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore Primo e Abruzzo Ulteriore Secondo.

Le province, e le rispettive intendenze, nei domini al di là del Faro appartenevano tutte alla terza classe.

La suddivisione in classe delle province rivestiva una sua particolare importanza in quanto andava ad influire sul numero dei consiglieri d'intendenza e dei consiglieri provinciali; sul trattamento economico del personale; sull'assegnazione annua delle spese di segreteria dell'intendenza; e su svariate altre questioni. Unica eccezione, la provincia di Napoli e la Valle di Palermo che potevano contare su 20 consiglieri provinciali.

In ciascuna provincia era previsto: a) un *Intendente*; b) un *Consiglio d'Intendenza*; c) un *Consiglio provinciale*.

a) *L'intendente*

"L'Intendente è la prima autorità della provincia; ed a lui ne è affidata la sicurezza ed il buon ordine.

Gli è parimenti affidata la tutela de'comuni e de'pubblici stabilimenti; la reclutazione dell'esercito; e tutto ciò in somma che riguarda l'amministrazione interna.

Gli Intendenti si occupano in oltre dell'amministrazione finanziaria, invigilando sulla percezione delle rendite dello Stato e sugli agenti della medesima.

Essi, così per gl'indicati rami di servizio, come per ogni altra incombenza che possano ricevere, debbono corrispondere co' rispettivi Ministri Segretari di Stato.

Debbono altresì avere cura di pubblicare le leggi e decreti reali, facilitandone ed assicurandone l'adempimento per mezzo di analoghe istruzioni.

Nelle materie di loro competenza sono autorizzati a provvedere, giusta la legislazione ed i regolamenti in vigore, sulle domande de' comuni, de' pubblici stabilimenti o de' particolari. Ove il caso in questione sia dubbio, o non preveduto, debbono farne rapporto al Ministro competente.

Sono pure autorizzati a disporre, per l'esercizio delle loro funzioni, della forza provinciale; e possono nel bisogno chiedere anche la militare (con la sola eccezione delle provincie di Napoli e Palermo dove le funzioni di alta polizia venivano svolte rispettivamente dal Prefetto di polizia, di grado inferiore del Ministero dell'interno, e dal Direttore di polizia, di grado inferiore del Luogotenente generale).

L'Intendente ha diritto di presedere ai Consigli e alle Commessioni stabilite nella sua provincia, qualunque sia il grado di coloro che li compongono.

Ha dall'altra banda il dovere di fare in ogni biennio la visita della provincia, al fine di conoscere e proporre al Governo i mezzi di promuoverne la prosperità.

In ciascuna Intendenza vi è un segretario generale che assiste l'Intendente, e lo rimpiazza ne' casi di assenza o impedimento (*Legge de' 12 di dicembre 1816*)."[3]

L'intendente (assimilabile nel nostro ordinamento amministrativo alla figura del prefetto), nell'esercizio delle sue funzioni amministrative d'interesse provinciale, aveva l'obbligo di rendere il conto morale al Consiglio provinciale e quello materiale al Consiglio d'intendenza.

Aveva inoltre competenza giurisdizionale, sia come presidente del Consiglio d'intendenza, essendo questo organismo in prima

[3] Archivio Storico di Napoli, *op. cit.*

istanza «giudice ordinario di tutte le materie del contenzioso amministrativo», salvo quelle che dalla legge stessa, o da altre norme, erano attribuite alla competenza di giudici diversi (*legge 25 marzo 1817*), sia quale «commessario ripartitore» in tema di scioglimento di proprietà e divisione di terre demaniali da assegnare, come proprietà libere, agli ex baroni e ai comuni (*legge 12 dicembre 1816*). Era competente a sollevare i conflitti di attribuzione.

Contro i provvedimenti dell'intendente era ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente per materia (art. 10 l. cit.).

L'intendente veniva nominato in modo assolutamente discrezionale dal re che di solito lo sceglieva tra i segretari generali. Nella sua provincia, a giusta ragione, era considerato un personaggio importante e temutissimo, braccio operativo del Ministro dell'interno, anche se non poteva contare su alcuna garanzia di stabilità.

b) *Il consiglio d'intendenza*

"Gli intendenti, i segretari generali, e i sottintendenti de' dominii di qua e di là del Faro conservando fra loro un eguale rango, sono divisi in tre classi, giusta la indicata legge del primo di maggio 1816, ed il decreto de' 3 settembre 1838.

Nelle intendenze di prima classe il Consiglio è composto da cinque membri; di quattro in quelle di seconda; e di tre in quelle di terza.

Le intendenze siciliane erano di una sola classe e disponevano personalmente di tre soli consiglieri (*art. 41 r.d. 11 ottobre 1817*).

Esso è giudice esclusivo del contenzioso amministrativo che abbraccia principalmente le controversie relative alle pubbliche strade, ponti, fiumi, lidi, ripe e canali; alla ripartizione e riscuotimento delle tasse; agli appalti per pubblici lavori e per sussistenze militari; ai beni dello Stato, della real Casa, de' Comuni e de' pubblici stabilimenti, purché non si tratti di revindica o libertà d'immobili; ed in generale a tutti gli oggetti di amministrazione civile (*legge de' 21 marzo, e decreti degli undici di ottobre 1818, e de' 7 maggio 1838*).

Il Consiglio è preseduto dall'Intendente; e quando questi non vi intervenga, dal più antico consigliere di ordine di nomina.

Esso deve deliberare con tre votanti, i quali vengono nel biso-

gno suppliti da' consiglieri provinciali. In caso di parità prepondera il voto dell'Intendente, se vi è intervenuto.

Le deliberazioni del Consiglio d'intendenza assunte in sede consultiva diceansi «avvisi» e «decisioni» quelle pronunciate in sede contenziosa (*art.26 legge 25 marzo 1817*).

Le decisioni del Consiglio ammettono l'appello semplicemente devolutivo alla gran Corte de' conti e le decisioni delle gran Corti de' conti possono, in seguito di ricorso delle parti, o per ragioni che sorgessero sul contesto delle decisioni stesse, essere nel real nome inviate all'esame e parere della Consulta, giusta la legge organica della Consulta generale del regno de' 14 giugno 1824 e del decreto de' 28 di ottobre stesso anno.

Il Consiglio ha un segretario scelto dall'Intendente fra i capi o vicecapi di ufizio o della segreteria dell'Intendenza".[4]

c) *Il consiglio provinciale*

"Il consiglio provinciale è destinato a rappresentare la provincia, ed a regolarne gli interessi.

Quindi dà il suo voto circa i fondi necessari per provvedere alle spese della medesima; esamina il conto morale dell'Intendente sull'impegno di tali fondi; forma il progetto dello stato discusso provinciale (bilancio di previsione); invigila sulla condotta de' pubblici funzionari, e sulla concezione delle opere pubbliche; dà il parere sullo stato dell'amministrazione e della provincia e propone i mezzi che crede atti a renderlo migliore.

Nelle province di 1ª e 2ª classe, ed in quella di Palermo, questo Consiglio è composto di venti membri, e di quindici in tutte le altre province. Vi è in oltre un presidente autorizzato a scegliere fra' consiglieri.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno dopo la chiusura de' Consigli distrettuali. La durata della sua sessione non può oltrepassare i venti giorni.

[4] Archivio Storico di Napoli, *op. cit.*

I voti de' Consigli provinciali sono annualmente presentati al Re dal Ministro degli affari interni".[5]

Il Presidente del Consiglio provinciale veniva nominato ogni anno dal re, in Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra i proprietari idonei della provincia (*art. 89, comma 2, legge 12 dicembre 1816*). Allo stesso modo era sempre il re che nominava i presidenti dei consigli provinciali e i consiglieri provinciali di Napoli e Palermo (*reg. 10 maggio 1826, tab. Min. aff. int.*).

"I consiglieri erano ugualmente nominati per decreto reale sulle proposte decurionali (art. 89, comma 3, legge 1816), e venivano rinnovati ogni anno per un quarto (art. 129, l. cit.), in modo che nessuno potesse rimanere in carica per più di quattro anni, salvo ad essere rieletti dopo due anni dall'uscita d'esercizio (art. 107, l. cit.). Ogni decurionato, sulla propria lista d'eleggibili, designava i propri candidati, formando una terna nei comuni con meno di 3.000 abitanti, due nei comuni fino a 6.000 abitanti, e tre negli altri (artt. 68 e 124 l. cit.), scelti tra i proprietari con rendita imponibile non minore di quattrocento ducati (art. 125 l. cit.). In mancanza di eleggibili poteva sceglierli sulla lista d'altro comune del distretto (art. 126 l. cit.). l'Intendente, previo parere del Consiglio d'intendenza, rimetteva gli atti al ministro dell'interno, che sottoponeva al re le proposte, regolandosi in modo che ogni distretto avesse un numero di consiglieri provinciali proporzionato alla popolazione (art. 128 l. cit.).

La carica di consigliere provinciale era incompatibile con quella di consigliere distrettuale, o di consigliere d'intendenza".[6]

Il Consiglio provinciale deliberava a maggioranza dei voti, con la presenza di due terzi dei suoi componenti; non aveva alcuna competenza a discutere su materie diverse da quelle espressamente previste dall'art. 30 delle legge 12 dicembre 1816.

[5] Archivio Storico di Napoli, *op. cit.*

[6] Guido Landi, *op. cit.*, pp. 633-634.

Amministrazione distrettuale

"Ciascun distretto dì dominii di qua e di là del Faro, escluso quello ove è posta la sede dell'Intendenza, è confidato ad un *sottointendente* con un *Consiglio distrettuale*.

Ne' dominii di qua del Faro il totale numero delle sottointendenze è di trentotto.

Le sottointendenze de' dominii oltre il Faro stabilite a sedici col sopracitato decreto organico degli 11 di ottobre 1817, vennero in seguito abolite col decreto degli 8 di marzo 1825, e l'amministrazione de' distretti rientrò nelle generali attribuzioni degl'Intendenti di quella parte del regno. Ma poi col decreto de' 31 ottobre 1837 furono ripristinate nello stesso numero e nelle stesse primitive situazioni; eccetto quella di Noto trasferita in Siracusa col decreto de' 5 ottobre 1838. E finalmente col decreto de' 3 di febbraio 1838 ne fu accresciuto il numero a diciassette colla elevazione di Aci-reale nella provincia di Catania a capoluogo di un nuovo distretto dello stesso nome, e quindi a sede della relativa sottindendenza".[7]

a) *Il sottindentente*

In ogni distretto era previsto la figura di un «sottointendente», prima autorità del distretto, che svolgeva le veci dell'intendente dal quale dipendeva e riceveva ordini.

Nel solo capoluogo di ogni provincia, «primo distretto», la figura del sottintendente non era prevista in quanto ne svolgeva le funzioni l'intendente medesimo.

Il sottintendente si avvaleva della collaborazione di un segretario, capo di un ufficio di segreteria, unicamente per il disbrigo dei lavori di segreteria.

Le sue funzioni potevano essere così riassunte: eseguire e fare eseguire le leggi, i decreti e regolamenti, secondo le istruzioni e gli ordini impartiti dall'intendente; riferire con il suo parere all'intendente sulle petizioni e doglianze dei comuni e dei pubbli-

[7] Archivio Storico di Napoli, *op. cit.*

ci stabilimenti; proporre tutto ciò che stimasse fosse utile per il bene dell'amministrazione e dei suoi amministrati (*art. 43 legge 12 dicembre 1816*); vigilare sulla percezione delle contribuzioni dirette del proprio distretto (*reg. Min. finanze, 25 febbraio 1810*).

Il sottintendente, inoltre, disponeva della forza interna con la possibilità di richiedere l'intervento della forza militare esistente nel distretto nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 11 e 12 l. cit., sempre però sotto gli ordini dell'intendente al quale doveva chiedere la preventiva autorizzazione e dare conto immediato dei movimenti, a seconda delle diverse circostanze (art. 43, comma 3, l. cit.).

Tale ultima incombenza aveva costretto molti sottintendenti (quelli di Crotone, di Gerace, di Sala Consilina), a seguito dei moti e dei tentativi di insurrezione verificatisi nei loro distretti, (lo sbarco dei fratelli Bandiera nel marzo 1844; moti di settembre del 1847 e quelli di Sala Consilina del 1857) ad adottare iniziative urgenti, e il più delle volte impopolari, in materia di ordine pubblico.

b) *Il consiglio distrettuale*

Ogni distretto era rappresentato da un Consiglio distrettuale, composto da dieci consiglieri oltre il presidente che si sceglieva un segretario tra i consiglieri stessi (art. 49 l. cit.).

Il presidente e i componenti del Consiglio distrettuale erano nominati fra coloro che disponevano di una rendita imponibile non inferiore a 200 ducati, e quindi con le stesse modalità con le quali venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale.

Per le nomine degli amministratori distrettuali di Napoli e Palermo, vi provvedeva il re in Consiglio di Stato.

La carica di consigliere distrettuale era onorifica ed assolutamente gratuita, come del resto quella di consigliere provinciale.

Il Consiglio distrettuale si riuniva una volta all'anno nella data stabilita dal re e la sessione non poteva durare più di quindici giorni.

L'apertura dei lavori consiliari era di competenza del sottintendente; iniziati i lavori, il Consiglio era libero ed autonomo nelle sue decisioni.

Il Consiglio distrettuale, venuto meno il principale compito di stabilire la ripartizione annua della contribuzione fondiaria a ca-

rico dei comuni del distretto, aveva competenza semplicemente a proporre al Consiglio provinciale tutti quegli atti e iniziative relative allo stato, ai bisogni e al buon essere del distretto. In concreto non disponeva di alcun potere reale ed effettivo e le sue deliberazioni avevano scarsa rilevanza giuridica.

Terminati i lavori consiliari, il presidente rimetteva all'intendente gli atti delle deliberazioni adottate. Quest'ultimo, a sua volta, le presentava al Consiglio provinciale al fine di provocarne le corrispondenti decisioni.

Essendo oltremodo diffuso il fenomeno dell'assenteismo dei consiglieri provinciali e distrettuali, con circolare del Ministero dell'interno del 24 maggio 1845, venivano considerate valide le ordinanze consiliari anche quando il numero dei presenti fosse minimo, non essendosi raggiunto il quorum dei due terzi dei consiglieri.

Amministrazione comunale

L'ultimo livello della struttura amministrativa del Regno delle Due Sicilie era costituito dal «comune», ente di natura associativa o corporativa privo di personalità giuridica.

Nel 1840, secondo i dati riportati nel Dizionario Statistico del Regno, i comuni erano 2189.

Erano suddivisi in tre classi (*art. 8 legge 1° maggio 1816 ed art. 8 r.d. 11 ottobre 1817*):

a) la prima classe comprendeva i comuni con popolazione di 6.000 o più abitanti o dove risiedesse una intendenza, una Gran corte civile o una Gran corte criminale, o che disponessero di una rendita ordinaria di 5.000 ducati;
b) la seconda classe comprendeva i comuni con popolazione al di sotto dei 6.000 e fino a 3.000 abitanti, o dove risiedesse una sottointendenza;
c) la terza classe comprendeva tutti gli altri comuni con meno di 3.000 abitanti.

La classificazione assumeva particolare importanza ai fini della composizione numerica del decurionato (*art. 69 legge 12 dicem-*

bre 1816); dei requisiti di eleggibilità dei cittadini ivi domiciliati (art. 100 l. cit.); per le spese consentite e i relativi limiti (art. 219 l. cit.); ed altro ancora.

Per Napoli, capitale del regno, la più popolata città d'Europa nel 1854 dopo Londra, Parigi e Costantinopoli, era stata prevista una legislazione speciale con l'attribuzione alla città, con r. d. 7 febbraio 1817, del titolo di «Senato», con tutte le onorificenze annesse (art. 71-78 l. cit.).

Allo stesso modo vennero previste norme particolari per le tre maggiori città del regno dopo Napoli, e precisamente Palermo, Messina e Catania, anch'esse insignite del prestigioso titolo di «Senato» e per i rispettivi sindaci del nome di «pretore» (Palermo) e «patrizio» (Catania) (*r.d. 11 ottobre 1817*; *r.d. 7 maggio 1838*).

Per poter accedere alle cariche civili e ai consigli comunali, distrettuali e provinciali occorreva essere iscritti nella "lista degli eleggibili". Requisiti necessari per la iscrizione erano l'essere domiciliato nel comune da almeno cinque anni ed essere stato oggetto di un preventivo accertamento "positivo", seppur discrezionale, sulle proprie qualità ed idee.

Gli altri requisiti richiesti, di natura censitaria, erano contemplati nell'art. 100 l. cit. e precisamente:

a) nei comuni di 1ª classe, i proprietari di una rendita annua imponibile non minore di 24 ducati, ed i possessori di arti liberali;
b) nei comuni di 2ª classe, i proprietari di una rendita annua imponibile non minore di 18 ducati, e tutti coloro che esercitavano da maestro un'arte o un mestiere o che tenevano un negoziato ancorché di bottega;
c) nei comuni di 3ª classe, i proprietari di una rendita annua imponibile non minore di 12 ducati, e gli agricoltori che coltivavano per conto proprio l'altrui proprietà a titolo di censo, affitto o altro.

Diversamente per il sindaco di Napoli e di Messina, il "pretore" di Palermo e il "patrizio" di Catania, che dovevano dimostrare di versare una contribuzione fondiaria di almeno 400 ducati e per gli eletti di almeno 200 ducati (*r.d. 21 settembre 1824*).

Va da sé che il richiedere il possesso di tali requisiti per accedere alle cariche pubbliche comportava, come inevitabile conseguenza, che nei comuni appartenenti alle classi superiori potevano accedere, per la maggior parte, i notabili del posto, i possidenti, i liberi professionisti, mentre nei comuni di classe inferiore gli artigiani, i bottegai, i fittavoli, i coloni.

Non potevano essere iscritti nelle liste degli eleggibili gli esteri non naturalizzati, gli ecclesiastici, le persone colpite da condanne, i domestici, gli operai. Al contrario, potevano essere iscritti gli analfabeti in quanto l'art. 69, comma 2, nella legge 12 dicembre 1816, prevedeva la composizione dei decurionati con due terzi di decurioni che non sapessero leggere e scrivere.

La formazione della lista provvisoria degli eleggibili era di competenza, per ogni comune, del sottintendente che la sottoponeva al vaglio successivo dell'intendente, che poteva modificarla per poi essere affissa all'albo del comune. Le liste venivano pubblicate ogni anno nel mese di maggio.

Ogni cittadino poteva proporre ricorso circa le persone iscritte o omesse al sottintendente che, con proprio parere, lo rimetteva all'intendente che decideva in via definitiva sentito il parere, non vincolante, del Consiglio di intendenza.

La lista veniva poi rimessa al sindaco affinché la comunicasse al decurionato.

Gli organi dell'amministrazione comunale erano il sindaco, il primo eletto, il secondo eletto, un cancelliere archivaro con un suo ufficio, un cassiere ed il consiglio comunale denominato «decurionato» (art. 53 l. cit.).

Il **Sindaco** era «la prima autorità del Comune ... il solo incaricato della amministrazione comunale, assistito dal consiglio degli eletti e dal decurionato, e sotto la dipendenza e gli ordini immediati del sottointendente» (art. 56 l. cit.).

Molteplici e varie erano le sue attribuzioni: ordinatore delle rendite comunali; presidente del decurionato, con l'incarico di eseguirne le deliberazioni, dopo la superiore approvazione; disponeva della forza interna o militare esistente nel comune, sempre però sotto gli ordini del sottintendente; esercitava le funzioni di polizia urbana e rurale; era ufficiale dello stato civile; svolgeva

funzioni di «commessario di guerra» laddove nel comune non risiedesse un agente dell'amministrazione militare; vigilava sull'osservanza del regolamento del servizio sanitario interno; ed altro ancora. Svolgeva, altresì, alcune funzioni statali nella qualità di ufficiale di governo, nonché funzioni di giudice del contenzioso amministrativo (*artt. 20 e 21 legge 21 marzo 1817*).

Gli **eletti,** stretti collaboratori del sindaco dal quale dipendevano, erano di solito due.

Il primo eletto era incaricato della polizia urbana e rurale; esercitava il ruolo di pubblico ministero nei giudizi di competenza del giudice di circondario; ed era giudice del contenzioso amministrativo per certe contravvenzioni (*art. 58 legge 12 dicembre 1816*; *art. 19 legge 21 marzo 1817*).

Il secondo eletto suppliva il sindaco e il primo eletto nei casi di loro assenza o impedimento (art. 59 l.cit.).

Il **decurionato,** era «il corpo in cui risiedeva la rappresentanza del Comune» ed esercitava le funzioni deliberative previste dalla legge, sotto, il controllo dell'intendente (art. 68 e 73 l. c.).

I decurioni, ne' comuni di prima e seconda classe, erano 3 per ogni mille abitanti, senza superare il numero di 30; ne' comuni di terza classe erano 10, ed anche 8 quando il ristretto numero degli eleggibili lo imponesse; un terzo almeno dei componenti di ogni decurionato doveva saper leggere e scrivere.

Nei comuni di 1ª classe, ed in quelli di 2ª classe che fossero sede di sottointendenza o di tribunale, i decurioni venivano nominati dal re, su proposta del ministro dell'interno, in base a terne formate dall'intendente per ogni piazza, ed accompagnate dalle sue osservazioni; negli altri comuni erano nominati dall'intendente su proposta del sottintendente (art. 90, 93, 108 l. cit.). Il decurionato si rinnovava ogni anno per un quarto, uscendone i decurioni che avevano quattro anni d'ufficio (art. 106 l. cit.), i quali potevano essere nominati nuovamente dopo due anni (art. 107 l. cit.).

Il decurionato era presieduto e convocato dal sindaco in sessione ordinaria la prima domenica d'ogni mese, ed in sessione straordinaria dall'intendente, dal sottintendente, e nei casi di urgenza dal sindaco (art. 71 l. cit.).

Il decurionato deliberava, con la presenza dei due terzi dei suoi

componenti, a maggioranza di voti, a porte chiuse, con votazione palese; a parità di voti prevaleva il voto del presidente.

Le attribuzioni del decurionato, contemplate nell'art. 68 l. cit., consistevano nel proporre al Consiglio provinciale, eventuali reclami contro la rata di contribuzione diretta assegnata al Comune dal Consiglio provinciale laddove la trovasse eccessiva (funzione questa venuta meno per i consigli provinciali e distrettuali a seguito della determinazione in misura invariabile della contribuzione fondiaria); nel verificare, per mezzo dei suoi "commessari", i reclami dei contribuenti; nel proporre l'imposta dei dazi di consumo per supplire alle spese civiche; nel formare, su proposta del sindaco, il progetto di «stato discusso» (bilancio di previsione); nell'esaminare il conto morale del sindaco e rimetterlo con le proprie osservazioni all'intendente; nel nominare il sindaco, gli eletti, il cancelliere archivaro, il cassiere ed ogni altro agente, impiegato o incaricato comunale, salva la superiore approvazione (più che una nomina trattavasi di una proposta di terne di nominativi); nel proporre le terne per le nomine dei consiglieri provinciali e distrettuali. Ulteriori attribuzioni al decurionato provenivano da varie specifiche leggi.

La nomina del sindaco, degli eletti e degli aggiunti era quindi di competenza del decurionato che proponeva, per ciascuna carica, una terna di nominativi, senza poter mai indicare quello di un proprio decurione o di un eleggibile o incompatibile ex art. 109 e 110 l. cit.

La terna veniva rimessa dal sindaco al sottintendente e da questi, con le proprie osservazioni, all'intendente che poteva: a) nominare uno dei proposti, se la nomina era di sua competenza; b) rimettere la terna, se la proposta non era di sua competenza, con le proprie osservazioni, al ministro dell'interno «il quale prendeva i sovrani ordini per approvarsi uno de' nominati»; c) respingere le terne una prima ed una seconda volta ove ritenesse che non vi fossero soggetti idonei; nel secondo caso, previo motivato avviso del Consiglio di intendenza ed autorizzazione del ministro dell'interno, poteva nominare un sindaco fuori terna o formare una nuova terna da proporre al sovrano.

Le cariche erano triennali e non potevano essere riassunte dallo stesso soggetto se non dopo un triennio salvo eventuale confer-

ma a condizione che vi fosse un voto favorevole del decurionato, il consenso dell'interessato e l'approvazione regia o intendentizia (art. 131 l. cit.).

L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

Con l'annessione (1859-1865) al Regno di Sardegna dei vari stati dell'Italia centrale e meridionale a seguito dei «controversi» plebisciti dell'epoca, si avvertiva forte la esigenza di un ordinamento amministrativo uniforme per tutto il regno.

La struttura amministrativa del Regno di Sardegna, fortemente caratterizzata sul modello francese, era regolata a livello centrale dalla legge 23 marzo 1853, n. 1483, mentre a livello locale dalla legge 7 ottobre 1848, n. 807.

Urbano Rattazzi, ministro dell'interno e uomo di fiducia di Vittorio Emanuele II, grazie ai poteri temporaneamente concessi al governo La Marmora (19 luglio 1859-21 gennaio 1860) a causa dello stato di guerra, con la legge 23 ottobre 1859 n. 3702, estendeva a tutti i territori del regno l'ordinamento comunale e provinciale del Regno di Sardegna ampliando l'elettorato amministrativo e rafforzando il controllo del Governo (per il tramite dei governatori e degli intendenti, e dal 1861 dei prefetti) sugli enti locali.

L'amministrazione del regno era suddivisa in *province*, *circondari*, *mandamenti* e *comuni*.

In ogni provincia era previsto un *governatore*, un *vice-governatore* e un *consiglio di governo*.

Il governatore (divenuto "prefetto" nel 1860) rappresentava il potere esecutivo in tutta la provincia; il vice-governatore rappresentava il governatore nei casi d'assenza o impedimento, ed esercitava le funzioni che gli erano attribuite dalla legge 23 ottobre 1859; il consiglio di governo esercitava le attribuzioni giurisdizionali che gli erano commesse dalle leggi all'epoca vigenti.

In ogni circondario vi era un intendente che compiva, sotto la direzione del governatore, tutte le incombenze previste dalle leggi vigenti, eseguiva gli ordini del governatore e provvedeva nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

L'amministrazione di ogni provincia era composta da un *con-*

siglio provinciale elettivo alle cui sedute aveva diritto di intervenire il governatore, che esercitava le funzioni di *commissario del re* con facoltà di fare le osservazioni che riteneva più opportune, ma senza alcuna potestà deliberativa, e da una *deputazione provinciale* composta dal governatore che la convocava e la presiedeva e dai membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voto.

L'amministrazione di ogni comune era composta da un *consiglio comunale* e da una *giunta municipale*, nonché da un segretario e da un ufficio comunale, le cui composizioni numeriche variavano a seconda del numero degli abitanti (artt. 12 e 13).

Nel giugno 1860, con il ritorno alla guida del governo di Cavour, veniva nominata una commissione di legislazione presso il Consiglio di Stato con il compito di ridefinire l'assetto dei poteri locali del nuovo stato unitario. I progetti che ne scaturirono (Farini-Minghetti) furono però ritirati il 3 giugno 1862 dal presidente del consiglio, Bettino Ricasoli, succeduto a Cavour, con la inevitabile conseguenza di un accantonamento del progetto di valorizzazione delle autonomie locali e con un rafforzamento della burocrazia statale, fortemente piemontesizzata.

Pur tuttavia, «Il processo di unificazione amministrativa procedette dunque spedito sotto la stretta direzione dell'Esecutivo, con l'estensione al Regno della Legge Casati sull'istruzione primaria (*regio decreto 13 novembre 1859, n. 3725*), con l'istituzione di una Corte dei conti unica (*legge 14 agosto 1862, n. 800*), l'unificazione dei debiti pubblici (*legge 10 luglio 1861, n. 94*), la organizzazione dell'esercito del Regno e l'introduzione della leva obbligatoria (*maggio 1861*). Provvedimenti decisivi ai fini dell'unificazione amministrativa furono però la legge 2 aprile 1865, n. 2215, e la legge 20 marzo 1865, n. 2248; quest'ultima realizzò una vera e propria codificazione nel diritto pubblico con i suoi allegati: la legge comunale e provinciale (all. A), la legge di pubblica sicurezza (all. B) e sul contenzioso amministrativo (all. E) e la legge sulle opere pubbliche (all. F). Ad esse si unì, poco dopo, la legge organica dell'ordinamento giudiziario (*legge 6 dicembre 1865, n. 2626*).

L'amministrazione periferica si venne ad imperniare sul *prefetto*, rappresentante del potere esecutivo a vertice dell'amministrazione statale della provincia, che partecipava direttamente all'amministrazione locale come presidente della deputazione provinciale. A livello comunale si confermava la natura "anfibia" del sindaco, non eletto, ma nominato tra i consiglieri, espressivo della realtà locale, ma allo stesso tempo titolare di funzioni delegate dello Stato. Di notevole rilievo erano pure le norme degli allegati D ed E, che abolivano i tribunali del contenzioso amministrativo, devolvendo al giudice ordinario le controversie tra cittadini e pubblica amministrazione.

Numerosi problemi furono lasciati aperti, in relazione ad esempio alla riorganizzazione delle circoscrizioni, alle finanze locali e, soprattutto, all'elettività dei sindaci»[8]

La ricerca di una unità politica ed amministrativa si rendeva necessaria ed indispensabile, tenuto conto che la unificazione (o meglio, l'annessione) del regno era avvenuta *manu militari*.

La legge 20 marzo 1865, n. 2248, autore Umberto Rattazzi, ha avuto il merito di unificare amministrativamente il Regno d'Italia, e viene considerata, a giusta ragione, la continuazione della legge 23 ottobre 1859, n. 3702 (anch'essa ideata da Umberto Rattazzi) e della legge 23 marzo 1853, n. 1483 (la così detta "legge Cavour").

Veniva riconfermata la suddivisione del regno in *province*, *circondari*, *mandamenti e comuni*.

In ogni provincia vi era un *prefetto* ed un *consiglio di prefettura*, che andavano a sostituire le figure del governatore e del consiglio di governo previste nel precedente ordinamento.

Il prefetto rappresentava il potere esecutivo in ogni provincia e supremo organo dell'amministrazione statale della provincia. Veniva, pertanto, configurato un "ordinamento rigidamente accentrato, nel quale le esigenze di difesa dell'unità ossia dei poteri del governo centrale, prevalevano nettamente sulle istanze di sviluppo

[8] Biblioteca della Camera dei Deputati, *La nascita dello stato unitario*, Catalogo della mostra 7 giugno-4 luglio 2011, pp. 78-79.

autonomo della vita locale".[9] Il consiglio di prefettura, composto da un numero di consiglieri non maggiore di tre e presieduto dal prefetto, svolgeva, invece, le attribuzioni che gli venivano attribuite dalle leggi vigenti.

L'amministrazione provinciale si componeva di un *consiglio provinciale* e di una *deputazione provinciale* (stesso schema previsto dalla precedente legge 23 ottobre 1859, n. 3702).

Il consiglio provinciale era formato da: a) – 60 membri nelle province con una popolazione superiore a 600 mila abitanti; b) – 50 membri in quelle la cui popolazione superava i 400 mila abitanti; c) – 40 membri in quelle la cui popolazione superava i 200 mila abitanti; d) – 20 membri in tutte le altre.

I consiglieri provinciali venivano eletti da tutti gli elettori del mandamento. Non poteva essere eletto consigliere provinciale chi aveva un'età inferiore ai 25 anni.

Il consiglio provinciale, nella prima seduta, eleggeva nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei voti, *una deputazione*, incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

La deputazione provinciale era composta dal prefetto, che la convocava e la presiedeva, e da: a) – 10 membri effettivi e 4 supplenti nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti; b) – 8 membri effettivi e 2 supplenti nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti; c) – 6 membri effettivi e 2 supplenti nelle altre.

Il prefetto, come presidente della deputazione provinciale, aveva la rappresentanza della provincia.

Il consiglio provinciale e la deputazione provinciale duravano in carica per un quadriennio.

L'amministrazione comunale si componeva di un *consiglio*, di una *giunta* e di un *sindaco* (stesso schema previsto dalla precedente legge 23 ottobre 1859, n. 3702).

Il consiglio comunale era composto da: 1) – 80 membri nei comuni con una popolazione superiore a 250 mila abitanti; 2) – 60 membri nei comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti;

[9] G. Astuti, *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, Napoli, 1986, p. 85.

3) – 40 membri nei comuni con una popolazione superiore i 30 mila abitanti; 4) – 30 membri nei comuni con una popolazione superiore ai 10 mila abitanti; 5) – 20 membri nei comuni con popolazione superiore i 3000 abitanti; 6) – 15 membri in tutti gli altri comuni.

Il consiglio comunale veniva eletto dai cittadini che avevano compiuto i 21 anni, che godevano dei diritti civili e che pagavano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura: lire 5 nei comuni di 3000 abitanti o meno; lire 10 in quelli da 3000 a 10.000 abitanti; lire 15 in quelli da 10.000 a 20.000 abitanti; lire 20 in quelli da 20.000 a 60.000 abitanti; lire 25 nei comuni oltre i 60.000 abitanti.

Il consiglio comunale eleggeva nella sessione autunnale la giunta municipale che era composta, oltre che dal sindaco che la presiedeva, da: a) – 10 assessori e 4 supplenti nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti; b) – 8 assessori e 4 supplenti nei comuni con popolazione superiore i 60 mila abitanti; c) – 6 assessori nei comuni con popolazione superiore i 30 mila abitanti; d) – 4 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti; e) – 2 assessori in tutti gli altri.

La giunta si rinnovava ogni anno per metà dei suoi componenti. I membri che uscivano d'ufficio al termine dell'anno solare, erano sempre rieleggibili.

Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo, veniva nominato dal re, ma scelto tra i consiglieri comunali. Durava in carica tre anni e poteva essere riconfermato, se conservava la qualità di consigliere.

Il sindaco poteva essere rimosso dal re o sospeso dal prefetto. In tale ultimo caso, il prefetto doveva riferire immediatamente al ministro dell'interno che, a sua volta, riceveva nel merito gli ordini dal re.

Il re, per motivi di ordine pubblico, poteva sciogliere in qualsiasi momento i consigli provinciali e comunali.

Capitolo IV

La carriera amministrativa

Consigliere della Intendenza del Principato Citeriore

Il 9 settembre 1840, il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, N. Santangelo, comunicava a Raffaele Laudisio che Sua Maestà il Re, Ferdinando II, su sua proposta, lo aveva nominato «Consigliere della Intendenza del Principato Citeriore».

"*Sono certo* – scriveva il Ministro – *che Ella con l'esatto disimpegno delle funzioni affidate saprà rendersi degno sempre più dei tratti della Sovrana Clemenza*".

Il capoluogo del Principato Citeriore, o Principato Citra, era Salerno, con sede nel palazzo Sant'Agostino, attuale sede dell'Amministrazione Provinciale, e comprendeva quattro distretti: Salerno, Sala, Vallo e Campagna (il distretto di Bonati era stato aggregato nel 1811 a quello di Sala).

Il Laudisio non era eccessivamente entusiasta di intraprendere la carriera amministrativa, affascinato com'era dalla professione forense che aveva avviata con risultati più che lusinghieri.

Fu determinante nel conferimento, e nell'accettazione, dell'incarico conferitogli da Ferdinando II l'opera di pressante convincimento dello zio vescovo, Nicola Maria Laudisio, personaggio di prorompente personalità e di indiscusso carisma.

Nell'espletamento del nuovo incarico, un primo significativo riconoscimento gli pervenne con la *ministeriale approvazione* del 19 luglio 1843 per "*aver operato in modo che il 'monte frumentario' del Montano, dilapidato dagli amministratori pro-tempore, sorgesse a novella vita*".

"*I monti frumentari*" erano uno strumento creditizio importante, destinato alle fasce sociali meno abbienti. Erano istituti di

origine religiosa, derivanti dai monti di pietà, nati a loro volta da motivazioni caritatevoli e filantropiche al fine di combattere l'usura. I monti frumentari erano luoghi dove si raccoglievano semenze, soprattutto grano, ma anche orzo, fave e altre granaglie da prestare a coloro che ne facevano richiesta con la restituzione procrastinata fino al periodo del raccolto. Per sopravvivere era necessario raccogliere i frutti della terra e quindi la semina era il presupposto indispensabile. Al momento della semina bisognava investire; necessitavano risorse finanziarie ed il grano era uno strumento finanziario! La restituzione poteva avvenire solo al momento del raccolto.

I monti frumentari si diffusero nel Regno di Napoli nel corso del 1700 in seguito al "Monte frumentario" fondato nel 1694 dal cardinale Orsini, divenuto poi papa Benedetto XIII. Affidati alla supervisione di un tribunale misto tra laici e ecclesiastici e mal amministrati, furono affidati dai francesi nel 1806 al Ministero dell'interno e, a livello locale, al Consiglio generale degli ospizi e delle commissioni comunali speciali.

Tale ristrutturazione fu mantenuta dai Borboni al loro ritorno sul trono di Napoli, anche se dopo qualche anno furono apportate alcune sostanziali modificazioni.[1]

Nel 1820 i monti frumentari divennero delle istituzioni comunali, inquadrati nella categoria degli stabilimenti di beneficenza ed "avevano come finalità d'assicurare la semenza ai piccoli proprietari ed ai coloni, che non avessero mezzi di procurarsela, ed operavano accordando mutui in granaglie, a breve termine, e con tenui interessi. Trattavasi dunque di stabilimenti che trovavansi al confine fra gli istituti di beneficenza e quelli di credito agrario.

Dal 1819 in poi furono emanati una serie di regolamenti, per i monti frumentari delle varie province di qua del Faro, contenenti disposizioni sostanzialmente uniformi (per il Principato Citra, il regolamento fu emanato il 9 settembre 1823).

I monti frumentari erano affidati a due «amministratori», no-

[1] Adina Di Cesare, *Il monte frumentario*, Archivio Statale di Teramo, Cerqueto InForma.

minati per ciascun anno colonico (dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno seguente) dall'intendente in Consiglio d'intendenza, su due terne, proposte dal decurionato, e comprendenti sei cittadini «della classe più ricca del Comune ne' quali concorra anche la più costante non equivoca opinione di probità». Più tardi con r.d. 22 dicembre 1846, le nomine furono fatte per un triennio. Il grano doveva essere conservato in magazzino, chiuso con tre chiavi delle quali due tenute ognuna da uno dei due amministratori, e la terza dal sindaco, e questi insieme dovevano ispezionare il deposito ogni due giorni. La responsabilità, peraltro, era solo degli amministratori e del decurionato che li aveva proposti: il sindaco doveva vigilare come "fiscale", cioè nell'interesse del servizio e segnalare ogni abuso al Consiglio degli ospizi. La distribuzione del grano agli agricoltori del comune (ed anche a quelli d'altri comuni, che fossero domiciliati nel comune ove era sito il monte) si faceva a cura di una commissione composta dal sindaco, dal parroco e dagli amministratori. La lista degli agricoltori poveri, così formata, era affissa pubblicamente per otto giorni; i reclami erano discussi dal decurionato nei quattro giorni successivi; e quindi la lista veniva trasmessa all'intendente per l'approvazione. Gli agricoltori ammessi a godere della distribuzione dovevano assumere un'obbligazione, che era documentata con l'annotazione in un apposito registro, cifrato dal giudice del circondario, e sottoscritta dal conciliatore, dal cancelliere comunale, e dal debitore quando sapesse scrivere. In base a tali obbligazioni era consentita l'esecuzione forzata contro i debitori morosi, per cui in un primo tempo si osservavano le forme dell'art. 67 r. d. 30 gennaio 1817, sull'amministrazione dei beni dello stato; ma poi parve opportuno, per maggiore semplicità, estendere le norme degli artt. 242 e 243 l. 12 dicembre 1816.

Il sindaco e gli amministratori dovevano rendere il conto morale della gestione; gli amministratori dovevano rendere anche il conto materiale, che era discusso nel Consiglio d'intendenza, il quale era anche competente per le correlative responsabilità dei decurioni".[2]

[2] Guido Landi, *op. cit.*, pp. 834-839.

Sottintendente del distretto di Vallo

Durante il suo mandato di *consigliere dell'intendenza* del Principato *Citeriore*, venne a mancare il sottintendente del distretto di Vallo, motivo per cui venne il Laudisio incaricato il 14 novembre 1843 della sua sostituzione, seppur provvisoria.

"Il compito di reggere quel distretto era difficile; poiché ivi era una ardente gioventù, desiderosa di cose nuove ed una classe che voleva trarre tutto al peggio per poter dominare a suo mal talento. Allora egli, ispirandosi ne' sentimenti di giustizia, che furono sempre sua guida nella sua lunga carriera, ai primi dette utili consigli, ed ammonì i secondi di tenersi entro i limiti del giusto. Il suo nome fu benedetto e nessuno ebbe a patire molestia alcuna".[3]

In quel periodo scoppiarono i moti insurrezionali di Cosenza con il tentativo, in data 15 marzo 1844, di uno sparuto gruppo di patrioti cosentini, guidati da Nicola Corigliano, di occupare il palazzo sede dell'intendente. La protesta fu sedata in meno di mezz'ora dai gendarmi borbonici in servizio di forza pubblica.

La notizia della «tentata» rivoluzione a Cosenza, si propagò rapidamente nel Regno tanto da far ritenere, erroneamente, ai fratelli Bandiera che il popolo calabrese fosse pronto a seguirli nell'avventura rivoluzionaria. La spedizione fallì miseramente ed i fratelli Bandiera furono fucilati il 29 luglio 1844.

In circostanze oggettivamente così difficili, per la condotta tenuta nel distretto dal Laudisio, si guadagnò gli elogi dell'intendente presso il Ministero del Ramo, nonché, in data 17 aprile 1844, gli elogi dell'intendente di Salerno per essere riuscito, tra l'altro, a ritrovare gli oggetti sacri di notevole valore rubati nella Chiesa parrocchiale di Novi facendo arrestare tutti i colpevoli del furto.

La sua presenza fu reputata così necessaria in Vallo che non gli venne dato di lasciare siffatta residenza se non all'arrivo del titolare nel 2 agosto 1844.[4]

[3] Pasquale Tagliaferri, *op. cit.*

[4] Raffaele Laudisio, *Curriculum vitae*, Archivio di Stato di Napoli.

Sottindentente del distretto di Lagonegro

Concluso il suo mandato a Vallo, con Real Decreto del 9 giugno 1844, fu promosso *sottintendente* nel Distretto di Lagonegro, ove si adoperò non poco nella realizzazione di svariate opere di pubblica utilità, quali l'apertura di nuove strade, l'abbellimento dell'arredo urbano della città, la ristrutturazione del palazzo della Sottintendenza, nonché in operazioni di polizia quando scoprì e fece arrestare i colpevoli del furto commesso a danno dell'esattore fondiario di Latronico, recuperando la intera somma rubata.

Nel suo breve periodo di permanenza nel distretto di Lagonegro, il Laudisio, al pari dei riformisti dell'epoca, si rese conto "dello stato miserando in cui versavano quasi ovunque le campagne del regno, né ignorava che la causa di tutto era da attribuire alla persistenza di un sistema feudale che veniva considerato rapace, oppressivo e incapace di portare sviluppo e progresso nel mondo agricolo.

Ovunque contadini abbrutiti dalla miseria coltivavano i fondi baronali, usurai li taglieggiavano, mercanti acquistavano d'inverno – a prezzi risibili – le derrate agricole ancora in sementi profittando delle difficoltà delle masse rurali spesso impossibilitate a giungere fino al successivo raccolto estivo.

Si rendeva necessario, a questo punto, eliminare gli aspetti più odiosi del sistema fiscale, sopprimere le giurisdizioni baronali e i diritti proibitivi, quotizzare in favore dei contadini i demani feudali.

Accanto ai coloni e ai 'bracciali' acquistavano rilevanza le figure dei massari, dei fittavoli, degli amministratori baronali che riuscivano a ritagliarsi una larga fetta del reddito agrario".[5]

"La Basilicata è provincia ampia per grandi latifondi, detti *difese*, che si adoperano a pascoli: queste *difese* sono in gran parte proprietà de' Comuni i quali sogliono cederle in fitto ai possessori di armenti. I ricchi possessori di armenti, come coloro che avevano in mano le cose del comune, protetti da alte aderenze fuori,

[5] Angelantonio Spagnoletti, *"Storia del Regno delle Due Sicilie"*, il Mulino, 2012, p. 27.

disponevano di queste *difese* a loro talento, e le molte migliaia di armenti figuravano sui ruoli per poche centinaia. Il popolo minuto per contro era sottoposto ad angarie e gravato di innumerevoli balzelli. Il male era annoso, e nessun funzionario aveva osato affrontarlo; ma non si arrestò il Laudisio. Egli, visitando i Comuni, le popolazioni gli muovevano incontro, precedute da uno stuolo di giovanette, con a capo il loro parroco che cantando «*Benvenuto il mio signore*» gli presentavano entro piatti alcune radici di albero, che la fame aveva consigliato loro di convertire in pane. Il Laudisio, poiché ebbe tocco con mano la giustizia dei lamenti del popolo avverso i ricchi possessori di armenti, richiamò costoro nei termini del giusto. Aveva immaginato cosa più durevole, poiché in un disegno mandato al Ministero, proponeva che una certa estensione di territorio venisse divisa alla gente misera, ove gratuitamente potesse pascolare il suo armento. I moti del 48 però fecero andare a male il benefico disegno.

Il Laudisio lasciò un nome caro a quel distretto e non vi era persona che venuta a Napoli, non lo avesse visitato, o non avesse in ogni suo bisogno fatto capo da lui".[6]

Segretario generale della Calabria Ulteriore I

Avendo operato con saggezza e giustizia, riscuotendo l'elogio del Consiglio Generale della Basilicata per il modo in cui aveva amministrato la cosa pubblica, Sua Maestà il Re, FERDINANDO II, con decreto del 6 novembre 1847, lo promuoveva nominandolo «*Segretario Generale della prima Calabria Ulteriore, in luogo di D. Rocco Zerbi, traslocato*».

La notizia gli venne comunicata dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, E. SANTANGELO, in data 10 novembre 1847.

Nel mentre si accingeva ad assumere il nuovo incarico, il Regno delle Due Sicilie veniva sconvolto dai *moti rivoluzionari del 1848*.

[6] PASQUALE TAGLIAFERRI, *op. cit.*

Ferdinando I, dopo 65 anni di regno, lasciava il trono a suo figlio Francesco, dell'età di 48 anni. Ferdinando I moriva il 4 gennaio 1825, stroncato da un attacco di cuore, mentre si preparavano i festeggiamenti per il suo settantacinquesimo compleanno.

Francesco I, il cui regno si protrasse per il breve periodo di cinque anni, non fu un sovrano molto popolare ed eccessivamente amato dai suoi sudditi. Egli si preoccupò, nel breve periodo della sua reggenza, da una parte di tenere sotto controllo i fermenti liberali dell'epoca che serpeggiavano pericolosamente nel regno, e, dall'altra, di cercare di risanare le dissestate finanze dello Stato, gravate ancora di più dagli onerosi costi di mantenimento, vitto e alloggio delle truppe austriache del Metternich, nonostante che, successivamente, nel 1828, grazie all'abilità diplomatica del ministro Luigi dè Medici di Ottaiano, le stesse venissero sostituite da quelle svizzere, molto meno costose, composte da quattro contingenti, ciascuno con 1452 soldati, da utilizzare in caso di rivolta o sovvertimento popolare.

Per rassicurare l'Austria di essere capace di gestire con autorità e fermezza qualsiasi moto di ribellione che si fosse verificato nel regno e che avesse potuto, seppur minimamente, compromettere l'equilibrio europeo sancito con il trattato di Vienna, veniva avallata la sanguinosa e crudele repressione dei moti insurrezionali del Cilento del 1828 da parte del famigerato maresciallo Francesco Saverio del Carretto.

L'8 novembre 1830, alla morte di Francesco I, gli succedeva il figlio appena ventenne Ferdinando II, nato a Palermo il 12 gennaio 1810.

Il re sposava in prime nozze Maria Cristina di Savoia, figlia del defunto re di Sardegna Vittorio Emanuele I, deceduta il 31 gennaio 1836 dando alla luce il primogenito erede al trono a cui veniva dato il nome di Francesco. La morte della regina veniva accompagnata dalla commozione e dal sincero cordoglio di tutto il popolo napoletano, tanto da essere proclamata «beata» dalla Chiesa, per la sua umanità e disponibilità dimostrata verso le classi più disagiate del regno, il 25 gennaio 2014 nella basilica di S. Chiara a Napoli.

In seconde nozze, il 9 gennaio 1837, a Trento, Ferdinando II, si univa in matrimonio con Maria Teresa Isabella, figlia dell'arciduca Carlo d'Asburgo-Teschen, zio dell'imperatore d'Austria.

Ferdinando II era un monarca dotato di una intelligenza vivace e pronta, di una notevole capacità di memoria, di una religiosità forte e convinta, ed era anche di bello aspetto a differenza di tutti gli altri Borbone di Napoli.

Nel suo *Proclama del Re ai popoli delle Due Sicilie*, promulgato all'atto del suo insediamento, così venivano individuate le parti più salienti del suo programma di governo:

> "*cura e sostegno della religione cattolica e appello ai vescovi perché secondino tale proposito; retta e imparziale amministrazione della giustizia e uguaglianza dinanzi alla legge per tutti; rimedio alle piaghe profonde lamentate nel ramo delle finanze e sforzo di procurare qualche alleviamento da' pesi secondo l'aspettativa dei popoli che ne soffrono; attenzione costante alle forze armate.*"[7]

Nei suoi primi diciassette anni di governo venne considerato un re innovatore, affidabile, indulgente, favorevole al progresso economico, commerciale ed imprenditoriale del regno, con una attenzione particolare alla borghesia agraria.

I primi interventi di moralizzazione della vita pubblica con l'allontanamento dalla corte di personaggi corrotti e inaffidabili; la riduzione di 190.000 ducati dell'appannaggio della Casa Reale; la libertà concessa ai detenuti per i moti rivoluzionari del 1820 e del Cilento; la chiamata al governo di persone oneste e competenti, accrebbero la popolarità e il consenso «politico» del giovane sovrano.

Le sue doti di intelligenza e di acume politico, unitamente alla spontanea simpatia della gente per la giovanissima età del sovrano, facevano presagire una possibile incoronazione a re d'Italia.

Sotto il suo regno furono realizzate tantissime nuove opere di avanguardia quali la prima nave a vapore nelle acque del Mediterraneo; il primo tronco ferroviario di 130 km che univa la capitale con Capua, Castellammare, Nocera, Sarno; la illuminazione a gas

[7] Giuseppe Galasso, *op. cit.*, p. 402.

della città, prima assoluta in Italia; un ponte di ferro ad una sola arcata sul Garigliano; i lavori di bonifica delle paludi di Manfredonia; i nuovi tracciati stradali per decongestionare il centro antico di Napoli; la realizzazione della reggia di Capodimonte; il completamento del cimitero nuovo di Poggioreale; il completamento della basilica di S. Francesco di Paola; la risistemazione della reggia con la demolizione del vecchio palazzo vicereale; l'ammodernamento delle industrie tessili.

Napoli a quel tempo era considerata una vera e propria capitale europea con un elevatissimo numero di ambasciate, con ventotto stati che avevano consoli e agenti commerciali, con cinque facoltà universitarie, cinque accademie, due biblioteche pubbliche, trentasette librerie, ventotto biblioteche private, trentatré giornali, trentasette alberghi e tanti caffè e circoli sedi di incontri, di discussioni e di confronto.

Una particolare attenzione Ferdinando II riservò alla riorganizzazione e al potenziamento dell'esercito, memore delle esperienze rivoluzionarie del passato, fermamente deciso a volersi scrollare di dosso il fastidioso protettorato delle varie potenze straniere europee che avevano nel tempo condizionato pesantemente l'autonomia e l'indipendenza del regno.

"Ferdinando II vuole un Regno militarmente tanto forte da non avere alcun bisogno di interventi stranieri per il mantenimento dell'ordine e per la conservazione del regime, come era invece accaduto nel 1799, nel 1815 e, ancor più, nel 1821".[8]

La modernizzazione del regno, la pacificazione interna, il progresso della economia, il rinnovamento della classe dirigente, non devono però trarre in inganno nell'erroneo convincimento di un re costituzionalista, aperto alle idee liberali e democratiche che già da diverso tempo cominciavano a circolare velocemente in Europa.

La filosofia del suo regno era caratterizzata esclusivamente dal mantenimento delle sue prerogative regie, nella intima convinzione che la monarchia fosse l'unica forma di governo che trovava la sua ragion d'essere nella religione e nella storia dell'umanità.

[8] Giuseppe Galasso, *op. cit.*, p. 471.

"Egli era e si percepiva re, con la forza di un sacro diritto storico e patrimoniale, e questa collocazione culturale e ideale esauriva il suo orizzonte politico-programmatico".[9]

Ferdinando II, con il passare degli anni, commise diversi gravi errori, dovuti in parte a motivazioni genetiche, essendo afflitto da *epilessia* e quindi con repentini ed imprevedibili mutamenti di umore e di opinione, ed in parte a non essersi reso conto a tempo che il mondo stava cambiando e che le monarchie si avviavano ad un inesorabile tramonto.

Avversare le idee liberali del tempo, e degli intellettuali, che considerava spregevolmente dei *"pennaioli"*, che vagheggiavano i valori dell'indipendenza e dell'unità nazionale, auspicando un maggiore coinvolgimento del popolo nelle scelte di governo; l'essere un convinto sostenitore dello *"stato confessionale"*, con la imposizione della religione cattolica come unica e sola religione di Stato, al punto da modificare finanche il concordato del 1818, con la concessione di nuovi privilegi e favori per il clero; furono errori fatali per la conservazione del regno.

Non riuscì a comprendere che la ribellione di Palermo del 1831; la congiura *"del monaco"* del 1832 e quella sventata del Rosaròll per uccidere il re nel 1833; le sollevazioni di Penne degli Abruzzi e di Cosenza nel 1837; il tentativo insurrezionale a l'Aquila del 1841; il moto insurrezionale dei fratelli Bandiera, giovani nobili veneziani di appena 34 e 35 anni, catturati e fucilati nel 1844, erano tutte concrete avvisaglie di un nuovo movimento rivoluzionario, sostanzialmente e profondamente diverso da quelli precedenti per natura ed estensione, che avrebbe sconvolto non soltanto il Regno delle Due Sicilie, ma l'intera Europa.

Riuscì a comprendere solamente, e giustamente, che sia le idee dei «democratici» mazziniani fautori di una «Italia libera, una e repubblicana», tesa a cacciare gli austriaci e ad abbattere le monarchie grazie ad una insurrezione armata dal basso, sia quelle dei liberali «moderati» che aspiravano a favorire in modo pacifico la partecipazione e la rappresentatività di tutti i cittadini al governo

[9] Giuseppe Galasso, *op. cit.*, p. 416.

dello stato, con una unica identità nazionale e con la liberazione dei popoli oppressi dalle monarchie assolute, costituivano un gravissimo pericolo per la stabilità e la sopravvivenza stessa della monarchia borbonica.

Costituivano, di riflesso, un altrettanto pericolo per l'Austria, convinta che "ogni tentativo riformatore, basato sui principi moderni della sovranità costituzionale e della rappresentanza politica, servisse solo a preparare una rivoluzione a carattere sociale più devastante". Una rivoluzione nazionale che non poteva che avere come obiettivo finale l'allontanamento dell'Austria dalla penisola, unico vero ostacolo al conseguimento dell'unità nazionale.

La rivoluzione in Sicilia

Tutto ebbe inizio, come sempre, dalla Sicilia che non aveva mai voluto accettare il trattato di Vienna, in forza del quale era stata costretta a fondersi con il Regno di Napoli dando così vita al Regno delle Due Sicilie, con una sola capitale ed un unico parlamento.

Il 12 gennaio 1848, anniversario della nascita del re (era nato a Palermo nel 1810), i siciliani dettero vita ad una sanguinosa insurrezione alla quale parteciparono sia i fautori di una costituzione liberale sia quelli per l'indipendenza e l'autonomia dell'isola, dando così inizio a quella inarrestabile sollevazione popolare, passata alla storia come "*il quarantotto*", che aveva già coinvolto gran parte dell'Europa, da Parigi a Berlino e alla stessa Vienna, con esclusione della Gran Bretagna e della Russia; il tutto a causa di una gravissima crisi economica e del desiderio di libertà e di indipendenza dai regimi dispotici delle monarchie dell'epoca.

Fu quella siciliana una rivolta "annunciata".

Il 9 gennaio 1848 veniva affisso sui muri della città di Palermo un manifesto redatto da Francesco Bagnasco, con il quale si annunciava per il 12 gennaio la insurrezione armata del popolo siciliano contro la monarchia borbonica, insurrezione che veniva ribadita e riconfermata con un successivo manifesto affisso il giorno dopo.

Il luogotenente dell'isola, il generale Luigi De Majo, e il comandante della guarnigione di Palermo, il generale Pietro Vial, non presero eccessivamente sul serio l'anonima anomala minaccia.

Il 12 gennaio, un giovane siciliano, PIETRO AMODEO, sparando in aria un colpo di fucile, dava di fatto inizio alla insurrezione della città.

La rivolta siciliana venne fomentata ed organizzata dalla nobiltà siciliana dell'isola. Solo successivamente, e con molta titubanza, si registrò l'adesione e la partecipazione del popolo, dei contadini, dei commercianti, con l'aiuto certamente molto interessato di un considerevole numero di delinquenti liberati dalle carceri e della stessa mafia.

I combattimenti furono violenti e sanguinosi e durarono per ben tre giorni.

Nonostante un violento bombardamento della città il 14 gennaio e l'arrivo il 16 gennaio di una squadra napoletana di nove vascelli, con cinquemila uomini, al comando del generale ROBERTO de SAUGET, i soldati borbonici furono costretti alla ritirata e ad asserragliarsi nella cittadella militare di Messina.

La rivolta siciliana si era velocemente propagata nelle altre città dell'isola; la prima fu Girgenti, a seguire Trapani, Catania e Caltanissetta.

Invano Ferdinando II aveva chiesto l'intervento armato delle truppe austriache alle quali, però, era stata negata l'autorizzazione al passaggio nei territori dello stato pontificio.

Il governo provvisorio dell'isola, capeggiato da RUGGIERO SETTIMO, aveva rifiutato ogni soluzione di compromesso e respinto tutte le proposte di riforme e di concessioni istituzionali avanzate da un preoccupatissimo Ferdinando II, timoroso che la rivolta si potesse propagare anche nell'altra metà del regno.

Il 25 marzo 1848 veniva proclamato il nuovo Regno di Sicilia, ed il 13 aprile 1848, il nuovo parlamento siciliano, riaperto dopo trent'anni di chiusura, approvava il seguente decreto, così proposto dal deputato Paolo Paternostro:

> *"Ferdinando Borbone e la sua dinastia sono per sempre decaduti dal trono Di Sicilia. La Sicilia si reggerà a monarchia costituzionale, e chiamerà al trono un principe italiano, dopo che avrà riformato lo Statuto".*

Lo statuto del nuovo regno, dal titolo *"La Sicilia sarà sempre indipendente"*, veniva promulgato il 1° luglio 1848, sancendo,

all'art. 2, che il re dei siciliani non avrebbe potuto governare o regnare su altro paese senza incorrere, *ipso facto*, nella decadenza. Veniva, in tal guisa, consacrato il principio della piena ed assoluta autonomia e indipendenza della Sicilia.

Venuta meno la incoronazione a re di Ruggero Settimo, per sua espressa rinuncia, il 10 luglio 1848, veniva proclamato *Re dei Siciliani per la costituzione del Regno* il figlio di Carlo Alberto, Ferdinando Maria di Savoia, duca di Genova.

Anche il duca di Genova, però, rinunciava alla corona di re, poco convinto dello spirito autonomistico e separatista del popolo siciliano e preoccupato dal mancato riconoscimento del governo siciliano da parte degli Stati europei.

Preso da tali accadimenti, il nuovo governo siciliano non si curò di prepararsi adeguatamente alla inevitabile guerra contro re Ferdinando II.

La rivolta siciliana ebbe una immediata ripercussione anche nella restante parte del regno, nel Cilento, nella Calabria, nella Puglia, nell'Abruzzo, rivolte represse prontamente e sanguinosamente dalle truppe borboniche, e ovviamente nella stessa Napoli, dove furono organizzate imponenti manifestazioni di protesta nei giorni 25 e il 26 gennaio 1848.

Il Quarantotto

Ancor prima dei moti insurrezionali siciliani, si erano registrate le prime avvisaglie di una imminente rivolta nel regno. Basti ricordare la feroce repressione di Reggio Calabria, con la fucilazione di quattro dei quattordici condannati a morte; "l'eccidio di Gerace", con la fucilazione di quarantasei rivoltosi; la congiura, sventata, del 31 ottobre, per assassinare il re mentre si recava a Portici; la "cospirazione dei militari" di Palermo e di Messina; ed altri piccoli ma significativi episodi.

Anche la stampa clandestina dell'epoca fece la sua parte. Nel luglio del 1847 era stato pubblicato a Napoli uno scritto anonimo (successivamente venne accertato che era stato redatto da Luigi Settembrini), dal titolo *"Protesta del popolo delle Due Sicilie"*, nel quale venivano elencati minuziosamente tutti i mali e le sofferenze

del regno (corruzione, inefficienza dell'amministrazione, crisi economica), addebitandone la causa al vuoto e vacuo paternalismo del re, e in particolare al ministro Francesco Saverio Del Carretto, colui che aveva soffocato nel sangue la rivolta del Cilento del 1828, e che aveva instaurato un vero e proprio regime di polizia, e a monsignore Celestino Cocle, confessore del re, che aveva consentito una eccessiva interferenza della Chiesa nelle questioni di Stato.

> *"Il Re è uno stolto, un presuntuoso, un avaro, un superstizioso, vero tipo dei Borboni, stupidamente crudeli e superbi. Inetto ad ogni cosa, vuol fare ogni opera e la guasta; sdegnasi di consigli, incapace di farsi un amico, si fa disprezzare anche da quei pochissimi ai quali fa bene".*
>
> *"Questo governo è una immensa piramide la cui base è fatta dai birri e dai preti, la cima dal re. Ogni impiegato, dal soldato al generale, dal gendarme al ministro di polizia, dal prete al confessore del re, ogni scrivanuccio è despota spietato e peggio su quelli che sono soggetti, è vilissimo schiavo verso i suoi superiori! Onde chi non è tra gli oppressori si sente da ogni parte schiacciato dalla tirannide di mille ribaldi, e la pace, le sostanze, la libertà degli uomini onesti dipendono dal capriccio, non dico di un principe o di un ministro, ma d'ogni impiegatello, di una baldracca, di una spia, di un gesuita, di un prete. O fratelli italiani, o generosi stranieri, non crediate queste parole troppo acri, non scrivete nei vostri giornali che dovremmo parlare con più moderazione e freddezza; ma venite tra noi, sentite voi pure come una mano di ferro rovente ci brucia e ci stringe il cuore, soffrite quel che soffriamo noi, e poi scrivete e consigliateci. Noi pregheremmo Iddio che desse senno a questo Ferdinando, se sapessimo che questo ascolta la voce del popolo che pure è voce di Dio. Onde non ci resta altro che fare palesi le nostre miserie, mostrare che siamo immeritevoli di soffrire, che non vogliamo più soffrirle, e che è vicino il tempo in cui dovrà finire per noi tanta vergogna".*[10]

Insulti ed invettive venivano rivolte anche alla regina madre, *"moglie di Francesco e donna di molti altri"*, nonché ai ministri, ai poliziotti, agli intendenti, ai magistrati, agli amministratori comunali, agli ecclesiastici, ai militari, considerati tutti dei vili, dei ladri e degli inetti.

[10] Luigi Settembrini, *Protesta del popolo delle Due Sicilie.*

La elezione nel giugno 1846 sul soglio pontificio del cardinale Mastai Ferretti, con il nome di Pio IX, 'un papa perdonatore di colpe politiche e dai riconoscenti popoli acclamato principe riformatore', ritenuto un convinto liberale, preoccupava non poco le due principali potenze europee della cattolicità: l'Austria che, per la pericolosa vicinanza dello Stato pontificio ai suoi territori del Lombardo-Veneto, temeva che le aperture liberali e costituzionali del papa potessero propagarsi per tutta la penisola, tanto da costringerla ad un intervento armato; la Francia che, un eventuale intervento armato dell'Austria nello Stato pontificio, l'avrebbe costretta a sua volta ad una risposta militare immediata.

Ambedue, però, erano fermamente convinte che la indipendenza del sovrano pontefice fosse l'elemento decisivo dell'equilibrio italiano.

"L'entusiasmo crescente per la figura del nuovo *Papa liberale* e la speranza di un suo sostegno alla causa della libertà italiana (a partire dall'Editto di amnistia del 15 luglio 1846 e dalla celebre invocazione *"benedite Gran Dio l'Italia"*), non appartiene solo alla storia del Risorgimento Nazionale, ma a quella del prepararsi di ciò che per il 1848 verrà chiamata 'la primavera dei popoli' e, cioè, la rottura definitiva in termini ideali –assai meno, per il momento, in termini politici concreti- del sistema nato con il Congresso di Vienna".[11]

Il 22 novembre del 1847, in occasione di un concerto pubblico nella piazza antistante il palazzo reale, nonostante la presenza della polizia, si levarono grida inneggianti alle riforme attuate da papa Pio IX nello stato pontificio (riforma dell'ordinamento statale; la formazione di una guardia civica; concessione della libertà di stampa). Il 14 dicembre dello stesso anno, veniva organizzato un corteo di protesta per via Toledo, con lo scoppio di un improvviso tafferuglio, seguito da vari arresti.

La protesta ben presto si tramutò in movimento di piazza.

Ferdinando II, tentato fortemente, in un primo momento, di reprimere con la forza ogni tentativo di rivolta, comprese che era

[11] Luigi Mascili Migliorini, *op.cit.*, p. 260.

più opportuno cercare di trovare una intesa con le forze liberali per salvaguardare la stabilità del regno, acconsentendo ad accordare nuove più ampie concessioni costituzionali.

Il 26 gennaio allontanava dal governo l'inviso ministro Del Carretto, che aveva fornito odiosa prova nel tempo di un feroce accanimento persecutorio contro i liberali, soffocando nel sangue ogni seppur minimo tentativo di ribellione, insieme al suo confessore, il reazionario monsignore Cocle. Alla direzione della polizia veniva chiamato in sua vece Carlo Poerio, massimo esponente del liberalismo napoletano.

Il 27 gennaio veniva organizzata dai liberali una imponente manifestazione di piazza, favorita dall'atteggiamento tenuto dall'esercito borbonico nella circostanza, dichiaratosi, per il tramite dei propri generali, per nulla disponibili ad intervenire per soffocare nel sangue eventuali disordini e violenze.

Il 29 gennaio si dava vita ad un nuovo governo, con larga partecipazione di esponenti liberali, presieduto dal duca di Serracapriola Nicola Maresca, affidando, nel contempo, incarico ad un illustre ed integerrimo giurista quale Francesco Bozzelli, nominato ministro dell'interno, di approntare una nuova carta costituzionale.

La nuova costituzione, modellata su quella francese del 1830 (che in quegli stessi giorni veniva abrogata in Francia perché considerata ormai obsoleta), prevedeva

> *"Il reame di Napoli verrà ad oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative"*. Prevedeva all'art.3 *"che l'unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcun'altra religione"* e all'art. 4, che il potere legislativo *"risiedeva complessivamente nel Re, ed in un parlamento nazionale, composto da due camere, l'una di pari, l'altra di deputati"*.

I pari venivano eletti a vita dal re, mentre i deputati sulla base del censo degli elettori. Il numero dei deputati fu fissato in 164; per essere ammessi a votare si doveva possedere una rendita annua di 21 ducati e per essere eleggibili una rendita di 240 ducati. La religione cattolica sarebbe stata l'unica religione di Stato; sarebbe stata formata una Guardia nazionale; il re avrebbe avuto il dirit-

to di sciogliere la Camera dei deputati; la Costituzione si sarebbe potuta modificare solamente per venire incontro alle esigenze dei siciliani, restando immodificabile per la restante parte del Regno.

L'11 febbraio 1848, Ferdinando II, primo fra tutti i sovrani italiani, promulgava la costituzione del Regno delle Due Sicilie. Il 24 febbraio 1848, nella Basilica di S. Francesco di Paola, il re, con tutto l'esercito schierato nel Largo S. Francesco, giurava solennemente fedeltà alla Costituzione.

"Era quella la terza Costituzione che i Borbone di Napoli proclamavano in mezzo secolo: la siciliana del 1812 e quella del 1821 erano cadute nel sangue: poteva avere questa una sorte diversa?".

Fu tanto l'entusiasmo sollevatosi per la concessione della costituzione, che veniva pubblicato a Napoli uno spartito dal titolo "*La patria- Inno Nazionale a Ferdinando II. Parole di Michele Cucciniello, musica del Maestro Giuseppe Verdi*".

Furono utilizzate per l'inno borbonico le note che Verdi aveva composto per '*Ernani*' (il famoso motivo "*Si risvegli il leon di Castiglia*"), melodramma che venne rappresentato prima a Venezia il 1844 e poi al teatro San Carlo di Napoli il 1847.

"Bella Patria del sangue versato
se fumanti rosseggian le impronte
non più spine ti strazian la fronte
il martirio la palma fruttò
Viva il Rè! Viva il Rè! Viva il Rè!"

Ai più è sembrato strano che un patriota ed un fervente mazziniano come Giuseppe Verdi si sia prestato con la sua opera all'esaltazione del regno borbonico e del suo monarca.

Alcuni studiosi (Michele Coccia, Alessandro A. Mola, Giuseppe Galasso, Roberto Selvaggi) lo hanno ritenuto *possibile*, nella considerazione che in quel tempo Ferdinando II, primo monarca in Italia, aveva concesso ai suoi sudditi la costituzione ed aveva spedito alcuni reggimenti di soldati a sostegno di Carlo Alberto di Savoia in guerra contro l'Austria, riaccendendo l'entusiasmo e la speranza dei liberali italiani.

Certo è che Verdi non ebbe mai a contestare lo spartito dell'"inno Borbone'.

Resta da dire che l'inno ufficiale del Regno delle Due Sicilie è stato da sempre considerato quello scritto e musicato da Giovanni Paisiello, adottato nel 1816.

"Iddio preservi il Re
per lunga e lunga età
come nel cor ci sta
viva Ferdinando il Re!

Iddio lo serbi al duplice
trono dei Padri suoi
Iddio lo serbi a noi
viva Ferdinando il Re!

A seguito delle dimissioni da capo del governo del duca di Serracapriola, accusato di debolezza e conservatorismo, Ferdinando II incaricava il generale Guglielmo Pepe di formare un nuovo governo. Contrariato per il programma di azione approntato da quest'ultimo, ritenuto troppo avanzato e sbilanciato a favore dei liberali (era prevista la soppressione della Camera dei pari e la possibilità di revisione della costituzione da parte della sola Camera dei deputati), il re conferiva il nuovo incarico al moderato sessantaquattrenne Carlo Troya, che dava vita ad un governo formato da illustri personaggi dell'epoca di provata fede liberale.

Gli avvenimenti siciliani e il malcontento ampiamente diffuso per una nuova costituzione che impediva a chi non fosse cattolico e non disponesse di una rendita annua di 21 ducati di andare a votare e fortemente sbilanciata a favore del re, con una camera legislativa di diretta nomina reale, costituirono elemento detonatore delle nuove proteste di piazza del 25, 26 e 28 febbraio, fomentate in gran parte dai mazziniani napoletani che sollecitavano, tra l'altro, un intervento militare a sostegno della guerra contro l'Austria dichiarata da Carlo Alberto il 23 marzo dello stesso anno.

Ferdinando II non aveva alcuna intenzione di andarsi ad impelagare nella guerra contro l'Austria sia perché si considerava un monarca di un grande regno superiore a quello di Carlo Alberto sia perché non voleva indebolire la forza militare del regno che gli serviva a garantire il già precario ordine pubblico interno e a riconquistare la Sicilia. A tutto ciò si aggiungeva la considerazione

che una eventuale vittoria del Piemonte contro l'Austria, avrebbe avvantaggiato solamente la monarchia sabauda che in tal modo sarebbe divenuta la più forte d'Italia. Pur tuttavia, per placare gli umori tumultuosi della piazza, acconsentì all'invio di un contingente militare di 17.000 unità al comando di Guglielmo Pepe con l'ordine però di non oltrepassare il Po senza una sua espressa autorizzazione, e all'ammiraglio De Cosa, comandante della flotta navale, di fermarsi ad Ancona.

Allo stesso modo Ferdinando II non aveva alcuna intenzione di modificare la costituzione nel testo approntato dal Bozzelli, che riteneva assolutamente «immodificabile», in quanto garantiva e preservava tutte le prerogative e i privilegi del reame.

Il nuovo parlamento, eletto il 18 aprile col sistema del collegio uninominale con ballottaggio, composto da 164 deputati, in maggioranza costituzionalisti-moderati, con una discreta rappresentanza di esponenti democratici, veniva convocato per il 15 maggio 1848 presso il complesso di S. Lorenzo Maggiore.

Due giorni prima dell'insediamento, il 13 maggio il re procedeva alla nomina dei Pari, nonostante fosse stato sconsigliato vivamente dal farlo, in quanto i radicali avevano chiesto l'abolizione della Camera alta ed erano state boicottate dagli elettori le designazioni dei nominativi tra i quali il re avrebbe dovuto scegliere i pari. Il 14 maggio rifiutava di modificare la formula del giuramento che prevedeva che i deputati prima di recarsi alla camera si sarebbero dovuti recare in chiesa alla presenza del re, dei Pari, dello stato maggiore, dei ministri, e delle più alte cariche del regno, e avrebbero dovuto prestare giuramento di fedeltà alla fede cattolica, al re e allo statuto del 10 febbraio, formula questa considerata dalla maggior parte dei deputati oltraggiosa ed illegale perché non prevedeva la facoltà di rivedere lo statuto e soprattutto aveva come scopo quello di ufficializzare la repressione della rivolta siciliana.

Fu l'inizio della rivolta e delle barricate!

"La voce della dissensione provocata da un obbietto così cardinale si propagò per tutta la città e tosto una convulsione morale comprese tutte le classi. Dovunque era un formar di circoli. Nei caffè, nei crocchi, nelle piazze i cittadini si arrestavano per interrogarsi, si conoscessero o no; il fremito era generale, completo.

I giovani fra gli altri, i radicali, si assembravano per deliberare a loro volta; la patria fu dichiarata in pericolo".[12]

La mattina del 15 maggio i deputati radicali, forzando pesantemente la mano, chiedevano al re la consegna alla Guardia nazionale delle fortezze di Napoli, l'immediato ritiro nelle caserme delle truppe schierate in città, l'invio di altre truppe in Lombardia a sostegno della guerra contro l'Austria.

Al netto deciso rifiuto del re i liberali, i mazziniani, il popolo minuto, gli studenti, scendevano in piazza innalzando settantadue barricate, di cui ben diciassette nella sola via Toledo, a pochi passi dal palazzo reale.

In un vano disperato tentativo di evitare lo scontro armato, il re acconsentiva alla modifica della formula del giuramento e una delegazione di deputati cercava di convincere i rivoltosi a rimuovere le barricate.

Ferdinando II non ebbe alcuna esitazione ad ordinare la immediata repressione della rivolta allorquando alcuni colpi di fucile furono esplosi dalle barricate all'indirizzo dei soldati schierati a sua difesa, provocando la morte di un soldato e il ferimento di un ufficiale. Forse, il re non aspettava altro.

Lo scontro armato durò ben sette lunghe ore e vide contrapposte poche migliaia di rivoltosi contro un esercito che poteva contare sui cannoni di quattro fortezze, più quella di S. Elmo, puntati sulla città; su diecimila soldati dei vari corpi militari (granatieri, cacciatori, dragoni, ussari, ecc...); sulle truppe mercenarie svizzere composte da seimila unità; da una potentissima flotta navale con cento bocche di fuoco ormeggiate nella baia di Napoli; sulla gendarmeria e la guardia nazionale composta da 7.200 uomini.

La borghesia, poco incline alle rivoluzioni, non appoggiò la rivolta, così come il popolo minuto, affezionato al re.

Il Troja si dimetteva dall'incarico non avendo ricevuto dal re l'ordine di cessare il fuoco.

"Finché i cittadini ebbero polvere e piombo, i soldati non osa-

[12] Ferdinando Petrucelli della Gattina, *La rivoluzione di Napoli nel 1848*, Tipografia Moretti, 1850, p. 99.

rono avvicinarsi e lavorarono di cannone. Quando le munizioni furono esaurite, quando il fuoco ebbe cessato dalla parte dei nostri, allora la guardia reale, gli svizzeri e i reggimenti della marina svilupparono la loro bravura. Con le artiglierie sfondarono i portoni ed aprirono le barricate, cui un solo uomo non guardava più: si slanciarono come belve sulle case, dove non trovavano che donne e fanciulli. Ma che importava? I valorosi della Falstaff della reazione non domandavano altro campo, non ambivano altri allori. I fanciulli sgozzati senza pietà: gli infermi precipitati dalle finestre: le donne stuprate, mutilate, assoggettate ad ogni specie d'insulto e di martirio, poi uccise: molte spinte a suicidarsi pur di iscampare al diabolico delirio di quegli assassini. Quanto mai nelle case vi potevano rubare, fu tolto: al resto messo fuoco".

"Gli svizzeri furono più crudeli, e gli ufficiali più infami dei soldati in tutti i tre corpi".

"E dove essi non bastavano, erano gli uomini della plebe più bruta (*i lazzaroni*) che giungevano come un nugolo di bruchi per raccogliere le briciole loro cadute e tutto distruggere. *Al fuoco*! *al sacco*! *viva il re*! *a morte i liberali*! *abbasso la costituzione*! tali erano i gridi a cui si esilaravano, tali erano gli scopi delle opere loro. Gli uomini rubavano e gettavano dai balconi gli oggetti: le donne raccoglievano e correvano a nasconderli nelle loro casipole, o li vendevano a dei furfanti rigattieri, che per nulla comperavano suppellettili di ricco valore".

Ferdinando II, seppur sottovoce e non pubblicamente ordinava al TORCHIAROLA:

> "*quartiere a nessuno*; *i prigionieri si fucilino in massa*; *città e cittadini a discrezione del soldato e della plebo. Ed in effetti ad alcuno non si perdonò. Gran numero di prigionieri furono trascinati nelle corti dei castelli e fucilati, uomini, donne, fanciulli, tutti insieme, senza giudizio, senza conforto di religione*".[13]

La rivolta del 15 maggio 1848 decretò la «sconfitta» di tutto il movimento liberale: dei moderati, dei democratici e degli antimo-

[13] FERDINANDO PETRUCELLI della GATTINA, *op. cit.*, pp. 109-115.

narchici, e la «vittoria» politico-militare di Ferdinando II che era riuscito a salvaguardare il regno e le sue regie prerogative senza che avesse avuto bisogno di ricorrere, come per il passato, all'aiuto di potenze straniere e senza mai abbandonare fisicamente Napoli e palazzo reale.

Completata la feroce repressione e riconquistato il controllo sulla capitale, Ferdinando II abrogava di fatto la costituzione; ordinava il ritiro delle truppe borboniche inviate a suo tempo a sostegno della guerra contro l'Austria; sospendeva la libertà di stampa (27 marzo 1849); nominava un nuovo governo presieduto dal duca di Serracapriola Nicola Maresca; poneva in stato d'assedio Napoli; scioglieva le camere (14 marzo 1849) e indiceva nuove elezioni e soprattutto muoveva alla riconquista della Sicilia.

La sottomissione della Sicilia

Il 7 settembre 1848 l'armata borbonica al comando del generale Carlo Filangieri, principe di Satriano, occupava Messina dopo un violento bombardamento al quale fece seguito il saccheggio della città. La violenza, la ferocia, e l'accanimento delle truppe borboniche contro la città provocarono la reazione sdegnata della diplomazia francese ed inglese che imposero l'immediata cessazione delle ostilità, provocando il risentimento e la irritazione di Ferdinando II per l'irrituale ingerenza di stati stranieri in questioni interne del regno.

L'offensiva finale per la riconquista della Sicilia veniva avviata nei primi mesi del 1849, con l'invio nell'isola di un esercito di 16.000 uomini al comando del generale Filangieri.

Il 28 febbraio 1849, Ferdinando II, con un suo proclama, prometteva ai siciliani un nuovo statuto e il riconoscimento di un autonomo parlamento siciliano. La risposta del governo isolano fu quella di ritenere insufficienti le proposte del re che vennero rifiutate, con la ripresa delle ostilità il 19 marzo.

Il 7 aprile veniva occupata dalle truppe borboniche Catania e il 14 aprile il parlamento siciliano si vedeva costretto ad accettare le proposte di Ferdinando II.

Il 15 maggio 1849, ad un anno esatto dalla rivolta di Napoli

soffocata nel sangue, il generale Filangieri entrava a Palermo ponendo così fine ad un anno di esperienza rivoluzionaria.

Il Filangieri veniva nominato da Ferdinando II *duca di Taormina* e governatore della Sicilia. Ruggiero Settimo, escluso dall'amnistia concessa dal re per gli altri rivoltosi, si rifugiava a Malta, altri ancora a Londra.

Terminava così il sogno siciliano di uno stato libero, autonomo, indipendente.

Si ricostituiva il Regno delle Due Sicilie con re Ferdinando II di Borbone.

Sottindentente del Distretto di Potenza

Il Laudisio rimase bloccato a Napoli dai moti rivoluzionari del 1848 fino a maggio di quell'anno allorquando, su proposta del nuovo ministro dell'interno, Francesco Paolo Bozzelli, con regio decreto del 26 maggio 1848, Ferdinando II lo trasferiva, con la medesima qualifica, nel distretto di Potenza.

In quel distretto non indietreggiò di fronte ai molti pericoli e difficoltà che intralciarono non poco lo svolgimento della sua attività pubblica a differenza di molti altri funzionari che o abbandonarono le sedi loro assegnate o ricusarono di assumere servizio.

Senza alcuno aiuto o appoggio (come ebbe a scrivere il Laudisio in una sua memoria difensiva al re conservata all'Archivio di Stato di Napoli), *«colla sua autorevolezza, infrenava gli abitanti della provincia, distogliendoli dallo associarsi alle fila dei commettitori della guerra civile. E mentre molti degli odierni zelatori della causa Regia stavano per lo meno a sogguardar di nascosto l'esito della lotta, per inchinarsi come sempre al vincitore, in Lauria, paese posto a breve distanza dal luogo della pugna, mons. Laudisio alla testa del clero accoglieva con il Santissimo le Regie Truppe e le sovveniva di quanto potevano abbisognare»*.

A Lagonegro rimase in servizio fino al 9 luglio del 1848, ricevendo nello stesso tempo per Sovrano Rescritto gli elogi per il modo con cui si era adoperato nelle faccende di polizia locale.

Raffaele Laudisio era un filo borbonico leale e devoto; e non poteva essere diversamente, cresciuto ed educato com'era alla

scuola di suo zio, il vescovo Nicola Maria Laudisio, autorevole e indiscusso rappresentante del clero oltranzista, fedele alla monarchia borbonica.

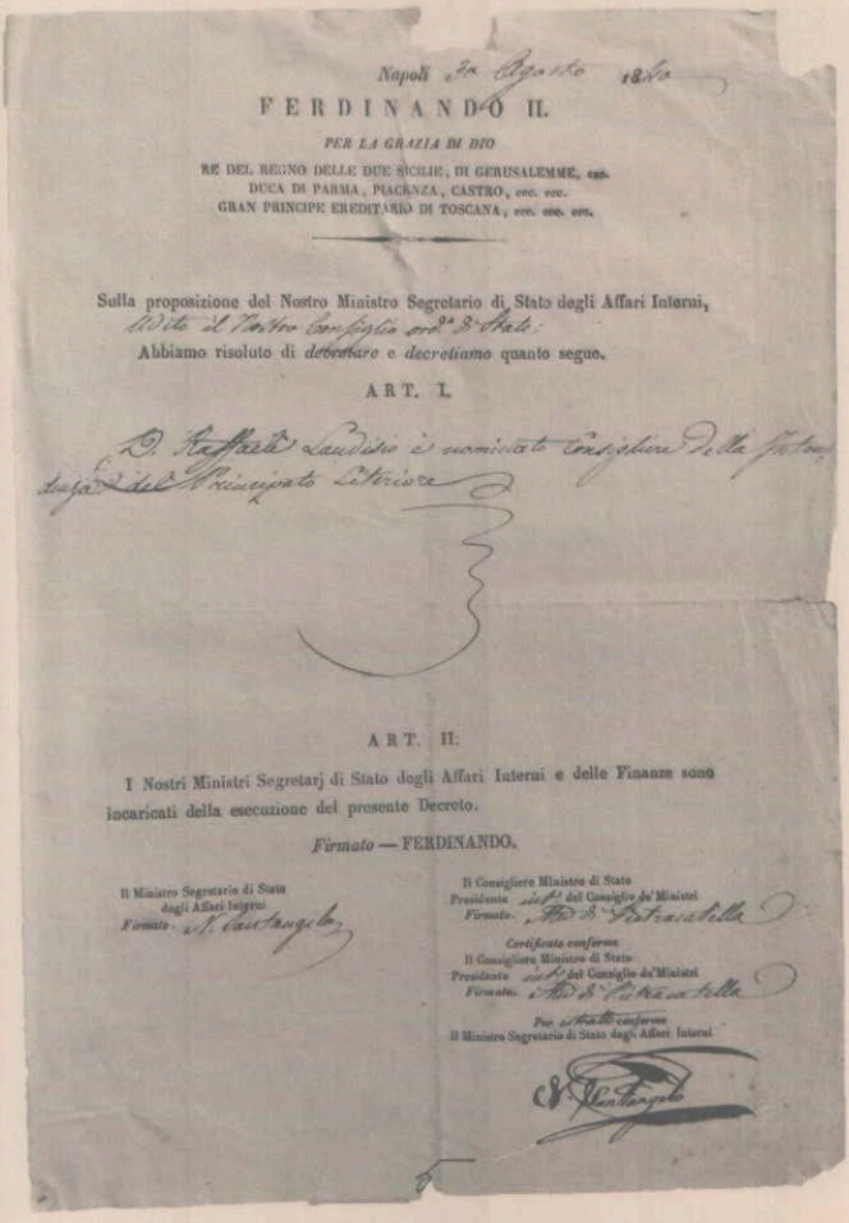
Nonostante la sua fedeltà al re, certamente non condivise appieno il comportamento di Ferdinando II che, con la cruenta e sanguinosa repressione di Napoli del 15 maggio 1848 e del saccheggio di Messina del 7 settembre 1848, che gli valsero l'appellativo poco lusinghiero di «*re bomba*», si era "accreditato" in Italia e in Europa come un sovrano nemico giurato della costituzione, succube in politica estera dell'Austria di Francesco Giuseppe, contrario all'idea di un Risorgimento italiano nella miope convinzione che il fallimento dell'ideale unitario avrebbe comportato un rafforzamento ed un consolidamento politico-militare del Regno delle Due Sicilie; il tutto reso ancora più drammatico da una frattura oramai insanabile con la classe dirigente siciliana, tragico presagio della fine del Regno delle Due Sicilie.

I moti del 1848 dovettero quanto meno «turbare» la coscienza e i sentimenti del Laudisio, uomo di legge e di giustizia, tanto da spingerlo «incautamente» ad esternare pubblicamente se non proprio la sua simpatia, quanto meno la sua non contrarietà alla causa unitaria.

E difatti, molti anni dopo, un memorandum *riservato* del ministro degli interni al re in data 4 febbraio 1853, evidenziava come «*il cav. Laudisio da Segretario Generale in Potenza avesse inculcato alla guardia cittadina di Brienza di fare uso della coccarda Nazionale Tricolore invece della coccarda regia*».

Il suo comportamento, unitamente alla posizione assunta nella veste di giudice della Gran Corte Criminale nella causa dei cosiddetti «*7 pugnalatori*» del 1851, gli costarono l'allontanamento dall'ordine giudiziario, come avremo modo di illustrare nel prosieguo dalla nostra ricerca.

A motivo delle sue particolari condizioni familiari, «per una diretta vigilanza alla educazione dei suoi figlioli», ma anche per essere rimasto profondamente turbato dai moti insurrezionali dell'epoca con le atrocità che ne seguirono, rinunciò ad accettare un nuovo incarico in un'altra provincia del regno e chiese di poter transitare nel ruolo della magistratura.



Napoli 2a Agosto 1840

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ecc.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ecc. ecc.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni,
Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato:
Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

ART. I.

D. Raffaele Landisio è nominato Consigliere della Intendenza del Principato Citeriore

ART. II.

I Nostri Ministri Segretarj di Stato degli Affari Interni e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

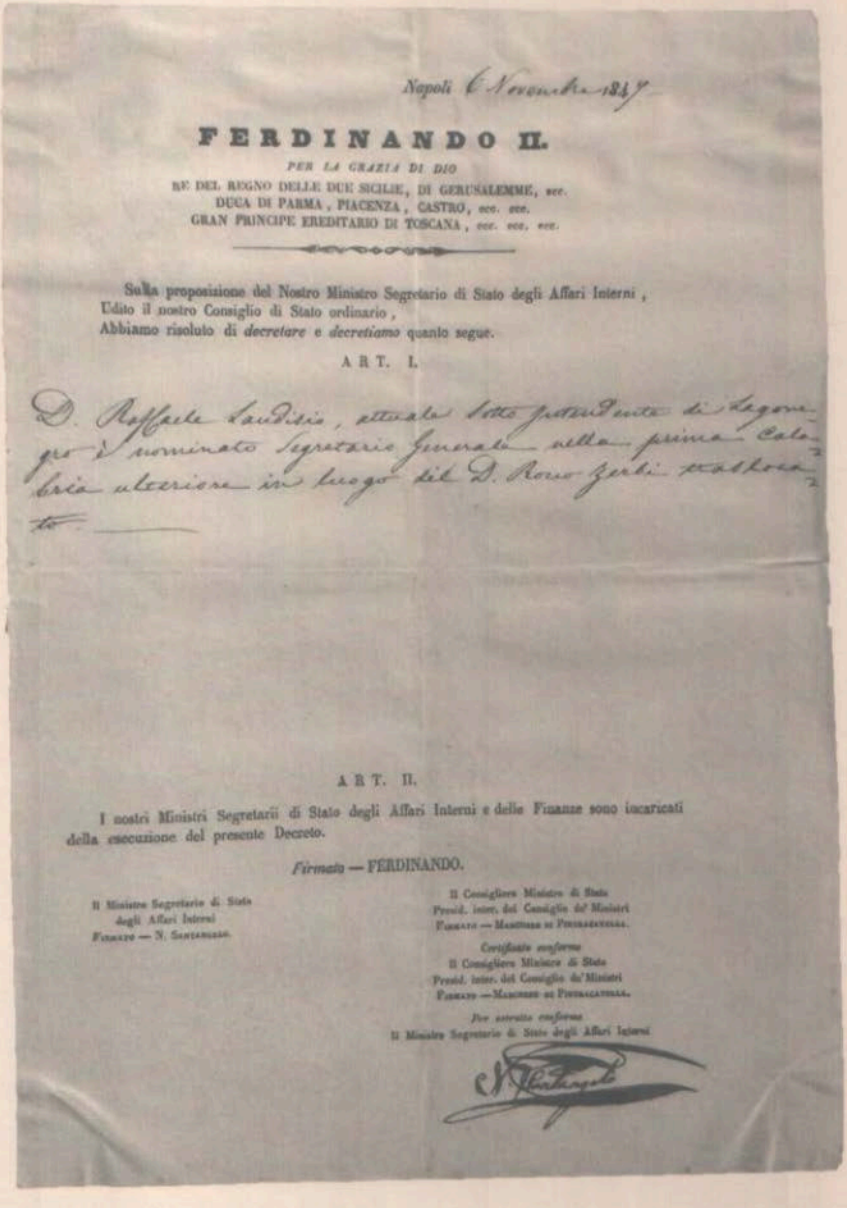
Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
Firmato S. Cantangelo

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato Marchese Tommasi

Certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato Marchese Tommasi

Per estratto conforme
Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
S. Cantangelo

Decreto di nomina a Consigliere della Intendenza del Principato Citerione



Napoli 6 Novembre 1847

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ecc.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ecc. ecc.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni,
Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario,
Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

ART. I.

D. Raffaele Sandisio, attuale Sotto Intendente di Legnago è nominato Segretario Generale nella prima Calabria ulteriore in luogo del D. Rocco Zerbi trasferito.

ART. II.

I nostri Ministri Segretarii di Stato degli Affari Interni e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

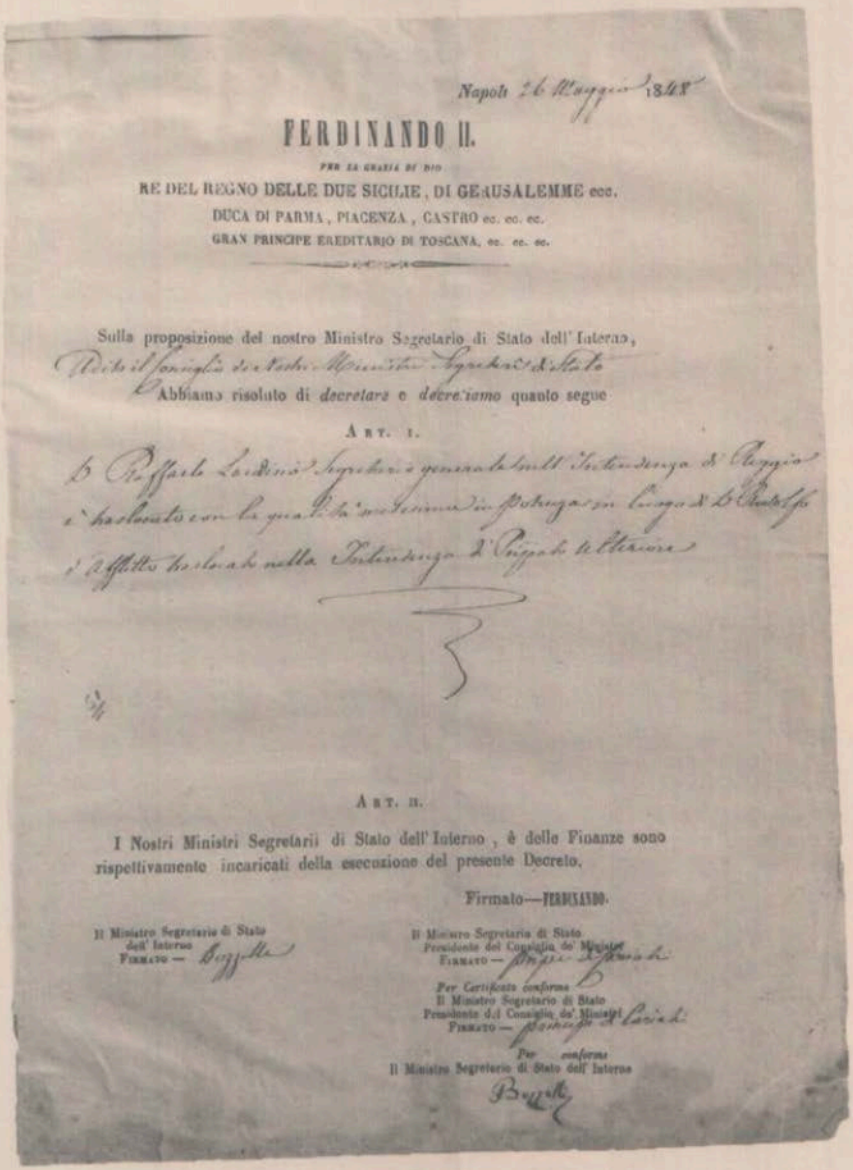
Il Ministro Segretario di Stato
degli Affari Interni
FIRMATO — N. SANTANGELO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presid. interi. del Consiglio de' Ministri
FIRMATO — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presid. interi. del Consiglio de' Ministri
FIRMATO — MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per estratto conforme
Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

Decreto di nomina a Segretario Generale della prima Calabria ulteriore



Napoli 26 Maggio 1848

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ecc.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno,

Udito il Consiglio de' nostri Ministri Segretari di Stato

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue

ART. 1.

Il Cav. Raffaele Lordino Segretario generale dell' Intendenza di Reggio è destinato con le prerogative, onorificenze, e soldo di 1.a classe all' effetto di esercitare nella Intendenza di Principato ulteriore

ART. II.

I Nostri Ministri Segretarii di Stato dell' Interno, e delle Finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato—FERDINANDO.

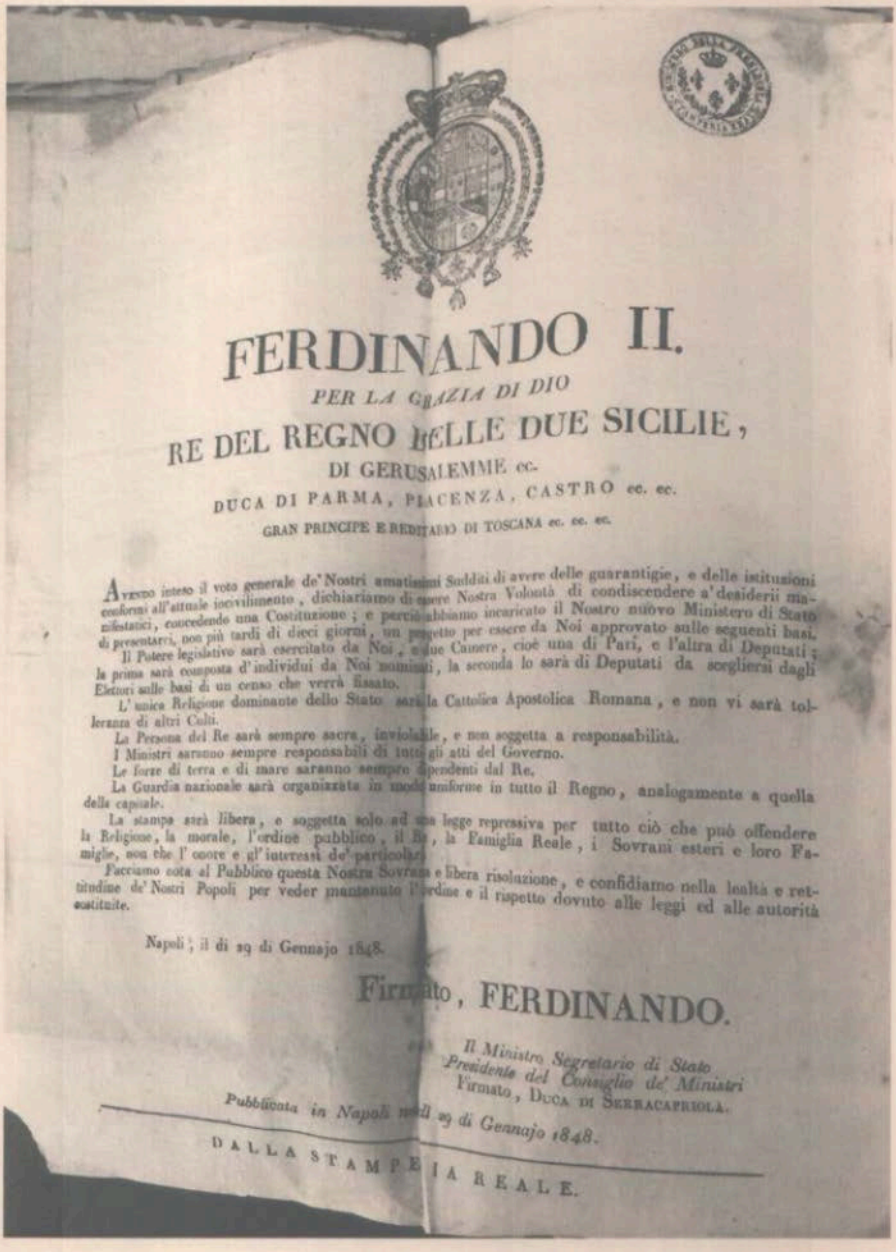
Il Ministro Segretario di Stato dell' Interno
FIRMATO — Bozzelli

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
FIRMATO — Troya

Per Certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
FIRMATO — Troya

Per conforme
Il Ministro Segretario di Stato dell' Interno
Bozzelli

Decfreto di trasferimento alla Intendenza del Principato ulteriore



FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Avendo inteso il voto generale de' Nostri amatissimi Sudditi di avere delle guarantigie, e delle istituzioni conformi all'attuale incivilimento, dichiariamo di essere Nostra Volontà di condiscendere a' desiderii manifestatici, concedendo una Costituzione; e perciò abbiamo incaricato il Nostro nuovo Ministero di Stato di presentarci, non più tardi di dieci giorni, un progetto per essere da Noi approvato sulle seguenti basi.

Il Potere legislativo sarà esercitato da Noi, e due Camere, cioè una di Pari, e l'altra di Deputati; la prima sarà composta d'individui da Noi nominati, la seconda lo sarà di Deputati da sceglierai dagli Elettori sulle basi di un censo che verrà fissato.

L'unica Religione dominante dello Stato sarà la Cattolica Apostolica Romana, e non vi sarà tolleranza di altri Culti.

La Persona del Re sarà sempre sacra, inviolabile, e non soggetta a responsabilità.

I Ministri saranno sempre responsabili di tutti gli atti del Governo.

Le forze di terra e di mare saranno sempre dipendenti dal Re.

La Guardia nazionale sarà organizzata in modo uniforme in tutto il Regno, analogamente a quella della capitale.

La stampa sarà libera, e soggetta solo ad una legge repressiva per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani esteri e loro Famiglie, non che l'onore e gl'interessi de' particolari.

Facciamo nota al Pubblico questa Nostra Sovrana e libera risoluzione, e confidiamo nella lealtà e rettitudine de' Nostri Popoli per veder mantenuto l'ordine e il rispetto dovuto alle leggi ed alle autorità costituite.

Napoli, il dì 29 di Gennajo 1848.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, DUCA DI SERRACAPRIOLA.

Pubblicata in Napoli nell dì 29 di Gennajo 1848.

DALLA STAMPERIA REALE.

Annuncio di Ferdinando II della concessione della Costituzione, anno 1848

Capitolo V

L'amministrazione giudiziaria del Regno delle Due Sicilie

La giurisdizione ordinaria nel decennio francese

Prima dell'inizio della occupazione militare francese con l'assunzione al trono del regno d'Italia da parte di Napoleone Bonaparte nel 1805, la giurisdizione ordinaria nei domini di qua e di là del Faro era impregnata di una miriade di norme e disposizioni disorganiche e il più delle volte collidenti tra di loro.

Con l'ascesa al trono di Napoli di Giuseppe Bonaparte il 14 febbraio 1806, e successivamente del cognato Gioacchino Murat, il decennio francese fu caratterizzato "per interventi destinati a incidere positivamente e a imprimere all'economia del Mezzogiorno una forte spinta in senso borghese. L'eliminazione di ogni potere giurisdizionale dei baroni, la vendita delle terre demaniali e di quelle appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, la liberalizzazione dei commerci e l'abolizione del dazio furono altrettanto impulsi alla trasformazione della società in senso moderno; nella stessa direzione andarono i sostegni alle iniziative industriali, alcune tradizionali come la lavorazione della seta, altre nuove come la produzione dell'acido solforico e del solfato di ramo.

Sul piano legislativo, le tappe più significative furono l'adozione del codice civile napoleonico (il "*Code civil des Français*", il cosiddetto "*Code Napoleon*, promulgato in Francia nel 1804), la riforma dell'ordinamento giudiziario, la riorganizzazione della vita forense, la riforma fiscale".[1]

"Nei tribunali veniva introdotta la pratica del pubblico dibat-

[1] Gianni Oliva, *Un regno che è stato grande*, Mondadori Editore, 2012, p. 145.

timento, che tutelava in qualche modo i diritti della difesa, «gran mezzo di civiltà».

L'adozione dei codici napoleonici pur discutibili per la meccanicità del trapianto di istituti francesi, segnava in ogni caso una revisione profonda nel campo civile, penale e procedurale".[2]

"Il 20 maggio 1808 veniva promulgata da Giuseppe Bonaparte la legge d'ordinamento giudiziario, concepita appunto come strumento di attuazione del Codice Napoleone, proclamato «legge del regno» (r. d. 21 maggio 1808), con lo scopo di produrre e recepire nelle linee fondamentali il contemporaneo ordinamento francese".[3]

"Il giorno seguente, il 21 maggio 1808, Giuseppe Bonaparte, nominato nuovo re di Spagna, abbandona Napoli senza alcun annuncio ufficiale, per diramare il 20 giugno 1808 da Baiona un editto nel quale manifestava il proprio rammarico per il trasferimento, congedandosi con alate espressioni dai sudditi napoletani e concedendo loro «a documento d'amore» uno statuto che il suo successore veniva chiamato ad attuare".[4]

Con diverso stile ed eleganza si comportava la regina che rimase nella capitale ancora per un mese per poi allontanarsene anch'essa definitivamente con tutti gli onori che spettavano al suo rango, tanto da sollecitare la proverbiale arguzia partenopea con un manifesto murale recante la scritta «*Lo Rre* È *benuto da regnante È partuto da brigante. La Regina È benuta da mappina È partuta da Regina*».

Toccherà a Gioacchino Murat, assunto al regno di Napoli il 6 settembre 1808, farsi carico di dare esecuzione al nuovo ordinamento giurisdizionale del 20 maggio 1808, dichiarando il 30 dicembre dello stesso anno abrogate tutte le precedenti legislazioni.

Con la sconfitta di Tolentino del 2 maggio 1815, Gioacchino Murat con la moglie Carolina Bonaparte abbandonava Napoli e si rifugiava in Corsica aprendo di fatto le porte del Regno al re Ferdinando che rientrava a Napoli il 7 giugno 1815.

[2] Antonio Ghirelli, *op. cit.*, p. 168.

[3] Godechot Jaclues, *Les istitutions de la finance sous la rèvolution e l'empire*, 2' Edizione, Paris, 1968.

[4] Antonio Ghirelli, *op. cit., p. 169.*

Codice del Regno delle Due Sicilie

Con la nascita del Regno delle Due Sicilie, Ferdinando di Borbone istituiva una commissione composta da insigni giuristi e magistrati del tempo nonché dagli uomini più illuminati della sua corte e, in particolare, dal ministro DONATO TOMMASI, con l'incarico di redigere i nuovi codici.

La commissione terminava i suoi lavori dopo due anni e in data 26 marzo 1819 veniva adottato il «*Codice per lo regno delle due Sicilie*», pubblicato il 31 marzo dello stesso anno, che agli articoli 1 e 2 così disponeva:

> «*1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto dè 20 maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed al codice di commercio, pubblicati durante l'occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.*
>
> *2. Dal giorno indicato nell'articolo precedente sarà legge ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro il «Codice del regno delle due Sicilie» ripartito nel modo che segue:*
>
> *Parte prima - Leggi civili*
> *Parte seconda - Leggi penali*
> *Parte terza - Leggi della procedura né giudizj civili*
> *Parte quarta - Leggi della procedura né giudizj penali*
> *Parte quinta - Leggi di eccezioni per gli affari di commercio*».

Il «Codice per lo regno delle due Sicilie» costituiva un sistema di norme a sé stante espressamente sancito all'art. 4 laddove veniva precisato che «*Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata dagli articoli in esse contenuti*», e fu ritenuto, giustamente, il più insigne monumento della legislazione borbonica e del pensiero meridionale.

Il Regno delle Due Sicilie fu il primo in Italia a dotarsi di una codificazione completa e moderna, rimasta in vigore fino al 1865, salvo le leggi penali, sostituite nel 1861 dal codice penale sardo.

"In conclusione, si trattava di un'insigne corpus legislativo, che andò arricchendosi negli anni successivi; il governo borbonico, così, contro le sue intenzioni, recò un efficace quanto eccezionale contributo alla futura unificazione italiana.

Il popolo di qua e di là del Faro conobbe ed applicò un medesimo sistema di diritto, di origine franco-napoleonica, che rappresentava di fatto il più evoluto sistema del continente europeo, perciò già noto e diffuso in tutta la penisola".[5]

Il codice napoletano, in particolare, ebbe una significativa importanza perché costituì una delle fonti principali del Codice civile italiano del 1865.

Dal 1° settembre 1819 non ebbero più forza di legge tutte quelle norme che disciplinavano le stesse materie oggetto delle disposizioni contenute nel codice del regno.

La legge organica per l'ordine giudiziario

"L'ordinamento giurisdizionale era in sostanza disciplinato dalla «legge organica per l'Ordine giudiziario» 29 maggio 1817, n. 727, per i reali domini di qua del Faro, e dalla «legge organica per l'Ordine giudiziario» 7 giugno 1819, n. 1612 per i reali domini di là del Faro. Quest'ultima rappresentava un testo più evoluto della corrispondente legge continentale, essendo meglio coordinato col codice per lo Regno delle Due Sicilie, che nel 1817 non era stato ancora pubblicato".[6]

I vertici dell'ordinamento giudiziario erano rappresentati dalle **«Corti supreme di giustizia»** di Napoli e di Palermo, con nessun collegamento diretto tra loro, tranne quello di dipendere entrambe dalla medesima regia autorità.

A differenza del modello francese che aveva previsto una «Corte di Cassazione», quale unica e sola interprete della legge, nel Regno delle Due Sicilie tutto questo non era stato possibile realizzare perché si era ancora fortemente condizionati dallo storico dualismo fra la Sicilia, con il suo immarcescibile sentimento separatista, e la restante parte del Regno.

In mancanza di un supremo organo di giurisdizione comune, i conflitti di competenza tra le supreme autorità giudiziarie veniva-

[5] Paolo Spagnuolo, *op. cit.*, pp. 19-20.
[6] Guido Landi, *op. cit.*, p. 843.

no risolti direttamente dal re, col parere del Supremo Consiglio di cancelleria e poi della Consulta.

La Corte suprema di giustizia di Napoli era divisa in due «camere», una competente per gli affari civili e l'altra per gli affari criminali, mentre quella di Palermo aveva una sola «camera», competente per ambedue gli affari.

La Corte suprema di giustizia di Napoli era composta dal presidente, da due vice-presidenti e da sedici consiglieri. L'ufficio del pubblico ministero era retto da un regio procuratore generale e da tre sostituti con il titolo di «avvocati generali». Erano previsti un cancelliere e due vice-cancellieri.

Quella di Palermo era composta da un presidente, un vicepresidente, otto consiglieri e due supplenti. L'ufficio del pubblico ministero era retto da un regio procuratore generale e da un solo «avvocato generale». Erano previsti un cancelliere ed un vice cancelliere.

Esse giudicavano di solito con nove votanti, e giammai nell'interesse delle parti in causa ma nell'interesse della sola legge, motivo per cui non entravano mai nel merito delle cause stesse, bensì della conformità delle sentenze alla legge. La competenza era appunto quella di assicurare l'esatta osservanza delle leggi, richiamando, se del caso, alla loro esecuzione le gran corti, i tribunali e i giudici che se ne fossero allontanati (art. 112 l. cit. 1817), ed annullando le decisioni e le sentenze inappellabili nelle quali fossero state violate le forme essenziali del rito, o si fosse manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e dei decreti (art. 114 l. cit. 1817).

Il ricorso era proposto dall'interessato o dal procuratore generale di propria iniziativa o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Le pronunce delle Corti supreme non vincolavano il giudice del rinvio che ben poteva discostarsene (c.d. «*ribellione*» del giudice); nel caso in cui però sopravveniva una terza condanna conforme a due in precedenza già annullate, la decisione veniva eliminata in via di sovrana interpretazione (art. 131 l. cit.).

Le Corti supreme erano competenti inoltre a risolvere i conflitti di competenza fra le Gran corti criminali, o Gran corti civili, o tribunali civili non soggetti alla giurisdizione stessa della Gran

corte civile, e quelli tra i tribunali militari di terra e di mare e le Gran corti criminali; a decidere sui ricorsi per incompetenza o per eccesso di potere, proposti da non militari avverso le sentenze dei tribunali militari di terra e di mare; a pronunciarsi nei giudizi sulle azioni civili contro le Gran corti criminali, o civili, o contro uno o più membri delle medesime; a rivedere d'ufficio, e sugli atti stessi, le decisioni di condanna a morte, o a pene perpetue, adottate dalle Gran corti speciali a sola maggioranza e senza il concorso di sei fra gli otto voti, con facoltà di raccomandare i condannati alla sovrana clemenza per mezzo del ministro di grazia e giustizia; a giudicare, come tribunale delegato, «de' delitti d'officio» dei giudici, cioè di quelli commessi a causa dell'esercizio delle loro funzioni, dietro la rimessione che gliene veniva fatta dal re su proposta del ministro di grazia e giustizia; a vigilare sui tribunali e le gran corti, con diritto a farsi rendere conto della loro condotta e di censurarli; a presentare annualmente al re in Consiglio di Stato, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, le proprie osservazioni per il miglioramento della legislazione.

«**Le gran Corti civili**» erano i tribunali di appello in materia civile che giudicavano delle sentenze emesse in primo grado dagli arbitri, dai tribunali civili e dai tribunali di commercio.

Giudicavano altresì dei conflitti di competenza tra i tribunali civili, o di commercio, sottoposti alla loro giurisdizione, nonché dell'azione civile, o «presa a parte», contro i giudici circondariali e i tribunali civili e di commercio, e contro uno o più componenti dei tribunali suddetti (artt. 105 e 106 l. 29 maggio 1817).

Le decisioni delle Gran corti civili venivano assunte con sette votanti ed erano impugnabili solamente innanzi alla Corte suprema di giustizia.

Nel continente vi erano «quattro» Gran corti civili con circoscrizioni interprovinciali: Napoli (province di Napoli, Terra di Lavoro, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Basilicata, Capitanata, Molise); Aquila (Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore I e Abruzzo Ulteriore II); Trani (Terra di Bari e Terra d'Otranto); Catanzaro (Calabria Citeriore, Calabria I e Calabria II).

La Gran corte civile di Napoli era articolata in tre camere con un organico composto da un vice-presidente della Corte suprema

di giustizia in missione che fungeva da presidente, da due vice-presidenti, da ventuno giudici ordinari e quattro soprannumerari con diritto di voto, un procuratore generale, due sostituti procuratori generali, un cancelliere e due vice-cancellieri.

In Sicilia ve n'erano «tre»: Palermo (province, o valli, di Palermo, Girgenti, Noto, Trapani, Caltanisetta); Messina (provincia, o valle, di Messina); Catania (provincia, o valle, di Catania).

Quella di Palermo era articolata in due camere con un organico composto da un vice-presidente della Corte suprema di giustizia in missione che fungeva da presidente, quattordici giudici, due supplenti, un procuratore generale, due sostituti procuratori generali, un cancelliere ed un vice-cancelliere.

La seconda camera esercitava anche le funzioni di Gran Corte Criminale per la provincia, o valle, di Palermo. Con legge 27 dicembre 1840 veniva istituita in Palermo una Gran corte criminale ragion per cui le due camere della Gran corte civile esercitavano solo ed esclusivamente funzioni civili.

«**Le gran Corti Criminali**» erano costituite in ogni provincia, nelle stesse sedi dei «Tribunali civili».

Giudicavano, in primo ed unico grado, dei «*misfatti*», ovverosia dei reati punibili con «*pene criminali*»: la morte, l'ergastolo, i ferri, la reclusione, la relegazione, l'esilio dal regno, l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione patrimoniale, con la sola eccezione dei reati di competenza delle Gran corti speciali.

Giudicavano, in appello, avverso le sentenze dei giudici di circondario in materia di «*delitti*», ovverosia di reati puniti con «*pene correzionali*» (la prigionia, il confino, l'esilio correzionale, le interdizioni a tempo), ed in materia di «contravvenzioni», ovverosia dei reati puniti con «*pene di polizia*» (la detenzione, il mandato in casa, l'ammenda di polizia).

Le decisioni delle Gran corti criminali erano impugnabili solo con ricorso alla Corte suprema di giustizia; se la decisione impugnata era definitiva, o trattavasi di decisione in sede di accusa o di competenza (rinvio a giudizio), il ricorso aveva effetto sospensivo del giudizio e del procedimento. Nei reati più gravi, il giudizio di merito si esauriva inappellabilmente dinanzi alla Gran corte criminale, essendo la Corte suprema giudice di sola legittimità.

L'organico delle Gran corti criminali era composto, di norma, da un presidente, da sei giudici, da un procuratore generale e da un cancelliere.

Le Gran Corti Criminali di Napoli e quella di Terra di Lavoro, con sede in S. Maria Capua Vetere, erano strutturate ognuna su due camere, con un presidente, un vice-presidente, dodici giudici, un procuratore generale, due sostituti procuratori generali, un cancelliere ed un vice-cancelliere.

Nei giudizi di accusa la Gran corte criminale giudicava con un numero dispari di votanti, non maggiore di cinque né minore di tre (art. 141 ll. p.p.).

Nelle cause criminali il collegio era costituito da sei giudici, ed in quelle di appello da quattro; a parità di voti prevaleva la decisione più favorevole all'imputato.

Ad ogni Gran corte criminale erano assegnati un «*carnefice*» ed un aiutante, scelti tra i detenuti che si prestavano a tanto per un modesto compenso.

«**Le Gran Corti Speciali**» meritano una riflessione particolare per il ruolo loro assegnato nell'ordinamento giudiziario del Regno delle Due Sicilie, un ruolo che venne considerato da molti «di colore oscuro», per aver caratterizzato, in negativo, importanti processi politici dell'epoca, come quello di Napoli a carico di Carlo Poerio, Luigi Settembrini, Nicola Nisco ed altri (sent. 1° febbraio 1851) e quello di Salerno a carico di Giovanni Nicotera ed altri (sent. 19 luglio 1858).

La Gran corte speciale era competente a giudicare dei misfatti contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato; di falsità di monete, di carte, di bolli e di suggelli reali; d'associazione illecita; di pubblica violenza, come quelli di comitiva armata, o quelli commessi da tali comitive (non meno di tre individui riuniti a fine di delinquere, di cui due almeno portatori di armi proprie); di evasione dai luoghi di pena e di custodia; di ogni recidiva di misfatto.

Costituita interamente da magistrati di carriera, la Gran corte speciale non era altro che la stessa Gran corte criminale che assumeva tale titolo in presenza di più gravi figure di misfatto, adottando le sue decisioni con una procedura speciale e con otto votanti.

La Gran corte criminale, con sei voti, dichiarava «la competenza

speciale» della Gran corte speciale che era, pertanto, obbligata ad osservare «il procedimento speciale» previsto dall'art. 429 e ss. ll. p.p.

Successivamente, l'art. 142 ll. p.p. prescrisse che la dichiarazione di competenza speciale poteva comunque essere assunta con un numero dispari di votanti, non maggiore di cinque e non minore di tre, solamente contro l'imputato *presente*, mentre contro l'imputato *contumace* la competenza spettava sempre e comunque alla Gran corte criminale che applicava lo speciale procedimento previsto dagli artt. 459 e ss. ll. p.p..

Qualora il giudizio si fosse concluso con una condanna a morte, il condannato non detenuto che nel corso di un mese non si fosse presentato spontaneamente, o non fosse stato arrestato, veniva dichiarato «pubblico inimico» e di conseguenza passibile di essere giustiziato in qualsiasi momento dalla forza pubblica anche per presunta resistenza.

Se, al contrario, il contumace condannato a morte, quantunque dichiarato «pubblico inimico», si fosse costituito, il processo a suo carico veniva rinnovato ed il nuovo giudizio si svolgeva nelle forme del rito ordinario o del rito speciale, a seconda la competenza.

La dichiarazione di competenza speciale poteva essere impugnata, nel termine di ventiquattro ore dalla notificazione, con ricorso alla Corte suprema di giustizia, che giudicava della causa come urgentissima (art. 431 ll. p.p.).

Contro la decisione della Gran corte speciale non era consentito proporre alcun ricorso dinanzi alla Corte suprema di giustizia, se non per le decisioni che declassavano l'imputazione dalla previsione di competenza speciale a quella di competenza ordinaria e per le decisioni di condanna a morte, o all'ergastolo, profferite a sola maggioranza, e senza il concorso di sei fra gli otto voti.

Le Gran corti speciali non erano certamente dei «tribunali straordinari», né «organi di giurisdizione speciale», nel senso che non erano costituiti da elementi estranei alla magistratura sui quali potesse essere esercitata una qualche influenza da parte del potere esecutivo né andavano a giudicare su materie sottratte alla competenza dei giudici ordinari, bensì erano i giudici naturali di determinate ipotesi di reato, costituite interamente da magistrati di carriera.

"E tuttavia bisogna riconoscere che l'istituzione delle Gran cor-

ti speciali inevitabilmente ledeva la coscienza liberale, e, quel che è peggio, senza che fosse data una giustificazione accettabile del concetto informatore, secondi cui, in giudizi estremamente gravi, per ciò solo che l'interesse penalmente tutelato concerneva l'ordinamento politico o l'ordine pubblico, si toglieva all'imputato, nella soverchiante maggioranza dei casi, la garanzia del riesame di legittimità della sentenza.

O, in altri termini, il legislatore, troppo preoccupato della necessità d'una sollecita repressione, poneva sostanzialmente il non cale il pericolo che si commettesse ingiustizia. Ed in conclusione, anche se meriterebbe più concreta prova l'asserto che le Gran corti speciali siano state «una macchia» dell'ordinamento giudiziario del regno, cioè abbiano ripetutamente commesso errori ed iniquità, esse rappresentano veramente un ramo morto, ed esprimono una concezione falsamente autoritaria, talchè niuna traccia hanno lasciato nel nostro ordinamento".[7]

«**I giudici d'istruzione**» avevano competenza esclusivamente in materia penale.

In qualità di ufficiali di polizia giudiziale raccoglievano le prove de' reati, e procuravano la scoperta de' rei, istruendo i processi, e perseguitando i colpevoli nel modo permesso dalla legge (art. 95 l. 29 maggio 1817).

Essi dipendevano dalle Gran corti criminali, e dà regi procuratori presso le medesime (art. 96 l. cit.).

Nei domini di qua del Faro, in ogni capoluogo di distretto era previsto un giudice d'istruzione nominato dal ministro di grazia e giustizia tra i giudici del tribunale civile.

Nei domini al di la del Faro, solamente nei comuni capoluogo di valle erano previsti i giudici d'istruzione le cui funzioni erano svolte dai giudici del tribunale civile. Negli altri distretti le funzioni dei giudici d'istruzione erano svolte dai giudici di circondario del capoluogo del distretto.

«**I tribunali civili**» erano costituiti in ogni provincia, o valle, nella stessa città in cui aveva sede la Gran corte criminale.

[7] Guido Landi, *op. cit.*, pp. 860-861.

Avevano competenza esclusiva in materia civile, oltre a funzioni di vigilanza sui notai, sulle camere notarili e sui periti calligrafi.

Giudicavano in prima istanza tutte le cause personali, reali e miste, eccettuate quelle che erano attribuite alla competenza dei Giudici di circondario, o di altri tribunali (art. 54 l. 29 maggio 1817).

In grado di appello giudicavano le sentenze decise in materia civile dai giudici del circondario, dirimendo eventuali conflitti di competenza tra questi ultimi compresi nella loro giurisdizione.

I tribunali civili funzionavano da tribunali di commercio nelle province in cui tali collegi non erano costituiti (art. 58 l. cit.).

Deliberavano con non meno di tre giudici votanti.

Le sentenze in camera di consiglio dovevano essere assunte a pluralità assoluta di voti. Quelle pronunciate in prima istanza erano soggette ad appello alla Gran Corte civile; le altre al ricorso alla Corte Suprema di giustizia (art. 57 l. cit.).

Ogni tribunale civile era composto da un presidente, tre giudici, un regio procuratore ed un cancelliere (art. 48 l. cit.).

Il tribunale civile di Napoli era diviso in «quattro» camere, con un organico composto da un presidente, tre vice-presidenti, sedici giudici, un regio procuratore, tre sostituti, un cancelliere ed un vice-cancelliere.

Quello di Palermo era diviso in «due» camere, con un organico composto da un presidente, da un vice-presidente, otto giudici, un regio procuratore, un sostituto, un cancelliere ed un vice-cancelliere.

«**I Tribunali di commercio**» erano considerati dei Tribunali «d'eccezione» in quanto la loro giurisdizione ricadeva su determinate specifiche materie, quali le controversie relative ad obbligazioni ed operazioni fra negozianti, mercanti, banchieri e manifatturieri (industriali), «purché l'atto stesso non dimostri che l'oggetto del contratto fu puramente civile».

I tribunali di commercio giudicavano col numero di cinque votanti ed inappellabilmente quando il valore della vertenza non superasse i 300 ducati o quando le parti avessero dichiarato per iscritto di rinunciare a qualsiasi ricorso in appello. Negli altri casi era invece consentito l'appello alla Gran corte civile.

La procedura era regolata dagli art. 691 e ss. ll. comm., aveva

carattere sommario, termini brevi, non esigeva ministero di patrocinatore, ed era prescritta la presenza delle parti, o dei loro procuratori speciali.

Nei domini di qua del Faro i tribunali di commercio avevano sede a Napoli, Foggia, Monteleone (Vibo Valentia) e Reggio; nei domini di là del Faro a Palermo, Messina e Trapani. Successivamente vennero istituiti anche a Bari e Catania.

Nelle provincie in cui non erano costituiti i tribunali di commercio, ne svolgevano le funzioni i tribunali civili.

Ogni tribunale di commercio era composto da un presidente, da quattro giudici, di tre o cinque supplenti, ed un cancelliere.

I giudici erano dei magistrati onorari ai quali veniva corrisposto un «*gettone*» di 3 o 2 ducati per ciascuna udienza.

Venivano nominati direttamente dal re che sceglieva tra liste triple, approntate dai rispettivi Consigli provinciali, composte da negozianti, banchieri e manifatturieri che da almeno cinque anni fossero domiciliati ed esercitassero il commercio nel luogo di residenza del tribunale (art. 206 l. cit.).

I giudici e i supplenti venivano nominati per un biennio, ed il presidente per un anno, confermabili; in Napoli erano nominati per un triennio.

«**I giudici di circondario**» erano dei magistrati monocratici con competenza in materia civile, penale e di polizia, sottoposti alla vigilanza del procuratore del re presso il tribunale e del procuratore generale presso la Gran corte criminale.

Erano classificati «*giudici inferiori*», ammessi solamente all'onore della «*mezza toga*» (art. 218 l. 29 maggio 1817), senza alcuna garanzia di inamovibilità, più funzionari che magistrati. Si avvalevano della collaborazione di un cancelliere.

Erano preposti alle circoscrizioni, o circondari, costituite da un insieme di piccoli comuni contermini o da un solo comune o da una parte di un grande comune.

La città di Napoli era suddivisa in dodici circondari, o sezioni; quella di Palermo in quattro circondari interni, cinque esterni, ed uno della campagna.

Il giudice del circondario risiedeva nel comune capoluogo del circondario. Ogni tre mesi era obbligato a visitare tutti i comuni

del circondario onde accertare che i sindaci svolgessero nel migliore dei modi le loro funzioni di polizia giudiziaria.

Giudicava, in materia civile, tutte le cause di azioni reali e personali, senza possibilità di appello, sino ad un valore di 20 ducati, e, con possibilità di appello, sino ad un valore di 300 ducati (art. 21 l. cit.).

I successivi artt. 22, 26-29 elencavano tutte le materie di competenza del giudice di circondario (le azioni possessorie; le denunzie per finita locazione; il pagamento di salari e mercedi ai lavoratori e domestici; i depositi necessari e le vertenze fra i viandanti e gli osti ed albergatori; le pigioni e gli estagli rustici ed urbani; i debiti ed obbligazioni nascenti da cambiali, polizze di carico e biglietti di deposito; i sequestri di mobili e crediti; la opposizione, la ricognizione e apertura di suggelli nei casi stabiliti dalla legge; ecc...).

Avverso le sentenze del giudice di circondario era possibile l'appello al tribunale civile e al tribunale del commercio, se trattavasi di materie commerciali.

Nelle cause del valore non eccedente i 100 ducati le sentenze erano immediatamente eseguibili; negli altri i casi il giudice poteva disporre l'esecuzione provvisoria previa cauzione.

Giudicava, inoltre, come «giudice di polizia», delle contravvenzioni di polizia, (detenzione, mandato in casa, ammenda di polizia), e, come «giudice ordinario», dei reati puniti con pene correzionali (prigionia, confino, esilio correzionale, interdizione a tempo, ammenda, mallevaria); le sentenze emesse, nei casi consentiti, erano appellabili alla Gran corte criminale.

Come ufficiale di polizia giudiziaria, svolgeva funzioni istruttorie alle dirette dipendenze del giudice istruttore e del procuratore generale della Gran corte criminale, con possibilità di disporre ordini di arresto. Disponeva, infine, della Guardia urbana, esercitando funzioni di polizia ordinaria nei comuni ove non fosse stato prescritto un ispettore di polizia.

«**Il conciliatore**» era un giudice onorario con competenza esclusivamente in materia civile.

Era nominato con decreto reale, per un triennio, su proposta del decurionato, «tra i proprietari abitanti nel comune più distinti

per probità nella pubblica opinione, non esclusi i decurioni stessi e gli ecclesiastici».

In ogni comune vi era un giudice conciliatore. A Napoli, Palermo, Messina e Catania n'era previsto uno per ogni quartiere.

«L'ufficio del conciliatore consisteva soprattutto nel procurare con ogni attività che fossero spente le inimicizie e gli odi fra gli abitanti del Comune, e con ogni zelo adoperarsi, quando ne fosse richiesto, per comporre tra loro le liti insorte e temute, presumendosi la richiesta nei casi di separazione coniugale di fatto, e di liti fra discendenti ed ascendenti in linea retta» (art. 19-21 ll. p.c.).

L'esercizio delle funzioni di conciliatore era titolo di merito per accedere ai pubblici impieghi.

«**I regi procuratori e i regi procuratori generali**» erano dei magistrati incaricati di svolgere le funzioni di pubblico ministero presso i giudici, i tribunali, le Gran corti e le Corti supreme di giustizia (art. 148 l. 29 maggio 1817).

Presso ogni tribunale civile era previsto un regio procuratore e un regio procuratore generale presso le Gran corti e le Corti supreme.

Nelle sentenze civili il pubblico ministero poteva intervenire "*sua sponte*" qualora lo ritenesse opportuno, mentre in quelle dove si ravvisava un interesse pubblico aveva l'obbligo di intervenire in udienza esponendo le sue valutazioni e conclusioni.

Nelle materie criminali, correzionali e di polizia, esercitavano l'azione penale per la punizione dei colpevoli in conformità della legge e vigilavano sulla regolarità delle forme prima del giudizio e per l'applicazione della legge.

I funzionari di polizia giudiziaria dipendevano dai regi procuratori generali presso le Gran corti criminali che, nei casi previsti dalla legge, avevano la potestà di emettere «mandati di deposito» (mandati di cattura).

I regi procuratori ed i regi procuratori generali vigilavano sulla regolarità del servizio degli organi giudiziari presso i quali risiedevano; i procuratori generali presso le Gran corti civili vigilavano sulla condotta dei giudici dei tribunali civili e di commercio, e riferivano alla Corte suprema eventuali comportamenti contrari all'onore ed al bene della giustizia; il procuratore generale pres-

so la Corte suprema vigilava sulla condotta dei giudici delle Gran corti civili e criminali, facendo rapporto di eventuali abusi al ministro di grazia e giustizia; i procuratori del re presso i tribunali civili e i procuratori generali presso le Gran corti criminali vigilavano sulla condotta dei giudici del circondario.

Lo stato giuridico ed economico dei magistrati

Secondo i dati del censimento del 1846, il totale dei magistrati in servizio nei reali domini di qua del Faro ammontavano a 932 unità, mentre quelli in servizio nei reali domini di là del Faro a 311 unità.

Il censimento aveva tenuto conto dei magistrati dei collegi giudicanti (con rapporto di impiego stabile) e dei giudici di circondario (con rapporto di impiego temporaneo rinnovabile), con esclusione degli «*alunni*», dei giudici soprannumerari di tribunale in servizio gratuito e dei magistrati onorari.

Nell'ordinamento giudiziario dell'epoca non erano previste disposizioni particolari relative all'ammissione in carriera, fatta eccezione per l'accesso alla magistratura collegiale per il quale si richiedeva il possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in una università del regno.

La nomina dei magistrati, nella maggior parte dei casi, era rimessa alla discrezionalità del re, salvo la preferenza per gli emigrati nel tempo dell'occupazione militare, per quelli che erano rimasti esclusi durante le medesime, o che avessero sofferto persecuzioni per la causa del re, e per le persone di merito straordinario (r.d. 13 settembre 1815).

Successivamente venne introdotta la figura degli «***alunni di giurisprudenza***» presso le Procure generali delle Corti supreme di Napoli e di Palermo; le Gran corti civili di Napoli, Trani, Palermo, Messina, Catania; le Gran corti criminali e i tribunali civili di Napoli e di Terra di Lavoro.

Gli «alunni» venivano nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, e in Sicilia con decreto del Luogotenente, a condizione che avessero una età non inferiore a 21 e non superiore a 25, con una rendita di 20 ducati mensili, nei domini di qua del

Faro, e una età non inferiore a 22 (poi ridotta a 21) e non superiore a 25, con una rendita non inferiore a 18 ducati mensili, nei domini di là del Faro.

Per l'accesso dovevano superare un esame scritto di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale, e di diritto romano.

Il servizio prestato dagli alunni era assolutamente gratuito e incompatibile con la funzione di avvocato o di procuratore o di qualunque altro impiego.

Non esercitavano funzioni giudiziarie, ma potevano essere promossi, dopo tre anni di lodevole ed interrotto servizio, nei ruoli di «giudice soprannumerario» in un tribunale civile con funzioni giudicanti, avendo voto solo quando andavano a sostituire un titolare assente o impedito, o fossero relatori nella causa; oppure con funzioni di pubblico ministero alle dipendenze del regio procuratore, con esclusione dell'esercizio delle funzioni di giudice supplente nelle Gran corti criminali.

Diversa la funzione di «*giudice soprannumerario*» che veniva svolta anch'essa in modo assolutamente gratuito e con l'obbligo di disporre di una rendita personale vitalizia di 40 ducati, a garanzia della propria indipendenza economica. Era del tutto evidente che a tali condizioni la carriera di magistrato non poteva che essere riservata esclusivamente alle categorie economicamente e socialmente più forti.

Tutti i magistrati, come già in precedenza anticipato, venivano nominati dal re con proprio decreto, su proposta del ministro di grazia e giustizia (art. 217 l. 29 maggio 1817; art. 241 l. 7 giugno 1819); i magistrati della Corte suprema e delle Gran corti civili venivano nominati sempre dal re con un proprio decreto assunto però in Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (reg. 10 maggio 1816).

I giudici del circondario dovevano sostenere un apposito esame prima di poter essere nominati con decreto reale in «*conferenza*», su proposta del ministro di grazia e giustizia e per un periodo di tre anni, salvo conferma.

I giudici delle Gran corti criminali venivano nominati tra i giudici di tribunale, e quelli delle Gran corti civili tra i giudici delle Gran corti criminali, mentre i consiglieri della Corte suprema di

giustizia tra i giudici delle Gran corti civili. I giudici sovrannumerari potevano essere nominati giudici effettivi al compimento del 25° anno di età indipendentemente dagli anni di servizio prestato.

Non erano fissati, per le promozioni in carriera, minimi di permanenza in servizio nei gradi inferiori; erano invece previsti minimi di età, fissati in 30 anni per i Giudici delle Gran corti e per gli avvocati generali delle Corti supreme e in 40 anni per i consiglieri delle Corti supreme (artt. 207-209 e 220 l. 29 maggio 1817), salvo espressa deroga da parte del re.

Dopo tre anni di lodevole servizio in uno dei collegi giudiziari, il magistrato riceveva il «*decreto di nomina a vita*», con l'acquisizione della prerogativa della *inamovibilità* e del diritto a non poter essere privato delle funzioni se non previo formale giudizio. Di tale prerogativa non godevano i giudici del circondario che potevano essere trasferiti con disposizione del ministro di grazia e giustizia, tranne che per i trasferimenti concernenti la sede di Napoli o quelli «per castigo» in classi inferiori; in tali casi il ministro doveva farne proposta al re che decideva «in conferenza».

L'inamovibilità riguardava l'impiego ma non la sede, ragion per cui i giudici delle Gran corti civili potevano essere trasferiti dal re che disponeva in Consiglio di Stato, su proposta del ministro di grazia e giustizia; i magistrati collegiali e i giudici istruttori di Napoli, sempre con disposizione del re assunta «in conferenza»; i giudici istruttori, con disposizione del ministro di grazia e giustizia assunta «nel real nome» (reg. 10 maggio 1826).

Per la permanenza in servizio non era previsto alcun limite di età.

I magistrati avevano l'obbligo di risiedere nel comune sede del proprio ufficio, dal quale non potevano allontanarsene senza l'autorizzazione dei diretti superiori.

I giudici, i regi procuratori, i procuratori generali e i rispettivi sostituti, non potevano svolgere, neanche fuori della loro circoscrizione, le funzioni di: sindaco, primo e secondo eletto, intendente, sottintendente, consigliere e segretario generale d'intendenza, notaio, giudice di commercio, ricevitore di dazi, cancelliere, usciere, patrocinatore, avvocato. Non potevano essere arbitri né accettare amministrazioni o tutele, se non quelle espressamente previste per legge.

I magistrati, così come tutti i funzionari di nomina regia, godevano della «*garentìa*», prevista dalla legge 19 ottobre 1818, che consisteva in una particolare protezione contro le vessazioni giudiziarie promosse da terzi. Contro i magistrati non si poteva procedere se non previa autorizzazione del re su proposta del ministro di grazia e giustizia.

Il trattamento economico (*l'annuo saldo*) dei magistrati collegiali, regolato dall'art. 86 l. 29 maggio 1817 e dall'art. 210 l. 7 giugno 1819, era sufficientemente adeguato al costo della vita dell'epoca. Erano inoltre previsti dei trattamenti economici aggiuntivi (soprassoldi, pensioni, indennità) per l'esercizio di determinate funzioni.

Non altrettanto poteva dirsi per i giudici del circondario il cui trattamento economico era assolutamente inadeguato sia in rapporto alle funzioni svolte sia a quanto percepivano gli altri magistrati.

L'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia

Con la proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo 1861, ebbe inizio il lavoro di revisione dei codici degli ex stati italiani con l'intento di assicurare uniformità alla legge in tutte le regioni d'Italia.

In realtà tale lavoro era già iniziato nell'aprile del 1859, poco prima dello scoppio della seconda guerra d'indipendenza, allorquando il parlamento subalpino aveva conferito al governo i pieni poteri legislativi ed esecutivi, nell'eventualità di un conflitto contro l'Austria (legge 25 aprile 1859, n. 3345). In virtù di tali poteri, il governo piemontese disponeva, nel novembre del 1859, la pubblicazione dei tre codici – penale, procedura penale e procedura civile – che, nel corso del processo di unificazione, furono estesi alle antiche e alle «nuove province» annesse al Regno di Savoia con decorrenza dal 1° maggio 1860.

Con l'annessione delle province dell'ex Regno delle Due Sicilie al Regno sabaudo, il Luogotenente del re nelle province napoletane, Eugenio di Savoia, con tre distinti decreti luogotenenziali del 17 febbraio 1861, decretava l'estensione alle suddette province, con decorrenza 1° luglio 1861, del codice penale e del codice di procedura penale sardi approvati con legge 20 novembre 1859,

con il mantenimento in vigore della legislazione civile e commerciale borbonica. Ai due codici sardi furono apportate le necessarie modifiche per adattarli alle tradizione giuridiche napoletane. Con successiva legge del 30 giugno 1861, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale veniva prorogata al 1° gennaio 1862, restando inalterata la data del 1° luglio 1861 per l'entrata in vigore del codice penale.

Contestualmente il Luogotenente del re nelle province siciliane, sen. CORDERO di MONTEZEMOLO, con propri decreti del 17 febbraio 1861, stabiliva, con decorrenza 1° luglio 1861, l'estensione a quelle province del codice penale e del codice di procedura penale sardi, senza però le modifiche previste per le province napoletane, modifiche che furono introdotte successivamente con la legge 30 giugno 1861, n.59.

Con l'entrata in vigore dei codici sardi cessava la vigenza di tutte le disposizioni contenute nel "Codice del Regno delle due Sicilie" incompatibili con le nuove norme.

Dopo un iniziale approccio «autoritario» del governo unitario al processo di unificazione giuridica con la *imposizione* di fatto alle nuove province dei codici sardi, veniva avviato un processo maggiormente «partecipativo» del nuovo Parlamento alla revisione delle legislazioni degli stati preunitari con il coinvolgimento di magistrati e di giuristi provenienti dalle diverse realtà del paese nominati nelle diverse commissioni di studio dai vari ministri di grazia e giustizia Rattazzi, Farini, Cassinis, Miglietti, Conforti, Pisanelli, e Vacca.

Con la convenzione del 15 settembre del 1864 tra l'Italia e la Francia veniva deciso il trasferimento della capitale del Regno da Torino a Firenze, avvenimento che rese non più procrastinabile l'esigenza di dotare il nuovo stato italiano di leggi uniformi in ambito civile e penale.

Il 19 novembre 1864 la Camera dei deputati approvava l'ordine del giorno Boggio con il quale si esortava il Governo « a presentare un progetto di legge che provvederà alla già pronta unificazione legislativa ed amministrativa del Regno, in quanto è urgentemente richiesto dal trasporto della capitale». Il 24 novembre 1864 il nuovo ministro di grazia e giustizia Vacca (I Governo La Marmora) presentava alla camera un progetto di legge, che consisteva

in una sorta di delegazione legislativa al Governo, autorizzato ad emanare con semplice decreto il codice civile, di procedura civile e per la marina mercantile, nonché altre leggi di unificazione normativa. I codici sarebbero stati pubblicati nelle condizioni in cui si trovavano all'esame delle Camere e il Governo vi avrebbe poi apportato modifiche per il loro perfezionamento e coordinamento.

La Camera discusse il progetto di legge sull'unificazione legislativa dal 9 al 22 febbraio 1865, prevedendo che tra i nuovi codici venisse incluso anche il codice di commercio; il Senato ne discusse dal 15 al 23 marzo 1865.

Dopo pochi giorni veniva promulgata la legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia (legge 2 aprile 1865, n.2215) con la quale il governo del re veniva autorizzato a pubblicare il codice civile, il codice di procedura civile, il codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, il codice della marina mercantile, la legge per la estensione alle province toscane del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario, la legge di modificazione al codice penale, la legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità. Il governo del re aveva inoltre la facoltà di introdurre nei codici e nelle leggi sopra indicate le modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, sia nella sostanza che nella forma, al fine di coordinare tali codici e leggi fra loro e con altre leggi dello stato. Con regio decreto del 2 aprile 1865 veniva istituita una commissione generale, presieduta dal ministro di grazia e giustizia Vacca, formata da parlamentari, magistrati e accademici incaricata della revisione dei codici. La Commissione fu poi suddivisa in diverse commissioni speciali, ognuna dedicata ad un codice.

Il primo codice civile del Regno d'Italia, con la introduzione della istituzione del matrimonio civile, veniva promulgato con regio decreto del 25 giugno 1865, n. 2358 ed entrava in vigore il 1° gennaio 1866, contemporaneamente alle disposizioni transitorie.

Il testo del codice civile del 1865 constava di 2147 articoli raggruppati in tre libri: 1°) *Delle persone*; 2°) *Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni*; 3°) *Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose.*

Il primo codice di procedura civile del Regno d'Italia, veniva

promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2366 ed entrava in vigore il 1° gennaio 1866 contemporaneamente al codice civile.

Il codice constava di 950 articoli (oltre 25 di disposizioni transitorie) divisi in un titolo preliminare (*Della conciliazione e del compromesso*) e in tre libri: 1°) *Dell'ordine e della forma de' giudizi*; 2°) *Dell'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da un pubblico ufficiale*; 3°) *Dei vari procedimenti speciali*

La elaborazione del **primo codice penale** fu particolarmente più lunga e complessa di quanto non fosse stata quella per gli altri codici in quanto la Toscana si rifiutava di recepire il codice penale sardo perché prevedeva la pena di morte che era stata abolita già in precedenza dal proprio codice. Diversi furono i progetti che vennero presentati e proposti dai vari governi dell'epoca per superare l'empasse. Il deputato Mancini, professore universitario e avvocato a Napoli, il 17 novembre 1864 aveva presentato alla Camera una proposta di legge per l'estensione alla Toscana del codice penale sardo del 1859 e per l'abolizione della pena di morte in tutto il Regno d'Italia. Nonostante il parere negativo del ministro della giustizia Vacca, la Camera il 16 marzo 1865 approvava la proposta di legge del Mancini con l'abolizione della pena capitale, mentre il Senato la bocciava, sancendo in tal guisa l'abbandono del principio dell'unificazione legislativa in campo penale. La legge di unificazione del 1865 non previde più un nuovo codice penale per il Regno d'Italia con il risultato che fino al 1899 rimase in vigore il codice sardo del 1859, tranne che per la Toscana ove continuò ad applicarsi il regolamento di polizia ed il codice del 1853.

Nel 1887 il ministro della giustizia ZANARDELLI presentava un secondo progetto per il codice penale per il Regno che il Parlamento approvò con la legge 22 novembre 1888, n. 5801. Il nuovo codice prevedeva l'abolizione della pena di morte sostituita con l'ergastolo; la bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni; l'introduzione di pene più lievi intese come mezzi per promuovere la rieducazione del condannato; la non previsione dei reati commessi a mezzo stampa; una maggiore severità delle pene per i reati contro l'indipendenza, l'unità e la sovranità dello Stato.

Il nuovo codice penale veniva promulgato con regio decreto del 30 giugno 1889, n. 6133, ed entrava in vigore il 1° gennaio 1890.

Il primo codice di procedura penale del Regno d'Italia consisteva nella rielaborazione del codice di procedura penale sardo del 1859.

Il nuovo codice, a seguito di un ampio lavoro di revisione da parte di un'apposita commissione speciale e del ministro di giustizia Pisanelli, veniva promulgato con regio decreto 26 novembre 1865, n. 2598.

Con la entrata in vigore del codice di procedura penale, poteva essere considerato concluso il processo di unificazione legislativa compiuto dalla classe dirigente liberale dell'epoca risorgimentale, «universalmente considerata quale elemento indispensabile a fortemente cementare l'unità italiana».[8]

P.S. Nel presente capitolo non è stata trattata la giurisdizione militare (tribunali militari, consigli di guerra, l'alta corte militare, la corte marziale marittima) né il contenzioso amministrativo (la Gran Corte dei conti, i giudici del contenzioso amministrativo), in quanto il Laudisio non ebbe a ricoprire alcun incarico in dette giurisdizioni.

[8] Biblioteca Camera dei Deputati, *op. cit.*, pp. 29-33.

Capitolo VI

La carriera giudiziaria

Giudice della Gran Corte Criminale

Con Real decreto del 25 ottobre 1848, S. M. il Re, Ferdinando II, trasferiva Raffaele Laudisio nella magistratura nominandolo «**Giudice della Gran Corte Criminale della capitale**».

In data 31 ottobre 1848 gli venivano assegnate le funzioni di Sostituto Procuratore Generale fino alla nomina del nuovo titolare.

Il Laudisio svolse le sue nuove funzioni di magistrato con la medesima competenza e serietà professionale che avevano caratterizzato i suoi precedenti incarichi nell'amministrazione civile.

In un'epoca dove i soprusi e le angherie dei più forti contro i più deboli costituivano la regola comune del vivere sociale; dove la nobiltà, l'aristocrazia ed i grandi proprietari terrieri taglieggiavano e tiranneggiavano continuamente e violentemente il popolo ed i ceti meno abbienti; dove la corruzione, il sopruso e la violenza pregnavano le stanze del potere e del malgoverno; dove ogni anelito di libertà, di democrazia e di giustizia veniva represso dal potere regio con ferocia inaudita; il Laudisio ebbe come sua stella polare solo ed esclusivamente la «*giustizia*».

"Egli svolse il suo lavoro con zelo per la giustizia e di devozione sincera al Re. Ha trattato le più rilevanti cause comuni e politiche della Seconda Camera con la coscienza di aver contribuito con il suo voto con quella costante ed invariabile pacatezza di animo, che il solo sentimento del giusto può dare, ed aborrente da così mal calcolata pietà, come da inopportuno rigore.

Nel corso dei tre anni nessuna delle moltissime decisioni rendute a sua relazione, massime in cause politiche, abbia meritato censura di sorta dalla Commissione Consultiva di giustizia, o dalla

Suprema Corte, sia per la trasmodanza di convincimento, sia per erronee definizioni".

"Ispiratosi in questo sentimento di giustizia, senza porre mente agli intendimenti del Governo, che traeva tutto al peggio, dette alle cause politiche il giusto valore; e tutte le cause che furono trattate nella sua camera, ebbero felici risultamenti.

Ne insospettì il Governo e tenne d'occhio il Laudisio; il quale per quella sveltezza d'ingegno, che era tutta sua, traeva dietro di se i colleghi".[1]

La causa dei 7 pugnalatori

La sua onestà morale ed intellettuale gli costarono l'allontanamento, seppur temporaneo, dalla magistratura per non essersi piegato ai voleri del Governo nella definizione data al processo Salvatore Iannoco, Giovanni Tagliaviva ed altri dodici imputati accusati dei reati di «setta e cospirazione contro la sicurezza dello Stato».

Fu quello un processo politico che suscitò vasta eco nel Regno, meglio conosciuto come la **"causa dei 7 pugnalatori"**.

Il re, per il tramite del ministro Longobardi, voleva che tutti gli imputati venissero conosciuti colpevoli e condannati a morte, per poi successivamente intervenire con atto di clemenza.

Così facendo avrebbe dimostrato a tutte le corti d'Europa che la sua era una monarchia giusta ed illuminata, sperando in tal modo di poter smentire il convincimento generale di un regime autoritario e repressivo, sordo a tutte le richieste di libertà e democrazia dei propri sudditi.

Era questa una strategia già messa in campo in altri due clamorosi processi dell'epoca; l'uno contro la società segreta "*Grande Società dell'Unità italiana*", che vide imputati due grandi personalità quali Luigi Settembrini e Carlo Poerio, più una quarantina di altri presunti cospiratori, che la Gran Corte Speciale di Napoli giudicò, tra l'altro, con la condanna a morte il 1° febbraio 1851 di Luigi Settembrini, Filippo Agresti e Salvatore Faucitano, con-

[1] Pasquale Tagliaferri, *op. cit.*

danna commutata nei due giorni successivi in ergastolo; l'altro contro i responsabili della rivolta del 15 maggio 1848, che sempre la Gran Corte Speciale di Napoli giudicò con sette condanne a morte per fucilazione, condanne anch'esse commutate subito dopo in ergastolo.

In ambedue i processi intervenne FERDINANDO II con un atto di grazia verso i condannati a morte al fine di evidenziare ed esaltare, con molto poco successo, la clemenza e la indulgenza del Re verso i suoi nemici.

Il presidente del Collegio giudicante era un certo NAVARRA, magistrato che certamente non rimase insensibile alle sollecitazioni governative; non altrettanto lo fu il Laudisio che a tale sollecitazione ebbe a rispondere:

> *«l'assolvere i condannati dalla pena capitale è un atto di clemenza del Re; ma resta tutta intera sulla mia coscienza di aver condannato gli innocenti; questa infamia non vorrei lasciare a nessun costo in retaggio ai miei cari figlioli».*

Terminata la fase dibattimentale del processo, il delegato della causa, il presidente del VECCHIO, lesse per ben quattro ore la sua relazione sugli accadimenti contestati, pervenendo alla conclusione di ritenere sussistente il *reato di setta* a carico dei vari imputati e quello di *cospirazione progettata* a carico di quasi tutti gli altri imputati, tranne che per IANNOCO, LONGOBARDI e RICCIARDI per i quali venne ipotizzato il reato di *cospirazione conchiusa ed accertata.*

Al termine della relazione di del Vecchio, il Presidente del Collegio, Navarra, invitava il Laudisio ad esprimere per primo, quale giudice ultimo di nomina, il suo convincimento.

Il Laudisio, prima di esprimersi, chiese al delegato della causa di chiarire meglio alcune circostanze ed *«ordinare i fatti nel modo come erano sunti nel processo».*

Il delegato della causa si rifiutò di esaudire la richiesta così avanzata.

Il Laudisio allora smontò con una sottile brillante dissertazione giuridica tutto l'impianto accusatorio di del Vecchio.

Nel suo intervento, della durata di appena trenta minuti, passando in rassegna le varie disposizioni di legge all'epoca vigenti in

materia di reato di «setta», dimostrò che non sussistevano, nello specifico, gli elementi caratteristici e peculiari di quel particolare tipo di reato.

Per rafforzare la sua tesi ebbe a citare una precedente decisione della stessa Corte che, a seguito degli arresti di alcuni cittadini per aver tenuto abitualmente alcune riunioni non autorizzate, nel corso delle quali erano stati ipotizzati propositi eversivi contro il potere regio, aveva accertato l'insussistenza del reato di setta per l'assenza della promessa del vincolo della segretezza che la legge espressamente richiedeva per la sussistenza stessa del reato.

Nel processo cosiddétto dei 7 pugnalatori era stato inoltre accertato la mancanza di testimonianze di persone che avessero avuto conoscenza dei fatti contestati a Iannoco ed altri e che dalle confessioni degli stessi imputati non si evinceva che le loro riunioni fossero state vincolate ad alcuna forma di segreto.

Sulla seconda imputazione il delegato della causa, del Vecchio, ritenne che il reato da addebitare a quasi tutti gli imputati dovesse essere quello di *cospirazione progettata*, tranne per gli imputati Iannoco, Longobardi e Ricciardi *"per i quali l'accettazione e la conclusione dei mezzi ritrovavasi nella promessa de' cannoni fatti dallo Iannoco agli altri due"*.

Il Laudisio smontò anche questa seconda interpretazione di del Vecchio dimostrando che Iannoco, 2ª sergente di artiglieria, non aveva avuto in realtà alcuna intenzione di alimentare la progettata rivolta, anche perché obiettivamente non aveva alcuna concreta possibilità di procurare i cannoni promessi; il suo intendimento era semplicemente quello di accreditarsi al potere costituito con una denuncia alla pubblica autorità.

Come era emerso nella fase dibattimentale del processo, Iannoco, per mezzo di tale Francesca Colascione, sua amante, aveva rivelato la trama della cospirazione ad un certo maresciallo Vial, ancor prima che ne avesse avuto notizia altra pubblica autorità.

Da quanto sopra la conclusione del Laudisio fu che non fosse sussistente il reato di «cospirazione conclusa ed accertata», ma soltanto quello di «cospirazione progettata».

Anche per questo secondo caso, il brillante magistrato sarnese ebbe a citare, a supporto della sua tesi, una causa trattata nel 1848

dalla 1ª Camera della Terza Gran Corte Criminale contro un certo MARICONDA, con la quale era stato sancito il principio che affinché si potesse concretizzare il reato di cospirazione conclusa ed accertata non fossero sufficienti le parole, ma occorrevano «*fatti flagranti ed affavorevoli al conseguimento del criminoso scopo*».

Con sentenza del 4 novembre 1851 della Seconda Camera della Gran Corte Criminale, gli imputati furono ritenuti colpevoli del reato di «cospirazione progettata» e condannati all'esilio, contro la volontà del Re che aveva chiesto per loro la condanna a morte.

Votarono a favore, oltre Laudisio, i giudici DEL FORNO, RADICE, GIAMBARDA, PICCIRIELLO; contro il presidente NAVARRA e il giudice MORELLI.

Nonostante la decisione fosse stata assunta in serenità e tranquillità, il ministro LONGOBARDI, per giustificare il fallimento del suo tentativo di condizionare il giudizio della Corte, dichiarò al Re:

> «*Maestà abbiamo perduta la causa! Quel rivoluzionario di Laudisio ha tratto dietro di sé il più de' giudici!*».

Non trascorse neanche un giorno dalla sentenza che il Procuratore Generale del Re, LOASSES, all'indomani convocò nel suo ufficio il magistrato ribelle per conoscere le motivazioni di tanta divergenza di opinioni all'interno dell'organo giudicante.

Il presidente Navarra, per suo conto, non avendo potuto gestire l'andamento del processo come impostogli dal Re, andava criticando pubblicamente il Laudisio per essersi mostrato molto partecipe e interessato a sostenere la sua tesi, pur non essendo un giudice criminale di provata esperienza, costringendo gli altri giudici ad una erronea valutazione dei fatti.

FERDINANDO II, quant'anche avesse voluto, non poteva non adottare provvedimenti esemplari contro il Laudisio, per evitare che venisse sancito un precedente pericoloso che avrebbe potuto seriamente minare la sua autorità presso il potere giudiziario.

Il Ministro e Real Segretario di Stato e di Giustizia si vide costretto a sottoporre alla attenzione del Re la seguente proposta:

> "*Laudisio non ha giustificato colla sua condotta quel grado di scienza penale e civile, che si richiede nelle importanti funzioni di Giudice Criminale. Laonde il mio rispettoso avviso si*

è che egli torni a carica amministrativa, ove egli potrà rendersi più utile a sé stesso e alla Giustizia, sicché conviene per ora metterlo in attenzione di tale destino".

In data 3 dicembre 1851 il Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Napoli, comunicava al Laudisio che Ferdinando II, Re del Regno Delle Due Sicilie, su proposizione del Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio Ordinario di Stato, con real decreto del 24 novembre 1851, lo aveva «*posto in attenzione di destinazione di carica amministrativa*»; in semplice parole, veniva allontanato dalla magistratura dopo appena tre anni dalla sua nomina a giudice della Gran Corte Criminale.

Ferdinando II, supportato dal ministro Longobardi che già dal 1849 aveva avviato indagini di stampo poliziesco sulla condotta politica e morale di molti magistrati, sospettati di sovversivismo per i comportamenti assunti durante i moti del 1848, ritrattava clamorosamente, con la destituzione del Laudisio, quanto aveva al contrario solennizzato in un proclama dell'8 novembre 1830:

"Non potendovi essere nel mondo alcuna ben ordinata società, senza una retta ed imparziale amministrazione della giustizia, così sarà questa lo scopo al quale rivolgeremo le nostre più attente sollecitudini. Noi vogliamo che i nostri Tribunali siano tanti santuari i quali non devono essere mai profanati dagl'intrighi, dalle protezioni ingiuste, né da qualunque umano riguardo o interesse. Agli occhi della legge tutti i nostri sudditi sono eguali, e procureremo che a tutti sia resa imparzialmente la giustizia".

La notizia di tale severo ingiustificato provvedimento disciplinare ebbe vasta eco nella capitale e in gran parte della provincia del Regno, considerata la stima e la popolarità di cui godeva l'integerrimo magistrato, ancor più accresciuta ed esaltata per l'accusa non certamente infamante ma, al contrario, gratificante, di «indipendenza dal voto».

"A questa notizia tutta Napoli si commosse, cittadini di ogni classe affluirono in casa, ed altri si congratularono con lui per lettere".[2]

[2] Pasquale Tagliaferri, *op. cit.*

Il Laudisio ancor prima di essere un filo borbonico convinto e cosciente, fedele alla Corona e a Ferdinando II, era soprattutto un magistrato onesto ed imparziale, che giammai avrebbe interposto alla verità dei fatti il servilismo e l'accondiscendenza al potere costituito, qualunque fosse stato poi il prezzo da dover pagare.

L'onta della destituzione di un componente della famiglia Laudisio dalla magistratura pesava ancor di più al vescovo NICOLA MARIA LAUDISIO, uomo forte e autorevole del clero, fedelissimo servitore del Re e della dinastia borbonica.

Continue e pressanti furono le sollecitazioni rivolte al Re affinché il nipote venisse reintegrato nel servizio in quanto, a suo giudizio, la condotta del giovane magistrato era da ritenere assolutamente irreprensibile in ordine al modo di giudicare.

Lo stesso Raffaele Laudisio, nel gennaio 1852, presentava una sua articolata appassionata difesa di quanto strumentalmente e pretestuosamente gli era stato contestato, memorandum che il Presidente del Consiglio dell'epoca, in data 28 gennaio 1852, trasmise per competenza al Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

Quest'ultimo si limitò a redigere in data 12 febbraio 1852 una scarna relazione di accompagnamento per il Re, senza avanzare alcuna proposta di accoglimento o di respingimento della richiesta di reintegro in magistratura del Laudisio.

Nella memoria difensiva venivano ripercorse tutte le fasi del processo TAGLIAVIVA-IANNOCO evidenziando, tra l'altro, come l'intervento del Laudisio si fosse limitato alle sole fasi dibattimentali mentre "in tutte le precedenti decisioni prese in Camera di Consiglio non ebbe parte. E che tutte le censure che vogliono farsi sulla redazione della decisione debbono subordinarsi alla idea che la redazione stessa fu fatta con la massima celerità; che i fatti erano diversi e gli elementi di prova tra loro pregnanti e contraddittori; e che infine tale lavoro fu esaurito quando l'animo del Laudisio era esacerbato per la triste notizia ricevuta che un suo figliuolo era presso a morte".

In quel contesto, gli vennero rinnovate le accuse mossegli per il comportamento tenuto in Basilicata nella turbolenta epoca del 1848, allorché ricopriva l'incarico di Segretario Generale di quel-

la Intendenza. A tal fine ebbe a scrivere: "gli si vuole muovere accusa per una lettera, se mal non ricorda, scritta nel bollore delle politiche perturbazioni, scritta al Capo Urbano di Brienza, di cognome Palladino, con la quale rispondendo ad un quesito postogli da costui, si esprimeva che per gli Urbani, durante quell'ordine di cose, dovesse continuare l'uso della coccarda tricolore, come in tutti gli altri paesi allora praticavasi. Guardando la cosa con occhio retrospettivo, debba dirsi che per convenienza di tempi non altra risposta poteva rendersi, nel fine di evitare conflitti, che avrebbero potuto essere fatali.

Era la coccarda tricolore un distintivo generalmente tollerato, per la necessità politica dei tempi. I moti del 1848 erano il giuoco di una fazione egoista, che usurpava il nome di tutto un popolo devoto al suo Re, e all'ordine; ma quanti osarono affrontare quel moto nelle Province? Niuno. I più coraggiosi non mostrarono simpatia per i così detti liberali, si tennero lontani dai ritrovi politici".

La conclusione della sua appassionata difesa, pregna di amarezza nel constare che era stata messa in dubbio la sua fedeltà al Re, venne affidata a due amare riflessioni: "È troppo conto che il giudice Laudisio fu il primo ad affrontare la demagogia in tempi procellosi, e proprio in luglio 1849, nella causa di Buongiorno, ed altri due accusati di aver eccitato i sudditi del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale. L'esito del processo cominciato dalla polizia, e compiuto da lui nella qualità di Istruttore, fu la condanna ad anni 20 di ferri per ognuno. E se egli in quell'epoca di universale repubblica in Europa si faceva impavido ad emettere rigorosa condanna, si può dubitare della sua fede politica dopo due anni e mezzo quando rassodato l'ordine, in tutta Europa nessuna altra speme è rimasta agli anarchisti? Quella decisione fu la prima renduta in causa politica, e sopra processo vero appoggiato a pruova generica, e a sfolgorante pruova specifica".

Per concludere, ritenendo "conseguenza di calunniosa orditura la risoluzione adottata al suo conto soltanto, mentre gli altri Giudici, che con lui votarono, tutti conservarono la carica, di cui egli solo fu svestito".

A quasi un anno dal suo allontanamento dalla magistratura, il 30 novembre 1852 il Laudisio veniva convocato al Ministero di

Grazia e Giustizia, all'una precisa, "avendo S. E. il Ministro avere per lui un abboccamento".

Non è dato conoscere l'esito del colloquio. È presumibile, a seguito delle incessanti e continue sollecitazioni di Mons. Nicola Maria Laudisio, che si sia addivenuto ad un accomodamento che accontentasse le aspettative e le esigenze di entrambe le parti in causa.

Laudisio non venne reintegrato nel ruolo di giudice della Gran Corte Criminale come avrebbe sperato; in compenso, in data 21 dicembre 1852, con ministeriale del 18 dicembre stesso anno, veniva nominato «**avvocato presso la Corte Suprema di Giustizia**», partecipandone la nomina ai Procuratori Generali e al Procuratore Regio dei collegi inferiori della capitale.

Successivamente, in data 14 febbraio 1853 gli veniva comunicato che

> «*Sua Maestà avendo preso in benigna considerazione le suppliche al Real Trono umiliate da Raffaele Laudisio già giudice della Gran Corte Criminale di Napoli, nel Consiglio Ordinario di Stato che dì corrente si è degnata di accordargli pel grazia nel ruolo provvisorio delle Finanze una provvigione di ducati trenta al mese*».

La soluzione sembrò acquietare, almeno per il momento, il battagliero magistrato.

Mons. Nicola Maria Laudisio, dal canto suo, con una propria personale lettera del 20 ottobre 1853 ringraziava il Re per la sua magnanimità, dilungandosi in sperticati elogi per il Sovrano, richiamando

> «*l'anima angelica di Maria Cristina di Savoia, la Sua prima degnissima Consorte, glorificata da Dio con gioia universale*» e terminando con uno stucchevole «*Prostrato in fine à piedi del Suo Augustissimo Trono, Le bacio umilmente la Sacra Mano, e compreso di profondissimo, ed ossequiosissimo rispetto, e fedelissimo attaccamento*».

La destituzione dalla magistratura fu un durissimo colpo per Raffaele Laudisio.

Ma le delusioni e i dispiaceri della vita di solito si accompagnano ad altri ancor più dolorosi e laceranti.

All'età di appena 40 anni, dopo una lunga e penosa malattia,

veniva a mancare la giovane amata consorte, lasciandolo tristemente solo ad accudire i sei figli in giovane età, tranne la prima figliola sposatasi da poco tempo.

Il dolore, l'amarezza, lo sconforto fecero si che cadesse in una profonda depressione dalla quale ne uscì con molta fatica e molto tempo dopo.

«Riposato un poco nell'animo eccolo di bel nuovo al Foro. Ora non più il giovinetto, che vi fa le prime pruove, ma l'uomo consumato negli affari, colui che per la giustizia si è elevato sì alto, che il paese tutto onora. Napoli ricorda ancora quale nome si avesse il Laudisio come avvocato, e come il suo studio fosse fiorente per cause di gran momento».[3]

Il trattamento umiliante subito da Ferdinando II e le vicende politiche del Regno, dai moti del 1848 alla repressione borbonica contro i sostenitori dell'Unità d'Italia, dovettero non poco influenzare i convincimenti ideologici di un uomo aduso a ragionare con la propria testa, refrattario ad ogni imposizione di idee e comportamenti da qualunque parte provenissero.

In epoca non sospetta, fin dal 1852 era stato uno dei pochi personaggi in vista della capitale che aveva preconizzato che l'ascesa al trono di Francia di Napoleone III sarebbe stata positivamente determinante per le sorti del Risorgimento italiano, e non fece mistero alcuno ad esternare pubblicamente il suo convincimento.

Napoleone III

Napoleone III, fratello minore di Napoleone Bonaparte, divenne Presidente della seconda repubblica il 10 dicembre 1848 e proclamato imperatore il 2 dicembre 1851.

Nonostante la sua politica reazionaria (spedizione contro la Repubblica romana; soppressione del suffragio universale; scioglimento dell'assemblea legislativa; promulgazione di una costituzione conservatrice), ebbe un ruolo determinante nelle vicende del Risorgimento italiano che portarono poi alla unificazione del paese.

[3] Pasquale Tagliaferri, *op. cit.*

Nell'incontro di Plombières del 28 e 29 gennaio 1859 siglò un accordo con Camillo Benso conte di Cavour che prevedeva che in caso di attacco degli austriaci al Piemonte, la Francia si sarebbe schierata al fianco di Vittorio Emanuele.

Il conflitto scoppiò puntuale nell'aprile del 1859 ed ebbe termine l'11 luglio dello stesso anno con l'armistizio di Villafranca.

L'intervento militare francese fu determinante per la sconfitta delle forze asburgiche e costituì l'inizio della unificazione politica e territoriale dell'Italia che portò alla Francia la Savoia e nel 1860 la regione di Nizza.

L'avvento al trono di Francesco II

Ferdinando II moriva il 23 maggio 1859 e gli succedeva il figlio **Francesco II,** che salì al trono lo stesso giorno della morte del padre, all'età di appena ventitré anni.

Francesco II, figlio di Ferdinando II e di Maria Cristina di Savoia, fu il quinto ed ultimo sovrano della dinastia borbonica.

Il suo regno durò appena due anni (1859-1860), costretto all'esilio nel febbraio 1861, dopo aver abbandonato Napoli un giorno prima dell'arrivo in città di Giuseppe Garibaldi il 7 settembre 1860.

A differenza del padre, il nuovo Re si dimostrò un sovrano timido ed insicuro, pieno di contraddizioni, capace di prendere decisioni antitetiche tra loro nel giro di pochissimi giorni, con enormi problemi caratteriali che accentuavano la sua ombrosità, dovuta, forse, anche alla difficoltà di reggere il confronto con la dirompente personalità del padre e dall'essere rimasto orfano della madre subito dopo la sua nascita.

Sia i monarchici che i liberali dell'epoca non nutrirono eccessiva fiducia nel nuovo monarca, che si ispirava nella gestione del governo del Regno ad alcuni principi certi e fondamentali quali un regno indipendente; il diniego a qualsiasi ingerenza delle grandi potenze europee negli affari interni; il rifiuto a qualsiasi concessione costituzionale.

Il giovane sovrano dimostrò soprattutto una grande miopia e inadeguatezza politica rispetto agli avvenimenti che caratterizzarono il 1859, allorquando scoppiò il conflitto nella pianura padana tra l'esercito franco-piemontese e quello austriaco.

Nel dichiarare la neutralità del Regno delle Due Sicilie, abdicò, senza rendersene conto, ad assumere un ruolo determinate nella definizione del nuovo assetto politico-istituzionale nazionale che si andava delineando in quel particolare momento storico del nostro Risorgimento.

Non comprese neanche che la stessa Francia aveva tutto l'interesse a mantenere nel mezzogiorno d'Italia il Regno delle Due Sicilie che facesse, in tal modo, da contrappeso alle mire espansionistiche di Vittorio Emanuele II.

L'atteggiamento rinunciatario ed isolazionista di Francesco II eccitò le forze liberali e democratiche del Regno che si esaltarono ancora di più per la sconfitta degli austriaci e della loro cacciata dall'Italia.

I primi focolai della insurrezione contro il Re, come sempre, ebbero inizio in Sicilia, terra fertile per il tradizionale storico sentimento indipendentista dei siciliani e per il ricordo ancor doloroso e cocente della crudele repressione borbonica del 1848-1849.

Giuseppe Garibaldi

Con la sconfitta dell'Austria e con la cacciata dalla Lombardia, il movimento nazionale italiano premeva, con sempre maggiore insistenza, affinché si continuasse a percorrere velocemente la strada verso l'unità d'Italia.

Dopo l'annessione al regno sabaudo dell'Italia centrale, l'obiettivo successivo era quello dell'**annessione** del Regno delle Due Sicilie.

Come sempre, tutto ebbe inizio dalla Sicilia, laddove il movimento democratico con Francesco Crispi auspicava una generale sollevazione popolare che doveva seguire ad un intervento militare dall'esterno, guidato da Giuseppe Garibaldi, con l'assenso di Vittorio Emanuele II.

E così fu!

L'11 maggio 1860 Garibaldi sbarcava senza difficoltà a Marsala, con l'appoggio di Vittorio Emanuele II e di Cavour, dando vita ad un vero e proprio sollevamento popolare sostenuto non solo dal popolo e dalle classi meno abbienti, ma anche dalla borghesia liberale e dalla aristocrazia conservatrice che intravidero nel-

la unione con il Piemonte il mantenimento dell'ordine sociale del paese a salvaguardia e a tutela dei propri interessi.

Le vittorie di Garibaldi a Calatafimi il 15 maggio 1860 e a Milazzo il 20 maggio 1860, con l'ingresso trionfale a Palermo il 27 maggio stesso anno, scossero profondamente la capitale del Regno e le sue province e furono segnali inequivocabili dell'imminente crollo del regno.

Francesco II, cosciente di quanto stava accadendo, in un disperato tentativo di salvare il regno, nel Consiglio di Stato del 30 maggio 1860, appena tre giorni dopo la capitolazione di Palermo, incaricava l'ambasciatore a Roma, GIACOMO DE MARTINO, di recarsi a Parigi per sollecitare un'alleanza con Napoleone III.

Il tentativo fallì miserevolmente ed il re si vide costretto a proporre, tardivamente, un accordo con Vittorio Emanuele II, accordo che quest'ultimo aveva invano sollecitato con una lettera del 15 aprile 1860 ed oramai considerato richiesto *troppo tardi*.

Venuta meno la possibilità di un aiuto militare da parte dei francesi, e persa definitivamente la Sicilia, Francesco II, con proprio decreto del 25 giugno 1860, accordava una generale amnistia per tutti i reati politici; incaricava il commendatore ANTONIO SPINELLI della formazione di un nuovo governo; preannunciava un accordo con S.M. il Re di Sardegna, Vittorio Emanuele II (accordo mai sottoscritto!), "per gli interessi comuni delle due Corone in Italia"; concedeva "analoghe istituzioni rappresentative" alla Sicilia, con la promessa di nomina di uno dei Principi della real Casa a Vicerè; si impegnava alla stesura di un nuovo statuto "sulla base delle istituzioni rappresentative italiane e nazionali".

Con decreto del 1° luglio 1860 richiamava in vigore la costituzione del 10 febbraio 1848; convocava il parlamento nazionale in Napoli per il 10 settembre 1860 ed i collegi elettorali per procedere alla elezione dei deputati per il 19 agosto 1860.

In attesa della pubblicazione definitiva della legge sull'esercizio del diritto di stampa, restavano in vigore le disposizioni contenute nei decreti del 25 maggio 1848, 27 marzo 1849 e 6 novembre 1849.

Veniva emanata una legge provvisoria sulla "Guardia Nazionale".

Una commissione di quattro componenti, alle dipendenze del Ministro dell'Interno, che l'avrebbe presieduta, sarebbe stata incaricata di preparare i seguenti progetti: 1-legge elettorale; 2-legge sulla guardia nazionale; 3-legge sull'organizzazione amministrativa; 4-legge sul Consiglio di Stato; 5-legge sulla responsabilità ministeriale.

Dopo appena poche settimane dalla formazione del governo Spinelli, il 14 luglio 1860, Francesco II sostituiva il ministro dell'interno e della polizia Federico Del Re con Liborio Romano, già prefetto della polizia di Napoli, col fine di accentuare maggiormente la qualificazione costituzionale del nuovo governo con la nomina alla guida di un delicato dicastero, come quello dell'interno, di un noto esponente liberale.

Allontanava dalla magistratura, dai comuni, dalle province, dall'esercito, dalla pubblica amministrazione, tutti coloro che maggiormente si erano spesi per la dinastia borbonica, richiamando funzionari e magistrati meno compromessi e messi da parte in malo modo in un recente passato.

Il gran rifiuto

In tale caotico contesto, con Regio decreto del 7 luglio 1860, il Laudisio veniva reintegrato e destinato a servire il Re da Giudice della Gran Corte Criminale di Napoli.

L'integerrimo magistrato sarnese, in data 10 luglio 1860, con una lettera orgogliosa e nobile indirizzata al Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, **rinunciava** al reintegro nella magistratura.

> *«Eccellenza, l'inatteso mio richiamo alla magistratura nel grado, e Collegio medesimo dove mi trovavo nove anni orsono, mi impone il dovere di rendere azioni di grazie all'Eccellenza Vostra e di pregarla a volerle in mio nome rassegnare allo Augusto Principe, il quale con tanta spontaneità si degnava di ordinarle.*
>
> *Se non che, oltre a sentirmi non pronto alla gravità dell'ufficio elargitomi, la posizione delle mie familiari faccende, mi consiglia di scusarmi, e **rinunziare** all'altissimo onore. Al che si aggiunga la mia condizione sociale che mi colloca in circostanze eccezionali, che nella lealtà non debbo tacere all'E. V..*
>
> *Dimesso dalla carica dopo ostinata lotta di tre anni, propu-*

gnando la causa della legalità, e della giustizia, sento forte di rappresentare meno una individualità offesa, che l'indipendenza del magistrato addentata nell'esplicamento più legittimo delle sue sublimi funzioni. Per il che, se nel desiderio del mio ritorno ai pubblici uffici chiedente avrei potuto aver titoli per aspirare ad una riscossa da cancellare le tracce di uno spiacevole passato con tutte le sue conseguenze, richiamato spontaneamente non potrebbe venirmi meno il diritto di tutelare il mio personale decoro, ricusando una condizione di reintegra capace di giustificare l'immeritata mia destituzione.

Chiedendo perciò all'E. V. di permettermi a rimanere nel libero campo della nobile professione di Avvocato, dove indi alla patita destituzione fui spinto dal mio primitivo indirizzo, e dove oltre la mia pochezza, mi sono visto confortato dalle simpatie, e fiducia dei miei concittadini, e della benevolenza di egregi Magistrati, nella coscienza di essermi al bisogno adoperato in più rilevanti incarichi per il bene del paese, La prego ad esser convinta che non terrò meno conto di questo atto di deferenza che ha voluto usarmi, e del quale Le ne serberò perenne e sentita gratitudine. L'Avvocato Raffaele Laudisio».

Francesco II, suo malgrado, non potette fare altro che, con decreto del 19 luglio 1860, accogliere la rinuncia di Raffaele Laudisio di ritornare a ricoprire la carica di Giudice della Gran Corte Criminale di Napoli.

Nonostante lo sdegnoso rifiuto, con successivo Real Decreto del 28 agosto 1860, allo scopo di ammorbidire il giusto risentimento del Laudisio per l'immeritato allontanamento dalla magistratura, e con un sottile calcolo di opportunità politica, con Giuseppe Garibaldi alle porte di Napoli, Francesco II lo nominava «**Giudice della Gran Corte Civile di Napoli**».

Il Laudisio, al fine di evitare un secondo pericoloso rifiuto ad una decisione del Re, che gli sarebbe potuto costare molto caro, chiese un differimento della presa in possesso della carica al fine «di non abbandonare in un attimo, lo studio di avvocato in Napoli, non scarso di affari, tradendo la fiducia dei clienti e affinché tutta la parte della clientela rimanga ad un mio figliuolo già patrocinatore il quale ha bisogno di associarsi a qualche Avvocato di merito, per essere convenientemente aiutato, almeno nella trattazione delle cause gravi». In realtà volle prendere tempo non riconoscendosi più negli ideali di una dinastia, come quella borbonica,

di cui era stato un convinto fedele assertore, che lo aveva deluso ed umiliato nella sua dignità di uomo e magistrato.

Solamente il 5 dicembre 1860, con decreto del Luogotenente Generale del Re (Vittorio Emanuele) nelle Province napoletane, PISANELLI, ritornava ad occupare il posto di Giudice della Gran Corte Civile di Napoli "*senza interruzione di servizio*".

La caduta del regno

La sera del 6 settembre 1860, Francesco II di Borbone, per evitare che la sua Napoli fosse bombardata e messa a ferro e fuoco; conscio che non si sarebbe potuta difendere a lungo, assediata per terra e per mare, e senza possibilità alcuna di approvvigionamento; su pressante consiglio, certamente non disinteressato, di LIBORIO ROMANO, lasciava Napoli, con la consorte Maria Sofia, a bordo della nave da guerra il "Messaggero", per rifugiarsi nella fortezza di Gaeta, ove vi giunse alle sei del mattino del giorno successivo.

L'uomo che aveva convinto l'ultimo re borbone a lasciare Napoli e a rifugiarsi a Gaeta, Liborio Romano, in realtà si era già segretamente accordato con Cavour per andare a dirigere il futuro governo provvisorio e, nell'immediato, a favorire l'ingresso nella capitale di Giuseppe Garibaldi. Pur non riscuotendo alcuna fiducia da parte di Francesco II, era stato nominato da quest'ultimo prima prefetto di polizia e poi ministro dell'interno, nella disperata speranza di poter conservare il traballante regno.

"Per capire chi era l'uomo nelle cui mani Cavour riponeva le sorti del futuro governo di Napoli, basti dire che, nel giro di pochissimi mesi, tra il 1860 e il 1861, don Liborio andò al potere per tre volte e con tre regimi diversi. Fu ministro costituzionale di Francesco II, del dittatore Garibaldi e della seconda luogotenenza piemontese. Fu cioè il primo e più riuscito esempio di trasformismo agli albori dell'Italia unita. Massone di 33° grado, costituzionalista nel 1820, diverse volte incarcerato per motivi politici, firmatario nel 1848 di una petizione a Ferdinando II per la concessione della Costituzione, fu esiliato in Francia e tornò in Italia quasi dieci anni dopo".

"Don Liborio, con la sua palandrana scura e gli occhi torvi che lo facevano somigliare più a uno *schiattamuort (lo* iettatore tanto

odiato dal popolino napoletano), restava aperto ad ogni ipotesi. Pronto a cambiare divisa non appena ce ne fosse stato bisogno, a saltare sul carro del vincitore qualora se ne fosse profilato uno. Teneva, per così dire, il piede in tre scarpe e faceva credere ai liberali di preparare il terreno per l'arrivo di Garibaldi, ai borbonici che la Costituzione fosse l'unico modo per salvare la monarchia e a Cavour di essere pronto a guidare la rivolta «spontanea».

"Come ministro dell'interno borbonico, pensò che l'unico modo per portare un po' d'ordine in quel caos, almeno fino all'arrivo di Garibaldi o al tentativo di sommossa popolare ideato dal Cavour, fosse coinvolgere i veri 'controllori' del territorio: i *camorristi*. D'altra parte, se i mafiosi avevano aiutato Garibaldi in Sicilia, i camorristi potevano bene fermare quella serpeggiante e preoccupante confusione che stava prendendo sempre più piede a Napoli. E fu così che trasformò i camorristi in poliziotti".[4]

A Gaeta, dove si era rifugiato Francesco II, confluirono tutte le truppe dislocate nel Regno, rimaste fedeli al Re, il quale cercò di riorganizzarle per muovere alla riconquista della capitale.

Il 7 settembre 1860 Giuseppe Garibaldi, proclamatosi "Dittatore delle Due Sicilie", entrava trionfante in Napoli da solo, senza le sue truppe e senza che venisse esploso un solo colpo di cannone, così come aveva ordinato Francesco II, in un impeto di amore per la sua città, alle truppe che presidiavano Castel Sant'Elmo, Castel Nuovo e Castel del Carmine.

Giuseppe Garibaldi, non pago della conquista di Napoli e della Sicilia, era fortemente intenzionato a proseguire la sua inarrestabile avanzata alla conquista di Roma e, subito dopo, di Venezia.

> *"È a Roma che proclameremo il Regno d'Italia. Là solamente sanzioneremo la grande unione tra gli uomini liberi e figli ancora schiavi di questa terra!".*

Con queste parole, appena tre giorni prima del suo ingresso trionfale in Napoli, aveva arringato la folla che lo aveva accolto festante a

[4] Giovanni Fasanella e Antonella Grippo, *1861- La storia del risorgimento che non c'è sui libri di storia*, Sperling-Kuppler, 2010, pp. 92-94.

Palermo, ribadendo, in tal modo, ancora una volta, il suo fermo convincimento di un necessario rinvio dell'annessione dell'ex Regno delle Due Sicilie al momento in cui fosse stata completata l'unità d'Italia.

Giuseppe Mazzini, già messo al bando da Cavour come *sovversivo*, giungeva a Napoli il 17 settembre, per sollecitare, insieme a Giuseppe Ferrari e a Carlo Poerio, Garibaldi a marciare speditamente alla volta di Roma e di Venezia, e ad insistere a non consentire l'annessione di Napoli e della Sicilia al Regno di Sardegna attraverso il plebiscito.

Una breve parentesi per una riflessione necessaria su cosa si intendesse, nell'anno 1861, per "**nazione**", avendo bene a mente che la stragrande maggioranza delle popolazioni dell'epoca non aveva alcuna idea di che cosa fosse l'Italia e che non più del dieci per cento delle popolazioni non parlavano né comprendevano la lingua italiana.

Per Mazzini la *nazione* era una realtà ideale, una comunità di credenti, uniti nella religione della patria, un punto di arrivo dal quale ripartire subito con orgoglio per riportare l'Italia sulla scena internazionale ad occupare il posto riservatole dalla storia, al pari delle altre potenze europee.

Il terreno su cui muoversi non poteva essere altro che la politica "estera".

Per Cavour la *nazione*, al contrario, era una comunità di persone libere, unite nel rispetto reciproco, un punto anche questo di partenza dal quale ripartire, con umiltà e pazienza, per risalire la china dell'arretratezza, ancor prima di coltivare ambizioni europee.

Il terreno su cui misurarsi doveva essere la politica "interna".

"Queste due diverse concezioni di nazione implicavano due diverse idee di stato: da un lato uno stato etico, che in quanto titolare di fini propri tendeva necessariamente a essere autoritario; dall'altro uno stato liberale, cioè uno stato che si proponeva di formare dei liberi cittadini e alla loro volontà affidare le proprie sorti. In altre parole, si proponeva di fare dell'Italia una democrazia".[5]

Garibaldi condivideva con Mazzini la poca considerazione per la monarchia sabauda e per lo stesso Camillo Benso conte di Cavour,

[5] Roberto Vivarelli, *Italia 1861*, Il Mulino, 2013, pp. 27-28.

convinti com'erano che il nuovo stato italiano dovesse nascere per volontà popolare attraverso una "*Assemblea costituente*", anche se Garibaldi, a contrario di Mazzini, era un convinto assertore della monarchia. "L'impresa siciliana fu da lui assunta all'insegna del motto '*Italia e Vittorio Emanuele*':un motto della cui intelligente opportunità bisogna dare proprio atto personalmente a Garibaldi. Egli dimostrava con ciò di avere lucidamente inteso le condizioni che potevano agevolare la sua impresa: mantenere ad ogni costo il legame con Torino, per averne l'appoggio diplomatico-militare, e per mostrare con i fatti di non procedere nel Mezzogiorno ad alcuna sovversione dell'ordine sociale, garantendo insieme l'opinione pubblica europea e la borghesia meridionale".[6]

Garibaldi, forte della vittoria riportata sulle rive del Volturno contro le truppe borboniche, sempre più infastidito ed irritato dal comportamento ostile del Cavour nei suoi confronti, ne chiese le dimissioni da primo ministro a Vittorio Emanuele, il quale, per tutta risposta, gli intimava, seccamente e duramente, di occuparsi, maggiormente e con speditezza, dell'annessione di Napoli al Regno.

Se ciò non bastasse, gli affiancò, quale Prodittatore, il moderato Giorgio Pallavicino Trivulzio, uomo notoriamente di fiducia di Cavour, che andava a sostituire il mazziniano Giuseppe Sirtori, nominato da Garibaldi il 14 settembre.

Cavour, dal canto suo, aveva ben compreso come Garibaldi potesse costituire un serio ostacolo per il buon esito del processo annessionistico in corso nelle province meridionali e che fosse, quindi, urgente mettere in campo una forte iniziativa politica e militare.

Il 2 di ottobre si affrettava a presentare al Parlamento Subalpino il disegno di legge: "*Autorizzazione al Governo di stabilire con decreti reali l'annessione delle nuove province meridionali*", con lo scopo di rendere uniformi in tutte le province le procedure annessionistiche.

In quella sede il Cavour, dopo aver preliminarmente elogiato, seppur formalmente, le gesta del generale Garibaldi nella campagna militare di liberazione delle regioni meridionali, ribadiva che era necessario adottare da subito "*immediati ed efficacissimi prov-*

[6] Giuseppe Galasso, *op. cit.*, pag 765.

vedimenti", in quanto non era pensabile rinviare l'annessione ad una successiva conquista di Roma e Venezia, senza con questo correre il serio pericolo di lasciare Napoli e la Sicilia in balia di governi provvisori, con il rischio di improvvisi tumulti e rivoluzioni.

Né era ipotizzabile, come al contrario sostenevano i democratici, prevedere solamente per Napoli e la Sicilia un voto che subordinasse l'annessione a particolari condizioni; la qual cosa avrebbe significato imporre la volontà di queste province alle altre già annesse, come, ad esempio, la Toscana.

La rivoluzione nelle regioni meridionali andava definitivamente conclusa, riunendo il paese tutto attorno alla figura unificatrice dei Savoia.

La legge di annessione delle Due Sicilie veniva approvata con 290 voti favorevoli e 6 contrari.

Il Prodittatore Pallavicino, pur cercando di mantenersi equidistante sia dalle posizioni di Garibaldi che di Cavour, in esecuzione della "*Legge sulle annessioni*", tentava di convocare le popolazioni meridionali per la consultazione plebiscitaria del 21 ottobre. Resosi, però, conto della difficoltà nel portare a termine il suo proposito, anche per la ferma opposizione di Garibaldi, favorevole alla tesi sostenuta dai democratici che i tempi e le modalità dell'unificazione dovessero essere decisi da un'assemblea di deputati, si dimetteva dall'incarico.

Assieme al Pallavicino si dimetteva, per solidarietà, tutto il consiglio dei Ministri, le cui dimissioni venivano accettate da Garibaldi nella seduta del 13 ottobre, anche se nel contempo continuava a rimanere in carica fino alla nomina dei successori.

I napoletani, avuta notizia delle dimissioni del Pallavicino e del Governo, inscenarono una manifestazione di piazza sotto il palazzo della Foresteria, sede del Governo, a sostegno del plebiscito, con grida ostili e minacciose contro Mazzini ed i repubblicani.

Garibaldi si rese conto che i repubblicani erano minoranza tra la gente e che i liberali, preoccupati di un possibile ritorno di fiamma dei filo-borbonici, erano disposti, seppur senza eccessivo entusiasmo, ad accettare il plebiscito.

Il 14 ottobre Garibaldi riuniva nuovamente, nel suo alloggio di palazzo d'Angri, l'intero Governo della Città e, preso atto della volontà del popolo espressa nelle migliaia di firme raccolte in un documento-appello del Decurionato e della Guardia Nazionale,

nonché del parere del Governatore della città, il generale italo-ungherese STEFANO TURR, che paventava una sommossa popolare, decideva di dare via libera al plebiscito (*decreto dittatoriale n. 94*), mettendo da parte l'idea mazziniana di una assemblea costituente; il tutto racchiuso nella celebre esclamazione, così come tramandata alla storia: *"non voglio assemblea, si faccia l'Italia"*.

Con successivo decreto dittatoriale del 15 ottobre dichiarava:

> *"Le Due Sicilie fanno parte integrante dell'Italia, una e indivisibile, con il suo re costituzionale Vittorio Emanuele e i suoi discendenti"*.

Il Plebiscito del 21 Ottobre 1860

Con decreto dell'8 ottobre 1860 a firma del Prodittatore Giorgio Pallavicino, il Dittatore dell'Italia Meridionale, VITTORIO EMANUELE, su proposta del Ministro degli Affari Interni, RAFFAELE CONFORTI, nominava Raffaele Laudisio, Giudice della Gran Corte Civile di Napoli, **Direttore del Ministero degli Affari Interni,** in luogo dell'avvocato MICHELE GIACCHI, dimissionario.

Quest'ultimo aveva retto la direzione del Ministero dell'interno e della polizia dal 16 luglio al 6 settembre 1860, per poi entrare a far parte, il 7 settembre 1860, del governo dittatoriale di Garibaldi.

Il nuovo Re d'Italia aveva bisogno di un uomo di esperienza di leggi, e di sicuro affidamento, come il Laudisio, che potesse sostituire al meglio il suo predecessore Michele Giacchi, curando la delicata organizzazione della consultazione plebiscitaria per la unificazione del Regno d'Italia, convocata con decreto in pari data a firma dello stesso Vittorio Emanuele, Dittatore dell'Italia Meridionale.

> *"Il popolo delle province continentali dell'Italia meridionale sarà convocato pel dì 21 del corrente mese di ottobre in comizi per accettare o rigettare il seguente* plebiscito: *«Il popolo vuole l'Italia una ed indivisibile, con Vittorio Emanuele, Re costituzionale, e i suoi legittimi discendenti». Il voto sarà espresso per si e per no, col mezzo di un bullettino stampato.*
>
> *I voti saranno dati e raccolti in ogni capoluogo di circondario, presso una giunta, composta dal Giudice presidente e da' Sindaci de' Comuni del circondario medesimo.*
>
> *Si troveranno ne' luoghi destinati alla votazione, su di un*

apposito banco, tre urne, una vuota nel mezzo, e due laterali, in una delle quali saranno preparati i bullettini col si, e nell'altra quelli del no, perché ciascun votante prenda quello che gli aggrada e lo deponga nell'urna vuota".

Il decreto di convocazione della consultazione plebiscitaria veniva firmato dal Prodittatore, Giorgio Pallavicino; dal Ministro dell'Interno e Polizia, Raffaele Conforti; dal Ministro di Grazia e Giustizia, Pasquale Scura; dal Ministro di Guerra e Marina, Amilcare Anguissola; dal Ministro dei Lavori Pubblici, Luigi Giuria; dal Segretario di Stato degli Affari Esteri, F. Crispi.

Il Plebiscito si svolse il 21 ottobre 1860.

Votarono 1.745.086 elettori su 2.225.000 iscritti al voto.

I voti favorevoli all'annessione furono 1.302.064; i contrari 10.312.

La maggiore percentuale di astensione venne registrata nelle province ancora in guerra del Molise, dell'Abruzzo e dell'Alto Casertano, nonché della Basilicata, della Calabria e della Capitanata per il boicottaggio del clero locale, solidale con lo stato pontificio di Pio IX.

Così veniva vissuto l'avvenimento nella Città di Sarno: "Il 21 ottobre si tenne il solenne plebiscito preparato a meraviglia dal nostro Raffaele Laudisio e tutti, liberali e borbonici senza distinzione di sorta, votarono per Vittorio Emanuele. Quel plebiscito fu molto apprezzato e lodato dal conte di Cavour. Il voto comune, espresso dalla cittadinanza, ebbe la sua sanzione religiosa nel duomo dove, alla presenza del sindaco Normandia, dei decurioni, dei capitoli della cattedrale e della collegiata e di una folla enorme di popolo, il vescovo monsignor Fertitta, raggiante di gioia, celebrò un solenne *Te Deum* di ringraziamento, a cui seguì un sontuoso ricevimento in sagrestia. La sera a cura del comune seguirono luminarie, spari, musiche e discorsi patriottici in piazza Municipio. Così Sarno festeggiava la sua unione al regno d'Italia".[7]

L'esito della consultazione plebiscitaria decretò di fatto la fine del Regno delle due Sicilie, a 700 anni dalla sua nascita, con la sua annessione immediata al nuovo Regno d'Italia.

[7] Carmine Di Domenico, *La Valle del Sarno*, Tipografia Buonaiuto, Sarno 1978, p. 168.

I contrari all'annessione lamentarono diverse gravi irregolarità nelle vari fasi procedurali della consultazione plebiscitaria, quali l'aver fatto votare anche i garibaldini e i soldati dell'esercito piemontese; la mancanza di libertà del voto essendo i seggi presidiati da bande di camorristi (e questa, ancora oggi, non rappresenta una novità!) che minacciavano chi avesse avuto intendimento di votare contro; la mancanza assoluta di segretezza del voto in quanto l'elettore era costretto a ritirare pubblicamente la scheda estraendola da una delle due urne contrassegnate con le scritte SI e NO e deporla in una terza urna posta al centro di un tavolo ben in vista a tutti; la possibilità concessa ai favorevoli dell'unificazione di votare più di una volta nei dodici seggi elettorali istituiti a Napoli.

Camillo Benso conte di Cavour, soddisfatto dell'esito plebiscitario scrisse, anche a nome del Re d'Italia, Vittorio Emanuele, una lettera di ringraziamenti al Laudisio per come si fosse adoperato per la buona riuscita del Plebiscito.

È fuori di ogni dubbio che, al di là delle distorsioni e delle gravissime irregolarità che obiettivamente si registrarono durante la fase della votazione, la stragrande maggioranza dei napoletani e dei sudditi del Regno delle Due Sicilie fosse pienamente convinta che l'Italia dovesse essere un unico grande Stato.

È altrettanto fuori di ogni dubbio che Raffaele Laudisio ebbe un ruolo chiave, determinante, in quel **preciso contesto storico.**

I grandi accadimenti che sono destinati a mutare i destini di un popolo e di una nazione sono il frutto anche del lavoro silenzioso ed oscuro, ma fermo e sicuro, di uomini d'ingegno e di intelletto, quasi sempre ignorati e dimenticati dagli storiografi ufficiali, affascinati maggiormente dalle gesta di personaggi famosi e leggendari di facile presa sull'immaginario collettivo.

L'8 novembre 1860 veniva rogato l'atto di annessione dell'ex Regno delle Due Sicilie a quello di Vittorio Emanuele II.

L'annessione votata a Napoli, quarta città dell'epoca per popolosità con i suoi 447.000 abitanti, dopo Londra, Parigi e Pietroburgo, che era stata fortemente legata alla monarchia borbonica, con la quasi unanimità dei consensi, destò meraviglia in tutta Europa. "Ma forse i primi a non stupirsene furono proprio i napoletani, e una delle ragioni che può sovvenire a darsene una spiegazione è in-

sita nell'antico spirito cittadino, nel modo tradizionale e generoso di vedere le cose. Ad una città sempre aperta, in cui era difficile ritrovare visuali anguste e particolaristiche, quell'idea di patria e nazione era troppo esaltante per lasciarsela sfuggire, a costo di rimetterci. A parte le convinzioni delle menti culturalmente e politicamente più avanzate, che comprendevano i mutamenti, essi si fecero persuasi che era giunto il momento di cedere il passo a più ampi ideali".

"Per solennizzare pubblicamente il plebiscito, non casuale fu la scelta di un luogo particolare per i napoletani, un luogo di antico percorso storico, ma anche di forte effetto scenografico, laddove, mettendo mano a suggestione, si cimentarono l'uno dirimpetto all'altro architetti del calibro di Domenico Fontana e Pietro Bianchi, singolarmente entrambi ticinesi, entrambi eredi dei 'maestri comacini'. Dopo i tanti che gli furono dati, di volta in volta, 'Campus oppidi', 'Campo di Marte', 'Largo di Santa Croce', 'Largo di Palazzo', 'Foro Gioacchino', 'Largo di S. Francesco di Paola', quel grande spazio prese nome il 21 ottobre del '60 di **Piazza del Plebiscito.**"[8]

L'occupazione militare piemontese

L'occupazione militare dell'esercito piemontese che seguì nel Mezzogiorno d'Italia aveva come unico fine quello di ristabilire l'ordine, soprattutto a Napoli, ricorrendo, se necessario, alle manieri forti.

Il deputato Diomede Pantaleoni, amico personale del Cavour, incaricato di studiare le condizioni del Mezzogiorno, così scriveva al ministro degli interni, Mario Minghetti:

> *"Questo è un paese che non si tiene se non colla forza e col terrore della forza. Non è mai stato tenuto altrimenti e se tu vuoi che si dichiari per noi, bisogna far vedere che noi siamo di gran lunga i più forti. Truppa, truppa, truppa".*

"I piemontesi varcarono il Tronto, senza sapere nulla del paese dove si introducevano. Peggio, erano stati informati dalla propaganda di fuorusciti, che dipingevano il regno come un abisso di feroce barbarie. Restavano sorpresi dalla diffidenza e dall'ostilità di

[8] Enrico De Rosa, *op. cit.*, pp. 188-189.

popolazioni che vedevano in loro degli invasori stranieri, e non dei liberatori, e quando il contegno della popolazione si volse, o parve volgersi, ad atti di effettiva inimicizia, si comportarono come, cinquanta e più anni prima, gli uomini di Giuseppe Bonaparte. Niun soccorso ebbe il popolo dagli esuli rientrati, che troppo dovevano allo straniero per avere innanzi ad esso autorità e prestigio. Più, come le memorie del 1799 avevano influito sulle speranze dei reazionari, così queste medesime sciagurate memorie svegliarono nei liberali paura ed odio verso il basso popolo, sostegno del trono e dell'altare, e li spinsero ad eccitare la più rigorosa repressione. Il regno fu debitore dei suoi mali ben più agli unitari indigeni, troppo spesso vili e faziosi, che non ai cosiddetti conquistatori piemontesi".[9]

Vittorio Emanuele II faceva il suo ingresso a Napoli il 7 novembre 1860 come primo "Re d'Italia", accompagnato da Garibaldi, il quale rifiutò per sé qualsiasi onorificenza o ricompensa, anche di natura economica, chiedendo solamente che il suo esercito venisse inglobato in quello regolare del nuovo regno.

I generali piemontesi non solo si opposero a tale richiesta, ma pretesero che l'esercito garibaldino, composto per la maggior parte da meridionali, venisse completamente smantellato, costringendo alle dimissioni la maggior parte dei soldati, timorosi com'erano di una infiltrazione della camorra, la quale era riuscita già da tempo ad annidarsi nel sistema carcerario e nell'esercito borbonico prima e garibaldino poi.

Il 6 novembre 1860 veniva nominato "Luogotenente delle province napoletane" Luigi Carlo Farini, con il compito di guidare l'annessione allo stato sabaudo dei territori dell'ex Regno delle Due Sicilie, appena conquistati.

Il Farini giudicava in modo per nulla lusinghiero la realtà napoletana, tanto da inviare, il 27 ottobre, a Cavour il seguente dispaccio:

> *"Ma, amico mio, che paesi son mai questi, il Molise e Terra di Lavoro! Che barbarie! Altro che Italia! Questa è Affrica. I beduini, a riscontro di questi caffoni, sono fior di virtù civile! Il Re dà carta bianca; e la canaglia dà il sacco alle case de' Signori e taglia le teste, le orecchie a' galantuomini, e se ne*

[9] Guido Landi, *op. cit.*, p. 13.

vanta e scrive a Gaeta: i galantuomini ammazzati son tanti e tanti; a me il premio. Anche le donne caffone ammazzano; e peggio: legano i galantuomini (questo nome danno a' liberali) pe' testicoli, e li tirano così per le strade; poi fanno ziffè zaffe: orrori da non credersi se non fossero accaduti qui dintorno ed in mezzo a noi".

La nomina a "Luogotenente generale delle province" di Luigi Carlo Farini, personaggio oltremodo inviso a Garibaldi, unitamente alla delusione per il mancato accoglimento della richiesta di regolarizzazione dell'esercito garibaldino, lo spinsero a dimettersi dalla carica di Dittatore e a ritirarsi definitivamente, con pochi amici, nella notte del 9 novembre, nell'isola di Caprera.

Il 29 marzo 1861 veniva abolito il "Consiglio di Luogotenenza delle province napoletane", allo scopo di porre fine non solo ad ogni possibile forma di autonomia locale, ma anche per posizionare, nei posti di comando e di potere, i piemontesi e gli uomini di fiducia del regno sabaudo.

Con la nomina il 21 maggio a "Luogotenente del Re" di Ponza di San Martino prima e di Enrico Cialdini dopo, veniva di fatto accentrato in un solo uomo sia il potere civile che quello militare.

Il nome di Enrico Cialdini è tristemente legato, tra l'altro, *all'eccidio del 14 agosto 1861 di Pontelandolfo*, un piccolo paesino del Sannio, colpevole di avere accolto la banda dei briganti di Cosimo Giordano che, a seguito degli scontri che seguirono con le truppe piemontesi al comando del tenente livornese Cesare Augusto Bracci, uccisero 41 soldati.

Cialdini ordinò una immediata rappresaglia che venne eseguita, con inaudita ferocia, dal tenente colonnello vicentino Pier Eleonoro Negri.

Si contarono 199 morti, stupri, saccheggi, chiese distrutte e depredate, tutte le case bruciate e rase al suolo, tranne tre.

Una bambina innocente, emblema tragico di quella barbarie, Concetta Biondi, venne brutalmente sgozzata dai bersaglieri piemontesi, accorsi a domare la rivolta filoborbonica.

Tanti e tanti furono gli eccidi e gli eccessi di violenza e brutalità di cui si macchiarono buona parte dei soldati piemontesi nella repressione del brigantaggio nel sud del paese.

Forse, chissà, è giunto il momento di rivedere e aggiornare, con obiettività e rigorosità, la storia dell'Unità d'Italia, senza per questo essere accusati di faziosità a favore dell'una o dell'altra parte.

L'assedio di Gaeta

Francesco II di Borbone e Maria Sofia di Wittelsbach intanto, rimanevano asserragliati nella fortezza di Gaeta per tre lunghi mesi, dal novembre 1860 a febbraio 1861, dando prova di coraggio e di eroismo, nonostante la loro giovanissima età, ventiquattro anni Francesco e diciannove Maria Sofia.

Il 13 febbraio 1861, dopo un incessante, continuo, violentissimo bombardamento della fortezza e della città da parte delle truppe piemontesi al comando del generale Cialdini, bombardamento che provocò centinaia di morti e un numero considerevole di feriti, stremati dalla fame, veniva firmato l'armistizio con la capitolazione della città e la resa della guarnigione.

"In quella occasione i soldati borbonici si batterono con irreprensibile lealtà e onore sino alla fine, senza cedere a scoramenti o ad altri motivi di pessimismo più che giustificati allora".[10]

"Le condizioni della capitolazione prevedevano che tutte le truppe della guarnigione sarebbero rimaste prigioniere di guerra, fino a quando non si fossero arrese le fortezze borboniche di Messina e Civitale del Tronto.

A guerra finita, agli ufficiali sarebbero stati accordati due mesi di paga e due mesi di tempo per decidere se preferivano prendere servizio nell'esercito nazionale, con i gradi del 7 settembre 1860, o andare in pensione.

Quanto agli «individui di truppa, ossia di bassa forza, dopo terminata la prigionia di guerra» quelli che avevano completato la ferma avrebbero ottenuto il congedo illimitato; «gli altri avranno un congedo di due mesi, dopo il qual termine potranno essere richiamati sotto le armi. Tutti avranno due mesi di paga»".[11]

[10] Giuseppe Galasso, *op. cit.*, p. 771.
[11] Alessandro Barbero, *I prigionieri di Savoia*, Editore Laterza, anno 2014, p. 123.

Alle 7 del mattino del 14 febbraio, con l'onore delle armi, Francesco II di Borbone con la consorte Maria Sofia, si imbarcarono sulla nave francese "Mouette" che salpò alla volta di Terracina, per poi raggiungere Roma.

Il 17 marzo 1861 si riuniva a Torino il primo parlamento nazionale per la proclamazione del regno d'Italia. Il conte Camillo Benso Cavour assumeva la presidenza del Consiglio dei ministri e l'incarico di ministro degli esteri. Roma veniva dichiarata capitale d'Italia il 27 di marzo dello stesso anno.

Consigliere della Corte di Appello

Dopo la brevissima ma esaltante parentesi al Dicastero degli Affari Interni, con decreto di Vittorio Emanuele II del 6 aprile 1862, Raffaele Laudisio veniva nominato «**Consigliere della Corte di Appello di Napoli**' con lo stipendio annuo di lire settemila.

A seguito della attivazione nella provincia di Terra del Lavoro «della nuova magistratura», gli venne affidato l'incarico di Presidente delle Corte di Assise in Terra di Lavoro.

Il Laudisio rifiutò, per ragioni familiari («per svolgere al meglio i doveri di padre e tutore di due nobili figliuole, le quali orfane di madre da nove anni non hanno al mondo altro sostegno che me»), il pur prestigioso incarico, nonostante il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia, CONFORTI, in data 4 e 11 giugno 1862, con due lettere severe e dure al Primo Presidente della Corte di Appello di Napoli, avesse ribadito che «il consigliere Laudisio dovrà immediatamente recarsi a presiedere la Corte di Assise in Terra di Lavoro, in quanto ragione di pubblico servizio deve prevalere su ogni altra privata. Ulteriore titubanza o resistenza lo esporrà a sincera misura. Renda ciò noto al Laudisio. Il Guardasigilli non aspetta altra risposta che quella indicata. In seguito potrà prevedere alla sostituzione ora impossibile né il buon esempio può permettere di ottemperare a simili ritrosie incompatibili in pubblici funzionari».

Il Ministro Conforti cercherà, invano, di scusarsi successivamente, con una lettera privata, con l'amico Laudisio rimproverandogli che come «Uomo di legge non hai compreso che il Ministro non può nel corso della decisione cambiare i Presidenti delle Corti di

Assise, salvo il caso di malattia ed altri impedimenti che tu non hai saputo allegare».

Era facilmente prevedibile l'atteggiamento che il Laudisio avrebbe assunto alla luce dei suoi trascorsi da magistrato sotto la dinastia borbonica, quando aveva avuto l'ardire e il coraggio di opporsi prima a Ferdinando II e poi a Francesco II.

Laudisio mal sopportò che l'amico Conforti avesse dubitato della bontà delle sue giustificazioni a non poter assumere l'incarico di presidente delle Corte di Assise di Terra di Lavoro.

In data 12 giugno 1862, così scriveva al Presidente della Corte di Assise di Napoli: «Signor Presidente, niuno meglio del Guardasigilli conosceva intimamente la veracità delle ragioni da me allegate a scusarmi dalla missione di Presidente della Corte di Assise di Terra di Lavoro.

Le quali fondate sopra principi di alta moralità ed esposte con tutta la lealtà del mio carattere, e dovendone imporre all'Uomo del Potere, come al privato, meritavano che venissero accolte con favore, fin premurandomi a rassegnarle per iscritto, per provvedere sollecitamente al mio rimpiazzo.

Così iniziata la faccenda, credeva di non venire meno ai doveri di cittadino, e Magistrato, intendendo a compierli nel semplice posto di Consigliere di Appello in concerto di quelli di padre e tutore di due nobili figliuole, le quali orfani di madre da nove anni non hanno al mondo altro sostegno che me».

Lamentava inoltre il Laudisio come la faccenda del suo diniego legittimo ed onesto, si fosse tramutata in una questione personale, per così concludere: «Al cospetto di questo inqualificabile contegno, ho stimato che non fosse della mia dignità rimanere per un istante solo al posto di Consigliere di Appello, laonde con telegramma spedito ieri sera direttamente al Guardasigilli sotto il n. *20777 rassegnai la mia incondizionata dimissione*. Ed ore fò noto tutto ciò alla S. V. Ill.ma per opportuna norma, e perché ritenga cessato lo spiacevole incidente».

Il Ministro Raffaele Conforti, ben conoscendo il non facile carattere del Laudisio, certo che non sarebbe ritornato sulla decisione presa, su sua proposta, con decreto a firma di Vittorio Emanuele II del 12 giugno 1862 (stessa data della lettera di dimissione del magistrato), lo collocava «in aspettativa senza assegni».

Ma un governo così giovane e non ancora radicato nel tessuto sociale del territorio dell'ex Regno delle Due Sicilie, non poteva fare a meno di un magistrato come Laudisio che godeva di ampio prestigio e considerazione non solo nella magistratura, ma anche e soprattutto nella città di Napoli e provincia.

Non trascorse neanche un mese dal suo collocamento di ufficio in aspettativa senza assegni (le dimissioni dall'incarico di consigliere di appello evidentemente non furono accettate), che con regio decreto del 27 luglio 1862 venne reintegrato nell'incarico di consigliere della Corte di Appello di Napoli e destinato alla Seconda Sezione Civile con decorrenza 1° agosto, per poi essere, successivamente, con regio decreto del 3 maggio 1863, destinato alla Terza Sezione Civile.

Il comportamento professionale del Laudisio nell'espletamento del suo incarico di magistrato fu caratterizzato dallo stesso rigore tenuto nel periodo borbonico, tanto da essere degno di lode e compiacimento da parte del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia che con nota del 3 maggio 1865 si congratulava con il Primo Presidente della Corte di Appello di Napoli «per aver rilevato con quanto zelo e abnegazione i membri di questa Corte di Appello e delle Corti di Assise dipendenti abbiano atteso all'adempimento del loro ufficio».

Profondamente attaccato alla sua famiglia e alla città di Napoli, in data 2 novembre 1866 rinunciò «sia per la mia città e stato di salute, sia per le condizioni di famiglia» anche alla promozione a Presidente di Sezione della Corte di Appello di Trani.

La rivincita

Nonostante fossero trascorsi sedici anni dalla sua destituzione dalla magistratura e fosse stato reintegrato successivamente con tutti gli onori ed i riconoscimenti del caso, Laudisio avvertiva ancora nel suo animo l'amarezza per la ingiustizia patita e la insoddisfazione per la mancanza di un pubblico solenne riconoscimento delle sue ragioni.

Non si sentiva per nulla appagato dal rilascio di un certificato di servizio del 22 febbraio 1867 della Sezione di Grazia e Giusti-

zia di Napoli in calce al quale il Presidente della Corte di Appello di Napoli così testualmente annotava: il rilascio del certificato è avvenuto «*allo scopo di poter dimostrare, ciò che è ben risaputo, di essere stato egli rimosso di carica nel 1861 per ragion politica, e di non essere stato reintegrato che dopo i governativi mutamenti del 1860*».

Il Laudisio bramava che la verità su quell'episodio venisse sancita con un atto solenne da personalità del mondo della magistratura dell'epoca autorevoli e al di sopra di ogni sospetto.

Ed è *singolare, irrituale e anomalo* l'atto pubblico che venne stipulato l'8 maggio 1867, dinanzi all'amministratore comunale della Sezione Pendino di Napoli, un tal Bianco Francesco, assistito dal segretario, che vale la pena riportare integralmente, ritenendo superfluo qualsiasi ulteriore commento:

"Si sono presentati:

1. Il signor Vacca Giuseppe fu Emanuele, Procuratore Generale presso la Cassazione di Napoli, Senatore del Regno, Grande Ufficiale dell'Ordine Mauriziano.
2. Il signor Niutta Vincenzo, 1° Presidente della Cassazione di Napoli, Senatore del Regno, Grande Ufficiale dell'Ordine Mauriziano.
3. Il Signor De Falco Giovanni, fu Nicola, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, Commendatore dello stesso Ordine Mauriziano.
4. Il Signor De Horatiis Giovanni, fu Biagio, 1° Presidente della Corte di Appello, secondo Ufficiale dell'Ordine Mauriziano.
5. Il Signor Mirabelli Giuseppe, fu Domenico, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Senatore del Regno, Commendatore dell'Ordine Mauriziano.
6. Il Signor Viscardi Ludovico, fu Francesco, Presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli, Commendatore dell'Ordine Mauriziano.

Essi ci han dichiarato constar loro, per pubblica notorietà, come il signor Laudisio Raffaele, del fu Pietro, ora Consigliere di questa Corte di Appello, e nel 1851 della Gran Corte Criminale di questa medesima Città, nel dicembre del detto anno 1851 fu messo

in attenzione di destino di carica amministrativa per ragione politica, per avere nella causa TAGLIAVIVA-IANNOCO, ed altri, sostenuta la mancanza di elementi necessari a costituire il reato di setta o cospirazione, secondo le ipotesi delle Leggi allora imperanti; per aver fatto accettare dalla maggioranza della Corte, e quindi svolte, e dimostrata nella correlativa decisione, di cui fu il redattore, le conclusioni conducenti ad essa più benevola sentenza; e che dopo ciò non venne più reintegrato in pubblici uffici, se non quando nominato Giudice della già Gran Corte Civile nell'agosto del 1860, prese possesso di detta carica nel 17 settembre dell'anno medesimo.

Di tutto ciò si è redatto il presente, che dopo letto, è stato sottoscritto dagli intervenuti».

Con successiva delibera in data 13 luglio 1867, prot. n. 3724/19, la stessa Corte dei Conti del Regno d'Italia, ribadiva che il Laudisio risultava privato della carica di giudice della Gran Corte Criminale «unicamente per motivi politici».

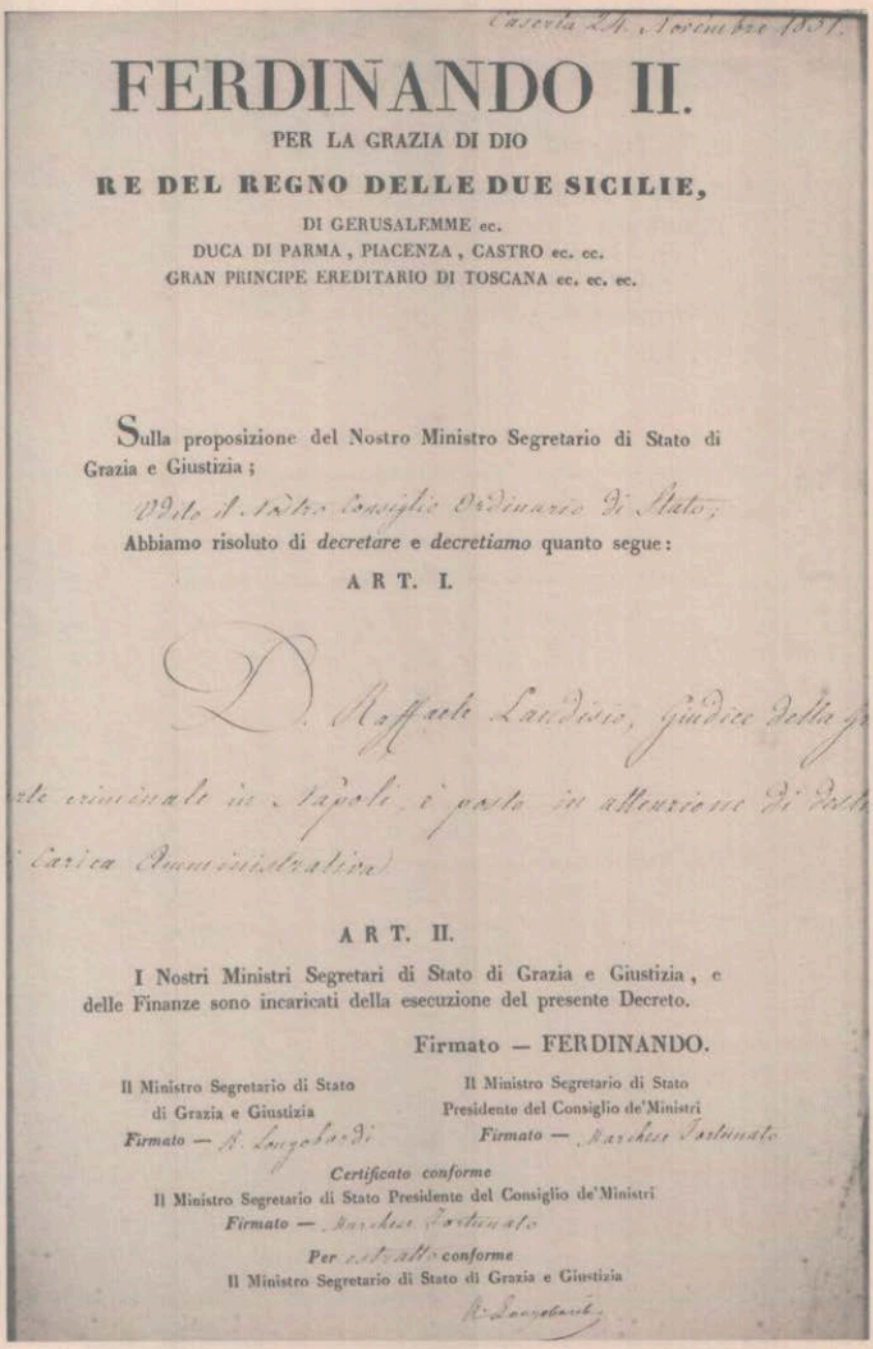
Consigliere della Corte di Cassazione

La carriera di magistrato colto ed integerrimo di Raffaele Laudisio ebbe il giusto coronamento con la sua nomina a '**Consigliere della Corte di Cassazione di Napoli**', giusto decreto del 4 agosto 1872 di Vittorio Emanuele II, Re d'Italia.

Moltissime furono le testimonianze di affetto e di felicitazioni che ricevette, fra le quali, per compendiarle tutte, quella del Municipio di FRASSO TELESINO, in Provincia di Benevento.

«Il Municipio di Frasso Telesino nel Beneventano rappresentato dai sottoscritti componenti la Giunta Municipale, dopo essersi accertato della promozione di V. S. a Consigliere della Suprema Corte di Napoli, non sa differire di testimoniargli la sentita gioia per un tale esaltamento di avvenimento.

Il detto Municipio, fattosi interprete della pubblica opinione intese imperioso il bisogno di tenere imperitura memoria degli atti di imparziale e indipendente giustizia dalla S. V. adottati».



Caserta 24 Novembre 1851.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

ART. I.

D. Raffaele Lardieri, giudice della G
rte criminale in Napoli è posto in attenzione di Pens
a Carica Amministrativa

ART. II.

I Nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

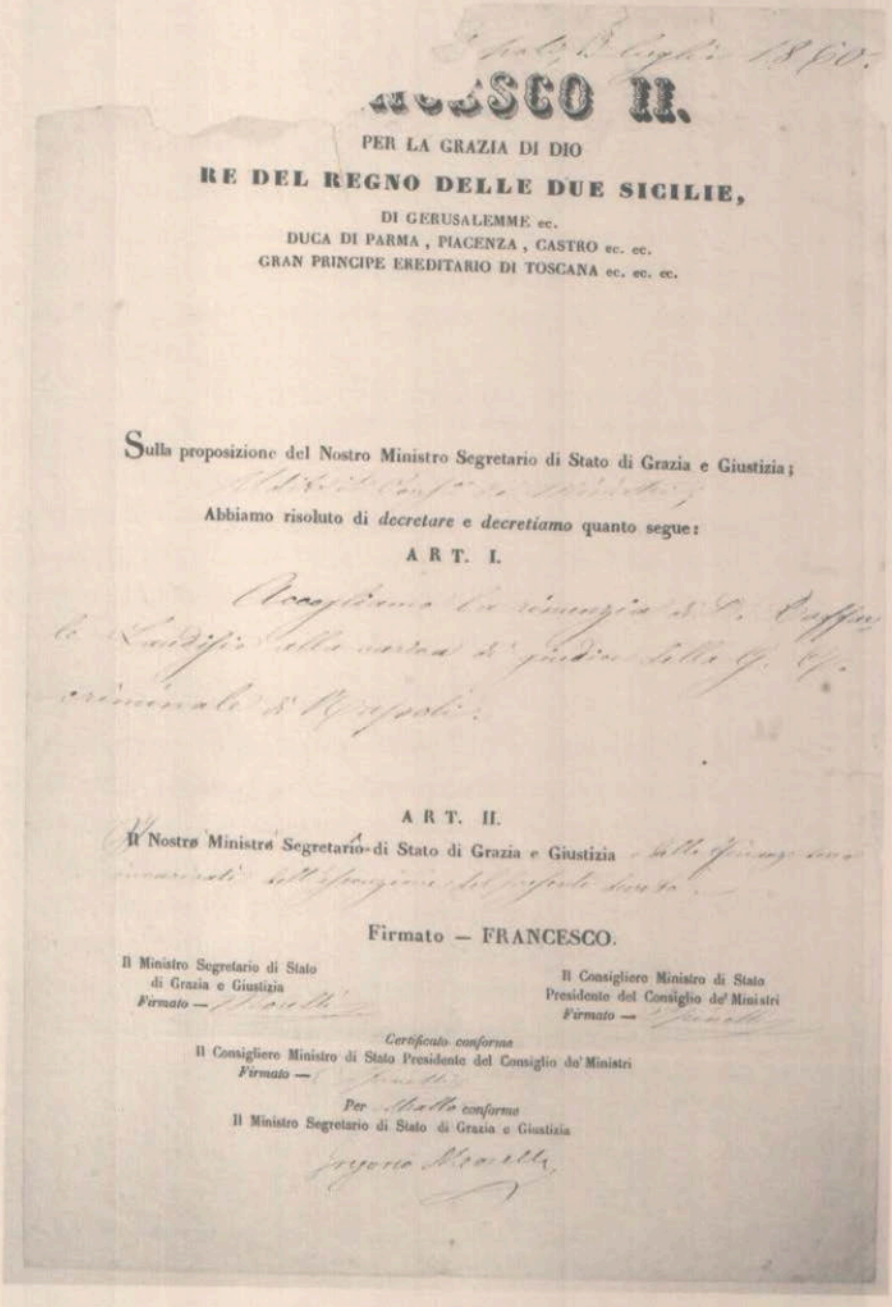
Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia
Firmato — N. Longobardi

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de'Ministri
Firmato — Marchese Fortunato

Certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de'Ministri
Firmato — Marchese Fortunato

Per estratto conforme
Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia
N. Longobardi

Sospensione dalla carica di Giudice della Gran Corte Criminale



FRANCESCO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

ART. I.

ART. II.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia

Firmato — FRANCESCO.

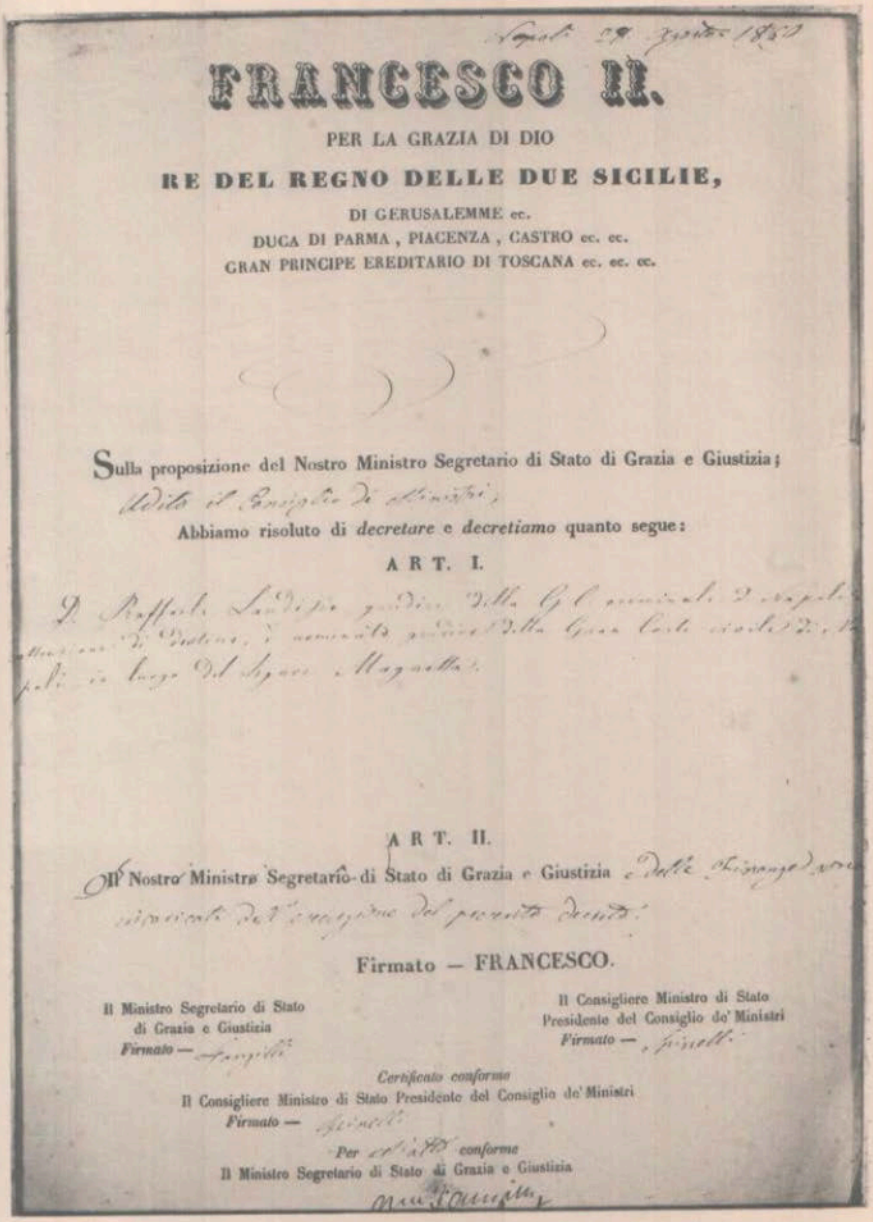
Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Firmato —

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato —

Certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato —

Per Mallo conforme
Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia

Rinuncia alla carica di Giudice della Gran Corte Criminale di Napoli



Napoli 29 giugno 1857

FRANCESCO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

ART. I.

D. Raffaele Lauria giudice della G. C. civile di Napoli è nominato giudice della Gran Corte civile di Palermo, e nominato giudice della Gran Corte civile di N. in luogo del Sig.r Magnetti.

ART. II.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — FRANCESCO.

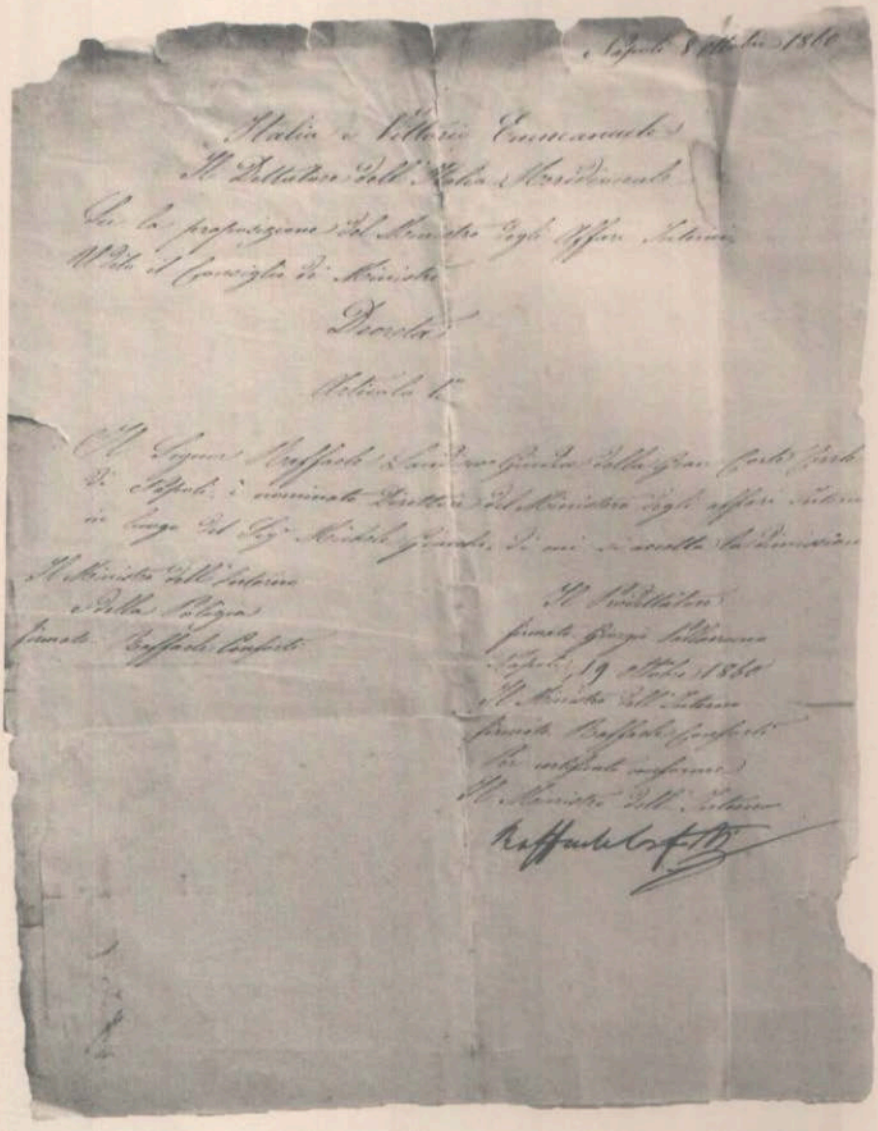
Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Firmato — Pisanelli

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato — Filangieri

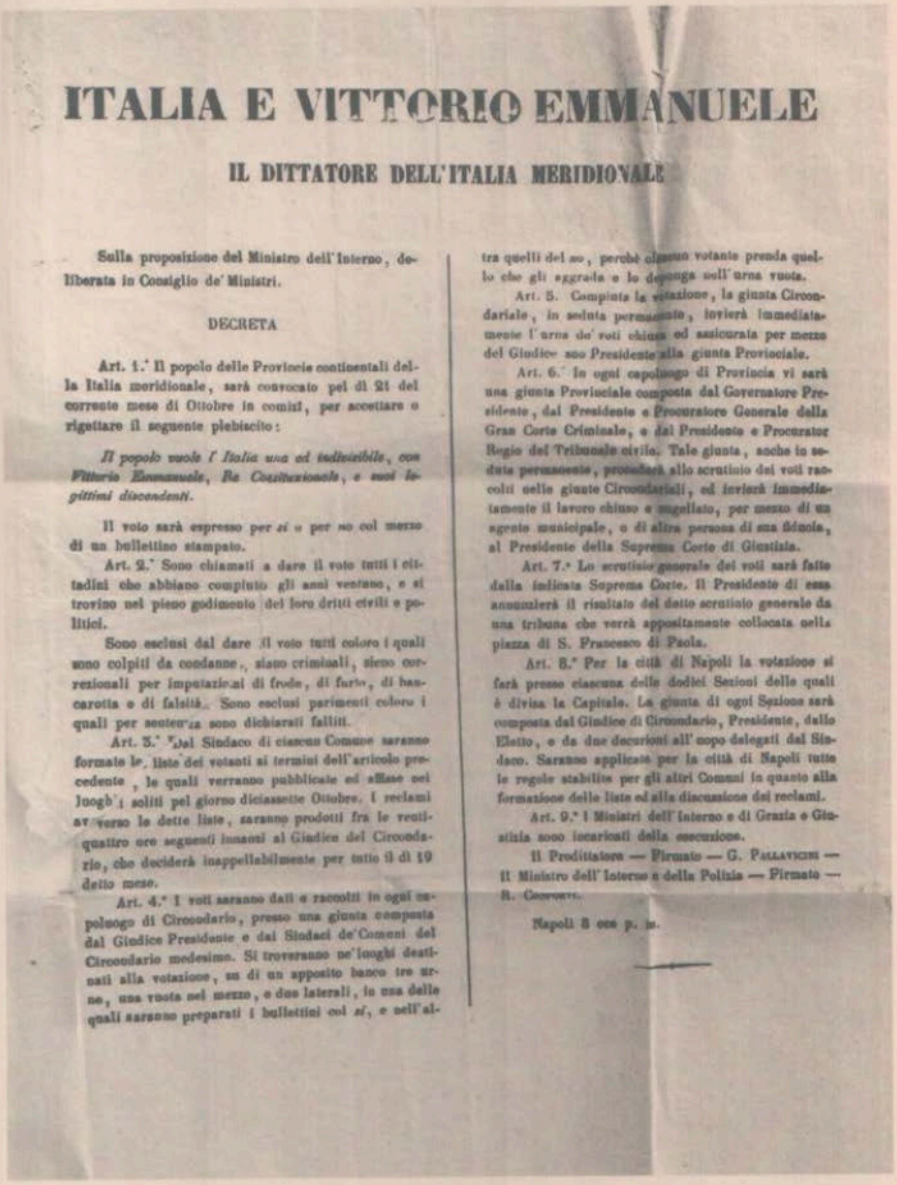
Certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato — Filangieri

Per estratto conforme
Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia
Pisanelli

Nomina a Giudice della Gran Corte Civile di Napoli



Nomina a Direttore del Ministero degli Affari Interni



ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio de' Ministri.

DECRETA

Art. 1.° Il popolo delle Provincie continentali della Italia meridionale, sarà convocato pel dì 21 del corrente mese di Ottobre in comizi, per accettare o rigettare il seguente plebiscito:

Il popolo vuole l'Italia una ed indivisibile, con Vittorio Emmanuele, Re Costituzionale, e suoi legittimi discendenti.

Il voto sarà espresso per *sì* o per *no* col mezzo di un bullettino stampato.

Art. 2.° Sono chiamati a dare il voto tutti i cittadini che abbiano compiuto gli anni ventuno, e si trovino nel pieno godimento dei loro diritti civili e politici.

Sono esclusi dal dare il voto tutti coloro i quali sono colpiti da condanne, siano criminali, sieno correzionali per imputazioni di frode, di furto, di bancarotta o di falsità. Sono esclusi parimenti coloro i quali per sentenza sono dichiarati falliti.

Art. 3.° Il Sindaco di ciascun Comune saranno formate le liste dei votanti ai termini dell'articolo precedente, le quali verranno pubblicate ed affisse nei luoghi soliti pel giorno diciassette Ottobre. I reclami avverso le dette liste, saranno prodotti fra le ventiquattro ore seguenti innanzi al Giudice del Circondario, che deciderà inappellabilmente per tutto il dì 19 detto mese.

Art. 4.° I voti saranno dati e raccolti in ogni capoluogo di Circondario, presso una giunta composta dal Giudice Presidente e dai Sindaci de' Comuni del Circondario medesimo. Si troveranno ne' luoghi destinati alla votazione, su di un apposito banco tre urne, una vuota nel mezzo, e due laterali, in una delle quali saranno preparati i bullettini col *sì*, e nell'altra quelli del *no*, perchè alcuno votante prenda quello che gli aggrada e lo deponga nell'urna vuota.

Art. 5. Compiuta la votazione, la giunta Circondariale, in seduta permanente, invierà immediatamente l'urna de' voti chiusa ed assicurata per mezzo del Giudice suo Presidente alla giunta Provinciale.

Art. 6.° In ogni capoluogo di Provincia vi sarà una giunta Provinciale composta dal Governatore Presidente, dal Presidente e Procuratore Generale della Gran Corte Criminale, e dal Presidente e Procurator Regio del Tribunale civile. Tale giunta, anche in sedute permanenti, procederà allo scrutinio dei voti raccolti nelle giunte Circondariali, ed invierà immediatamente il lavoro chiuso e sugellato, per mezzo di un agente municipale, o di altra persona di sua fiducia, al Presidente della Suprema Corte di Giustizia.

Art. 7.° Lo scrutinio generale dei voti sarà fatto dalla indicata Suprema Corte. Il Presidente di essa annunzierà il risultato del detto scrutinio generale da una tribuna che verrà appositamente collocata nella piazza di S. Francesco di Paola.

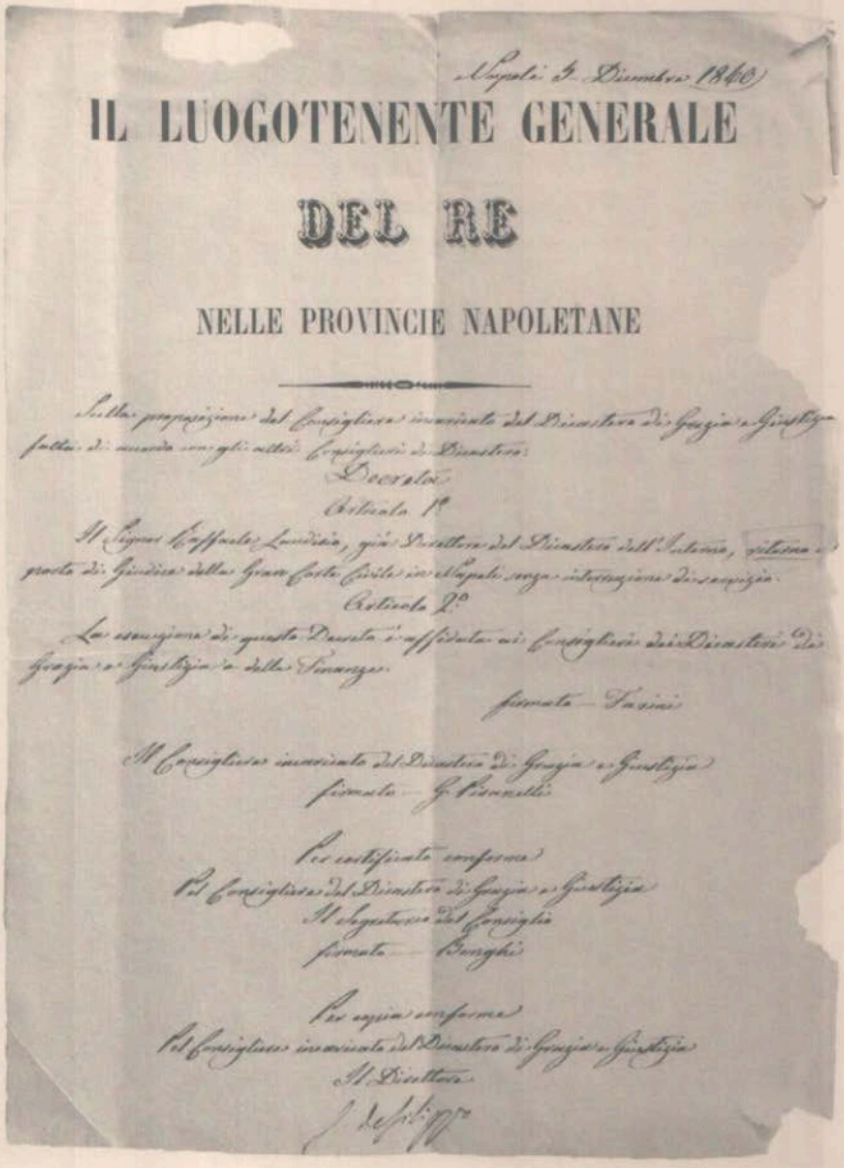
Art. 8.° Per la città di Napoli la votazione si farà presso ciascuna delle dodici Sezioni delle quali è divisa la Capitale. La giunta di ogni Sezione sarà composta dal Giudice di Circondario, Presidente, dallo Eletto, e da due decurioni all'uopo delegati dal Sindaco. Saranno applicate per la città di Napoli tutte le regole stabilite per gli altri Comuni in quanto alla formazione delle liste ed alla discussione dei reclami.

Art. 9.° I Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione.

Il Proditatore — Firmato — G. Pallavicini — Il Ministro dell'Interno e della Polizia — Firmato — R. Conforti.

Napoli 8 ore p. m.

Decreto dell'8 ottobre 1860 di convocazione della consultazione plebiscitaria



Napoli 3 Dicembre 1860

IL LUOGOTENENTE GENERALE

DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia fatta di accordo con gli altri Consiglieri di Dicastero:

Decreta:

Articolo 1°

Il Signor Raffaele Lamberti, già Direttore del Dicastero dell'Interno, [illegible] grado di Giudice della Gran Corte Civile in Napoli senza interruzione di servizio.

Articolo 2°

La esecuzione di questo Decreto è affidata ai Consiglieri dei Dicasteri di Grazia e Giustizia e delle Finanze.

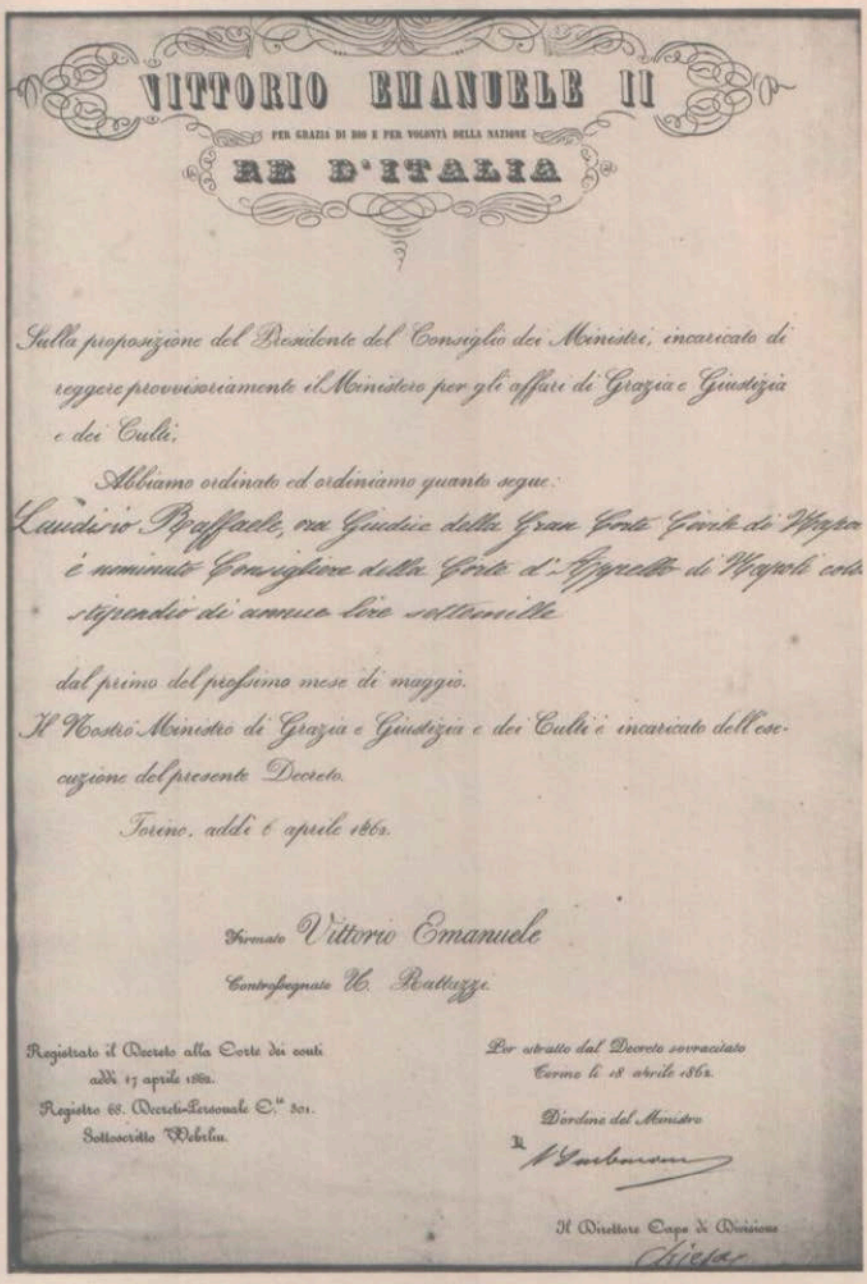
firmato — Farini

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
firmato — G. Pisanelli

Per certificato conforme
Pel Consigliere del Dicastero di Grazia e Giustizia
Il segretario del Consiglio
firmato — Borghi

Per copia conforme
Pel Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Il Direttore
[illegible]

Riassunzione in servizio nella carica di Giudice della Gran Corte Civile di Napoli



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato di reggere provvisoriamente il Ministero per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Laudisio Raffaele, ora Giudice della Gran Corte Civile di Napoli è nominato Consigliere della Corte d'Appello di Napoli con stipendio di annue lire settecento

dal primo del prossimo mese di maggio.

Il Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino, addì 6 aprile 1862.

Firmato Vittorio Emanuele

Controfegnato G. Rattazzi.

Registrato il Decreto alla Corte dei conti addì 17 aprile 1862.

Registro 68. Decreti-Personale C.te 301.

Sottoscritto Weberlin.

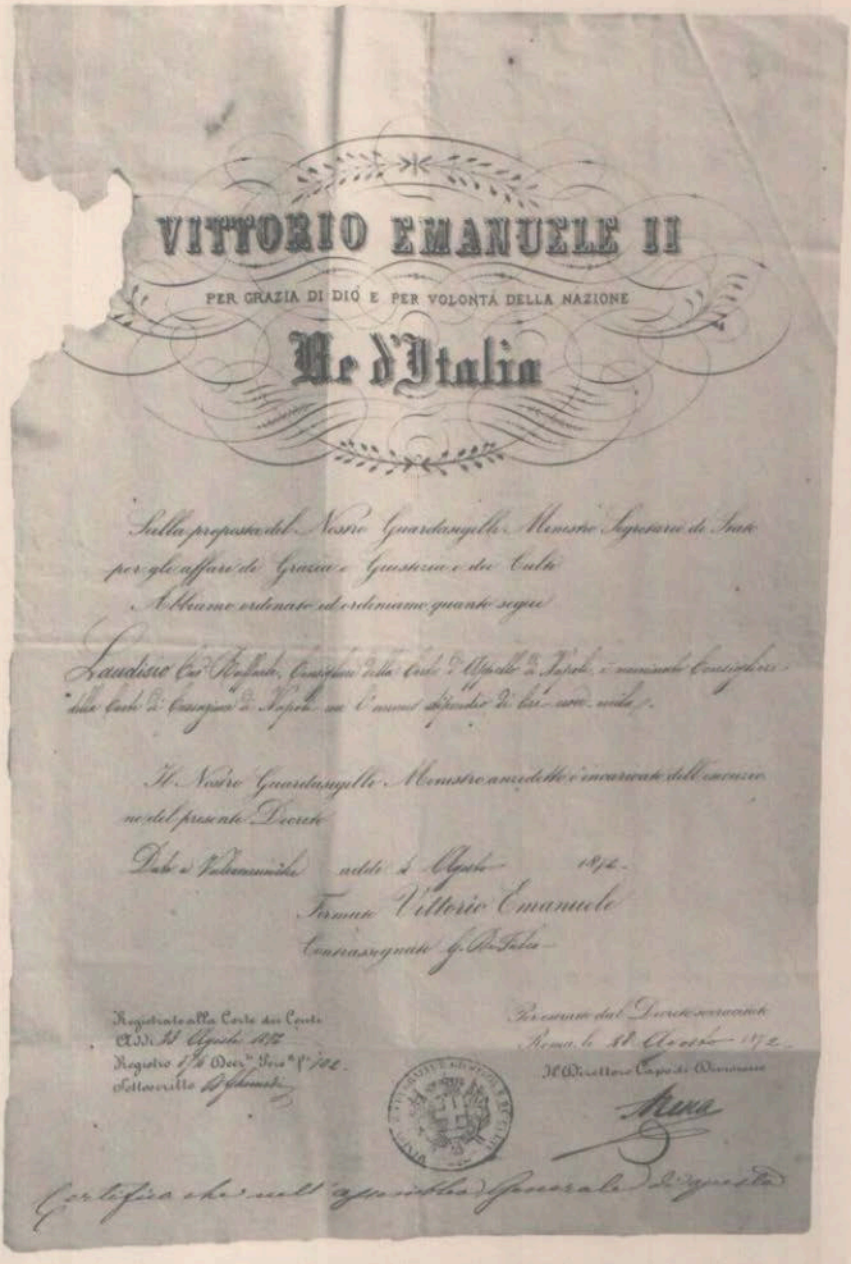
Per estratto dal Decreto sovraciato

Torino li 18 aprile 1862.

D'ordine del Ministro

Il Direttore Capo di Divisione

Nomina a Consigliere della Corte di Appello di Napoli



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue

Laudisio Cav. Raffaele, Consigliere della Corte d'Appello di Trani, è nominato Consigliere della Corte di Cassazione di Napoli con l'annuo stipendio di lire ... mila.

Il Nostro Guardasigilli Ministro suddetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto

Dato a Palermo addì 4 Agosto 1872.

Firmato Vittorio Emanuele

Controsegnato G. De Falco

Registrato alla Corte dei Conti addì 11 Agosto 1872

Registro 1° Uff. Vol. 1° f. 102

Sottoscritto

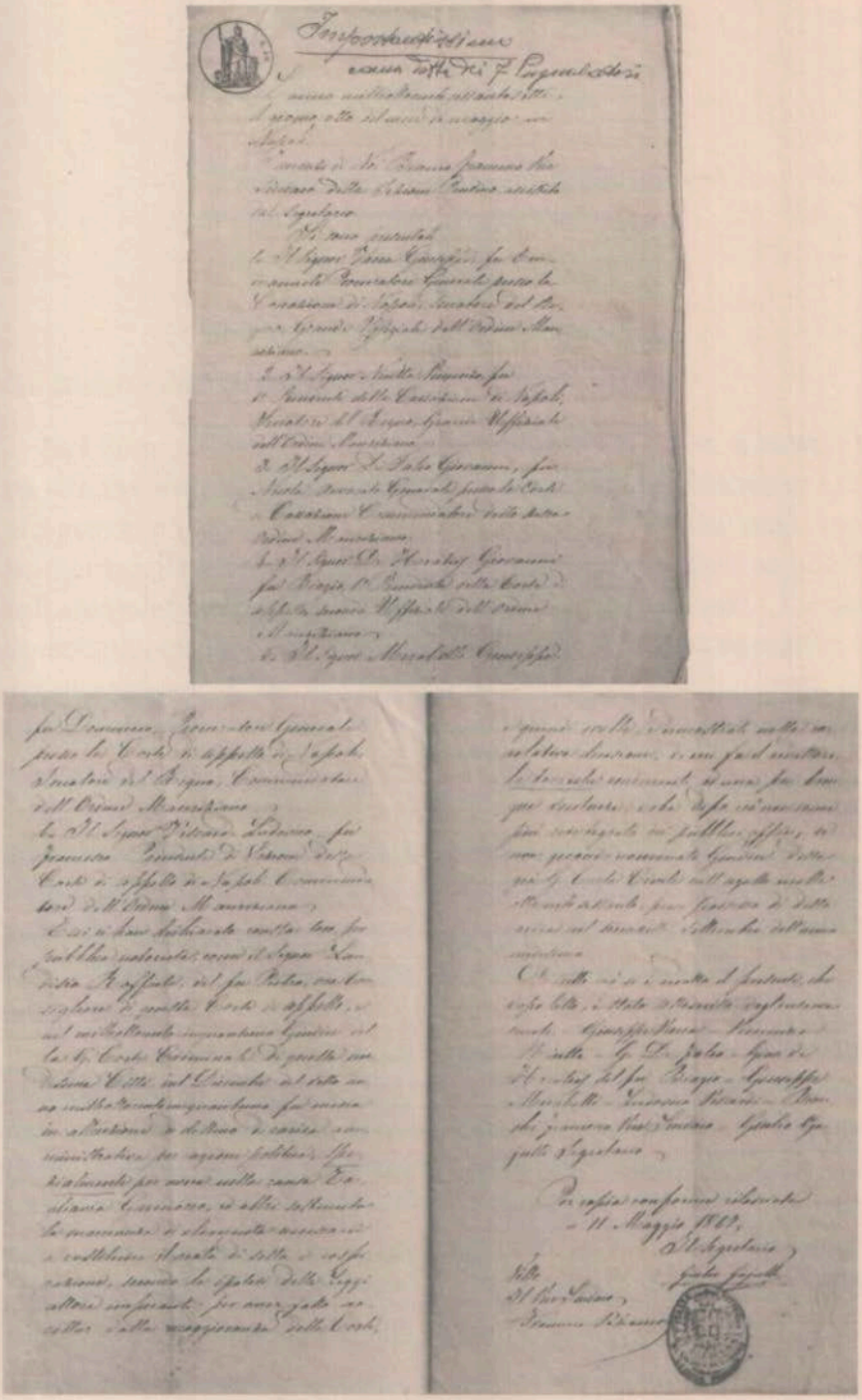
Presentato dal Ministro suddetto

Roma, li 10 Agosto 1872

Il Direttore Capo di Divisione

Certifico che nell'Archivio Generale dello Stato

Nomina a Consigliere della Corte di Cassazione di Napoli



Dichiarazione pubblica dell'8 maggio 1867 tesa a dimostrare che la rimozione di Raffaele Laudisio dalla carica di magistrato nel 1851 avvenne per "cagion politica"

Capitolo VII

Beneficenza e assistenza pubblica

Gli stabilimenti di beneficenza

Nel Regno di Napoli, prima del secolo XVIII, non si rinveniva un sistema univoco di beneficenza e assistenza pubblica per i ceti più poveri e disagiati. Gli istituti caritativi dell'epoca, nello svolgimento delle loro funzioni sociali (assistenza ed aiuti ai poveri, agli ammalati, agli infermi, agli orfani, alle vedove, ecc...), erano dotati singolarmente di una loro autonoma struttura operativa ed organizzativa e di un patrimonio derivante da lasciti, legati, donazioni da parte di terzi benefattori, la cui gestione, il più delle volte, era indirizzata a fini personalistici.

Gli «*stabilimenti di beneficenza*» erano in genere le istituzioni addette al sollievo degli infermi, degli indigenti e dei proietti. «*I luoghi pii*» erano le istituzioni di pietà e di religione, che si distinguevano in «*ecclesiastiche*» e «*laicali*»; queste ultime erano assimilate al regime degli stabilimenti di beneficenza, e le une e gli altri erano parimenti assoggettati alla tutela del governo.[1]

Nella gestione dell'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii si registrava una aspra conflittualità tra il real governo e l'autorità ecclesiastica, alla quale pose fine il concordato del 2 giugno 1741 tra la Santa Sede, con papa Benedetto XIV, ed il re di Napoli, Carlo III di Borbone, grazie al quale vennero fissati i limiti alla competenza ecclesiastica sugli istituti pii laicali estendendo, nel contempo, l'intervento dell'autorità civile

[1] Comerci Nicola, *Corso di diritto amministrativo per lo Regno delle Due Sicilie*, Vol. I, Napoli, 1836, pp. 438 e 539.

su tali istituti i cui beni dovevano essere iscritti in catasto e assoggettati ai pesi. Venne inoltre istituito un «*tribunale misto*» con sede a Napoli, composto da cinque membri, dei quali due ecclesiastici designati dal papa e due laici o ecclesiastici designati dal re, con il quinto, sempre ecclesiastico, scelto dal papa in una terna propostagli dal re, di durata triennale, con il compito di vigilare sull'osservanza del concordato e in particolare sull'amministrazione e sulla contabilità delle opere pie gestite dai laici, nonché di decidere su eventuali vertenze e controversie.

Nonostante il reale dispaccio del 23 settembre 1796, con il quale vennero promulgate le nuove disposizioni per l'amministrazione dei luoghi pii laicali e misti soggetti al tribunale misto, solamente durante il decennio francese venne concretamente avviata una vera riforma del sistema assistenziale e di pubblica beneficenza, riforma resasi necessaria per due ordini di motivazioni: 1) la non condivisione del "progetto di reclusione dei poveri", adottato da molti stati dell'epoca; 2) la mancanza di fondi che fece assurgere a "questione di Stato" il problema dei poveri e degli indigenti e del loro sostentamento.

Con r.d. del 31 luglio 1806 di Giuseppe Napoleone, non solo venne riorganizzata l'amministrazione generale dei demani, ma venne altresì sancito all'art. 3 che «*Saran tenuti di render conto sull'amministrazione generale de' demani tutti gli amministratori de' luoghi pii, cappelle, e fondazioni laicali*» e con successivo r. d. del 13 settembre 1808, n. 171, di Gioacchino Murat, venne attribuita al ministero dell'interno la competenza sulla vigilanza degli istituti di beneficenza amministrati dai laici.

Gli stabilimenti di beneficenza della capitale (l'Annunciata; l'Ospedale degli incurabili; l'Albergo de' poveri; l'Ospizio di S. Francesco di Sales; l'Ospedale della Cesarea; l'Ospizio di S. Gennaro de' poveri; l'Ospedale e conservatorio di S. Eligio; l'Ospedale della Pace; l'Ospedale dei pellegrini e dei convalescenti), con r. d. dell'11 febbraio 1809, n. 280, vennero riuniti nella «Amministrazione generale degli ospizi» composta da tre membri, e sottoposta alla vigilanza della «Commissione amministrativa degli ospizi di Napoli», presieduta dall'intendente, e composta da quindici persone scelte tra magistrati e possidenti.

Una uniforme e univoca amministrazione della beneficenza pubblica in tutte le province del regno, venne assicurata solamente con il r. d. 16 ottobre 1809, n. 493, con la istituzione, in ogni capoluogo di provincia, di un «*Consiglio generale di amministrazione*» di tutti gli stabilimenti di beneficenza, composto dall'intendente con funzioni di presidente, dall'ordinario della diocesi capoluogo di provincia, da tre consiglieri nominati dal re su terne proposte dall'intendente, con il compito di vigilanza, di controllo e di sorveglianza degli interessi degli ospizi, degli ospedali e stabilimenti destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dei proietti (art. 1); nonché, in ogni comune, di una «*Commissione amministrativa comunale*», composta dal sindaco che la presiedeva e da due amministratori, di nomina regia, per «l'amministrazione diretta dei beni e delle rendite degli stabilimenti, l'esercizio dei loro diritti ed esazioni, la cura di assicurare le loro percezioni, di regolare le loro spese in dettaglio» (art. 4).

A tali consessi, Consiglio generale di amministrazione e Commissione amministrativa comunale, vennero sottoposti anche i luoghi pii laicali (r. d. dicembre 1813, n. 1986) in quanto l'art. 5 del r. d. 30 aprile 1810, n. 618, aveva stabilito che "in ogni comune del regno l'amministrazione de' luoghi pii laicali sarà considerata come una sezione dell'amministrazione municipale, nel modo che si trova stabilito per gli ospizi".

I vari regi decreti adottati nel decennio francese sortirono come principale concreto risultato quello di trasferire di fatto sotto il controllo statale l'amministrazione e la tutela della beneficenza pubblica nei territori del regno.

Con il ritorno dei Borbone sul trono del Regno delle Due Sicilie, in linea di massima, rimase invariata la organizzazione della beneficenza pubblica così come disegnata da Giuseppe Bonaparte prima e Gioacchino Murat dopo, salvo pochi opportuni adattamenti.

Preoccupato della critica situazione economico-finanziaria in cui versavano oggettivamente gli ospedali e gli stabilimenti della capitale, re Ferdinando, come primo atto del suo governo, con r. d. del 14 settembre 1815, decretò lo scioglimento, dell'«Amministrazione generale degli ospizi» nonché della «Commissione amministrativa degli ospizi di Napoli», al fine di avviare un necessario

risanamento economico ed amministrativo degli stessi, "volendo allontanare tutte le cagioni che hanno prodotto la loro decadenza, e porgli in istato di riacquistare l'antico splendore" (preambolo al r. d. del 1815). Invece di una sola commissione amministrativa degli ospizi di Napoli, ne vennero previste sei (1. Annunziata; 2. Ospedale degli incurabili, S. Francesco di Sales, Cesarea; 3. S. Gennaro; 4. S. Eligio; 5. Ospedale della Pace, e conservatori della Maddalenella, de' SS. Giuseppe e Teresa, e della Paparella; 6. Ospedale de' pellegrini e convalescenti), autonome tra di loro, ognuna retta da una commissione composta da tre governatori, nominati per un triennio, con il primo dei quali con titolo e funzioni di soprintendente.

La vigilanza venne affidata alla competenza diretta del ministro dell'interno sulla cui proposta il re approvava i rispettivi stati discussi (i bilanci di previsione).

Diversamente, con r. d. 1° febbraio 1816, n. 269, vennero mantenuti in vita i «*Consigli provinciali degli ospizi*» ("I Consigli degli ospizi istallati nelle Province del nostro Regno per soprintendere alle Amministrazione degli Stabilimenti di pietà e de' luoghi pii laicali continueranno nelle loro funzioni, secondo i regolamenti, che sono provvisoriamente in vigore: salvo le modificazioni che il nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno è autorizzato ad apporre", art.1) e le «*Commissioni amministrative comunali*» ("L'Amministrazione diretta di quei Monti, Ospedali, Cappelle, ed istituzioni pie, che nel 1805 veniva sostenuta da' Deputati, o dagli Agenti eletti da' Comuni continuerà a rimanere confidata alle Commissioni Amministrative nel modo, che si trovano stabilite", art. 2).

Con r. d. 20 maggio 1820, composto da ben 158 articoli, furono emanate dal ministro degli affari interni, Naselli, le «*istruzioni per la amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del regno*» che, a giusta ragione, vennero considerate la legge generale della beneficenza pubblica nel Regno delle Due Sicilie.

All'art. 2 di detto decreto venne definitivamente sancito che per «stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali» si intendevano gli ospedali, gli orfanatrofi, i conservatori, i ritiri, i monti di elemosine, dei pegni, frumentari e maritaggi, le arciconfraternite, le

congregazioni, le cappelle laicali e tutte le istituzioni, i legati e le opere che sotto qualunque denominazione e titolo erano addette al sollievo degli infermi, degli indigenti e dei proietti.

Venne, inoltre, definitivamente disciplinato il funzionamento e la composizione dei Consigli degli Ospizi e delle Commissioni amministrative comunali.

Le attribuzioni dei Consigli, quali organi di controllo e di vigilanza, riguardavano tutta la parte amministrativa, economica e disciplinare degli stabilimenti sottoposti alla loro sorveglianza (art. 24 istr. cit.). Essi dipendevano direttamente dal ministro degli affari interni ed erano considerati come "Corpi assolutamente distinti da tutte le altre Amministrazioni, ed hanno una officina separata da quella dell'Intendenze" (art. 4 istr. cit.).

I Consigli erano composti dagli intendenti, che svolgevano le funzioni di presidente, dagli ordinari delle diocesi dei capoluoghi delle province, da tre consiglieri e da un segretario (art. 5 istr. cit.).

I consiglieri venivano scelti fra i possidenti dei capoluoghi di ogni provincia, "i quali si distinguono per grado, caratteri personali, e per pietà verso i poveri". Le loro funzioni erano gratuite. Essi venivano nominati dal re su terne proposte dall'intendente. La durata dell'incarico era triennale (artt. 6 e 7 istr. cit.).

Con successivo r. d. del 16 settembre 1852 il numero dei consiglieri fu elevato ad otto e nella provincia di Napoli a ventiquattro, metà dei quali venivano nominati sempre su terne proposte dagli intendenti tra i possidenti del capoluogo che si distinguevano per probità, per sapere e per pietà verso i poveri, e per l'altra metà su terne proposte dagli ordinari diocesani tra gli ecclesiastici di specchiata dottrina e di conosciuto zelo a favore delle opere di beneficenza.

Alle Commissioni amministrative locali erano affidati "l'amministrazione diretta, ed immediata de' beni e delle rendite delle pie Istituzioni, l'esercizio de' loro diritti, e delle loro azioni, la cura di assicurare le loro percezioni, di regolare le spese, di adempiere ai loro obblighi, e di provvedere al buon ordine, dell'interna disciplina, in una parola tutta la parte esecutiva del servizio" (art. 98 istr. cit.).

La commissione amministrativa, detta *comunale*, era prevista in

ogni comune ed era composta dal sindaco che la presiedeva, o da chi ne faceva le veci, e da due amministratori "da scegliersi dalla classe dei cittadini possidenti, forniti di probità, ed intelligenza". Essi venivano proposti in terne dal decurionato e nominati dal Consiglio degli ospizi, "dai quali ne sarà data cognizione al Ministero". L'incarico era gratuito e di durata triennale: "sarà lecito nondimeno ai Decurioni di domandare la confirma di uno, o di ambedue gli Amministratori per un altro triennio" (art. 87 istr. cit.).

Legge sull'amministrazione delle Opere pie

Subito dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia, con legge 3 agosto 1862, n. 753, relatore Marco Minghetti, entrata in vigore il 1° gennaio 1863, dal titolo «*Legge sull'amministrazione delle opere pie*», venne introdotto un unico sistema nazionale di beneficenza pubblica con la sostituzione, prevista dall'art. 34, dei Consigli degli Ospizi e delle Commissioni amministrative comunali con le «*deputazioni provinciali*» e le «*congregazioni di carità*».

In realtà trattavasi della stessa legge piemontese del 20 novembre 1859, seguita dal regolamento del 18 luglio 1860, con gli opportuni adattamenti, che venne estesa a tutto il regno d'Italia, legge da alcuni aspramente criticata e da altri apprezzata per la sua liberalità.

Le cattive gestioni, lo sperpero di denaro, l'eccessiva ingerenza del clero, che avevano caratterizzato gli anni del decennio francese e della restaurazione borbonica, e che non avevano trovato adeguata soluzione nei primi anni del regno d'Italia, resero necessaria una rivisitazione radicale del sistema della pubblica beneficenza.

Con decreto reale del 3 giugno 1880 venne nominata una apposita commissione di studio presieduta da Cesare Correnti "coll'incarico di eseguire una particolareggiata inchiesta morale, economica e amministrativa, e di studiare e di proporre quindi un piano generale di riordinamento che risponda allo spirito ed ai tempi e alle mutate condizioni sociali".

La legge 17 luglio 1890, n. 6972, su progetto di riforma dell'allora presidente del consiglio, Francesco Crispi, dal titolo «*Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza*», venne considerata la

nuova fondamentale normativa per le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

"Essa stabiliva il concentramento delle istituzioni nelle congregazioni di carità. Queste avevano la cura degli interessi dei poveri del comune e la loro rappresentanza innanzi alle autorità amministrative e giudiziarie e dovevano perseguire la migliore amministrazione delle istituzioni nonché il coordinamento delle loro attività nell'ambito del comune.

Nelle congregazioni di carità venivano a concentrarsi, ma senza che per questo vi fosse estinzione della loro personalità o confusione dei patrimoni (art. 61), le istituzioni elemosiniere che provvedevano a prestazioni annuali fatte agli indigenti, o di denaro o di cibi o di indumenti o di medicinali (art. 54), le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune con rendita netta non superiore a lire 5.000, quelle miranti a beneficiare gli abitanti di uno o più comuni che insieme riuniti non superassero i 10.000 abitanti, quelle cui fosse venuta a mancare l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione (art. 56)".[2]

Tra le istituzioni benefiche dell'epoca vanno ricordate: i «*Monti di pietà*» con il fine di concedere piccoli prestiti a basso interesse, soprattutto nei grandi centri urbani, per debellare la piaga dell'usura. Durante il decennio francese furono raggruppati nelle «Congregazioni di carità» perdendo in tal guisa la loro autonomia amministrativa, che riacquistarono successivamente nel periodo della restaurazione borbonica. Dopo l'unità d'Italia, con la già citata legge 3 agosto 1862, n. 753, furono trasformati in «Opere pie» e concentrati di nuovo nelle Congregazioni di carità, con la duplice natura di istituti di beneficenza e di credito; i «*Monti pecuniari*» con il fine di concedere, con il ricavato dei prodotti residui dei monti frumentari, piccoli prestiti ai contadini per far fronte alle spese di raccolta, ad un tasso di interesse intorno al 6%. Tale istituzione fu favorita dal governo e dalle autorità ecclesiastiche del tempo, a giusta ragione preoccupate che la grave crisi in cui

[2] Pasquale Di Cicco, *La pubblica beneficenza nel Mezzogiorno. Dalle opere pie all'ente comunale di assistenza*, p.81.

versava l'agricoltura avesse potuto sfociare in una aperta rivoluzione. Dopo l'unità d'Italia, i monti pecuniari vennero trasformati in «Case Agrarie Rurali» e i loro capitali incamerati dallo Stato; i «*Monti di maritaggio*» con il fine di fornire beni o rendite a fanciulle povere e bisognose, ma oneste, che dovevano maritarsi, i cui beni e redditi erano costituiti, nella maggior parte dei casi, da lasciati o donazioni di signorotti locali che morivano senza lasciare eredi; i '*Monti frumentarii*» con il fine di prestare, a breve termine e a tenui interessi, ai piccoli proprietari e ai coloni bisognosi, sementi necessarie per la semina. Questi ultimi erano considerati degli stabilimenti di beneficenza al confine fra gli istituti di beneficenza e quelli di credito agrario. Difatti, con l'art. 13 del r. d. l. 29 luglio 1927, n. 1509, furono definitivamente trasformati in «Casse comunali di credito agrario».

Real Albergo dei Poveri

Francesco II, Re del Regno delle Due Sicilie, con proprio decreto del 29 agosto 1860, nominava l'avvocato Raffaele Laudisio «*Governatore del Real Albergo dei Poveri*». La notizia della nomina gli venne comunicata, in data 5 settembre 1860, dal Soprintendente Generale del Real Albergo dei Poveri e degli Ospizi e stabilimenti riuniti, Federico del Re, che lo invitò a prestare giuramento ed entrare in possesso della carica conferita.

"Questo vasto e maestoso stabilimento di beneficenza, fondato per atto sovrano dé 25 febbraio 1751, con colossali proporzioni in uno dé più bei siti della capitale dalla pietà e magnificenza dell'immortale Re Carlo III di g.r. sul disegno del *cav. Ferdinando Fuga*, e proseguito ed immegliato dagli Augusti piissimi Sovrani suoi Discendenti e Successori, è il principale ospizio da quel Monarca instituito pe' poveri di tutto il Regno; per lo che ha sull'ingresso principale la iscrizione *Regium Regni pauperum Hospitium*.

Esso comprende nello insieme otto Stabilimenti, cioè lo stesso reale Albergo e sette altri che ne dipendono, i quali sono quelli di *S. Francesco di Sales*, della *Cesarea*, di *S. M.ª dell'Arco*, de' *SS. Giuseppe e Lucia*, di *S.M. di Loreto*, di *S. M.ª della Fede*, di *S. M.ª della Vita*. Vi è inoltre ammessa una *scuola pè sordo-muti*.

Tutta la pia opera, nella quale sono accolti, mantenuti ed istruiti i trovatelli, gli orfani, gli storpi, i deformi, i ciechi, gl'inabili al lavoro ed i sordo-muti, è affidata alle cure ed all'amministrazione di un governo composto da un sopraintendente e da sei governatori, de' quali ultimi uno debba essere ecclesiastico, un altro militare, ed un terzo consigliere della G. C. de' conti.

Gli anzidetti sopraintendente e governatore formano il *Consiglio di amministrazione*, il primo con la qualità di *presidente*, e gli altri con quella di *componenti*.

Ciascuno di questi ultimi ha inoltre il parziale incarico d'invigilare, come *governatore delegato*, quella o quelle delle sette accennate dipendenze cui fosse particolarmente destinato. Il sopraintendente è nella sua essenza rimpiazzato dal governatore ecclesiastico; e nella mancanza di quest'ultimo dal governatore più antico.

I tre governatori con determinata caratteristica, oltre alle rispettive incombenze, hanno pure gli speciali incarichi, cioè, l'ecclesiastico di dirigere in tutti gli stabilimenti la parte che concerne la religione e la morale; il militare di regolare in quelli stabilimenti che ne sono capaci la disciplina degli uomini con le regole militari, e di designare quelli fra i reclusi che debbono servire nell'armata; ed il consigliere della G. C. de' conti di sorvegliare alle riviste, e alla presenza degl'individui che si portano negli stati da' rispettivi comandanti o superiori del real Albergo e delle sue dipendenze.

Sono addetti all'amministrazione un segretario, un razionale, un tesoriere, ed un competente numero d'impiegati. I doveri e le attribuzioni de' i componenti il governo del reale Albergo, e di ciascuno de' menzionati tre impiegati, e le norme per la sua amministrazione sono dettagliatamente fissati in un apposito regolamento sovranamente approvato.

Per il servizio sanitario del real Albergo e di ciascuno de' sette stabilimenti che ne dipendono sono destinati diversi medici e chirurghi uno de' quali in ognuno di essi con la qualità di medico maggiore o direttore sanitario.

La Casa è divisa in due sezioni, una per gli uomini ed una per le donne: ciascuna sezione è affidata ad un *governatore delegato*: quella per gli uomini ha pure un comandante; l'altra per le donne è diretta dalle Suore della Carità.

Gli uomini sono ammaestrati:

- ne' primi rendimenti delle lettere, nella calligrafia, nell'aritmetica, nella geografia, nella storia sacra e nel catechismo;
- nella musica vocale e in strumentale, per la quale vi esiste un collegio; e nella declamazione;
- nel disegno lineare applicato alla meccanica, nella pittura e nella scultura, nella geometria, nella fisica, e nella chimica applicata alle arti;
- nell'agricoltura pratica, nella bassa chirurgia, e nella meccanica per estinguere gli incendi;
- nell'arte tipografica, in quella del calzolajo, del falegname, del ferrajo, del sarto, del fare spille e macchine, del ligar libri, e del tessere.

Le donne apparano, prescindendo dalla religione, dalla morale e da' primi rudimenti di sopra cennati, le arti del ricamo in seta, in oro e in filo: cucire, lavorar fiori, far guanti, calze, scarpe e svariati lavori di *crochet*.

L'intera famiglia del real Albergo e delle sue dipendenze, che per l'ultimo organico dovrebb'essere di cinquemila individui, è attualmente di cinquemilaottocento, compresi gli impiegati (*Decr. de' 24 sett., e reg. de' 10 dicem. 1843*)".[3]

Il Real Albergo dei Poveri, la cui attuale realizzazione rappresenta solamente un quinto del progetto originario, non venne mai completato sia per mancanza di fondi sia per espressa volontà di Ferdinando IV che, a seguito della rivoluzione del 1799, mutò l'indirizzo assistenziale dell'istituto in quello più conservatore e reazionario di repressione e rieducazione.

L'Albergo dei Poveri divenne un vero e proprio carcere da dove era quasi impossibile allontanarsene; da qui l'appellativo più aderente alla realtà di *serraglio* o *reclusorio*.

La esigenza di riformare e rivedere la organizzazione e le finalità dei grandi istituti della carità della capitale del Regno, fonte

[3] Stamperia Reale, *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1854*, Napoli.

di un insostenibile spreco di denaro pubblico, ed il più delle volte luoghi di «abusi e disordini amministrativi e di cattivi trattamenti ai ricoverati e agli assistiti», fece si che l'allora Ministro Real Segretario di Stato, Francesco Liborio Romano, in una lettera di agosto 1860, trasmessa al Laudisio in qualità di Governatore del Real Albergo dei Poveri, comunicava la nomina di una apposita commissione con l'incarico di formulare una proposta di legge di risanamento della istituzione da presentare alle Camere Legislative.

"Signori, fra i bisogni dell'Amministrazione pubblica che abbiano vivamente richiamato la mia attenzione vi ha quella della beneficenza e precisamente il bisogno di riformare i grandi luoghi della Carità della Capitale, cioè l'Albergo dei Poveri, gli Incurabili, l'Annunziata, S. Gennaro dei Poveri, i Pellegrini e S. Eligio fondati co' Decreti del 14 settembre 1815 e de' 19 dicembre 1816.

Queste istituzioni hanno oramai il doppio mandato e di amministrare e di esercitare l'opera di carità. Però l'esperienza dimostra che elle non raggiungono presto quello doppio fine, per modo che tante dovizie, e tante opere di carità tornano del tutto sterili ed infruttuose, anzi a vantaggio di coloro, che sotto il colore della carità, le rivolgono all'utile proprio. Chè per fermo il tempo che richiede l'amministrare è totalmente perduto per l'esercizio della carità, ed il tempo che esige l'esercizio della pietà è perduto per amministrare.

Fruttasse almeno l'amministrare, il tempo non sarebbe del tutto perduto; ma reggere e governare le sostanze dei poverelli in lontane province o vicine che siano, e soprattutto le proprietà rustiche di svariatissime culture, reggere patrimonio così fatto e non proprio, è d'incentivo perenne a dissipamenti sempre scandalosissimi, è sorgente inesausta di peculati.

Tali necessari conseguenze si hanno non tanto per fatto dell'uomo, quanto per fatto de' vizi inerenti al metodo, al sistema, ossia per la natura stessa delle cose, la quale, superiore all'umano volere, non ostante l'abnegazione degli uomini preposti alla carità, fatalmente genera simiglianti tristissimi effetti. E però pubblicisti chiarissimi, dalla storia di cotanti dissipamenti e peculati, hanno desunto la massima luminosa, che i luoghi di carità debbono solo possedere e non mai amministrare.

Or cotesto principio fecondissimo di utili conseguenze giova

che venga applicato non solo agli enunciati sei stabilimenti della capitale, ma finanche a tutti gli altri di simile natura che esistono nel Regno.

Onde credo utile nominare una Commissione da me presieduta, che svolgendo il principio medesimo formoli un progetto di legge da presentarsi alle Camere Legislative.

I membri di questa Commissione da me presieduta sono i Sig.ri barone Ottavo de Sanctis, *duca Di* Cacurri Carlo Petra, *l'avvocato* Michele Prans, *e l'avvocato* Felice Calenda, *nonché i componenti il Governo del Real Albergo dei Poveri Sig.ri* Federico del Re, *e gli avvocati* Francesco Avellino *e* Raffaele Laudisio, *già nominato il primo Sopraintendente e il secondo Governatore di questo Stabilimento.*

Facendo Ella parte di questa Commissione, voglio sperare che, trattandosi di un mandato essenzialmente caritatevole e di patrio interesse, Ella voglia corrispondere pienamente alla fiducia che ispira alla pubblica opinione, e, co' i suoi lumi e colla sua abnegazione, accingersi all'opera di tanta carità patria. Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno Francesco Liborio Romano*".*

Consiglio generale degli Ospizi

Con provvedimento del Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell'Interno del 10 gennaio 1861, Raffaele Laudisio veniva nominato « ***Consigliere del Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Napoli***».

L'Intendente presidente del Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Napoli in data 12 gennaio 1861 lo pregava *"a prendere possesso di tale carica in un de' giorni in cui il Consiglio si raduna, val dire né mercoledì e venerdì di ciascuna settimana dalle dodici meridiane in poi".*

Ritiro di S.Antonio

Il suo essere un magistrato integerrimo e un dotto uomo di legge, nonché la qualificante esperienza maturata nella pubblica amministrazione, fecero si che gli venissero affidati ulteriori im-

portanti incarichi di amministratore nelle strutture caritatevoli ed assistenziali del Regno.

Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, sentito il Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Napoli e preso atto della deliberazione del Consiglio Municipale di Napoli del 4 luglio 1862, ai sensi dell'art. 7 del decreto 9 agosto 1861, lo nominava, per un triennio, «*Amministratore del Ritiro di S. Antonio Abate*», in sostituzione del signor Cesare Colletta, destinato ad altre funzioni.

Congregazione di Carità

La "*Congregazione di carità*" era un ente morale con il compito di amministrare i beni destinati all'erogazione di sussidi ed altri benefici per i poveri, sostenute con donazioni e lasciti, gestita da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e da un numero variabile di componenti, in rapporto all'entità della popolazione residente, eletti dal Consiglio comunale, in parte al proprio interno, nonché da un segretario e da un tesoriere.

Nel 1863 Raffaele Laudisio venne chiamato a farne parte, quale componente.

Con legge 3 giugno 1937, n. 847, le Congregazioni di carità furono soppresse e le loro competenze trasferite agli enti comunali di assistenza (ex ECA).

Santissima Opera Anime del Purgatorio

Papa Paolo V, con il Breve Apostolico del 15 ottobre 1606, diede vita alla fondazione «*Santissima Opera delle Anime del Purgatorio*» intorno alla quale si ritrovarono alcuni membri della più antica nobiltà partenopea con il duplice fine di pregare le anime del purgatorio e raccogliere fondi da destinare in beneficenza a favore dei poveri e degli ammalati, anche estranei alla congregazione.

Altre numerose iniziative umanitarie della fondazione consistevano in "*donazioni a povere donzelle per agevolarle al matrimonio, limosine e sussidia a favore di poveri e asili infantili*", curare gli ammalati poveri direttamente al loro domicilio, pagare i debiti per conto di coloro che erano stati arrestati per insolvenza.

Per anime del Purgatorio erano intese le varie attività politiche, religiose, sociali, culturali che caratterizzarono l'attività dell'ente nonché i personaggi che parteciparono, a vario titolo, alla vita della congregazione, dai nobili ai rappresentanti del governo, dai benefattori ai poveri e agli ammalati, dalle donne da maritare ai giovani da aiutare e sostenere.

Con la legge Crispi del 1862 le Opere, tra cui quella del Purgatorio ad Arco, furono equiparate ad Enti parastatali, e nel 1890 si dispose la loro trasformazione in istituzioni pubbliche di beneficenza.

La gestione della Congregazione era affidata ad un Rettore e a un Consiglio di Amministrazione.

Il Governo della Congregazione delle Anime del Purgatorio ad Arco, a causa della molteplicità dei debiti accumulati, fu sciolto nel 1874 dal Ministro di Grazia e Giustizia dei Culti, MIRABELLI, e fu nominato *Commissario Regio Straordinario* Raffaele Laudisio, consigliere di Cassazione, al quale toccò l'ingrato ed oneroso compito di approntare i consuntivi per gli anni dal 1871 al 1873 corredati da ben tre volumi di documenti ed approvare il preventivo per l'esercizio 1874, incarico che venne svolto con competenza e puntualità, tanto da meritare gli elogi e i ringraziamenti dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia e Affari di Culto del Regno d'Italia con nota del 6 marzo 1874, trasmessa anche per conoscenza al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

L'impegno e lo zelo che Laudisio profuse in tale opera di risanamento, venne così descritto dal Taglaferri nel suo scritto "*Cenni della vita del Comm. Raffaele Laudisio*".

«Come ricordare quì ciò ch'egli operò per quell'Istituto! Ne migliorò l'Amministrazione, chiamò a Rettore il Chiarissimo Sabino Belli, il cui nome è un elogio che molto l'agevolò nell'opera: curò, che gl'impiegati venissero meglio retribuiti, poiché diceva che con tenue stipendio non avrebbero potuto servire con zelo; fornì di paramenti e di sacre suppellettili la Chiesa; e, perché fossero eleganti, non badò a spesa: accordatosi coll'Autorità chiesastica; accrebbe di ben 12 altre le cappellanie, che ivi sono in gran numero, e ne elevò la corrispondente elemosina che fino allora molto meschina. Volle che le Feste fossero splendidamente

celebrate; istituì in quel pio Luogo la Festa Nazionale con maritaggi e vestizioni di poveri. Due volte difese l'Istituto di fronte a due Prefetti, che, considerando quel Luogo d'indole chiesastica, volevano ne fosse devoluta l'Amministrazione al Consiglio degli Ospizi. Il Laudisio loro mostrò, che la istituzione ne' i suoi mezzi era chiesastica, ma laicale per l'indole, e quindi di pertinenza del Ministero di Grazia e Giustizia. Faceva poi intendere a quel Ministro, che non era bene avesse negletta una istituzione, la quale dava un pane a preti, che volevano compiere in Napoli i loro studi, o non trovavano messe nei loro paesi.

Alla fine del suo mandato lasciò accresciuta la rendita di altri diecimila ducati ed una causa bene avviata, che al suo felice esito portò alla Istituzione ben quarantamila ducati. In tutta questa opera non prese emolumento alcuno; anzi vi rimise del suo; ed allorché il primo anno, l'Economo gli presentò una polizza di 100 Ducati per ispese di carrozze, il Laudisio con dolce sorriso rispose: *ho saputo, che le Anime del Purgatorio ricevono e non danno; che forse con il mutarsi de' tempi si è ancora mutato lo stato di quelle anime?*

Egli sempre tenero ad ogni miseria, ebbe ampio campo ad esercitarsi durante il reggimento del Pio Luogo. Ne sono pruove le larghe elemosine largite. Bastava che la dimanda venisse raccomandata da persona nota e si otteneva il soccorso. Quante miserie non sollevò egli! Aveva destinati due ecclesiastici che visitassero quelle case ove maggiore era il bisogno, e spesso girava anche egli in cerca di gente povera, cui far godere i benefizi del pio soccorso.

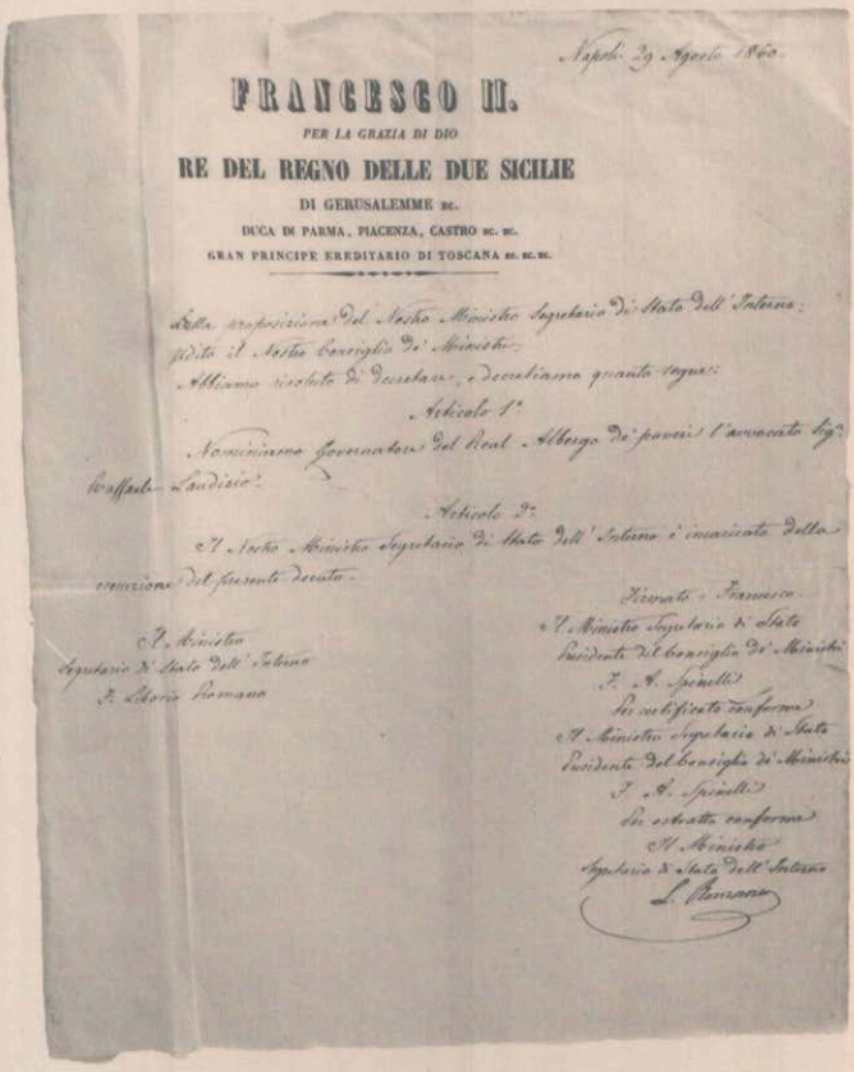
Andato una sera a vederlo, il trovai tutto acceso in volto ed inquieto: gli era venuto a notizia che un alto magistrato del cessato Governo, ora destituito, per miseria, erasi ridotto in una meschina casupola a Portici e la moglie e le figliuole da più mesi erano chiuse in casa per non aver onde coprirsi. Mandò subito danaro, provvide la famiglia di abiti e di menzuale assegno. E ricordo quì che pochi giorni innanzi si ammalasse persona da lui conosciuta, avendo una figliuola affetta di tisi, che non aveva potuto far ricevere all'Ospedale degli Incurabili, allora mancante di altri letti, ricorse a lui. Il quale condottosi all'Ospedale chiese: vi è per caso un letto per il consigliere Laudisio? Il letto se l'ebbe e la povera tisi fu ammessa all'Ospedale.

Ciò ch'era pietà verso gl'infelici, addiveniva prestevolezza per gli amici e conoscenti. Si adoperava per tutti, scriveva, pregava di persona; ed allora era contento quando si era ottenuto quello che si chiedeva».

Sulla principale strada della città antica, il Decumano maggiore, l'attuale via dei Tribunali, venne eretta, agli inizi del Seicento, una delle più importanti realtà monumentali della città, il *Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco*, che divenne la sede della Congrega del Purgatorio ad Arco.

Consiglio Ammiragliato Mercantile

Ricoprì il Laudisio, consigliere della Corte di appello di Napoli, anche incarichi in istituzioni diverse da quelle di beneficenza pubblica, come quello conferitogli da Vittorio Emanuele III il 13 novembre 1862, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina, di «***Membro della Sezione del Consiglio di Ammiragliato Mercantile di Napoli***», che aveva competenza sui porti e vigilanza sulla navigazione mercantile.



Napoli 29 Agosto 1860.

FRANCESCO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME &c.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO &c. &c.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA &c. &c. &c.

Sulla proposizione Del Nostro Ministro Segretario di Stato Dell'Interno;
Sentito il Nostro Consiglio de' Ministri;
Abbiamo risoluto di Decretare, e Decretiamo quanto segue:

Articolo 1°

Nominiamo Governatore Del Real Albergo de' poveri l'avvocato Sig.r Raffaele Laudisio.

Articolo 2°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato Dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato = Francesco

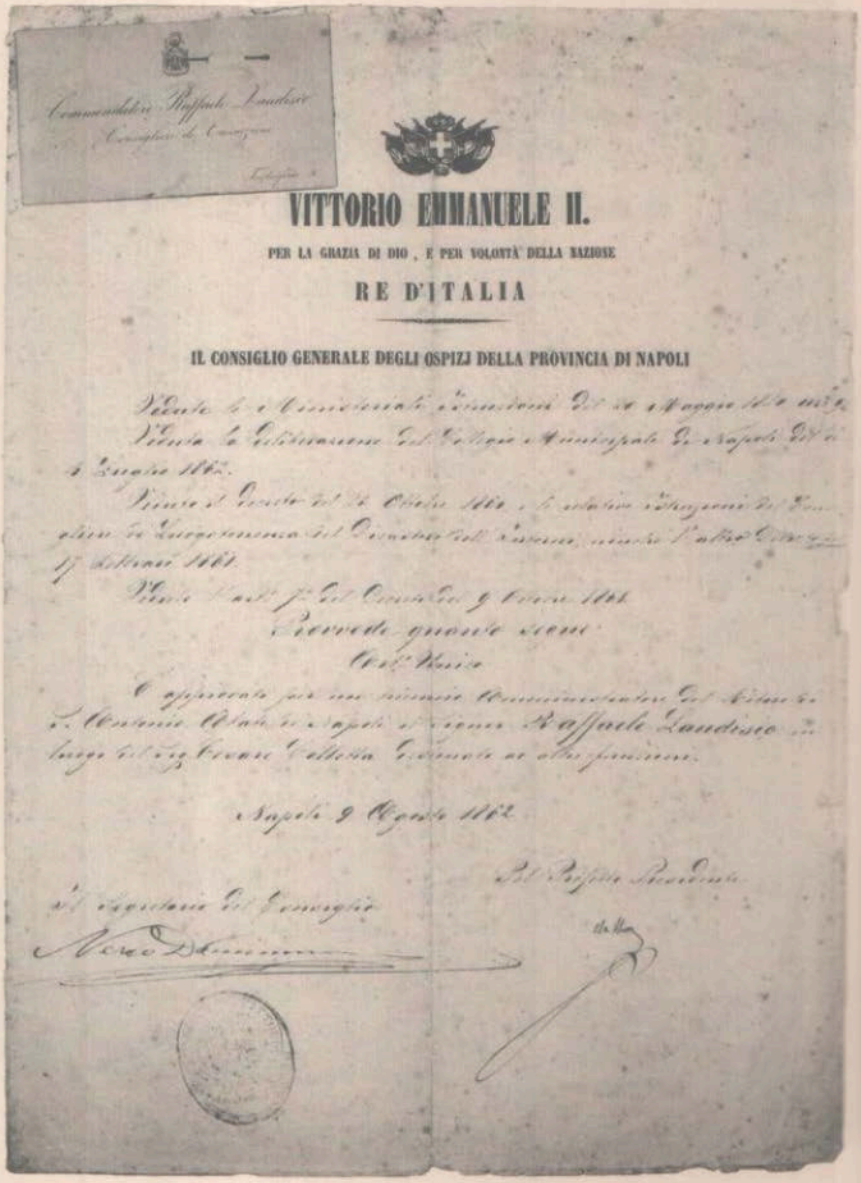
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
F. A. Spinelli

Per subfirmato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
F. A. Spinelli

Per estratto conforme
Il Ministro
Segretario di Stato Dell'Interno
L. Romano

Il Ministro
Segretario di Stato Dell'Interno
L. Liborio Romano

Nomina a Governatore del Real Albergo dei Poveri



VITTORIO EMMANUELE II.

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL CONSIGLIO GENERALE DEGLI OSPIZJ DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Nomina ad Amministratore del Ritiro di S. Antonio Abate

Capitolo VIII

Onorificenze e riconoscimenti

Numerose e prestigiose furono le onorificenze ed i riconoscimenti di merito che vennero conferiti a Raffaele Laudisio.

Ordine di San Gregorio Magno

Nell'anno 1854 gli venne concesso il permesso di fare uso della «***Croce di Cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno***», Ordine cavalleresco della Santa Sede, fondato da papa Gregorio XVI il 1° settembre 1831.

L'Ordine era suddiviso in cinque classi: 1) Cavaliere di Gran Croce di 1ª classe; 2) Cavaliere di Gran Croce di 2ª classe; 3) Commendatore con placca o Gran Commendatore; 4) Commendatore; 5) Cavaliere.

Tale riconoscimento veniva conferito ad ecclesiastici e laici, uomini e donne di religione cattolica, non necessariamente di ceto nobiliare, su proposta dei Vescovi Diocesani che accompagnavano la richiesta con un curriculum-vitae dei candidati (età, professione, condizione familiare e sociale, con descrizione delle benemerenze acquisite nei riguardi della Chiesa).

Che tale onorificenza a Raffaele Laudisio fosse stata concessa per intercessione dello zio mons. Nicola Maria Laudisio, trova conferma nel contenuto di una lettera inviata al Vescovo nel dicembre 1854, a firma non decifrabile:

> «*Monsignore Pregiatissimo,*
> *in pronta esecuzione dei suoi venerati comandamenti, mi pregio rimetterle il Regio Decreto, col quale si permette al nipote di V. E. Ill.ma, D. Raffaele Laudisio, di potere fare uso della Croce*

di cavaliere dell'Ordine di S. Gregorio Magno conferitogli da Sua Santità il Regnante Sommo Pontefice Pio IX.

Profitto di questa occasione per rinnovarle i sensi del mio rispettoso ossequio col quale passo a segnarmi".

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Sicuramente di maggiore prestigio furono i riconoscimenti che gli vennero successivamente attribuiti, in special modo quelli dell'«***Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro***».

«L'Ordine di S. Maurizio fu creato nel 1434 dal duca di Savoia Amedeo VIII, allorché si condusse a fare vita eremitica in Ripaglia, senza dismettere interamente le cure del trono, menando con sé Consiglieri che furono i primi Cavalieri di S. Maurizio. Erano tutti vedovi, in età provetta ed illustri per nobiltà e per insigni cariche sostenute, consigliavano il Duca nelle ardue contingenze dello Stato, e insieme con lui servivano a Dio in vita regolare e claustrale.

Restaurato nel 1572 dal Duca Emanuele Filiberto con altre leggi e altro fine, l'Ordine di S. Maurizio fu, ad istanza di quel Principe, riunito con Bolla del 13 novembre dello stesso anno dal papa Gregorio XIII all'altro antichissimo Gerosolimitano di S. Lazzaro, istituito per combattere i nemici della fede e assistere i leprosi. Duplice parimenti era lo scopo dell'Ordine religioso e militare dei SS. Maurizio e Lazzaro: purgare i mari infestati dai Corsari, ai quali davano la caccia le galere dell'Ordine, ed esercitare la ospitalità.

Cessate le ostilità con gli infedeli e credutosi per sempre scomparsa la lebbra, l'Ordine rivolse le sue cure ad estendere e ravvicinare in diversi modi quegli uffici di umanità e carità cristiana che erano precipuo dovere degli antichi cavalieri: soccorse e fondò spedali per la cura d'ogni maniera d'infermità, e varii altri pii stabilimenti, i quali poscia ampliò ed accrebbe e dirigi ed amministra tutt'ora consacrandovi buona parte delle sue rendite. Oltre il ricovero e la cura degli infermi, l'Ordine esercita non poche altre beneficenze, tra le quali voglionsi principalmente annoverare i sussidi elargiti alla istruzione pubblica, all'educazione infantile ed ai più miserandi infortunii.

Le leggi e gli statuti dell'Ordine, prima inediti e sparsi, furono

promulgati dal Re Vittorio Emanuele I nel 1816. Riformati parzialmente da Re Carlo Alberto nel 1831, subirono poi per Reali Patenti 16 marzo 1851 più sostanziali mutazioni conformi alla ragione dei tempi e alle nuove condizioni politiche della monarchia.

I cavalieri si distinguevano fino dai primordii dell'istituzione dell'Ordine in *Cavalieri di Giustizia e Grazia*: questa distinzione derivante non dal merito personale, ma solo dal privilegio di casta, venne abolita nel 1849 e l'abolizione di essa non che della professione religiosa fu solennemente confermata dalle Patenti poc'anzi accennate.

L'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro è destinato, secondo gli statuti che attualmente lo reggono, a rimunerare le virtù civili e militari, i lunghi e distinti servigi prestati allo Stato, il merito scientifico, letterario ed artistico, e gli atti di beneficenza più notabili per liberalità o devozione personale. Le ricompense consistono nelle decorazioni di diverso grado, e nelle pensioni sul tesoro dell'Ordine.

Le classi dei Cavalieri che dapprima erano due sole – *di gran croce e di piccola croce* – furono dal Re Carlo Alberto accresciute di una classe intermedia, quella dei *Commendatori*: presentemente sono in numero di cinque – *Cavalieri di Gran Cordone – Grandi Uffiziali – Commendatori – Uffiziali – Cavalieri*. Con lettere patenti, 19 luglio 1839, fu pure istituito un novello distintivo a speciale rimunerazione della diuturnità di fedele servizio attivo prestato nell'esercito dai Cavalieri dell'Ordine, ed è la *Medaglia Mauriziana* in oro *al merito militare di dieci lustri*.

Per le pensioni di ricompensa ai decorati, l'Ordine assegna in ogni anno una nuova somma corrispondente a quella rimasta disponibile pel decesso di Cavalieri provvisti di pensione avvenuto nell'anno precedente, e questa somma viene ripartita fra i vari Ministeri proporzionalmente al numero dei Cavalieri che da ciascuno di essi per ragione del proprio uffizio può dipendere. Il fondo annuale destinato ad essere convertito in pensione di ricompensa e quello stanziato per concorso nella dotazione dell'Ordine Civile di Savoia e nell'assegnamento di soprassoldo ai fregiati della Medaglia al valor militare, che le patenti del 1851 limitavano al quarto del bilancio attivo dell'Ordine, assorbiscono in oggi meglio che la terza parte del bilancio medesimo.

I decreti per concessioni di decorazioni o pensioni Mauriziane vengono rassegnati alla firma reale dai Ministri dirigenti il Dicastero cui appartengono i servigi che si vogliono compensare, o dal primo segretario del Gran Magistero quando si tratti di servigi resi all'Ordine. È riserbata la forma di *motoproprio* per quelle distinzioni che al Sovrano piacesse di accordare per sua determinazione spontanea e per riconoscere benemerenze verso la sua Augusta Persona, o la Reale Famiglia, e le relative provvigioni vengono in tal caso presentate alla firma del Re dal primo segretario del Gran Magistero.

Capo e Generale Gran Magistero dell'Ordine è S. M. il Re. L'Amministrazione Superiore economica del patrimonio, le attribuzioni riflettenti il personale dell'Ordine, e l'alta direzione delle Opere pie che ne dipendono, sono affidate al suo primo Segretario pel Gran Magistero, il quale concentra in sé le funzioni che erano proprie una volta del Gran Conservatore, del Gran Cancelliere e del Grande Spedaliere. Il Tesoriere Generale sopraintende al Riscontro, ossia al Controllo Generale e a tutto ciò che riguarda direttamente il Tesoro. Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a dare il suo voto intorno alle decisioni più importanti: coopera così al buon andamento dell'Amministrazione, della quale sorveglia più particolarmente gli interessi.

All'Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro con R. Decreto 1° settembre 1860, fu aggregato il patrimonio dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma.

Capo e Generale Gran Maestro, S.M. IL RE».[1]

Il 18 settembre 1862, S. M. Vittorio Emanuele II, Re d'Italia e Generale Gran Maestro dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, su proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, «*in considerazione di particolari benemerenze, abbiamo nominato Raffaele Laudisio, consigliere della Corte di Appello di Napoli, **Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro**, con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Equestre grado stabilite*».

[1] *Calendario Generale del Regno d'Italia pel 1875.*

Il Laudisio venne inserito il 13 ottobre 1862 nel «ruolo dei Cavalieri Nazionali» al n. 6709.

La notizia del conferimento di tale onorificenza gli venne comunicata personalmente in data 28 settembre 1862 dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Il 20 febbraio 1872, a distanza di dieci anni dal conferimento della onorificenza di «Cavaliere», sempre Sua Maestà Vittorio Emanuele II, Re d'Italia e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Generale Gran Maestro, su proposta del Ministro Segretario di Stato, per gli affari di grazia e giustizia e di culti, nominava *«il Cavaliere Raffaele Laudisio, consigliere della Corte di Appello di Napoli, Uffiziale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Equestre grado stabilite»*.

Il Laudisio venne iscritto nel ruolo degli Uffiziali (nazionale) al n. 3462 in data 12 marzo 1872.

Le società economiche

«Con regio decreto del 30 luglio 1812 Gioacchino Murat decise di intervenire a convertire le precostituite società di agricoltura in economiche, allo scopo di estendere alle attività manifatturiere e commerciali le molteplici iniziative di incentivazione e di supporto, originariamente limitate al settore primario.

Ferdinando I lasciò in vigore "... lo stabilimento delle Società economiche in tutte le province al di quà del Faro" nel ribadito intento di promuovere lo sviluppo agricolo (Sezione di economia rurale), nonché industriale e commerciale (Sezione di economia civile).

Particolarmente funzionale ai presupposti operativi risultava l'organigramma interno, tripartito in *soci ordinari* – a numero chiuso; *corrispondenti* – a numero aperto ed *onorari*.

A soci onorari erano designati i personaggi più in vista, di solito le più alte cariche del Regno, chiamati a dare lustro alle singole Società, a secondarne le iniziative presso i diversi rami dell'amministrazione e, non a ultimo, consolidare i bilanci con eventuali largizioni.

Di particolare rilievo, soprattutto storico, risultano infine i com-

piti e le figure dei *soci corrispondenti*, punti di riferimento terminale delle direttive centrali, ma con programmato effetto di ritorno, di rilevamento cioè delle più frammentarie realtà periferiche, e in termini non solo esplicativi ma propositivi. Non mancano figure di spicco, sia pure locali, pur trattandosi generalmente di quella minuta borghesia di provincia, che *in loco* era del resto padrone del campo: proprietari, professionisti e parroci».[2]

In data 18 aprile 1867, il Presidente delle Real Società Economica del Principato Citerione, così scriveva al Laudisio:

> *"Illustrissimo Signor, in attestato di alta considerazione ai meriti distinti di V.ª S.ª Ill.ma, la Real Società Economica del Principato Citerione, nella tornata del 22 febbraio si fece l'onore di eleggerla a* **Socio Corrispondente.**
>
> *Il Governo da sua parte, accogliendo favorevolmente la proposta, né confermò la nomina con decreto del dì 14 aprile corrente anno.*
>
> *I sottoscritti lieti di parteciparle un tale avvenimento, augurandosi che V.ª S.ª accettando l'onore conseguito, non mancherà di concorrere coi lumi e con l'opera a coadiuvare l'Accademia nel suo filantropico scopo, le rimettono con la presente l'analogo Decreto e il corrispondente Diploma, con documenti autentici della ben meritata distinzione.*
>
> *Con stima e affetto. Il Presidente R.* Centola, *il Segretario* Domenico Vietri».

La nomina venne approvata dal Prefetto della Provincia del Principato Citerione in data 14 aprile 1869.

Ordine della Corona d'Italia

Per celebrare l'unità d'Italia, Vittorio Emanuele II, il 20 febbraio 1868, volle istituire «***l'Ordine della Corona d'Italia***», quale onorificenza legata al Regno d'Italia.

"La divisa dell'Ordine consta di una Croce d'oro ritondata, smaltata di bianco, accantonata da quattro nodi d'amore, carica-

[2] Michelangelo Morano, *La Real Società Economica di Basilicata*, dal libro "Il Mezzogiorno preunitario: economia, società, istituzioni", Edizioni Sedalo, 1988.

ta nel centro da due scudetti d'oro, l'uno smaltato d'azzurro colla Corona ferrea in oro, l'altro con l'aquila nera spiegata avente nel cuore la Croce di Savoia in ismalto. La Croce pende da un nastro rosso tramezzato da una doga bianca della dimensione di due ottavi della larghezza del nastro".[3]

L'ordine poteva essere concesso a tutti, sia a civili che a militari, anche alla borghesia emergente dell'epoca; per tale motivazione venne considerato dagli aristocratici del tempo meno elitario e prestigioso dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Tant'è che, per limitarne il numero dei conferimenti, nel 1911, per essere insigniti dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, bisognava essere stati o venire insigniti almeno dello stesso grado dell'Ordine della Corona d'Italia. Tale regola non valeva per i principi di sangue e per i parenti stretti di casa Savoia.

L'Ordine continuò ad esistere fino al 18 marzo 1983, data della morte del re Umberto II, per poi cessare definitivamente ed essere sostituito dall'Ordine al Merito di Savoia, fondato da Vittorio Emanuele, ordine non più legato alla corona d'Italia ma a quello dinastico di casa Savoia.

I gradi dell'Ordine erano cinque: 1) Cavaliere di Gran Croce; 2) Grande Ufficiale; 3) Commendatore; 4) Ufficiale; 5) Cavaliere.

Nel 1951 l'Ordine della Corona d'Italia venne sostituito con l'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il 23 aprile 1871, Vittorio Emanuele II, re d'Italia e Gran Maestro dell'Ordine della Corona d'Italia, su proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, in considerazione delle particolari benemerenze acquisite, nominò il cavaliere Raffaele Laudisio, regio Commissario Straordinario per l'Amministrazione della Chiesa e Congrega delle Anime del Purgatorio ad Arco, «*Uffiziale all'Ordine della Corona d'Italia*» con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Equestre grado stabilite, iscrivendolo nel ruolo nazionale dell'Ordine al n. 1201 con decorrenza 29 aprile 1871.

Il Ministro di Grazia e Giustizia dei Culti così comunicò, da

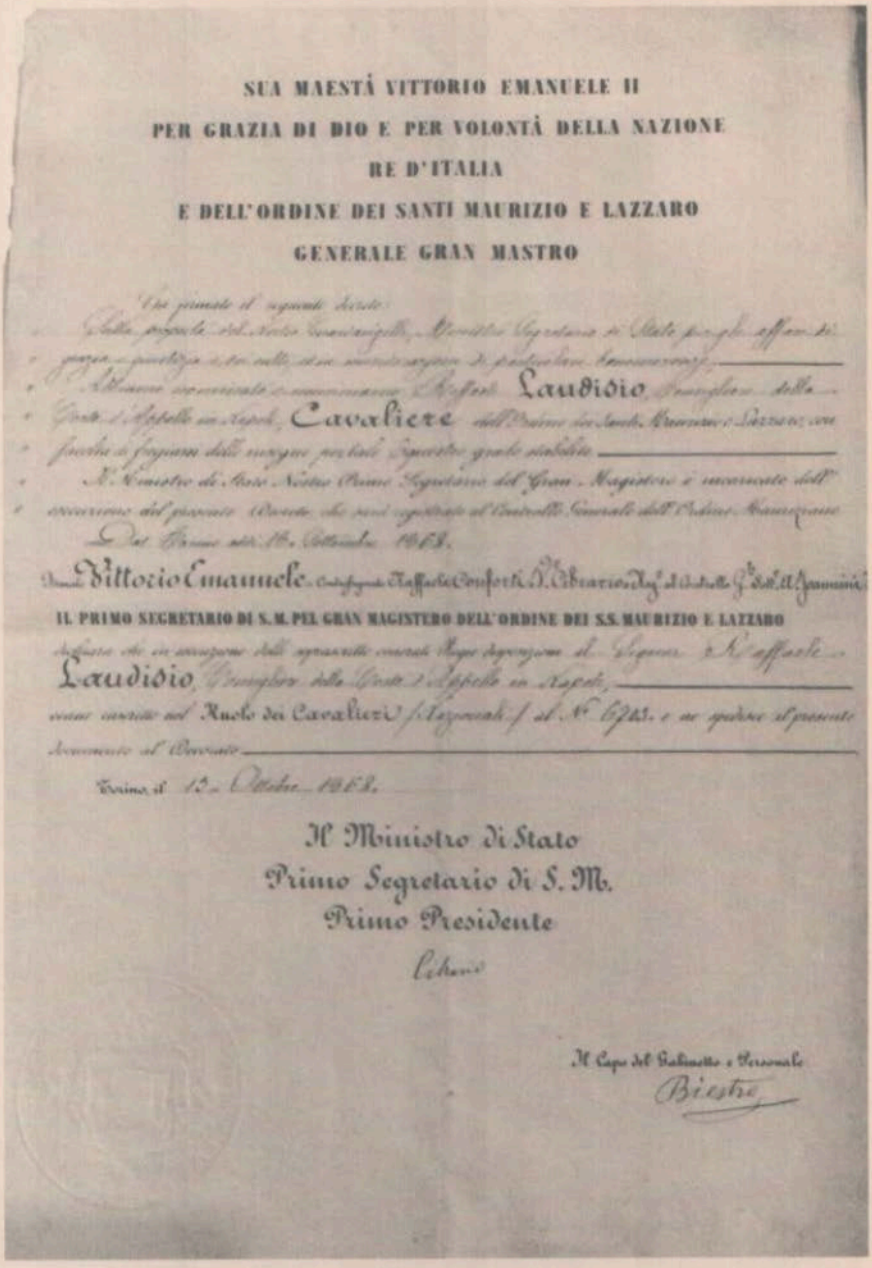
[3] *Calendario Generale del Regno d'Italia pel 1875.*

Firenze, in data 29 aprile 1871, la notizia dell'avvenuta nomina al Laudisio:

> *"Nel darla siffatta comunicazione e trasmetterle il relativo brevetto rilasciato dal Gran Maestro dell'Ordine, sono lietissimo di dichiararle la mia sincera compiacenza per aver potuto in questa guisa darle un pubblico attestato del conto in cui tengo la egregia qualità e i meriti di Lei.*
>
> *Non dubito che Ella dal canto suo vorrà sotto questo aspetto maggiormente aggradire la onorificenza conferitale, la quale vorrà ritenere altresì come un segno della soddisfazione del Governo per i servigi da Lei resi alla pubblica amministrazione, specialmente alla Chiesa Congrega delle Anime del Purgatorio ad Arco".*

Successivamente Vittorio Emanuele II, re d'Italia e Gran Maestro dell'Ordine della Corona d'Italia, in data 10 maggio 1877, nominò il «cavaliere» Raffaele Laudisio, consigliere della Corte di Cassazione di Napoli, «**Commendatore**» dell'Ordine della Corona d'Italia, disponendone la iscrizione nel ruolo nazionale dei commendatori al n. 1739 con decorrenza 2 giugno 1877.

L'onorificenza gli venne concessa "*come segno di gradimento per i servizi ch'Ella presta nella magistratura*", come ebbe a scrivergli in data 29 maggio 1877 il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, MANCINI, riscuotendone il plauso e l'apprezzamento del primo presidente della Corte di Cassazione di Napoli.



SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO
GRAN MASTRO

Laudisio
Cavaliere

Vittorio Emanuele

IL PRIMO SEGRETARIO DI S. M. PEL GRAN MAGISTERO DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

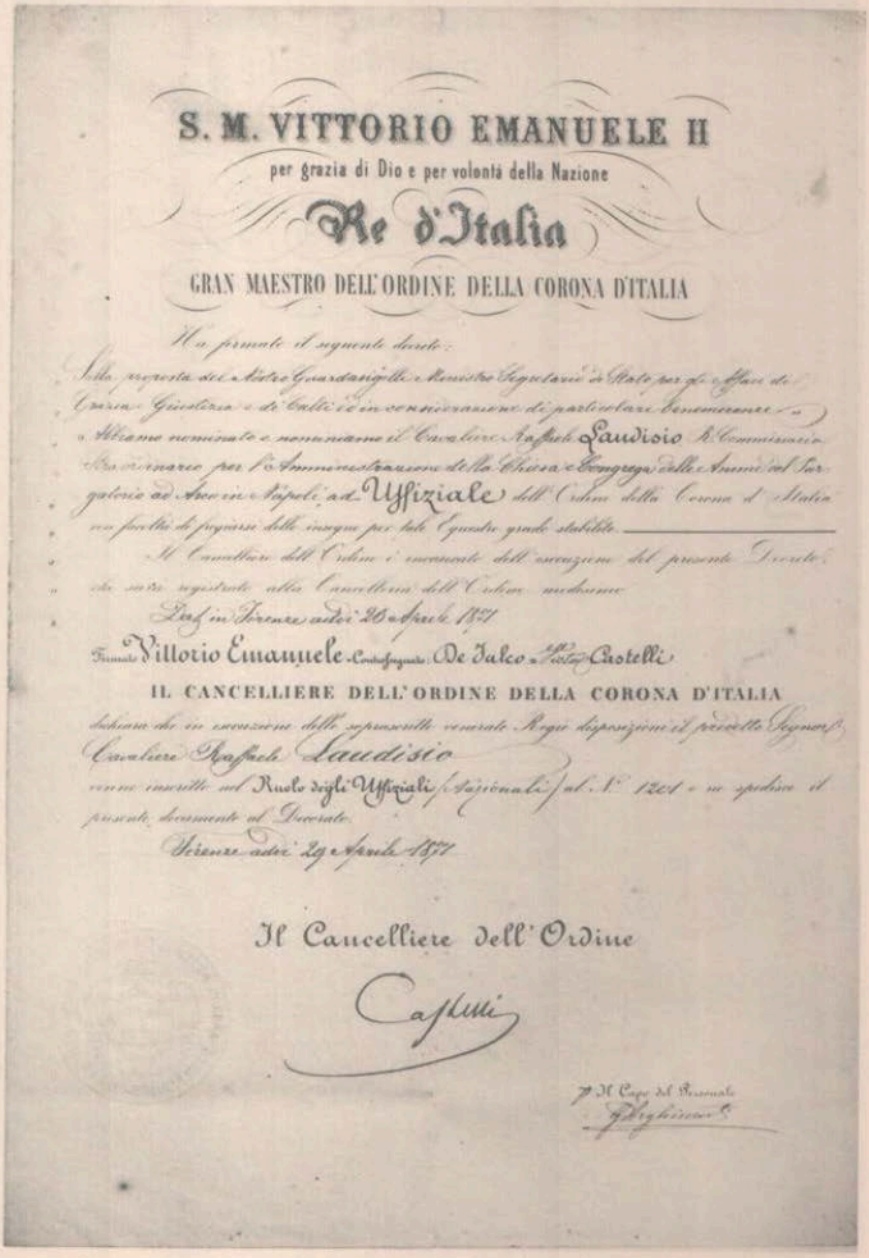
Laudisio

Torino il 12 Ottobre 1868.

Il Ministro di Stato
Primo Segretario di S. M.
Primo Presidente

Il Capo del Gabinetto e Personale

Nomina a Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro



S. M. VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Ha firmato il seguente decreto:

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli e Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia Giustizia e dei Culti e in considerazione di particolari benemerenze

Abbiamo nominato e nominiamo il Cavaliere Raffaele Laudisio R. Commissario Straordinario per la Amministrazione della Chiesa e Congrega della Annunziata del Purgatorio ad Arco in Napoli, ad Uffiziale dell'Ordine della Corona d'Italia con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Grado stabilite.

Il Cancelliere dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Cancelleria dell'Ordine medesimo

Dato in Firenze addì 26 Aprile 1871

Firmato Vittorio Emanuele Controfirmato De Falco Visto Castelli

IL CANCELLIERE DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

dichiara che in esecuzione delle soprascritte emanate Regie disposizioni il prenotato Signore Cavaliere Raffaele Laudisio venne inscritto nel Ruolo degli Uffiziali Nazionali sul N.° 1201 e ne spedisce il presente documento al Decorato

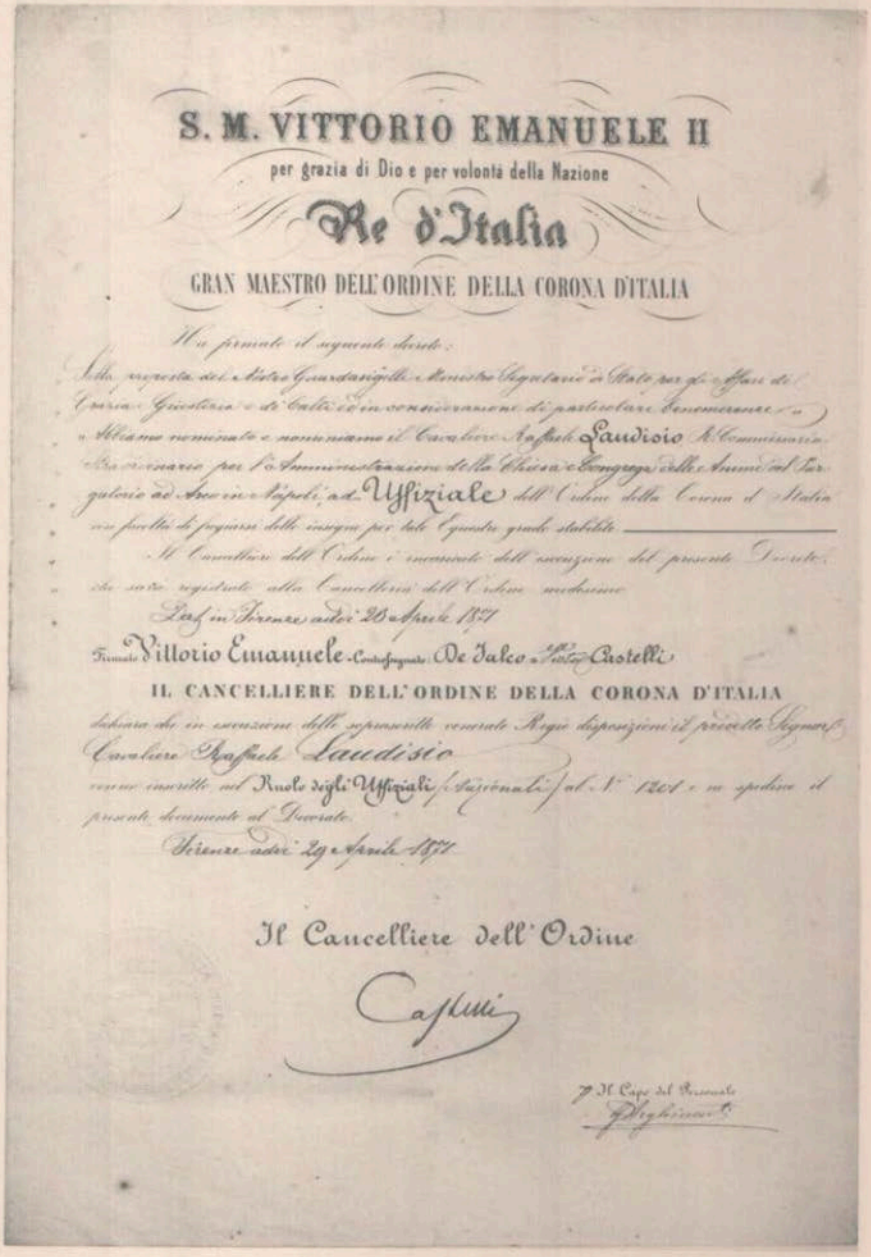
Firenze addì 29 Aprile 1871

Il Cancelliere dell'Ordine

Castelli

P.° Il Capo del Personale

Nomina a Uffiziale dell'Ordine della Corona Unita



S. M. VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Ha firmato il seguente decreto:

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia Giustizia e dei Culti ed in considerazione di particolare benemerenza

Abbiamo nominato e nominiamo il Cavaliere Raffaele Laudisio R. Commissario Straordinario per l'Amministrazione della Chiesa e Congrega delle Anime del Purgatorio ad Arco in Napoli, ad Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Onorifica grado stabilite

Il Cancelliere dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Cancelleria dell'Ordine medesimo

Dato in Firenze addì 20 Aprile 1871

Firmato Vittorio Emanuele - Controfirmato De Falco - Visto Castelli

IL CANCELLIERE DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

dichiara che in esecuzione delle soprascritte veneratе Regie disposizioni il prenotato Signore Cavaliere Raffaele Laudisio venne inscritto nel Ruolo degli Ufficiali Straordinari al N° 1261 e si spedisce il presente documento al Decorato

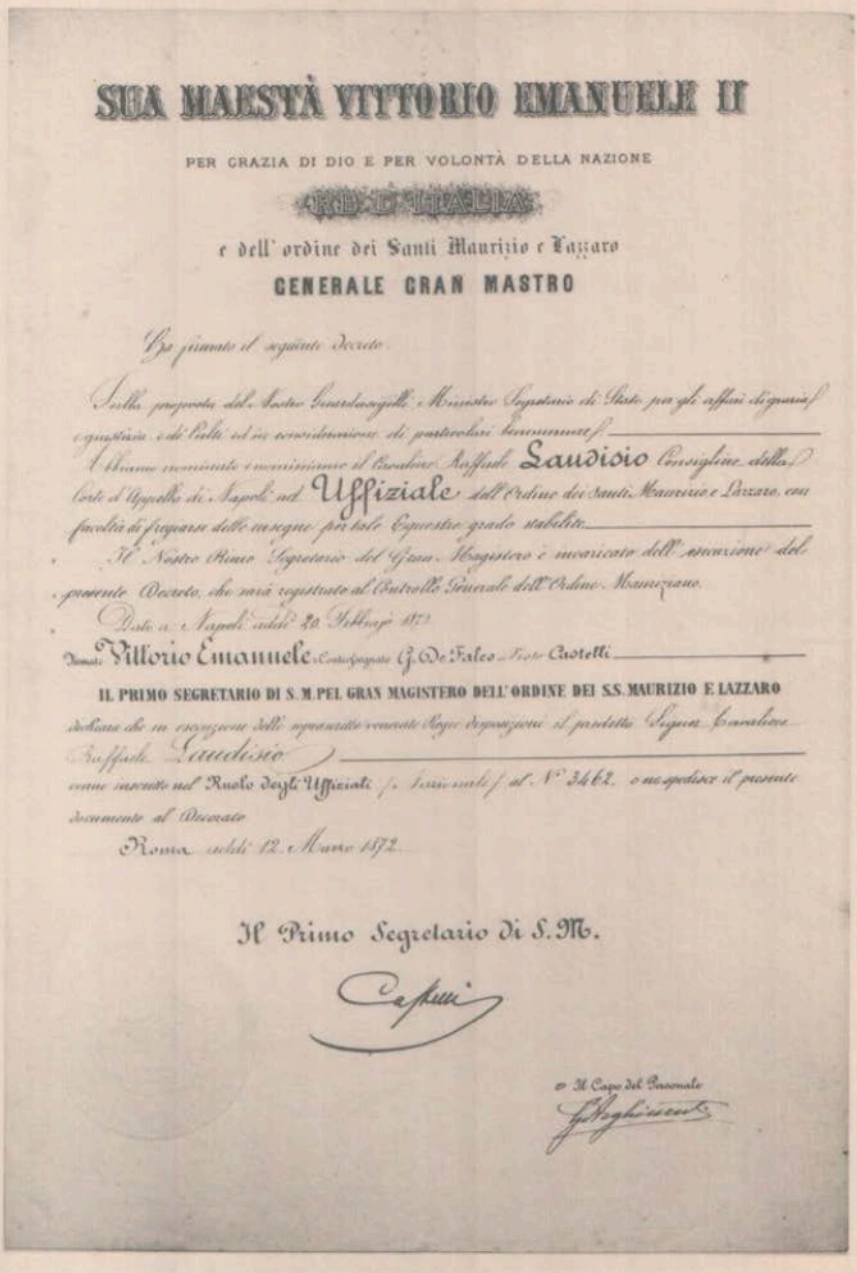
Firenze addì 29 Aprile 1871

Il Cancelliere dell'Ordine

Castelli

Per il Capo del Personale

Nomina a Ufficiale dell'Ordine della Corona Unita



SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

e dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

GENERALE GRAN MASTRO

Ha firmato il seguente decreto

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei Culti ed in considerazione di particolari benemerenze;

Abbiamo nominato e nominiamo il Cavaliere Raffaele Laudisio Consigliere della Corte d'Appello di Napoli ad Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Equestre grado stabilite.

Il Nostro Primo Segretario del Gran Magistero è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato a Napoli addì 20 Febbraio 1872

Firmati: Vittorio Emanuele - Controfirmato G. De Falco - Per Copia Conforme Castelli

IL PRIMO SEGRETARIO DI S. M. PEL GRAN MAGISTERO DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

dichiara che in esecuzione delle superiori venerate Regie disposizioni il predetto Signor Cavaliere Raffaele Laudisio

venne inscritto nel Ruolo degli Ufficiali a pieni voti al N° 3462. e ne spedisce il presente documento al Decorato

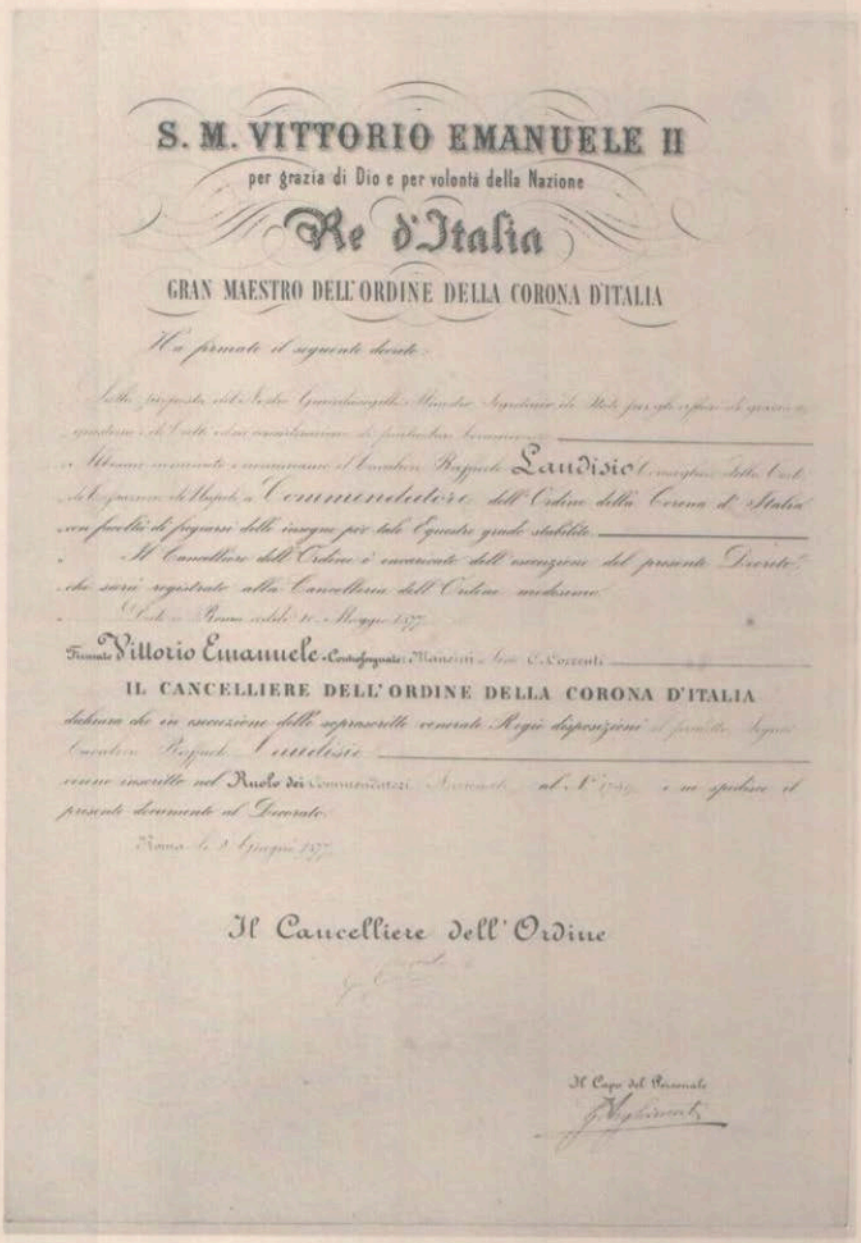
Roma addì 12 Marzo 1872

Il Primo Segretario di S. M.

Capelli

P. M. Capo del Personale

Nomina a Uffiziale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro



S. M. VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Ha firmato il seguente decreto

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e dei culti, udito il parere del Consiglio dell'Ordine della Corona d'Italia

Abbiamo nominato e nominiamo il Cavaliere Raffaele Laudisio Consigliere della Corte di Cassazione di Napoli a Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Equestre grado stabilite.

Il Cancelliere dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Cancelleria dell'Ordine medesimo.

Dato a Roma addì 10 Maggio 1877

Firmato Vittorio Emanuele - Controfirmato: Mancini - Visto: C. Correnti

IL CANCELLIERE DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

dichiara che in esecuzione delle soprascritte sovrane Regie disposizioni il prenotato Signor Cavaliere Raffaele Laudisio

venne inscritto nel Ruolo dei Commendatori Numerale ad. N° 1785 e ne spedisce il presente documento al Decorato.

Roma li 2 Giugno 1877

Il Cancelliere dell'Ordine

Il Capo del Personale

Nomina a Commendatore dell'Ordine della Corona Unita

Capitolo IX

La carriera politica

Decurionato

Con decreto del 9 settembre 1860, Raffaele Laudisio veniva nominato «**decurione**» della Città di Napoli.

L'incarico durò meno di un anno, ma fu svolto con scrupolo, competenza e zelo professionale, tanto da ricevere il 26 giugno 1861, con protocollo di spedizione n. 6516, il seguente messaggio da parte del Sindaco della Città di Napoli:

> *"Signore, il Signor Governatore di questa Provincia nel trasmettermi in data 18 corrente la ordinanza del Segretario Generale per lo Interno e Polizia e per effetto della quale cessando l'attuale Amministrazione Municipale di questa Città il giorno 20 corrente entrerà in ufficio la nuova, mi incarica di manifestare agli Eletti, e Decurioni, non ché agli Aggiunti, ai quali finora è stata affidata l'Amministrazione di questa Città che il Governo apprezza gl'importanti servigii da loro renduti in tempi, ne' quali ardua e sagace opera era richiesta, e si unisce alla voce pubblica per fare il debito plauso.*
>
> *Ed io nel passare a sua conoscenza questo lusinghiero, ma meritato encomio tributato ad una Corporazione di cui Ella sì degnamente ha fatto parte, mi fo un dovere di aggiungervi i miei più sinceri ringraziamenti per la cooperazione ch'Ella vi ha prestato nell'amministrare e procurare il maggior bene di questo importantissimo Municipio.* Il Sindaco".

Le elezioni per il Parlamento del Regno delle Due Sicilie

Francesco II, con decreto del 1° luglio 1860, convocava il parlamento nazionale e i collegi elettorali per la elezione dei deputati.

"Visto il decreto del dì primo di luglio, col quale si richiama in vigore la Costituzione del dì 10 febbraio 1848; volendo al più presto circondarci dé lumi e dell'appoggio della Nazione rappresentata legittimamente in Parlamento, onde rendere un fatto, con la promulgazione delle leggi organiche, i diritti garantiti dalla Costituzione; sulla proposizione del nostro Consiglio dé Ministri; abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

"Art.1. Il Parlamento nazionale è convocato in Napoli pel dì 10 di settembre 1860.

Art.2. I Collegi elettorali sono convocati per procedere alla elezione dé Deputati il dì 19 di agosto.

Art.3. In mancanza di una legge elettorale definitiva, le elezioni saranno eseguite a norma della legge elettorale provvisoria del dì 29 di febbraio 1848 e del decreto del 24 di maggio dello stesso anno.

Art.4. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'interno e della polizia generale è incaricato della esecuzione del presente decreto".

Interessante è al riguardo una analisi storica e politica di quella competizione elettorale convocata ma mai tenutasi, da parte di uno studioso dell'epoca.

"Accingendoci a cooperare per quanto è in noi all'elezione dei deputati, è necessario dare uno sguardo al paese per vedere qual camera potrà uscire dalle elezioni del 19 agosto. Per ciò fare conviene guardare chi saranno gli elettori e gli eligibili in forza della legge elettorale vigente, e poi esaminare da quale spirito saranno essi animati, il che dipende dallo stato de' partiti nel paese.

La legge elettorale richiamata in vigore è quella de' 29 febbraio 1848 modificata dal decreto de' 24 maggio dello stesso anno. Quella legge era rigorosa perché fatta in gran parte su quella vigente in Francia prima del 22 febbraio; il censo era alto e l'incomodo di doversi recare ne' capiluoghi de' distretti doveva spaventare molti elettori. Ma a questi sconci fu riparato col citato decreto de' 24 maggio, in cui l'obbligo di andare a votare ne' capoluoghi de' distretti fu tolto ed il censo ridotto per metà, sicché possiamo dire che, sebbene non tenga abbastanza conto delle capacità, essa è sufficiente a darci una buona rappresentanza del paese. Noi non siamo partigiani del suffragio universale, perché non abbiamo fede nel senno politico del maggior numero, non avendo tutti l'ingegno e l'agio necessario per istruirsi nelle cose dello Stato e così offrire

solide garentie alla società, tanto meno in un paese novello alla vita politica, in cui le moltitudini sono incolte, perché sempre trascurate. Avendosi dunque dalla legge un buon corpo d'elettori e potendo essere facilmente eligibile, quali saranno dunque i nostri deputati?

Ciò dipende dallo stato dei partiti nel nostro paese, i quali ci sembrano essere tre, quello del passato, ossia il *reazionario*, quello del presente o il *costituzionale*, quello del futuro ossia l'*annessionista*. Il partito reazionario non è gran fatto da temere, poiché rappresenta un tempo che per le condizioni d'Italia e d'Europa non può più tornare ed è composto di quelle persone interessate all'antico regime, e di quelle altre a cui la luce del secolo non è ancor giunta, le quali fortunatamente non possono aver molta influenza sulla società presente.

Resterà dunque il campo elettorale interamente diviso fra il partito costituzionale e l'annessionista. Intendiamo per partito costituzionale quello che attende il miglioramento della patria dallo svolgimento delle libere istituzioni che abbiano riacquistate, e subordina ogni altra quistione d'organamento futuro d'Italia all'alto dominio della Provvidenza per ciò che riguarda i mezzi straordinari, cercando sempre la soluzione più possibile e più sicura per quanto possiamo cooperarvi colle nostre forze umane. Questo partito rispetta le leggi che debbono condurci alla comune rigenerazione, ama l'Italia senza comprometterla e chinerà la fronte innanzi a qualunque soluzione venuta per via straordinaria, senza menomamente parteciparvi, perché crede dovere dell'uomo cercare le soluzioni politiche e possibili e non precipitare gli avvenimenti. Il terzo partito poi crede unica la soluzione del problema italiano e ad essa unicamente aspira, sicché per raggiungere un ideale, rischia di perdere il certo. Verrà esso alle elezioni per far trionfare i suoi candidati? Noi gli lasceremo tutta la responsabilità della sua condotta e cercheremo con ogni nostro sforzo d'organizzare il partito costituzionale, cioè quello del presente, del possibile, che ritiene in sé tutto il buono del passato e contiene i germi del futuro, ch'è dover nostro fecondare, lasciando alla Provvidenza la cura di farli schiudere quando crederà opportuno.[1]

Raffaele Laudisio fu candidato alle elezioni per la Deputazio-

[1] Diodati Lioy, *Diario della rivoluzione nell'ex Regno delle Due Sicilie*, 1863.

ne parlamentare contemporaneamente nel distretto di Napoli (la lista era capeggiata da Carlo Poerio) e nel distretto di Salerno assieme ad un altro sarnese, Filippo Abignenti, canonico (la lista era capeggiata da Giovanni D'Avossa).

"Le lezioni furono poi rimesse alle calende greche".

Le prime elezioni dell'Italia unita

Il 27 gennaio e il 3 febbraio 1861, preparate dai plebisciti che avevano sancito l'annessione del Regno delle Due Sicilie, dell'Umbria e delle Marche, si svolsero le prime elezioni dell'Italia unita.

Completata con le varie annessioni l'unificazione geografica, con la sola eccezione di Roma e del Lazio, bisognava costruire l'unità amministrativa, economica e sociale.

Per sancire l'avvenuta Unità d'Italia, era necessario che venisse eletto un Parlamento rappresentativo di tutte le regioni del Regno di Savoia.

Il 7 dicembre 1860 la Camera veniva sciolta per consentire la elezione del nuovo Parlamento che fosse rappresentativo di tutto il regno.

Con r. d. n. 4570 del 3 gennaio 1861 furono convocati i Collegi Elettorali per eleggere i membri della Camera dei deputati (i senatori erano di nomina regia) per il 27 gennaio 1861 per la prima votazione e per il 3 febbraio 1861 per la eventuale votazione di ballottaggio.

La elezione avvenne su base censitaria e maschile (le donne non furono ammesse al voto), con sistema maggioritario a doppio turno e collegi uninominali (venivano eletti al primo turno i candidati che avessero riportato più del 50% dei voti o voti pari ad almeno un terzo degli aventi diritto. Nel caso in cui nessuno avesse raggiunto tale quorum, si sarebbe proceduto ad un successivo turno di ballottaggio), così come previsto dalla legge elettorale n. 4513 del 17 dicembre 1860 che riprendeva, quasi interamente, le precedenti disposizioni della legge piemontese n. 680 del 17 marzo 1848 e della legge n. 3778 del 20 novembre 1859.

Il Regno venne diviso in 443 collegi e ciascun collegio eleggeva un solo deputato.

Furono ammessi a votare i maschi maggiori di 25 anni, alfabeti,

in possesso dei diritti civili e politici, che pagavano una imposta diretta annua non inferiore alle 40 lire.

Per «lo allistamento degli Elettori per la nomina dei Deputati al Parlamento Nazionale», il Consigliere di Luogotenenza incaricato dal Dicastero dell'Interno ebbe a chiarire ai Governatori delle varie province, con propria comunicazione ufficiale del 3 gennaio 1861, che «gli analfabeti si debbono ammettere fra gli Elettori qualora avendo le altre condizioni richieste dalla presente legge Elettorale dei 20 di novembre 1859 si trovino di essere già stati iscritti nelle liste Elettorali del 1848 e del 1860 ai termini della Legge che allora imperava in queste Province. E che in generale per analfabeti si debbono intendere soltanto coloro che non sanno scrivere il proprio nome, né leggere un nome scritto da altri».

La conseguenza di tale sistema elettorale fu che su 22.183.377 cittadini del Regno, escluso il Lazio e il Veneto, solamente 418.696 furono iscritti alle liste elettorali, per una percentuale pari all'1,9% del totale della popolazione.

Ancora meno i votanti che furono 239.583, pari al 57,2% degli aventi diritto al voto.

La scarsa affluenza alle urne venne condizionata anche da una considerevole astensione dal voto della stragrande maggioranza dell'elettorato cattolico che riteneva inammissibile votare per una Camera dello Stato che aveva come fine quello di abolire il potere temporale del papa.

Artefice di così ampio movimento astensionista fu don Giacomo Margotti, presbitero e giornalista, direttore del periodico "*L'Armonia*", il quale pubblicò in data 7 gennaio 1861 un articolo dal titolo «*né eletti, né elettori*», così argomentando: "La lotta elettorale verte oggi tra Camillo Cavour e Giuseppe Garibaldi, tra coloro che combattono il papa colle ipocrisie e coloro che vogliono combatterlo aspramente coll'empietà e colla demagogia. E noi vi diciamo: né l'uno né l'altro. Sono tutti della stessa buccia".

Il motto «*né eletti, né elettori*» venne successivamente rielaborato nel 1864 da papa Pio IX nel principio «*non expedit*».

L'atteggiamento intransigente di don Giacomo Margotti sembra che fosse stato determinato dall'annullamento della sua ele-

zione a deputato nel 1857, per violazione dell'art. 98 dell'editto del 1848 che inibiva la deputazione agli ecclesiastici aventi cura di anime (*abusi di armi spirituali*).

I risultati delle votazioni furono un trionfo per la Destra storica (Moderati) di Cavour formata da liberali, moderati, monarchici, rappresentanti della borghesia agraria e dell'aristocrazia, che ottenne 342 seggi su 443; la Sinistra storica (Democratici) formata da democratici, repubblicani, vecchia sinistra costituzionale piemontese, rappresentanti della borghesia industriale e commerciale e delle professioni liberali, 62 seggi; l'Estrema formata da mazziniani e garibaldini appena 14 seggi; altri eletti non definibili 25 seggi.

Il nuovo parlamento, con i suoi eletti, rispecchiava fedelmente quella che era la gerarchia sociale ed economica del paese.

Tenuto conto che all'epoca quasi l'80% degli italiani era analfabeta, ben si comprendono le motivazioni per le quali furono eletti 85 conti, baroni, principi, marchesi, duchi; 28 alti ufficiali; 74 avvocati; 52 professori universitari, ingegneri e dottori; 5 abati; 93 cavalieri, commendatori e gran cordoni; 106 appartenenti ad altre professioni o mestieri.

Il collegio elettorale di Angri (Angri, Sarno, S. Egidio e Corbara)

Con decreto del 6 gennaio 1861 del Luogotenente Generale del Re, D'Afflitto, sentito il Consiglio di Luogotenenza, veniva fissata la circoscrizione dei collegi elettorali per la nomina dei deputati al parlamento nazionale per le province napoletane. La provincia del Principato Citeriore doveva eleggere 12 deputati. La città di Sarno venne aggregata al Collegio di Angri (Angri e Sarno; e Comuni di S. Egidio e Corbara del circondario di Pagani), che doveva eleggere un solo deputato.

La decisione venne comunicata ufficialmente al Sindaco della città quale presidente provvisorio della Sezione Elettorale del Circondario di Sarno dal Governatore della Provincia del Principato Citeriore, Mariano Englen.

"Ciò non avvenne senza risentimento, e il Decurionato, con prontezza, ma invano, protestò nella tornata del 10 gennaio 1861. La notizia era apparsa nella Gazzetta Ufficiale, e il Sinda-

co NORMANDIA invano denunciò l'inesplicabile provvedimento che feriva la dignità di Sarno, città che vantava millenni di storia, che aveva il suo Episcopio, le sue industrie, la sua crescente popolazione di circa 20.000 abitanti con 500 elettori, quando, anche topograficamente, Angri costituiva l'altro estremo della circoscrizione elettorale.

Per l'elezione del primo rappresentante al Parlamento nazionale in Torino, scesero in campo due benemeriti concittadini: Bruto Fabricatore (rappresentante della *sinistra*) e RAFFAELE LAUDISIO (rappresentante della *destra*). Francesco Montoro fu presidente nel Circondario di Sarno".[2]

Bruto Fabricatore nacque a Sarno il 15 maggio 1822.

"Fatti i primi studi nel Seminario di Napoli si applicò alle matematiche per avviarsi all'architettura, e dopo due anni infatti prese il diploma *di licenza* alla Università. Nello stesso tempo studiava lettere greche, latine ed italiane.

Egli fu allievo del PUOTI che lo indusse a lasciare la professione dell'architettura e darsi del tutto agli studi letterari e all'insegnamento. Nella Camera sedette alla sinistra, colla quale quasi sempre votò".[3]

Morì a Sarno il 15 febbraio 1891.

Al primo scrutinio Raffaele Laudisio ottenne 182 voti contro i 114 di Bruto Fabricatore, con un scarto di 68 voti, scarto notevole in rapporto al numero dei votanti che furono 489.

"Non avendo nessun dei due candidati conseguito la maggioranza del 50% più uno dei voti, nel turno di ballottaggio del 3 febbraio 1861 fu eletto Bruto Fabricatore che ottenne 243 voti contro i 217 di Raffaele Laudisio, con un scarto di appena 26 voti, siccome sul Fabricatore si riversarono i voti ottenuti al primo scrutinio dal candidato Anselmo Rossi".[4]

«Per pochi voti altri ne prese il posto, che a lui andava dovu-

[2] SILVIO RUOCCO, *Storia di Sarno e dintorni*, Vol. II, Edizioni Buonaiuto, 1999, p. 110.

[3] CLETTO ARRIGHI, *I 450 ovvero i deputati del presente e i deputati dell'avvenire per una società di egregi uomini politici, letterari e giornalisti*, pp. 25-26.

[4] ROTARY CLUB NOCERA INFERIORE-SARNO, *I deputati e i senatori dell'agro*, Anno rotariano 1993-1994, Tipolitografia Centro Stampa Pagani, p. 28.

to; e così la Camera era privata di un uomo, che per esperienza e prudenza delle cose pubbliche non vi era chi il superasse».[5]

Il primo Parlamento italiano

Il 18 febbraio 1861 si riunì, in solenne seduta comune della Camera dei Deputati e del Senato, sotto la presidenza di URBANO RATTAZZI, a Torino, prima capitale d'Italia, nel palazzo Carigliano, residenza reale di casa Savoia, il primo parlamento italiano.

Successivamente, dal 1864, la capitale del Regno venne trasferita a Firenze, fino alla proclamazione definitiva di Roma capitale nel febbraio del 1871.

Il primo parlamento italiano fu composto da 443 deputati eletti nei collegi uninominali e da 221 senatori di nomina regia; tra gli altri, furono eletti i protagonisti dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi.

"Fu questa Camera rappresentativa di una ristretta minoranza, che nel marzo (17 marzo 1861) proclamò l'Unità e riconobbe il titolo di Re a Vittorio Emanuele II e ai suoi legittimi successori. Dopodiché, come la prassi richiede a ogni rinnovo di legislatura, il governo presentò le dimissioni.

L'incarico di formarne uno nuovo fu affidato naturalmente a Cavour, che badò soprattutto a dargli un carattere meno piemontese e più italiano con un abile dosaggio di esponenti di tutte le regioni. Per la Toscana c'era PERUZZI; FANTI e MINGHETTI per l'Emilia; DE SANCTIS e NIUTTA per Napoli; NATOLI per la Sicilia, eccetera".

"Assumendo il titolo di Re d'Italia come Vittorio Emanuele *secondo*, cioè col suo vecchio numerale di Re di Sardegna, questi aveva fatto una scelta della cui importanza forse non si rendeva esatto conto, ma che ne pregiudicava un'altra di carattere sostanziale.

Certamente quello ch'era stato proclamato nel marzo 1861 era uno Stato nuovo, consacrato dai plebisciti. Ma questi plebisciti avevano solamente sanzionato *l'annessione* al Piemonte, di cui ac-

[5] PASQUALE TAGLIAFERRI, *op. cit.*

cettavano la dinastia e le leggi fondamentali, e di cui così il nuovo Stato nazionale diventava un semplice ingrandimento.

Esso nasceva non da un patto fra Sovrano e Popolo, basato su reciproci impegni, ma da un atto deditizio, che automaticamente implicava la rinunzia a una Costituente".[6]

La nuova legislatura, in ossequio ad un principio di continuità con l'ordinamento subalpino, assunse il numero di *ottava*.

Lo statuto albertino, emanato il 4 marzo 1848, divenne, il 27 marzo 1861, con la proclamazione del Regno d'Italia, la Carta fondamentale dell'Italia unita (n. 4761).

"Al Parlamento, diviso in due rami, il Senato vitalizio di nomina regia e la Camera dei deputati elettiva, spettava di esercitare con il Re il potere legislativo (art.3), di approvare i bilanci e i tributi (art.10), di organizzare le province e i comuni (art. 74), di regolare la leva militare (art. 75).

Nonostante le resistenze del partito di corte e degli ambienti conservatori legati alla tradizionale visione del potere monarchico, quasi subito i rapporti tra Corona e camere vennero modificandosi e determinarono il passaggio dalla monarchia sabauda dalla forma rigidamente costituzionale a quella parlamentare.

Nella prassi, infatti, venne instaurandosi un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento; il Ministero poteva rimanere in carica solo se confermato dal voto delle assemblee legislative, mentre il sovrano nella scelta dei suoi ministri si adeguava alla volontà delle Camere e, in particolare, di quella elettiva.

Già nel primo scorcio della legislatura, il Governo Cavour ed il Parlamento affrontarono alcuni principali nodi. Tra il marzo e l'aprile si avviò la discussione sui disegni di legge, elaborati dal Ministro Minghetti, sull'organizzazione amministrativa del Regno che, mentre estendevano l'ordinamento subalpino all'Italia, introducevano alcune forme di decentramento amministrativo nel quadro di un'interpretazione schiettamente liberale del processo unitario. I progetti di legge incontrarono però una forte opposizione, anche a causa dell'emergere di particolarismi regionali e preoccupazioni

[6] Indro Montanelli, *L'Italia dei Notabili, 1861-1900*, BUR Rizzoli, 2011, pp. 8 e 14.

per la "tenuta" dello Stato unitario, e finirono per essere accantonati in favore di una interpretazione più centralistica che avrebbe in seguito trovato espressione nelle leggi di *unificazione amministrativa del 1865*. Sempre tra marzo ed aprile, prese corpo una discussione su un'altra grande questione della politica italiana, il rapporto con la Santa Sede, che tuttora disponeva di un piccolo Stato temporale, limitato al Lazio, e non aveva riconosciuto il nuovo Regno e le annessioni. Sollecitato da un'interpellanza del deputato Audinot, Cavour ribadì la scelta di Roma come capitale del regno e nel contempo affermò con chiarezza *il principio della separazione tra Chiesa e Stato*, inteso come la migliore garanzia della dignità del Pontefice e la premessa per la conciliazione tra religione e mondo moderno".[7]

Consiglio provinciale del Principato Citeriore 1861-1865

Nonostante la delusione per la mancata elezione a deputato al primo parlamento unitario, il Laudisio si candidò a ricoprire la carica di **consigliere del Consiglio provinciale del principato Citeriore** assieme ad un altro illustre sarnese, Filippo Abignente.

"**Filippo Abignente** deputato al Parlamento napoletano, noto per il suo radicalismo repubblicano fu perciò perseguitato dal governo borbonico. Esule dal 1849 al '60. Professore di storia della Chiesa all'Università di Napoli. Deputato al Parlamento nazionale per ben otto legislature e primo presidente del consiglio provinciale di Salerno. Nato il 10 aprile 1841 morì il 30 giugno 1887".[8]

Nonostante entrambi avessero ottenuto la maggioranza dei voti nel collegio elettorale di Sarno, furono proclamati eletti dal Governatore della Provincia, in sostituzione, i signori Lanzara Giovanni e Mancusi Gaetano, in quanto venne loro contestato di non essere iscritti nelle liste elettorali del mandamento di Sarno né in quelle di alcun altro comune della provincia.

[7] Biblioteca della Camera dei Deputati, 18 febbraio - 19 marzo 2011, *Il primo Parlamento italiano*.

[8] Carmine Di Domenico, *Sarno nella vita e nella storia*, Tipografia Scala, Sarno, 1972, p. 126.

Avverso il decreto di esclusione del Governatore si appellarono alla Gran Corte Civile di Napoli che decretò essere competente a giudicare il Consiglio provinciale di Salerno.

La questione fu discussa dal Consiglio provinciale di Salerno nella seduta della sessione ordinaria del 2 settembre 1861 con la lettura del ricorso e la esibizione dei documenti annessi quali gli estratti di catasto con cui i ricorrenti dimostrarono di possedere il «*censo*» nella provincia di Salerno, nonché di un certificato da cui risultava essere il Laudisio iscritto nelle liste elettorali amministrative della sezione S. Carlo all'Arena di Napoli.

Intervenne nella discussione il consigliere ORIGLIA il quale ritenne che il Consiglio provinciale non era competente a pronunciarsi sul ricorso in quanto «essendo il caso regolato da una disposizione transitoria, non si doveva ricorrere alle regole generali della legge, applicabile nei casi ordinari. Sosteneva che l'art. 12 del decreto Luogotenenziale del 2 gennaio 1861 particolarmente designava risolvere le questioni elettorali il Governatore in Consiglio di Governo, quindi per questa delegazione speciale e per la prima volta doveva questo potere essere competente, senza darsi luogo a seconda revisione. Appoggiava questa opinione con l'art. 224, alinea 2, che essendo disposizione transitoria, non si poteva riportare alle regole comuni. Ove poi si volesse ammettere il doppio grado di giudizio, era competente la Corte di appello, che diceva corrispondere ai nostri Tribunali civili, e citava l'art. 152, col quale, riportandosi la elezione dei Consiglieri provinciali alle stesse regole dei Municipali, doveva darsi, come quelle, luogo all'appello presso i tribunali ordinari».

Tale interpretazione venne sostenuta anche dai consiglieri LA FRANCESCA e IOLE, quest'ultimo, in particolare, sostenne «doversi accogliere il solo reclamo del Laudisio perché era iscritto nelle liste di Napoli, mentre per Abignente non constava la iscrizione».

Il consigliere ORIGLIA, sostenne, nel successivo intervento, che dovevano essere rigettati entrambi i reclami perché «le liste di Sarno non portavano i loro nomi e l'art. 152 della legge Amministrativa esige le stesse condizioni nelle une e nelle altre elezioni».

Si dichiararono a favore della tesi dei ricorrenti i consiglieri ADINOLFI, SAULLE e CARRELLI, i quali sostennero che «altra è la formazio-

ne delle liste, altra è la proclamazione; essere questi due fatti distinti, e se i reclami fatti contro le liste portano nel secondo grado alle Corti di appello, quelli contro la proclamazione devono portarsi al Consiglio provinciale. Per necessità del periodo transitorio s'era dato il diritto di proclamazione al Governatore, ma questo potere essendo una pretta e necessaria sostituzione della Deputazione non ancora nata, restava sempre destinato al Consiglio provinciale il diritto di esaminare il gravame. Aggiungeva che, essendo in tutte le leggi del mondo la seconda istanza, doveva espressamente vietarsi dalla legge nel caso che non la voleva, il che non si trova nell'art. 12 del decreto 12 gennaio. Nel merito il sig. Adinolfi specialmente sosteneva, che erano diverse le condizioni di eleggibilità dei consiglieri municipali da quelle dei consiglieri provinciali. Per quelli si richiede l'iscrizione nelle liste, poicché il loro ufficio è ristretto nella piccola località del Comune, mentre la rappresentanza provinciale, essendo più ampia, non faceva bisogno delle stesse restrizioni. Essere chiaro il dettato dell'art. 155, dove la legge richiede il censo e il domicilio, né esige alcuna iscrizione. Essere assurdo supplire nella legge una restrizione essa non scritta; doppoichè con interpretazioni non si restringono i diritti dei cittadini e specialmente il diritto di eleggibile così alto e prezioso per gli uomini liberi. Ancora, non potendo alcuno essere iscritto che dove domicilia, se fosse necessaria la iscrizione, non si potrebbe dar luogo al caso previsto dall'art. 151 della legge amministrativa, che ammette l'iscrizione a più mandamenti e in diverse province. Ove poi in ultima ipotesi si volesse l'iscrizione, i reclamanti erano iscritti a Napoli come da documenti annessi al loro reclamo, e dalle narrative della decisione della Gran Corte Civile di Napoli suddetta».[9]

Terminata la discussione, fu messo ai voti se fosse competente il Consiglio provinciale a giudicare del reclamo dei signori Laudisio Raffaele e Abignente Filippo, contro il decreto del Governatore della provincia di Salerno del 21 luglio 1861 che li escludeva entrambi dalla nomina a consigliere provinciale del mandamento di Sarno.

[9] Archivio Storico di Salerno, *Verbale della seduta del Consiglio provinciale della provincia del Principato Citeriore del 2 settembre 1861.*

Il Consiglio, con la maggioranza di 30 voti favorevoli e 9 contrari, si dichiarò competente a decidere sui ricorsi proposti.

Il Consiglio, di poi, accolse con 38 voti favorevoli ed 1 contrario il ricorso del Laudisio, e con 35 voti favorevoli e 4 contrari quello di Abignente.

Vennero in tal modo proclamati eletti alla carica di consigliere provinciale i due illustri sarnesi, i quali presero parte a tutte le sedute della sessione ordinaria dell'anno 1861 che si concluse il 24 settembre dello stesso anno.

In quella sessione ordinaria, nella seduta del 3 settembre 1861, venne approvato il "Regolamento interno del Consiglio provinciale della Provincia del Principato Citerione" che prevedeva, al Capitolo 2, la costituzione per sorteggio di cinque commissioni ordinarie e straordinarie con il compito di studiare preliminarmente gli affari che potevano essere portati in discussione pubblica al Consiglio.

Abignente entrò a far parte della 3ª Commissione "Pubblica Istruzione" mentre Laudisio della 5ª Commissione "Bonifiche, agricoltura, commercio, industria e statistica".

Particolarmente attiva e incisiva fu la partecipazione del Laudisio ai lavori consiliari facendo si, tra l'altro, che non venisse riconosciuto il diritto al rimborso al Ministro del Tesoro della somma di 8.000 ducati da quest'ultimo anticipati per la costruzione della strada S. Mauro Cilento e Castellabate, in quanto la Provincia non si era vincolata a tanto con alcuna precedente deliberazione; che venisse riconosciuto il diritto della Provincia a pretendere il rimborso dal Governo di 8.600 ducati anticipati in occasione del terremoto del 1857; che venisse dichiarata «provinciale» il tratto di strada di 2 miglia e mezzo che da Sarno si portava nel territorio di Palma; che venissero assegnati 2.000 ducati quale primo fondo per la costituzione di una Cassa di risparmio a Salerno; che venisse sollecitato il Governo a provvedere alla demolizione delle «parate» del conte di Celano sul fiume Sarno con la pulizia del fondo, al fine di contenere le frequenti esondazioni del fiume che danneggiavano continuamente e pesantemente i fertili terreni agricoli della zona.

Per la sua competenza amministrativa e giuridica venne nominato, unitamente ai consiglieri Adinolfi, Budetta e Speranza,

componente di una apposita commissione incaricata di esaminare i bilanci delle deputazioni consortili, nonché componente di una commissione di controllo sui lavori di bonifica dell'alveo nocerino del Sarno.

Su proposta della Deputazione provinciale, il Prefetto di Salerno con circolare del 28 maggio 1862, convocò il Consiglio provinciale in sessione straordinaria nella adunanza del 9 giugno 1862, rinviata al 16 giugno stesso anno per mancanza del numero legale.

All'o. d. g. questioni di particolare rilevanza ed importanza quali l'aumento dei prezzi nella costruzione della strada da Sapri a Montalbano; il pagamento dei compensi per la realizzazione della strada dei due principati; i contratti con il signor Conforti Francesco per la realizzazione del primo tratto di strada dal Padiglione di Persano all'incontro della strada dei due Valli; il progetto di contratto per la costruzione del ponte del Sele; il progetto di contratto per la costruzione della rete stradale; il contratto con il signor Conforti Francesco per il primo tratto di strada da Vallo a Sapri; l'aumento del 6% sul prezzo delle opere invernali per la strada di Castellabate e per i lavori d'inverno al ponte sull'Alento; ecc....

I contratti, e i supplementi dei contratti, della rete stradale e del ponte sul Sele, furono sottoscritti in data 11 luglio e 6 settembre 1862, nonostante i dubbi e le perplessità sollevate dal Laudisio nella seduta consiliare del 16 giugno 1862 e rimaste inascoltate. Purtroppo i suoi timori si dimostrarono fondati e le conseguenze furono rovinose per le finanze della Provincia di Salerno. Il Consiglio provinciale, nella seduta del 15 ottobre 1863, fu costretto a rivedere e modificare il contratto per la costruzione della rete stradale.

La sessione ordinaria per l'anno 1862 del Consiglio provinciale ebbe inizio il 1° settembre stesso anno con la elezione a presidente del Consiglio del consigliere Centola Giovanni e a vice-presidente del consigliere Raffaele Laudisio.

Il Laudisio venne eletto alla seconda votazione, non avendo ottenuto nella prima la maggioranza assoluta di voti, con 11 voti contro i 7 del consigliere Carelli, i 6 voti del consiglieri Adinolfi, i 2 voti del consigliere Saulle e 1 voto del consigliere Abignente.

Il consigliere Abignente fu sorteggiato quale componente la

commissione consiliare per «la pubblica istruzione» mentre il Laudisio quale componente la commissione consiliare «per la visita di stabilimenti provinciali e di beneficenza».

Anche in quell'anno proficua e intensa fu l'attività di pubblico amministratore posta in essere dal giudice della Corte di Appello di Napoli.

Nella seduta del 10 settembre 1862, dopo aver evidenziato i miglioramenti che erano stati arrecati alle Opere Pie, ebbe così a relazionare al Consiglio: «Con affitti vantaggiosi, impieghi di denaro e realizzazione di cespiti si è accresciuto il patrimonio della pubblica carità. L'abolizione delle spese consuetudinarie, di culto e il loro invertimento parte all'Orfanotrofio di Salerno, e parte ad allargare le spese imprevedute nei singoli bilanci delle commissioni locali, han reso capace il Consiglio, che il voto dell'anno passato è stato secondato, e coronato precipuamente dalla novella legge sulle opere di carità che ha decentralizzato la vecchia amministrazione».

Il Consiglio provinciale, nella seduta del 15 settembre 1862, dopo la elezione dei membri ordinari della Deputazione provinciale, decise di non procedere alla estrazione del quinto dei consiglieri che sarebbero dovuti essere rinnovati nella successiva elezione amministrativa alla luce di quanto era stato disposto dal Ministro dell'Interno con circolare del 14 agosto 1862, delegando la Deputazione a procedere alla detta estrazione verso la metà di aprile dell'anno successivo.

Nella stessa seduta il consigliere Abignente «fa le sue scuse, perché è costretto da domani ad abbandonare il Consiglio, essendo chiamato in una commissione universitaria per esaminare i titoli dei privati docenti, che vogliono essere ammessi all'insegnamento».

«Per altre ragioni di pubblico interesse anche il vice-presidente Laudisio ha chiesto il congedo».

La sessione ordinaria del Consiglio provinciale per l'anno 1863 si aprì il 10 settembre con la elezione del consigliere Abignente a presidente del Consiglio con 22 voti contro i 7 voti del presidente uscente Centola.

Il consigliere Abignente fu sorteggiato quale componente la commissione consiliare «opere pubbliche provinciali e circonda-

riali» mentre il Laudisio quale componente la commissione consiliare «pubblica istruzione».

Il Laudisio fu completamente assente dalle sedute consiliari di quella sessione ordinaria, premunendosi di far recapitare ai colleghi del Consiglio, nella seduta iniziale del 10 settembre 1863, una sua lettera con la quale preannunciava che non avrebbe potuto intervenire alle riunioni consiliari «per ragioni d'assistenza alla Corte di Appello».

La sessione ordinaria del Consiglio provinciale per l'anno 1864 ebbe inizio il 12 settembre con la riconferma a presidente del Consiglio del consigliere Abignente con 24 voti.

Il Laudisio venne confermato quale componente la commissione consiliare «pubblica istruzione» mentre Abignente fu sorteggiato quale componente la commissione consiliare «bonifiche, agricoltura, commercio, industria e statistiche».

Memore delle sue puntuali ma purtroppo disattese osservazioni sui lavori di realizzazione della rete stradale, il Consiglio lo nominò, unitamente ai consiglieri Budetta e Origlia, componente di una apposita commissione incaricata a riferire sui reclami relativi alla realizzazione di detti lavori.

Nella seduta consiliare del 27 settembre 1864, il Laudisio dovette convenire che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non aveva potuto adempiere al mandato conferitogli dal Consiglio di esaminare i reclami «contro la rete stradale di Giordano», per due ordini di motivi: il primo è che le decisioni consiliari erano state già solennemente assunte ed il secondo è che la commissione, sebbene avesse proposto all'imprenditore di confrontarsi nel merito dei reclami, aveva dovuto registrare l'assenza di quest'ultimo. Ragion per cui la questione fu rimessa alla Deputazione per un ulteriore esame dei reclami presentati, con l'obbligo di riferire al Consiglio nel mese di ottobre, «dandole le più ampie facoltà per sospendere o far proseguire i lavori nei punti contestati».

Nella seduta della sessione straordinaria del Consiglio provinciale convocata per il 12 luglio 1865 con l'o.d.g. l'argomento avente ad oggetto: "Modifiche da apportarsi al contratto con l'ing. Francesco Giordano concessionario della rete stradale della Provincia", il Presidente portò a conoscenza del consesso provin-

ciale la lettera di dimissioni del consigliere Laudisio dalla carica di consigliere provinciale e dall'incarico di deputato speciale della strada Amalfi e Sorrento.

«Egli fu l'unico, che pose a nudo il contratto rovinoso, che la Provincia progettava per la rete stradale. Egli vide l'inganno; i suoi consigli non furono ascoltati; anche egli disgustato, si dimise da quell'ufficio».[10]

Consiglio provinciale di Napoli 1875-1878

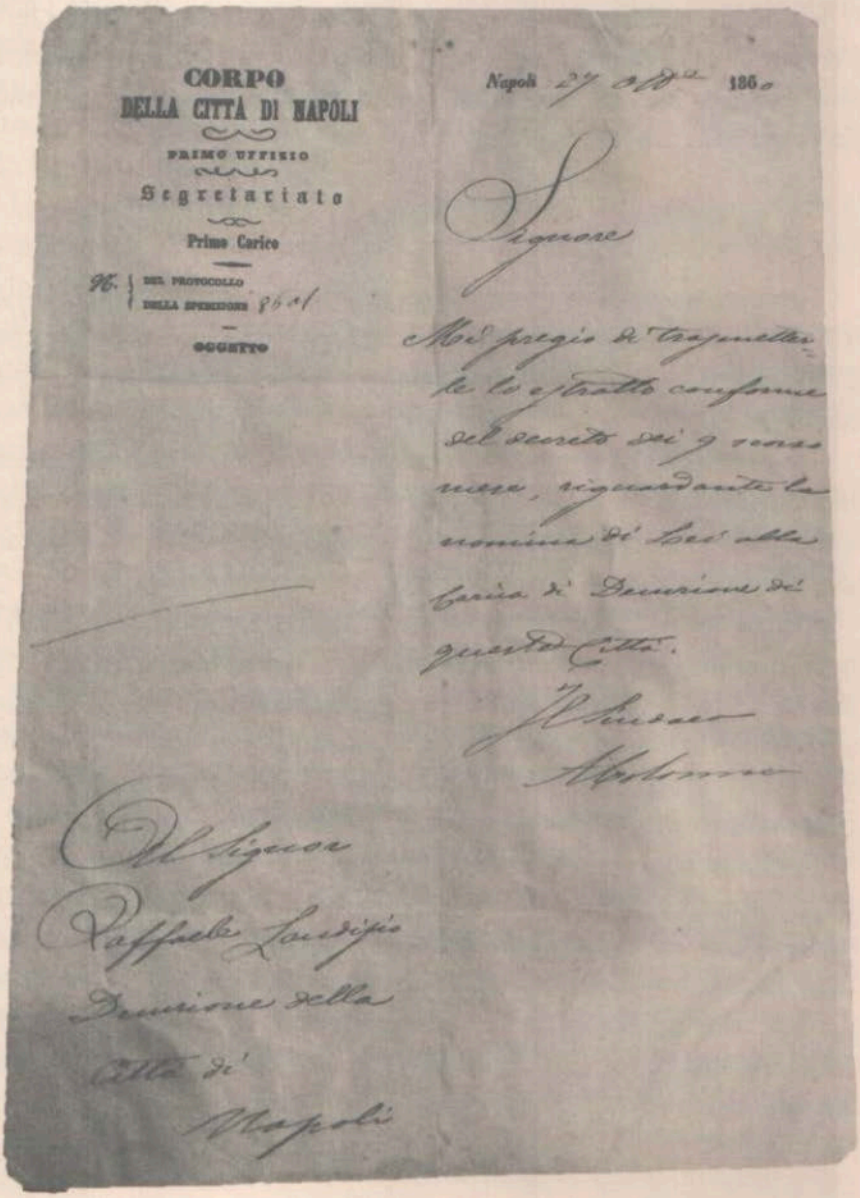
Ricoprì la carica di **consigliere provinciale di Napoli** negli anni 1875-1878, con la presidenza di SAMBIASE SANSEVERINO duca di San Donato e l'assistenza del commissario regio il prefetto ANTONIO MONDINI.

Dagli atti del Consiglio provinciale di Napoli, conservati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, il Laudisio risulta essere stato *sempre assente* nelle tornate del consiglio sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Non è dato conoscere le motivazioni di tale totale rinuncia all'espletamento di così prestigioso incarico. Certo è che a quei tempi era molto diffuso il fenomeno dell'assenteismo dei consiglieri provinciali e distrettuali, tanto da costringere il re a disporre che venissero cassati dalla lista degli eleggibili coloro che si fossero resi colpevoli "*d'inobbedienza o rifiuto a recarsi alle sessioni*".

Sebbene non sia stato possibile rinvenire il volume contenente gli atti del Consiglio provinciale relativi all'anno 1868, è da presumere che anche in quell'anno il Laudisio dovette ricoprire tale carica, come sembra evincersi da una convocazione straordinaria del consiglio in data 20 febbraio 1868, da parte del prefetto MASSA, indirizzata all'"*onorevole signor Laudisio Raffaele, consigliere provinciale*".

[10] ARCHIVIO STORICO DI SALERNO, *op. cit.*



CORPO
DELLA CITTÀ DI NAPOLI

PRIMO UFFIZIO

Segretariato

Primo Carico

No. DEL PROTOCOLLO / DELLA SPEDIZIONE 8601

OGGETTO

Napoli 27 ott.re 1860

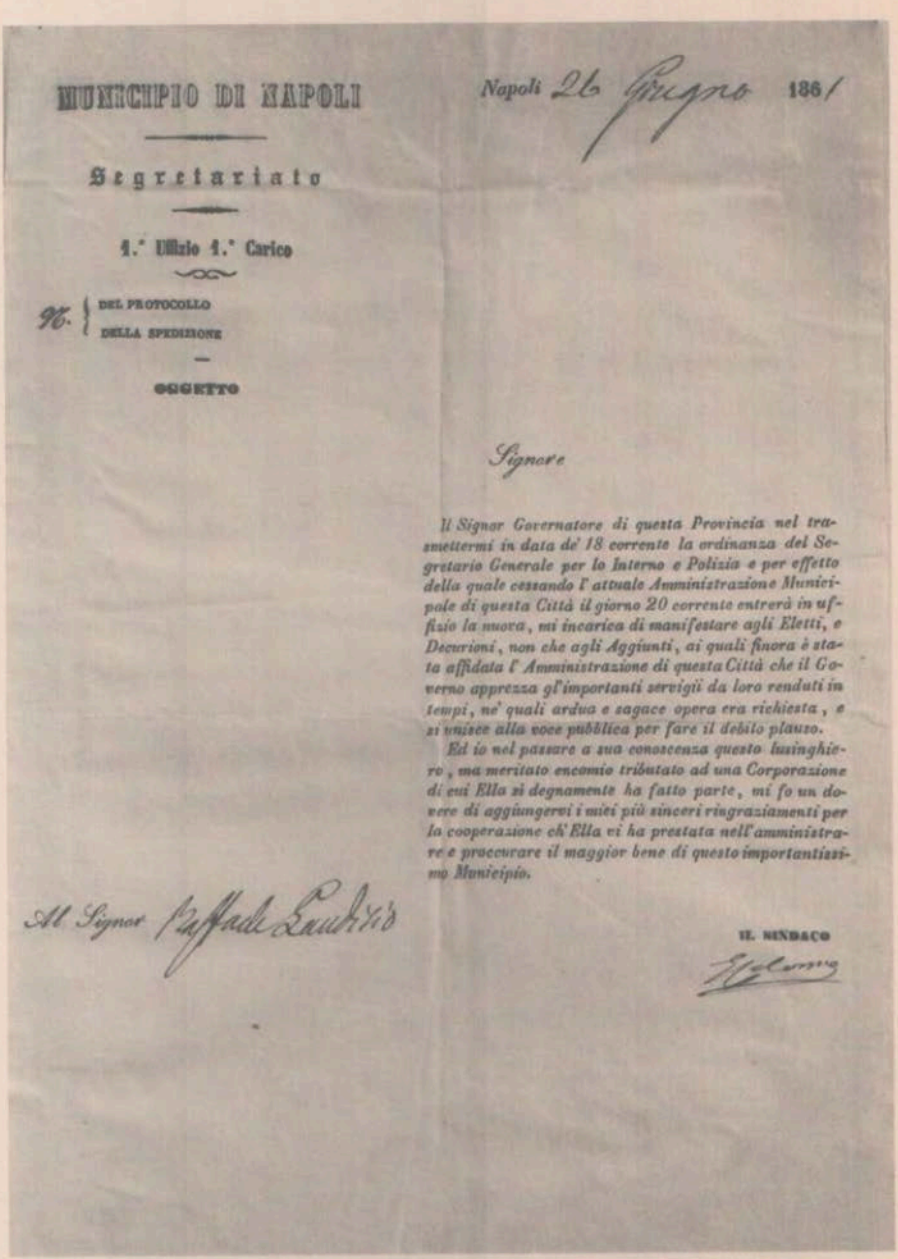
Signore

Mi pregio trasmetterle lo estratto conforme del decreto dei 9 corrente, riguardante la nomina di Lei alla carica di Decurione della guardia Città.

Il Sindaco
Colonna

Al Signore
Raffaele Lordejo
Decurione della
Città di
Napoli

Nomina a Decurione della Città di Napoli



MUNICIPIO DI NAPOLI

Napoli 26 Giugno 1861

Segretariato

1.° Ufizio 1.° Carico

N. DEL PROTOCOLLO / DELLA SPEDIZIONE

OGGETTO

Signore

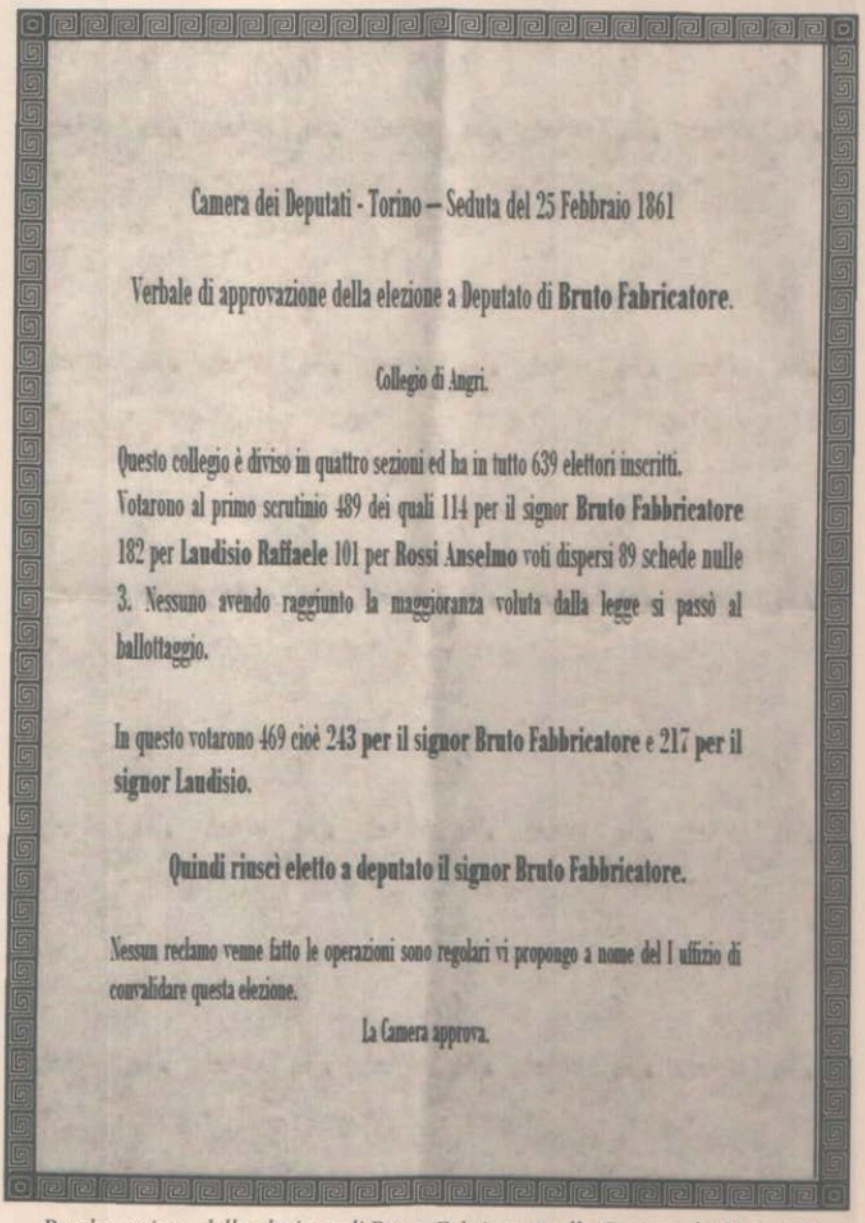
Il Signor Governatore di questa Provincia nel trasmettermi in data de' 18 corrente la ordinanza del Segretario Generale per lo Interno e Polizia e per effetto della quale cessando l' attuale Amministrazione Municipale di questa Città il giorno 20 corrente entrerà in ufizio la nuova, mi incarica di manifestare agli Eletti, e Decurioni, non che agli Aggiunti, ai quali finora è stata affidata l' Amministrazione di questa Città che il Governo apprezza gl'importanti servigii da loro renduti in tempi, ne' quali ardua e sagace opera era richiesta, e si unisce alla voce pubblica per fare il debito plauso.

Ed io nel passare a sua conoscenza questo lusinghiero, ma meritato encomio tributato ad una Corporazione di cui Ella sì degnamente ha fatto parte, mi fo un dovere di aggiungervi i miei più sinceri ringraziamenti per la cooperazione ch' Ella vi ha prestata nell' amministrare e procacciare il maggior bene di questo importantissimo Municipio.

Al Signor Raffaele Laudisio

IL SINDACO

Lettera di ringraziamento del Sindaco di Napoli a Raffaele Laudisio al termine del mandato di Decurione della Città



Camera dei Deputati - Torino – Seduta del 25 Febbraio 1861

Verbale di approvazione della elezione a Deputato di **Bruto Fabricatore**.

Collegio di Angri.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni ed ha in tutto 639 elettori inscritti. Votarono al primo scrutinio 489 dei quali 114 per il signor **Bruto Fabbricatore** 182 per **Laudisio Raffaele** 101 per **Rossi Anselmo** voti dispersi 89 schede nulle 3. Nessuno avendo raggiunto la maggioranza voluta dalla legge si passò al ballottaggio.

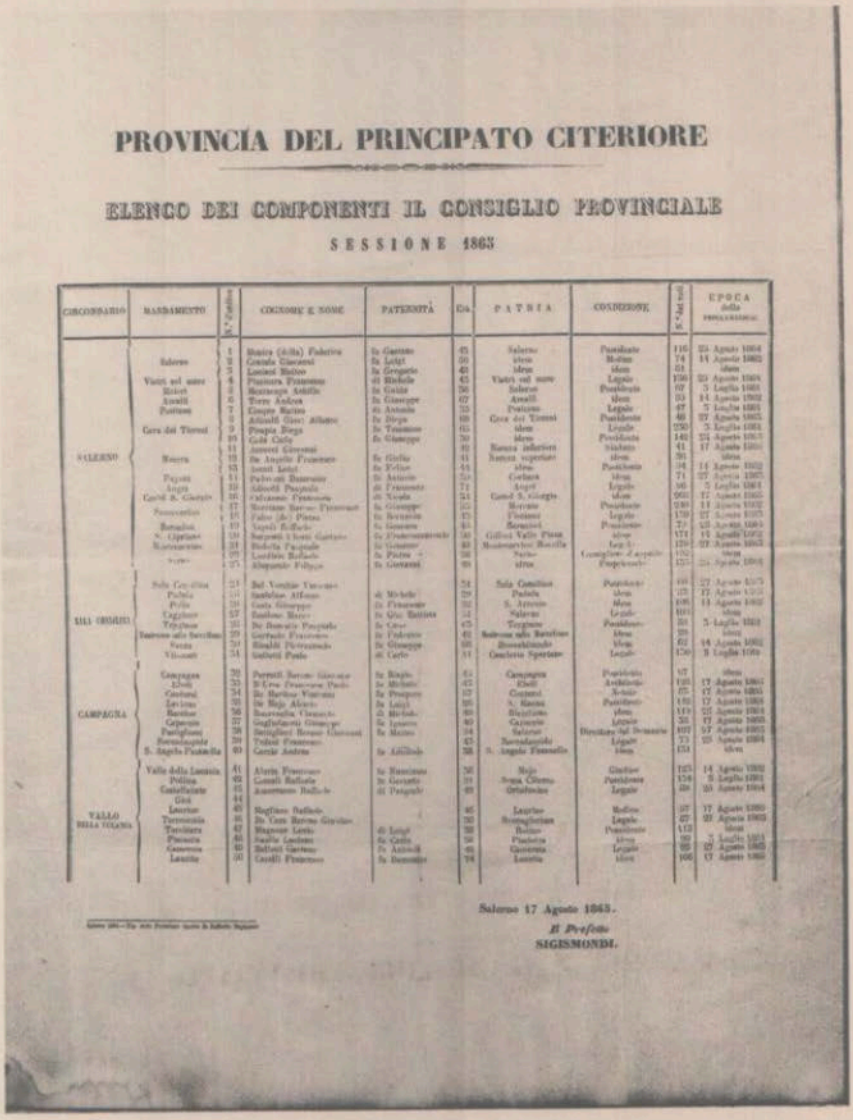
In questo votarono 469 cioè 243 per il signor Bruto Fabbricatore e 217 per il signor Laudisio.

Quindi riuscì eletto a deputato il signor Bruto Fabbricatore.

Nessun reclamo venne fatto le operazioni sono regolari vi propongo a nome del I uffizio di convalidare questa elezione.

La Camera approva.

Proclamazione della elezione di Bruto Fabricatore alla Camera dei Deputati



PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE

ELENCO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE

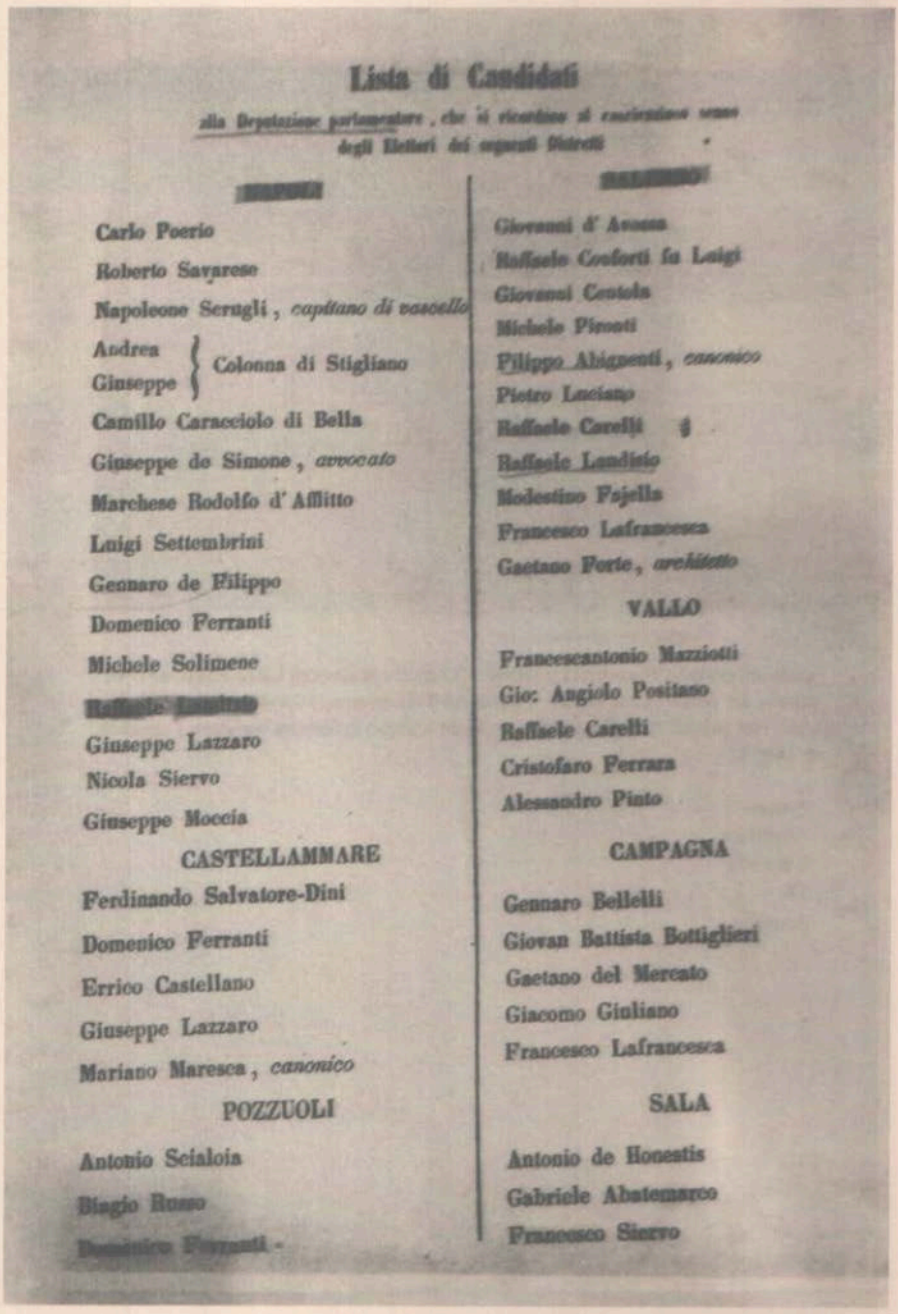
SESSIONE 1865

CIRCONDARIO	MANDAMENTO	N.° d'ordine	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	Età	PATRIA	CONDIZIONE	Numero delle schede	EPOCA della PROCLAMAZIONE
		1	Bruno (della) Fabrizio	fu Gaetano	45	Salerno	Possidente	116	25 Agosto 1864
	Salerno	2	Grimaldi Giovanni	fu Luigi	50	idem	Medico	74	14 Agosto 1862
		3	Lanzara Matteo	fu Gregorio	49	idem	idem	63	idem
	Vietri sul mare	4	Piemonte Francesco	di Michele	45	Vietri sul mare	Legale	136	25 Agosto 1864
	Eboli	5	Montemayor Adolfo	fu Carlo	36	Salerno	Possidente	97	5 Luglio 1861
	Auletta	6	Torre Andrea	fu Giuseppe	47	Auletta	idem	53	14 Agosto 1862
	Postiglione	7	Cimino Matteo	di Antonio	33	Postiglione	Legale	47	5 Luglio 1861
		8	Addimari Gius. Alfonso	fu Diego	49	Gesa dei Tirreni	Possidente	46	27 Agosto 1865
	Cava dei Tirreni	9	Pinopia Diego	fu Tommaso	65	idem	Legale	230	5 Luglio 1861
		10	Gobi Carlo	fu Giuseppe	30	idem	Possidente	146	24 Agosto 1863
		11	Amoresi Giovanni		32	Ramza inferiori	Nobile	41	17 Agosto 1861
CILENTO	Rocca	12	De Angelis Francesco	fu Giulio	41	Ramza superiore	idem	30	idem
		13	Ionni Luigi	fu Felice	44	idem	Possidente	74	14 Agosto 1862
	Pisciotta	14	Pelosi (de) Bonaventura	fu Antonio	52	Corleto	idem	71	27 Agosto 1865
	Angri	15	Sabatelli Pasquale	di Francesco	71	Angri	Legale	96	5 Luglio 1861
	Castel S. Giorgio	16	Calcagnini Francesco	di Nicola	54	Castel S. Giorgio	idem	960	17 Agosto 1865
		17	Mottiano Barone Francesco	fu Giuseppe	55	Mercato	Possidente	230	14 Agosto 1862
	Pescopagano	18	Fabio (de) Pietro	fu Berardo	53	Picerno	Legale	170	27 Agosto 1865
	Bottaglia	19	Napoli Raffaele	fu Gennaro	44	Bottaglia	Possidente	77	25 Agosto 1864
	S. Cipriano	20	Imperati Conti Gaetano	fu Francescantonio	50	Gilloni Valle Piana	idem	174	15 Agosto 1862
	Roccagloriosa	21	Rodotà Pasquale	fu Gennaro	40	Roccagloriosa Rocella	Avvocato	134	27 Agosto 1865
		22	Lordino Raffaele	fu Pietro	36	Sacco	Consigliere d'appello	152	idem
		23	Alaquinto Filippo	fu Giovanni	49	idem	Proprietario	157	24 Agosto 1864
		24	Sol Cavaliere Vincenzo		34	Sala Consilina	Possidente	69	27 Agosto 1865
	Padula	25	Gentilesse Alfonso	di Michele	29	Padula	idem	42	17 Agosto 1861
	Polla	26	Gatta Giuseppe	fu Francesco	32	S. Arsenio	Medico	146	15 Agosto 1862
	Caggiano	27	Sambiase Mario	fu Gio. Battista	54	Salerno	Legale	101	idem
VALLO CILENTO	Teggiano	28	De Bonocore Pasquale	fu Cesare	45	Teggiano	Possidente	30	5 Luglio 1861
	Torraca sullo Sarchio	29	Gerbasio Francesco	fu Federico	41	Torraca sullo Sarchio	idem	29	idem
	Sanza	30	Rinaldi Ferdinando	fu Giuseppe	50	Rinaldi	idem	62	14 Agosto 1862
	Vibonati	31	Galletti Paolo	di Carlo	31	Casalvetro Sportone	Legale	130	5 Luglio 1861
	Campagna	32	Perrotti Barone Giacinto	fu Biagio	61	Campagna	Proprietario	97	idem
	Eboli	33	D'Urso Francesco Paolo	fu Michele	45	Eboli	Avvocato	125	17 Agosto 1861
	Contursi	34	De Barbieri Vincenzo	fu Prospero	57	Contursi	Notaio	85	17 Agosto 1861
	Laviano	35	De Blasi Alberto	fu Luigi	36	S. Gregorio	Possidente	150	17 Agosto 1864
CAMPAGNA	Bacoli	36	Bonavolta Ernesto	di Michele	40	Bacoli	idem	119	25 Agosto 1864
	Colliano	37	Guglielmetti Giuseppe	fu Ignazio	40	Colliano	Legale	35	17 Agosto 1865
	Postiglione	38	Botteglieri Barone Giovanni	fu Matteo	54	Salerno	Direttore del Demanio	107	17 Agosto 1865
	Serradarola	39	Tedesi Francesco		45	Serradarola	Legale	73	25 Agosto 1864
	S. Angelo Fasanella	40	Carrelo Andrea	fu Alfonso	38	S. Angelo Fasanella	idem	153	idem
	Valle della Lucania	41	Alario Francesco	fu Nunziante	50	Rojo	Giudice	125	14 Agosto 1862
	Polina	42	Consoli Raffaele	fu Gennaro	31	Sessa Cilento	Possidente	158	5 Luglio 1861
	Castelcivita	43	Amoresano Raffaele	di Pasquale	49	Ortodonico	Legale	59	25 Agosto 1864
	Ceraso	44							
	Laurino	45	Stiglitano Raffaele		46	Laurino	Notaro	57	17 Agosto 1865
VALLO DELLA LUCANIA	Torraca	46	De Caro Barone Girolamo		50	Sicignano	Legale	67	27 Agosto 1865
	Torchiara	47	Magnoni Luigi	di Luigi	38	Rutino	Possidente	113	idem
	Piaggine	48	Basile Gaetano	fu Carlo	36	Piaggine	idem	92	5 Luglio 1861
	Camerota	49	Bellotti Gerbasio	fu Antonio	45	Camerota	Legale	98	27 Agosto 1865
	Lanzita	50	Cavalli Francesco	fu Domenico	34	Lanzita	idem	106	17 Agosto 1865

Salerno 17 Agosto 1865.

Il Prefetto
SIGISMONDI.

Elenco dei componenti il Consiglio Provinciale del Principato Citeriore sessione 1865



Lista di Candidati

alla Deputazione parlamentare, che si ricercano si conservino presso degli Elettori dei seguenti Distretti

[illegible]

Carlo Poerio
Roberto Savarese
Napoleone Scrugli, *capitano di vascello*
Andrea, Giuseppe } Colonna di Stigliano
Camillo Caracciolo di Bella
Giuseppe de Simone, *avvocato*
Marchese Rodolfo d' Afflitto
Luigi Settembrini
Gennaro de Filippo
Domenico Ferranti
Michele Solimene
[illegible]
Giuseppe Lazzaro
Nicola Siervo
Giuseppe Moccia

CASTELLAMMARE

Ferdinando Salvatore-Dini
Domenico Ferranti
Errico Castellano
Giuseppe Lazzaro
Mariano Maresca, *canonico*

POZZUOLI

Antonio Scialoia
Biagio Russo
Domenico Ferranti

[illegible]

Giovanni d' Avossa
Raffaele Conforti fu Luigi
Giovanni Centola
Michele Pironti
Filippo Abignenti, *canonico*
Pietro Luciano
Raffaele Carelli
Raffaele Landinio
Modestino Fajella
Francesco Lafrancesca
Gaetano Forte, *architetto*

VALLO

Francescantonio Mazziotti
Gio: Angiolo Positano
Raffaele Carelli
Cristofaro Ferrara
Alessandro Pinto

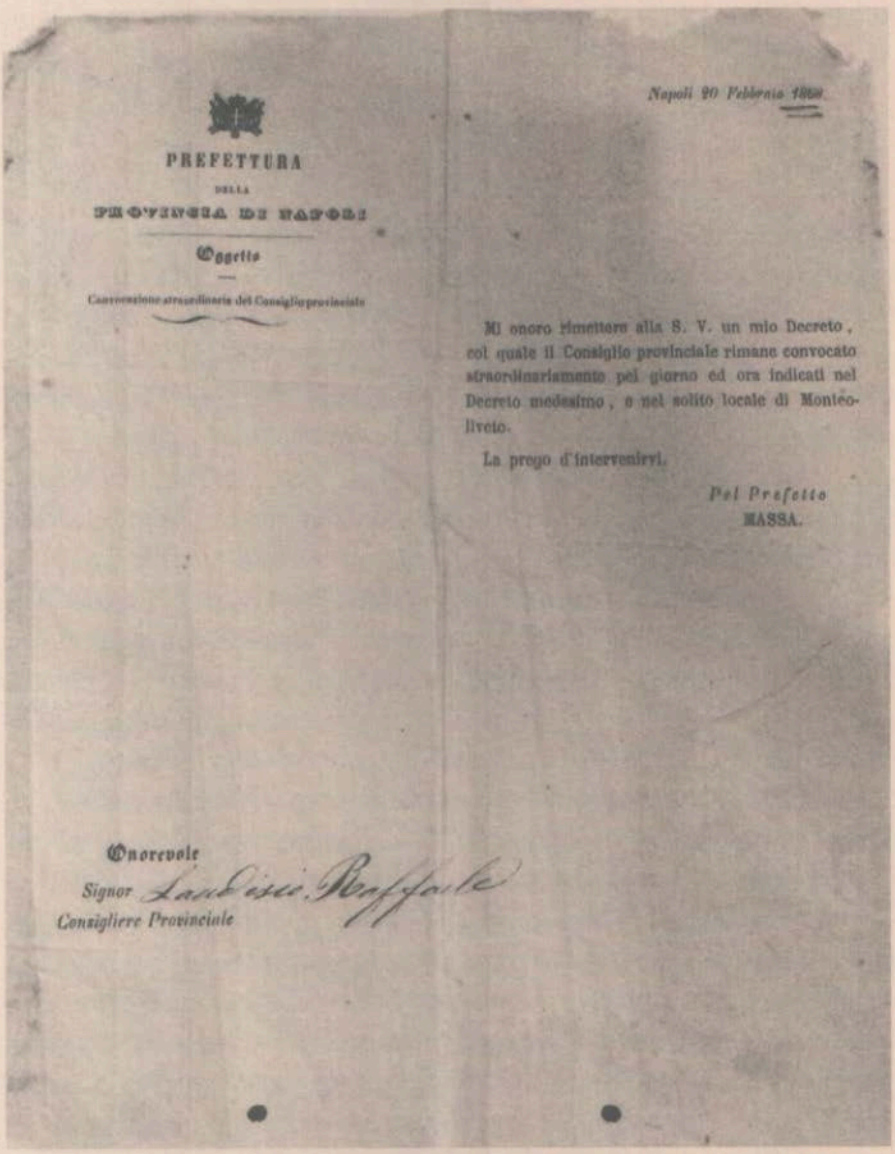
CAMPAGNA

Gennaro Bellelli
Giovan Battista Bottiglieri
Gaetano del Mercato
Giacomo Giuliano
Francesco Lafrancesca

SALA

Antonio de Honestis
Gabriele Abatemarco
Francesco Siervo

Lista dei candidati alla deputazione parlamentare



PREFETTURA
DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Oggetto

Convocazione straordinaria del Consiglio provinciale

Napoli 20 Febbraio 1860.

Mi onoro rimettere alla S. V. un mio Decreto, col quale il Consiglio provinciale rimane convocato straordinariamente pel giorno ed ora indicati nel Decreto medesimo, e nel solito locale di Monteoliveto.

La prego d'intervenirvi.

Pel Prefetto
MASSA.

Onorevole
Signor Landolfi Raffaele
Consigliere Provinciale

Convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio Provinciale di Napoli

Capitolo X

Gli ultimi anni di vita

Pasquale Tagliaferri, professore di geografia nei RR. Educatori, amico sincero ed affettuoso di Raffaele Laudisio, così descrive nel suo opuscolo più volte citato "*Cenni della vita del comm. Raffaele Laudisio, Consigliere della Corte di Cassazione di Napoli*", gli ultimi giorni di vita dell'integerrimo magistrato.

«Dopo 12 anni ch'era rimasto giudice di Appello, senza che movesse lamento; anzi turbandosi se gliesene parlava, fu nominato alfine Consigliere della Cassazione di Napoli. Egli più che il grado, ebbe a grande onore che l'Illustre Presidente Mirabelli, nel proporlo all'elevato ufficio, lo designasse meritevole, per esser caduto nel passato Governo per indipendenza di voto. Questo formava il suo orgoglio, e soleva ripetere che questo solo titolo il distingueva da molti altri.

Qual magistrato egli fosse, il compianto universale del Foro e della Magistratura di Napoli, ne fan fede. Il suo voto aveva gran valore sull'animo de' suoi colleghi. Gli avvocati tenevansi a gran ventura averlo a commissario nelle loro cause. Oltre la perizia nelle cose di Diritto antico e nuovo, aveva il Laudisio intuito, direi tatto divinatorio, che è di pochi. Da una sommaria lettura del processo o delle memorie degli avvocati subito vedeva la quistione, e senza divagarsi in quistioni secondarie veniva tosto alla conclusione. Le sue sentenze e dicisioni sono un capolavoro di prudenza legale e brevità.

Con quanta scrupolosità amministrasse la giustizia a tutti è noto. Quelli che venivano in sua casa a parlargli di cause, egli riceveva gentilmente, ma pregava si fossero astenuti di parlargliene, affidandosi alla giustizia della Corte: ai parenti poi rispondeva amaramente come a coloro i quali già sapevano come egli era schifo di sollecitazioni nell'amministrare la giustizia.

Maritata l'ultima sua figliuola, licenziò il magnifico appartamento, che aveva in Napoli e volle portare in Sarno i suoi Penati.

In Napoli prese modesta casetta, che diceva di tenere per avere un piede a terra. La sua casa di Sarno, allargata e migliorata di anno in anno, volle non mancasse di conforto alcuno. Destinò il 1° ordine di stanze ad elegante biblioteca, il 2° a sua abitazione, ed il 3° per accogliere gli amici. Portò l'acqua ovunque, ornò la casa di un giardino pensile, e superiormente costruì una sala da pranzo, che domina tutto il paese e la campagna circostante. Chiamava questa sua casa con compiacenza il Castello. Oh come godeva allorché era visitato! Quanto vi è di signorile, e d'alto locato in Napoli ha certo visitato almeno una volta la casa del consigliere Laudisio in Sarno. Egli coi suoi domestici era a ricevere nobili ospiti, cui diceva essere egli la Castellana della casa. Collocato a capo della tavola da pranzo parlava a tutti con motti pieni di spirito, ed allegrava la illustre brigata.

In Sarno non Ebbe altro primato sugli altri, che quello di loro far bene, e non vi fu alcuno, che non si giovasse del suo consiglio o della sua opera. Egli che nel testamento chiamò il suo vecchio servitore, il migliore de' suoi amici, accoglieva tutti benevolmente, e gli facevano il più gran bene al mondo, allorché il chiamavano D. Raffaele.

Amante di ogni miglioramento del suo paese, vide che Sarno avrebbe potuto trarre profitto grandissimo dalla buona cultura delle sue terre, più che il consiglio volle esserle utile col suo esempio.

Possessore di vigne le imprese a coltivare per proprio conto e le ridusse amenissimi giardini. Migliorò la viticoltura, piantò ogni sorta di frutti, introdusse nuovi metodi per la fabbricazione del vino, ed in una delle nostre esposizioni agricole ottenne un premio pei suoi prodotti.

In una di queste vigne, che è alle falde de' monti che sovrastano Sarno, in sito delizioso, eresse una casina la quale ha a piedi una delle sorgenti del Sarno e la strada provinciale, innanzi tutta la campagna di Sarno, che si distende al lontano mare di Stabia, ad occidente il fumante Vesuvio ed ad oriente i monti di Cava.

Tutti ammirano questa casina, quelli che colla vaporiera traversano la campagna di Sarno. Di questa vigna formò un podere mo-

dello, gli fece venire vacche svizzere, conigli ed ogni sorta di polli e di colombi. Vi piantò un agrumeto e fe tirare innanzi la casina un viale coverto di limoni. Grande fu l'effetto, che pose a questo podere; ogni giorno traeva col suo legnetto, e nel forte caldo passeggiava al rezzo del suo grottone, fumando il sigaro e leggendo.

"Oh, quante volte, lo ricordo ancora, su quel legnetto, andavo io, ancor bambino, uno al suo Medico D. Nicolantonio Amato, che fu mio zio, quando aveva bisogno di lui nella Casina di Foce".[1]

Quelli che venivano a visitarlo in Sarno egli menava alla sua vigna, ove faceva loro apparecchiare un ben servito desinare. Egli amava grandemente la gioventù studiosa, e godeva del suo progredire; un giorno vi riunì tutta la gioventù sarnese a geniale banchetto, ed egli vecchio in mezzo a tanti giovani, sembrava più giovane tra essi per piacevolezze di spirito.

La passione della cultura andò sì oltre, che dato il tempo alle faccende della sua carica, non ebbe altro pensiere che questo.

Era bello vederlo immezzo a suoi operai; se d'inverno col suo grande pastrano e col cappello a larghe falde; se di estate in farsetto con ampia paglia, che dirigeva questo o quel lavoro.

Gli operai aveva quali figliuoli, ne studiava i bisogni, e se ammalavano, egli mandava loro medici e medicine, e faceva apparecchiare il brodo nella sua cucina. La domenica era per lui una ben cara festa, quando pagava loro la mercede del lavoro dell'intera settimana.

Disbrigatosi poi delle faccende agricole, si riduceva nelle sue stanze, e rifocillatosi con poco di cibo, deposto quasi abiti e sembiante di agricoltore, si avviava alla ferrovia per tornare in Napoli ai suoi lavori della Corte. Compiuto il lavoro della Corte, il mercoldi se ne tornava alla sua diletta Sarno sempre con l'animo intento alle cure geniali della sua vigna modello.

Questo lavorio di mente e di corpo aveva alterato il suo fisico; e, senza ch'egli se ne fosse accorto, lasciava impressioni melanconiche e tristi sul nobil suo animo. Aggiungi a questo che la sua casa di Sarno, che era stata sempre il convegno di tutti i miglio-

[1] D. Natale Raimondo can. Amato, *op. cit.*

ri della città, ch'egli con diligente studio aveva raccolti innanzi il 1860, ora incominciava a farsi deserta. Poiché, sorte delle gare municipali, si credette da alcuni che vi avesse mano il Consigliere Laudisio, che ne era del tutto estraneo, come quegli che rifuggiva da ogni parteggiare. E di ciò si doleva spesso con me, cui fu solito affidare le maggiori gioie ed i più crudi dolori dell'animo.

Fui in Sarno il giorno dopo Natale, e con dolore mi avvidi ch'egli era come affranto e sparuto in volto. Il giorno 4 gennajo tornò egli in Napoli: quando, come al solito, la sera fui a vederlo, mi disse di sentirsi un gran freddo. L'indomani sentiva ugualmente freddo, ma volle uscire per assistere al discorso inaugurale della Corte; e poiché il suo malessere cresceva vieppiù, appena dopo quella funzione, tornò in casa. Ma il leggiero miglioramento avvertito nel dì seguente il fe risolvere a tornare in Sarno il Mercoldì per la via di Torre. La famiglia ed il medico fecero ogni opera per dissuaderlo, ma indarno. Io a stento ottenni di accompagnarlo fino a Torre. La vista del mare e delle amene ville di Portici il sollevarono alquanto: recitò per via alcuni versi del Tasso, mi parlò di tante cose, sempre col sorriso sulle labbra. Era l'ultimo sorriso che io doveva vedere sul suo volto! A Torre mi congedai da lui, che andò per la via di Poggiomarino, ove volle scendere per vedere l'ultima delle sue figliuole, puerpera. La benedisse e la baciò con grandissima effusione di animo, quasi presago esser quella l'unica, che non avrebbe riveduta intorno al suo letto di morte.

La mattina del giovedì desiderò che il chiaro scultore Amendola gittasse in creta il suo mezzo busto. Nel vedere egli quella massa in forma di creta, che andava prendendo vita sotto la mano dell'artista, disse qualcuno dei motti gioviali e sapienti insieme. Verso le due dello stesso giorno fu preso da fortissima febbre. Si telegrafò in Napoli, donde furono fatti venire i migliori medici, ma il suo malore fu giudicato grave.

Le triste nuova commosse quella cittadinanza, che trasse tutta sollecita e mescolare il suo dolore con quello degli amati figliuoli, che erano presso il letto. Ogni gara cessò, poiché in quell'illustre infermo si andava spegnendo la più nobile esistenza, l'ornamento e il decoro di Sarno. Del comune cordoglio rese sentite grazie ai suoi concittadini, benedisse i figliuoli, disse a tutti una parola dolce

di raccomandazione, meno e me ch'egli tanto amava e da cui non tolse mai lo sguardo negli ultimi momenti. Non vi era bisogno di parlare anche a me, che ne aveva ascoltati tanti de' suoi savi parlari in 22 anni che gli fui sempre dappresso. La mattina del lunedì del 12 Gennaio rese la nobile anima sua a Dio.

In quei supremi momenti era calmo del volto, stringeva al petto il crocifisso, dolce ricordo dell'adorata consorte, e colle sue tremule labbra mormorando il nome di Gesù, invocatogli dal Sacerdote, aveva gli occhi rivolti ad un immagine della Vergine Maria, che gli era a rimpetto.

Raffaele Laudisio fu uomo di virtù antica: la rettitudine del suo animo e l'elevato grado sociale avevano impresso nel suo volto qualche cosa di composto, che nel vederlo la prima volta ti sentivi come sopraffatto. Ma allorché ti rivolgeva i suoi occhi, o ti parlava, come al solito, col sorriso sulle labbra, tu ne rimanevi preso e non potevi non amarlo.

Aveva sempre prediletta la sua Sarno sopra ogni cosa, e volle in fin di vita riscaldarsi al suo ultimo sole ed ivi morire.

"E i moriva quasi povero, mentre poteva morire da uomo ricco".[2]

Il popolo sarnese ne lo ricambiò, quando affollato gli andò a pregar pace sul tumulo innalzato, per sua espressa volontà, nella gran Sala della sua Biblioteca, o quando mesto reverente l'accompagnò, nelle solenni esequie, insino all'ultima dimora.

"Le esequie di lui, nel gennaio del 1880, furono imponentissime: le sue ossa giacciono ***inonorate*** *nel patrio nostro cimiterio: santechè dei figliuoli qua e la dispersi, nessuno sia rimasto in Sarno".*

Sia pace a Lui».[3]

Il primo presidente della Corte di Cassazione di Napoli, Mirabelli, appresa la notizia della morte di Laudisio, scrisse di suo pugno in data 14 gennaio 1880 al Pretore di Sarno: «Dopo il telegramma inviatole nel 12 corrente mese perché avesse Ella rappre-

[2] D. Natale Raimondo can. Amato, *op. cit.*
[3] D. Natale Raimondo can. Amato, *op. cit.*

sentato questa Corte ai funerali del compianto Consigliere Laudisio, mi pervenne da S. E. il Ministro Guardasigilli, cui partecipai la dolorosa notizia, il seguente telegramma:

"Roma 13/1. Primo Presidente Cassazione – Napoli.
Con sommo rammarico apprendo morte egregio Consigliere Laudisio, prego V. E. esprimere famiglia sentite condoglianze. Pel Ministro firmato Ronchetti".

Nel pregarla di darne comunicazione alla famiglia dell'illustre estinto, Le raccomando di manifestare alla medesima, anche in nome di tutta la Corte, che ho l'onore di presiedere, i sentimenti di vivo dolore provato per la perdita irreparabile di sì esimio Magistrato. Le sarò grato, se vorrà darmi ragguagli di quanto avrà praticato in seguito delle suddette preghiere. Il Primo Presidente – Mirabelli».

Raffaele Laudisio moriva all'età di 73 anni.

Prologo

"Al punto in cui si era, nel 1860, non v'era altra via da percorrere sino in fondo, se non quella della unificazione. V'è solo da rimpiangere che quel regno, il quale solo in Italia aveva, fin dal remoto medioevo, saputo superare il municipalismo dovunque imperante non abbia saputo poi sviluppare da sé stesso l'energia unificatrice; e che, in definitiva, la classe politica dominante nell'Italia unita non sia stata nemmeno quella del Piemonte aristocratico, militare e burocratico, ma sia stata fornita da quelle province del nord, in cui frazionamento comunale e dominazione straniera avevano reso impossibile la formazione del sentimento dello Stato.

Ora, che il trascorrere d'oltre un secolo, e la scomparsa di tutti gli attori del dramma, ha raffreddato gli odi e gli amori; ora, che più pacate ricerche hanno consentito di respingere in soffitta i volumi, dove parole come 'tirannide', 'perfidia', 'ferocia', 'rivolta', 'eroismo', 'martirio', ritornano ad ogni pagina, il Regno delle Due Sicilie può essere considerato, non come una "*forza reazionaria*", ma come una componente dialettica dell'unità nazionale. Un grande popolo non deve rinnegare nulla della sua storia, ma deve tutto conoscere e meditare, per trarre insegnamento da quanto di bene è accaduto, ed evitare di ricadere in già commessi errori. Oggi, il popolo francese (da cui tanto, in un certo tempo, apprendemmo: e non sempre di quanto eravi di migliore) tributa pari riverenza ai suoi re che costruirono anno per anno la grandezza della Francia; agli uomini della Rivoluzione che posero le basi d'un nuovo Stato e d'una nuova società; all'imperatore Napoleone che quei principi rese comuni all'Europa. In questa continuità della storia, è il cemento della nazione".

(Guido Landi, *Istituzioni di diritto pubblico nel Regno delle Due Sicilie*)

I QUADERNI DEL ROTARY CLUB NOCERA INFERIORE-SARNO

Fuori serie

I. A. Orlando (a cura di), *Compendio della Storia di Nocera de' Pagani* di G. Orlando, ristampa anastatica (1976) della I edizione del 1914 (Nocera Inferiore, stabilimento tipografico F. Ricottilli), con presentazione di V. Giuffrè.

I QUADERNI*

(1). A. DE FRANCESCO (a cura di), *Il Rotary secondo Nicola Ieraci Bio*, 1980, con presentazione di V. Giuffrè.

(2). AA.VV., *Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno. Venti anni di Rotary (1972-1992)*, 1992, con prefazione di A. de Vito.

(3). A. DE VITO, *I Deputati e i Senatori dell'Agro (dall'Unità d'Italia al 1946)*, 1994, con presentazione di L. De Santis.

(4). AA.VV., *Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno. Venticinque anni di Rotary (1972-1992)*, 1997, con prefazione di A. Di Palma.

(5). A. de Vito, *Cose nostre. "Fatterelli" di casa nostra raccontati agli amici del club*, 1999, con presentazione di V. Ruggiero.

(6). AA.VV., *Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno. Trenta anni di Rotary (1972-2002)*, 2002, con prefazione di G. Elefante.

(7). AA.VV., *Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno. Trentacinque anni di Rotary (1972-2007)*, 2007, con prefazione di G. Elefante.

(8). A.M. IERACI BIO-LI PIRA, *Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno. Quarantennale del Club: gli anni dal 2007/08 al 2011/12*, 2012, con presentazione di A. Zito.

9. N. LAUDISIO, *Dal Regno delle Due Sicilie all'Unità d'Italia (1815-1861). Storia di un Magistrato ribelle*, 2014, con presentazione di A. M. Ieraci Bio-Li Pira.

In questa Collana il Rotary Club Nocera Inferiore-Sarno intende raccogliere contributi relativi alla sua storia e alla storia artistica, culturale, economica, religiosa e sociale del suo territorio.

---

* Con l'intento di ricostruire la serie storica delle pubblicazioni del Club, si indicano tra parentesi i *Quaderni* usciti senza la numerazione progressiva coeva.